VITO VITALE

IL DOMINIO DELLA PARTE GUELFA
IN BOLOGNA

(1280-1327)

BOLOGNA
DITTA NICOLA ZANICHELLI
1901

ALL' OTTIMO MAESTRO

PIO CARLO FALLETTI

COME TENUE PROVA

D' AFFETTO E DI RICONOSCENZA

INTRODUZIONE

Francesco Bonaini iniziando nel 1858 un *Commentario della Parte Guelfa in Firenze* scriveva: « La storia delle rivoluzioni d'Italia, durante i Comuni, se tolgasene il reame di Napoli e la Venezia, è quasi tutta compresa nelle gare dei Guelfi e dei Ghibellini. Ma una storia sì fatta, compiuta, perfetta manca alla nostra letteratura, perchè il fondamento per iscriverla sta tutto in quei lavori parziali, tuttavia desiderati, che ci ritraggano al vivo le modificazioni delle due sette nelle varie città e terre, e in quei molti documenti che gli eruditi hanno veduto negli archivi, ma che non pertanto vi giacciono ancora come sepolti [1] ».

Ben poco s'è fatto sin qui per supplire alla mancanza lamentata dal Bonaini, ma sembra che ora si vada determinando una corrente di studi diretta a mettere in luce le vicende e le lotte di quei partiti; così della parte guelfa

[1] Giornale storico degli archivi toscani vol. II p. 171.

di Siena si occupa presentemente il prof. Antonio Casabianca, e il dott. Umberto Dorini del R. Archivio di Stato di Firenze pubblicherà tra breve un suo lavoro che, mentre doveva da prima limitarsi a trattare dell' ordinamento e della costituzione dell' Università della Parte dei Guelfi, si allargherà a una storia del partito guelfo in Firenze (1). Del guelfismo in Perugia e dei magistrati speciali della Parte discorre brevemente il prof. Oscar Scalvanti nelle sue *Considerazioni sul I. libro degli statuti perugini* (2); promettendo di discorrerne più ampiamente in un secondo volume che non ha ancora visto la luce; e finalmente lo Statuto della società dei 7921 militi fondata nel 1270 a Cremona dai guelfi per comune difesa ed offesa — società che corrisponderebbe in certo modo alla Parte Guelfa fiorentina — è riferito dal dott. F. Robolotti nel lavoro: *Cremona e la sua provincia* (3).

Mi è sembrato che non dovesse mancare d' interesse uno studio di questo genere per Bologna che fu tra i centri più importanti del guelfismo, perciò mi sono proposto di studiare le vicende della parte guelfa bolognese in quel tempo nel quale essa raggiunse la maggiore potenza riuscendo a dominare interamente il Comune, di

(1) Debbo queste notizie alla cortesia dei signori Casabianca e Dorini.

(2) Perugia 1895 p. 72 e p. 73 nota 1.

(3) Nell' Illustrazione del Lombardo-Veneto di C. Cantù; v. III, p. 420.

ricercarne sopra tutto la storia interna, le lotte con l'elemento ghibellino, sinchè le due antiche fazioni cedettero il posto ad altre e il libero comune si mutò in signoria. E tanto più ho creduto degno di particolari indagini il governo dei guelfi bolognesi in quanto che esso si svolge in un periodo importantissimo della storia di Bologna non pure ma d'Italia; poichè fra il prevalere del partito guelfo in tutta la penisola per opera degli Angioini e il sorgere e l'assodarsi delle signorie e la discesa di Arrigo VII che riaccendeva le lotte tra Guelfi e Ghibellini, con altri intenti ma con non minor furore continuate anche dopo la morte di lui, Bologna vide la massima potenza del comune guelfo e popolare — pur non arrivando mai a quel compiuto svolgimento democratico che sola Firenze raggiunse — vide lotte che non poca attinenza e analogia ebbero con quelle fra i Bianchi e i Neri fiorentini; si oppose accanita al tentativo imperiale di Arrigo; partecipò alle guerre combattute di poi in Lombardia e in Toscana, sempre favorendo la causa guelfa; mentre, approfittando delle dissensioni intestine, delle mille difficoltà onde il comune era oppresso, valendosi delle immense dovizie, una famiglia della ricca borghesia gettava le basi di quella signoria alla quale non molto di poi doveva giungere.

Questi i tempi e gli eventi, troppo sin qui trascurati, che ho tentato d'illustrare. Dopo aver accennato alle fonti onde mi son valso e aver riassunto le vicende dei

guelfi e ghibellini sino alla seconda cacciata dei Lambertazzi che diede interamente il potere nelle mani del popolo guelfo, espongo le vicende dei due periodi in cui dominò assoluta la parte guelfa — interrotti da un periodo di reazione che portò al potere i ghibellini e i guelfi bianchi — e notevoli l'uno per il suo carattere schiettamente democratico, l'altro perchè vi sorge e si afforza la potenza dei Pepoli. Narrata poi la rapida decadenza del Comune, causata dalla scissione fra i sostenitori e gli oppositori dei Pepoli nel seno stesso di parte guelfa, e che si chiude con la prima signoria del legato pontificio, aggiungo poche cose intorno a quel risorgimento del libero comune che, succeduto alla cacciata del legato, fu — nè poteva essere altrimenti — soltanto effimero e mostrò come ormai fosse necessaria e inevitabile la signoria [1].

[1] Sento il dovere di ringraziare quei gentili che mi furono larghi di aiuto e di conforto. Al prof. Pio Carlo Falletti che mi suggerì primo l'idea di questo lavoro come dissertazione di laurea e mi giovò sempre col suo autorevole e dotto consiglio sono lieto di attestare pubblicamente la mia riconoscenza; e un particolare ringraziamento debbo al dott. Emilio Orioli del R. Archivio di Stato di Bologna il quale con la consueta cortesia e competenza mi agevolò l'opera non sempre facile delle ricerche.

LE FONTI

SOMMARIO. — La prima e la seconda serie delle Riformagioni — Le Storie — Le Cronache — La Historia di Giacomo del Poggio e la cronaca anonima $\frac{17}{\text{G. I. 1}}$ della Biblioteca Comunale.

Dell' archivio detto del Comune — comprendente cioè i documenti sino alla signoria di Taddeo Pepoli (1337) — allorchè ho cominciato il mio studio si conservavano quindici grossi volumi di Riformagioni e Provvigioni di circa 500 carte ciascuno, legati in legno, non tutti ben conservati, e nei quali erano inseriti, spesso alla rinfusa e talora con notevoli lacune, atti di vario tempo e di vari consigli. Non ostante il disordine che rendeva più difficili le ricerche, ho letto ed esaminato pazientemente e minutamente tutte le provvigioni del periodo tra il 1287 (anno in cui cominciano) ed il 1327, ed esse costituiscono l' unica fonte veramente utile e ricca di notizie che abbia potuto rinvenire. Più tardi il dott. Emilio Orioli ha cominciato ad ordinarle più razionalmente disponendole in ordine cronologico, distinguendo fra loro le deliberazioni dei vari consigli ed aggiungendone altre tolte da volumi di miscellanee che io ho pure esaminati; così questa preziosa raccolta potrà d' ora innanzi essere consultata con maggiore comodità e utilità dagli studiosi.

Altra raccolta, ma di minore importanza, è quella intitolata *Seconda serie delle Riformagioni,* in piccoli volumi cartacei che dal 1282 al 1327 sono una trentina, ma non procedono continuatamente chè anzi fra un volume e l'altro ci sono spesso lacune di più anni. In questi volumetti talvolta non si trovano che i nomi degli anziani e di altri ufficiali, tal'altra provvigioni di speciali balie, o, per i primi anni, deliberazioni del consiglio degli anziani; più innanzi essi sono copie delle riformagioni del consiglio del popolo, utili massime quando servono a riempiere lacune della prima serie delle provvigioni.

Il solo statuto tuttora esistente del periodo tra il 1280 e il 1327 è del 1288 e vi sono riportati gli *Ordinamenti sacrati e sacratissimi* (1282, 1284) con le modificazioni e le aggiunte sino al 1296, che furono pubblicati dal prof. Gaudenzi (1).

Ho tenuto sempre sott'occhio l'Historia di Bologna del p. Cherubino Ghirardacci, ricca miniera ove si trovano accozzate le più disperate notizie, desunte da varie fonti, ma in cui è assai notevole l'intenzione dell'autore di valersi molto dei documenti — massime tratti dalle riformagioni — che non manca di citare e talvolta di riportare ai luoghi opportuni, onde dovrebbe, credo, esser tenuta in maggior conto di quello che comunemente non sia. Con analoghi intendimenti furono compilati nel sec. XVI gli Annali di Gaetano Negri (2) di su svariatissime cronache e documenti tratti da diversi archivi: la scrittura

(1) Statuti del popolo di Bologna pubblicati dalla R. Deputazione di St. pat. per le provincie di Romagna a cura di A. Gaudenzi. 1888.
(2) Biblioteca Universitaria di Bologna ms. 1107, voll. 14.

difficile e il disordine delle notizie ne rendono per altro difficile la consultazione. Meno utili mi sono state le altre grandi compilazioni del Bianchetti, dell'Alberti — pubblicata in parte — e del Ghiselli (1). Credo poi inutile avvertire che ho esaminato, ma con poco frutto, nelle grandi raccolte del Muratori e del Pertz quelle cronache le quali, sebbene di altre città, discorrono più o meno direttamente delle cose bolognesi della fine del sec. XIII e dei primi del XIV.

Oltre cinquanta cronache manoscritte nelle biblioteche Universitaria e Comunale di Bologna e nell' Estense di Modena ho letto per il periodo di cui mi occupo; ma se esse mi hanno fornito notizie generali sulle vicende del comune bolognese in quel torno di tempo, pochi accenni vi ho trovato sull' importanza che ebbe la « parte guelfa » specialmente per quanto riguarda la politica interna del comune.

La più importante delle cronache di Bologna in questo tempo, è quella di Floriano di Pier Villola (2), la quale — secondo asserisce, e credo molto fondatamente il dott. Albano Sorbelli nel suo recente lavoro intorno alle *Croniche bolognesi del sec. XIV* (3) — sarebbe derivata per la parte anteriore al 1334, allorchè il Villola cominciò a registrare i fatti che giornalmente accadevano, da varie fonti esse pure contemporanee agli avvenimenti. Così tanto gli avvenimenti del decennio 1270-1280 quanto quelli dell' anno 1315 e degli anni 1324-1329 sarebbero narrati da scrittori contemporanei. Delle notizie offerte

(1) Bibl. Univ. di Bologna codd. 290, 97 e 770.
(2) Bibl. Univ. di Bologna cod. 1456.
(3) Bologna Zanichelli — 1900 pag. 73 e seg.

dalla cronaca Villola per il decennio 1270-1280 si è già estesamente occupato il prof. Pellegrini [1]; dopo il 1280 la cronaca non accenna quasi mai di proposito alla parte guelfa, anzi per i primi anni del sec. XIV, dopo il 1306, narra quasi esclusivamente le guerre esterne della regione come avrebbe potuto narrarle anche un modenese o un ferrarese; inoltre per tutto il secondo decennio del 1300 ha numerose ed ampie lacune che furono cagione della scarsità di notizie che si trova per quegli anni in tutte le altre cronache bolognesi ed anche nella storia del Ghirardacci. Soltanto al 1334 il Villola nomina tra gli altri ufficiali del Comune i *difensori della parte guelfa*; li troviamo ricordati ancora nel 1336, e poi più: cosicchè questo magistrato compare nelle cronache proprio quando sta per cessar d'esistere, quando anzi si può dire che non esista più la parte guelfa.

Gran parte delle cronache posteriori — tutte quelle che il Sorbelli ha chiamato del tipo vulgato — sono derivate dalla cronaca Villola, e tutte hanno il solo accenno che essa dà al 1334: nelle altre neppur questo si trova.

Fanno eccezione le cronache di Giacomo del Poggio [2] e Vizzana [3], le quali per altro si riducono a una sola perchè — come anche il Sorbelli ha mostrato — la Vizzana non è che una copia dell'altra, sia per la scrittura di età più tarda, sia perchè è della massima evidenza che chi scrisse il cod. 580 copiò dalla cronaca del Poggio

(1) Il serventese dei Lambertazzi e dei Geremei in Atti e mem. della R. Deput. di St. Pat. per le provincie di Romagna. Serie III, vol. IX-X.

(2) Bibl. Estense di Modena — cod. IX. D. 5.

(3) Nel cod. miscell. 590 della Bibl. Univ. di Bologna.

spesso senza comprenderne la scrittura [1]. Alle volte anzi il copista, non intendendo un nome o una parola, la lasciò in bianco [2].

Per il Sorbelli la cronaca del Poggio è una « Historia miscella » fatta con gli stessi intendimenti e gli stessi materiali di quella del Muratori [3], risulta cioè dalla fusione di brani della cronaca Rampona [4] — o di altra ad essa eguale — e della Varignana [5]. Però, specialmente per l'ultimo ventennio del sec. XIII, e pel principio del XIV, queste due non sono le sole sue fonti poichè esse attinge pure al « Memoriale historicum » del Griffoni [6], anche là dove questo differisce tanto dalla Rampona quanto dalla Varignana [7]. Di più vi sono altre notizie che non si trovano in alcuna delle fonti accennate, e ciò risponde molto bene a quanto il del Poggio stesso affermò: ch'egli cioè ha dato opera « di havere molte croniche libri e scritture latine come vulgare che fanno mentione licet molto fragmentatamente delle occurrentie delli tempi passati della detta inclita città et de molti volumi ne ho estratto uno tale quale le parvità dell'ingegno mio ho saputo. »

A questa vanno accostate altre due cronache, anonime, segnate rispettivamente $\frac{17}{\text{G I. 1}}$ nella biblioteca comunale e

(1) Esempi si possono vedere agli anni 1286, 1290 ecc.

(2) Per es. a. 1297: Vizzana c. 84 r.° Del Poggio 76 r.° ecc.

(3) Rerum Italicarum Scriptores — XVIII.

(4) Cod. 431 della Bibl. Univ. di Bologna. È il miglior rappresentante del tipo vulgato. Continuo a chiamare questa cronaca col nome tradizionale quantunque il Sorbelli dimostri che è usurpato.

(5) Cod. 432 Univ. Bologna.

(6) Muratori — Rer. It. Ss. XVIII.

(7) Per. es. a. 1286, 1288, 1297, 1298, ecc.

9 e nell' Universitaria di Bologna delle quali il prof. Pellegrini ha dimostrato che la seconda è copia della prima; ma neanche il codice $\frac{17}{G.\ I\ 1}$ è l' originale: fu scritto nel sec. XVII, rimase interrotto al 1388 e presenta numerosissime lacune, passate naturalmente tali e quali nell' altra copia. Dell' età a cui risale la compilazione di questa cronaca hanno parlato il Pellegrini il Rodolico il Sorbelli; il primo [1] dichiara cosa disperata il poterne definire l' autore o l' età; il Rodolico la fa risalire innanzi il sec. XVI senza precisare più oltre il tempo [2], il Sorbelli la ritiene compilata sui primi del sec. XVII da un Luigi Nigresoli ferrarese nominato in alcuni documenti che tengono dietro alla cronaca nei due codici che ne rimangono [3].

Io condivido il parere del Sorbelli tanto più che quei documenti presentano essi pure delle lacune — quantunque meno numerose — il che mi fa credere che si trovassero già nel codice da cui copiò l' amanuense di G. 1, e in tal caso non si potrebbe ammettere, come a prima giunta si sarebbe forse tentati, che il copista trascrivesse la cronaca e aggiungesse poi i documenti.

Le cronache del Poggio e G. 1 presentano spesso tra loro una notevole somiglianza non solo perchè attingono alle medesime fonti, ma perchè vi attingono nello stesso modo coi medesimi tagli con le medesime aggiunte, tanto da far supporre che il compilatore di G. 1, fra le

[1] Op. cit. in Atti ecc. vol. IX, p. 28.

[2] N. Rodolico — Dal comune alla signoria — Saggio sul governo di Taddeo Pepoli — Bologna Zanichelli, 1898 p. 22.

[3] Op. cit. p. 283.

altre, tenesse sott'occhio la cronaca del Poggio o una copia di questa. La somiglianza poi è grandissima agli anni 1280-1281, là dove si parla della seconda cacciata dei Lambertazzi da Bologna e della susseguente presa di Faenza per opera dei guelfi Geremei. Qui la G. 1 non deriva direttamente dalla del Poggio, perchè in questa l'elenco delle famiglie guelfe e ghibelline bolognesi, che vi è dato al 1280, è in prosa, nell'altra invece è in versi; e sono precisamente i vv. 225-300 del Serventese dei Lambertazzi e dei Geremei; e questa è veramente la fonte per quegli anni, così di queste come di molte altre cronache [1]. Ma non credo che sì l'uno che l'altro compilatore attingesse direttamente al Serventese; mi sembra molto piú probabile che da esso abbia tratta la narrazione, ed anche i versi, un cronista anteriore dal quale sarebbe poi passata negli altri; e l'esistenza di cronache anteriori le quali contenessero quei versi è dimostrata, mi pare, dalle parole di Lucio Caccianemici, nella continuazione alle Deche di Leandro Alberti, quando, dopo aver dato un elenco delle famiglie, aggiunge: « Chi desidera vederle più ordinate e compiutamente rimiri la canzone fatta sopra esse in *alcune croniche vecchie* di Bologna » [2]. L'opera del Caccianemici fu pubblicata nel 1591, egli non poteva dunque parlare dell'originale di G. 1 che è del sec. XVII, e, anche non accettando l'ipotesi del Sorbelli, non so se avrebbe detto *alcune croniche vecchie* parlando di una cronaca che non risaliva certo più indietro del sec. XVI.

(1) Pellegrini — Op. cit.
(2) Deca II, libro V, p. 2.

Data la nessuna relazione reciproca, in questo punto, delle due cronache, un lieve indizio della comune derivazione non dal serventese ma da altra fonte si può forse avere nel fatto che tanto la del Poggio quanto la G. 1 terminano l'elenco delle famiglie guelfe col nome Novepartide (G. 1: Et Nouepartide) mentre il verso originale è: « et no ue partidj » cioè una esortazione di Bertoldo Orsini — in bocca al quale è messo questo elenco — alle famiglie di non muoversi [1].

Ora nella cronaca del Poggio all'anno 1281 sono nominati due volte quattro ufficiali di parte guelfa: nella G. 1 in tutti e due i luoghi ci sono brevi lacune: ma forse anche qui dovrebbero leggersi le stesse parole della del Poggio. Per ora noto solamente il fatto sul quale avrò occasione di tornare più tardi.

[1] Pellegrini — Op. cit. X, p. 219 nota al v. 256.

CAPITOLO I.

I Guelfi e i Ghibellini dalle prime lotte al 1280.

SOMMARIO — Prime lotte tra Guelfi e Ghibellini — I Lambertazzi e i Geremei — Il Comune popolare: riforme del 1228 del 1245 e del 1256 — Supremazia popolare e guelfa — Prima cacciata dei Lambertazzi (1274) e loro ritorno — Seconda cacciata (1279) — La parte guelfa ha un suo ordinamento nel Comune.

I nomi guelfo e ghibellino si incontrano le prime volte nella storia bolognese — come in quella degli altri comuni italiani — sul principio del secolo XIII. Nel 1212 « le dissensioni irritavano a modo gli animi che a tranquillarli parve necessaria la scelta di due Pretori. Ottenner l' ufficio Catalano di Rosso dalla Tosa e Gerardo Caponsacco ambi fiorentini, ghibellino il primo, il secondo a parte di chiesa » [1]. Il Ghirardacci dà ragione di questa doppia elezione dicendo che fu fatta « per occasione di tante guerre che ne soprastavano, acciocchè potessero aver in più luoghi capitani » [2]; ma questo non spiega perchè dei due podestà l' uno dovesse essere guelfo, l' altro ghi-

[1] Savioli — Annali di Bologna vol. II par. I pag. 327.
[2] Historia di Bologna vol. I pag. 116.

bellino; del resto contese tra le due fazioni si erano avute anche prima, a cagione di Ferrara, sostenendovi alcuni bolognesi il ghibellino Salinguerra, altri Azzo d'Este guelfo.

In Bologna, come altrove, questi due nomi non indicano solo le inimicizie dei nobili che si raccolgono e si disciplinano nelle fazioni dell'impero e della chiesa, ma sono nomi nuovi desunti a denotare un fatto preesistente, il dualismo tra i vecchi e i nuovi cittadini, tra la borghesia e nobiltà cittadina e la nobiltà feudale che, vinta nel contado e costretta a venire entro le mura della città, vi ha soverchiato gli altri ordini di cittadini.

Delle due fazioni in cui i nobili erano divisi era naturale che quella che aveva abbracciata la causa della chiesa si appoggiasse, per abbatter l'altra, al popolo, alla borghesia la quale, avendo raffermata l'indipendenza e legittimata la signoria del Comune con la vittoriosa resistenza all'impero, era naturalmente guelfa. Onde avvenne che una famiglia nobile si trovasse coi suoi aderenti alla testa del partito popolare guelfo e che questo anzi traesse il suo nome dal nome della famiglia medesima, cosicchè in Bologna, nelle cronache e nei documenti, poche volte si parla di guelfi e di ghibellini ma sempre di Geremei e di Lambertazzi. Quando questi nomi cominciassero a denotare le due fazioni si può anche indicare con precisione: allorchè Giovanni di Brienne invocava soccorsi alla Palestina (1217) in Bologna si formarono due schiere di crociati; nell'una convennero i ghibellini nell'altra i guelfi. « I primi si elessero a condottiero Bonifazio de' Lambertazzi, i secondi Baruffaldino de' Geremei. Da quel dì innanzi il nome delle costoro famiglie divenne un grido di guerra per le due schiere che trapassaronlo ripatriando alle rispettive fa-

zioni ([1]). » Le quali lo conservarono anche quando le famiglie che lo portavano e da cui era originato avevano perduta la supremazia nella fazione: infatti dopo il 1274 i Lambertazzi non paiono esercitar più quell' autorità che avevano sino allora avuta, e la famiglia dei Geremei si estinse con Baruffaldino, morto nel 1252, e coi fratelli di lui ([2]); ma i nomi rimasero sinchè non furono sopraffatti, dopo il primo ventennio del secolo XIV, da quelli di Scacchesi e Maltraversi.

Ora questa persistenza parmi indicare che anche quando le contese e le lotte cittadine sembravano non da altro provocate che dalla rivalità di due famiglie, si combatteva non tanto per il trionfo del capoparte, quanto per il trionfo della causa cui egli aveva dato il suo nome; e infatti nè l' una nè l' altra di queste famiglie riuscì a imporre la sua dittatura, che anzi da ogni vittoria dei guelfi il popolo approfittò per fortificare e allargare il proprio comune, che avea cominciato ad affermarsi di contro all' antico, dominato interamente dai nobili, nel 1228.

Sino allora le guerre esterne avevano contribuito a tener unite le classi cittadine: erano i tempi delle accanite lotte municipali e Bologna battagliava continuamente e con varia fortuna con Modena, Pistoia ed altre terre. Tuttavia l' elemento avverso all' impero prevaleva: nel 1211 i Bolognesi avevano tentato d' impedire a Federico II il passaggio in Germania, nel 1222 si ribellavano apertamente all' autorità imperiale, e la lega guelfa di Lombardia (1226) aveva in essi degli operosi e intrepidi al-

([1]) Savioli. — Op. cit., III, I, 365.
([2]) G. Gozzadini. — Torri gentilizie di Bologna, pag. 291 e 332-3.

leati ([1]). Così Bologna seguiva quella politica che l'aveva fatta partecipare alla prima lega lombarda, così in essa il partito guelfo trionfava imponendo guerre e politica che erano in aperto contrasto con gl'interessi della parte ghibellina ([2]).

Nel 1228 una guerra mal condotta dai nobili reggitori dello stato determina il primo tentativo della borghesia per giungere al potere. Capitanate da Giuseppe Toschi le associazioni popolari chiedono una riforma della costituzione: che siano ammessi a far parte del governo i consoli delle arti dei cambiatori e dei mercanti e i capi delle altre società; e, poichè le domande non sono ascoltate, scoppia un tumulto, il palazzo del podestà è invaso dal popolo, la riforma imposta con la forza: 24 uomini delle società popolari, sei per quartiere, sono assunti con qualche ingerenza nell'amministrazione dello stato col nome di anziani. Da principio essi non hanno grande autorità, tuttavia da documenti del 1233 e del 1239 si vede che prendono parte al consiglio generale ([3]).

Così il popolo comincia in Bologna a costituirsi come stato nello stato per mezzo delle corporazioni d'arti e d'armi, sorte queste ultime — secondo l'attendibile ipotesi

([1]) Lanzani. — Storia dei Comuni, p. 696.

([2]) Il Sismondi (St. delle Repubbl. Ital. Capolago 1831, vol. II, p. 350) dice che i Bolognesi si contennero lungo tempo dall'abbracciare le parti del papa o dell'imperatore per non recare pregiudizio all'Università. Ma quando Bologna si dichiarò risolutamente contro l'imperatore la guerra fra le due supreme autorità non era ancora apertamente scoppiata. Le interne contese poi e le guerre municipali che tenevano continuamente agitata le città dovevano essere poco propizie alla tranquillità degli studi.

([3]) Savioli. — Op. cit., III, II, doc. 591 e 617.

del prof. Gaudenzi [1] — in seguito al rivolgimento medesimo.

Ed è specialmente dopo questa vittoria del partito popolare, e quindi guelfo, che vediamo i nobili guelfi unirsi al popolo e i Geremei porsi alla testa delle associazioni all' intento di valersene per abbattere i loro nemici, non accorgendosi che essi stessi sarebbero in breve stati travolti da quella corrente democratica che ora favorivano; è a questo tempo che le contese fra guelfi e ghibellini fra Geremei e Lambertazzi si succedono ogni giorno e tengono in continua agitazione la città. Le cronache sono tutte piene delle narrazioni di queste contese, di queste lotte succedute da brevi paci, le quali sembrano non aver altro scopo che di apparecchiare gli animi e le forze ad altre lotte più accanite piú atroci piú rovinose « Et facendosi i figliuoli nemici ai padri stessi, i fratelli a' fratelli non bastava loro spargere il proprio sangue, se anco quasi arrabbiati cani, non gittavano per terra le case i palaggi, abbruciavano gli arbori, le biade. Trovò questa diabolica peste la differenza del vestire dei portamenti dei colori delle attioni del parlare del camminare del mangiare del salutare del cavarsi variatamente la berretta del tagliare il pane del piegare le salviette del lasciarsi crescere da una parte le chiome e d' infinite altre pazzie [2] ». Talora sono i Lambertazzi che eccitano il tumulto, talora i Geremei, gli aderenti i seguaci gli amici accorrono armati, si combatte per le vie finchè il podestà non tenta

[1] Statuti delle società del popolo di Bologna (Editi dell' Istit. Stor. Ital. a cura del prof. A. Gaudenzi) Vol. I p. VIII.

[2] Ghirardacci I, 146.

di rimettere la pace col bandire i capi dei tumulti, e coll' imporre tra loro parentele e matrimoni.

Ma mentre i nobili e potenti cittadini non ad altro mirano che al loro reciproco sterminio, il popolo sempre più si ordina e si disciplina, sempre piú va acquistando autorità e potere nello Stato. Nel 1233 si rinnova il giuramento che costituiva il patto solenne onde erano uniti dal 1228 in poi gli uomini delle associazioni in una società politica unica, quella del popolo [1]; dodici anni più tardi il popolo ottiene la sua prima grande vittoria; allora veramente si costituisce il comune popolare di fronte all' antico comune ormai incapace di conciliare le avverse classi cittadine. E questa riforma avviene appunto nel 1245, dopo che le nobili case si sono combattute con più furore che mai per due anni, dopo che molti dei Lambertazzi a più riprese sono stati banditi dalla città che i loro odi feroci tengono sempre in armi, in battaglia. Essa muta addirittura le basi della costituzione stabilendo che ai consigli generale speciale e privato possano essere eletti tutti i cittadini da dieci anni dimoranti in Bologna e ascritti a una compagnia d' armi; ma la parte sua più importante è la stabilità e l' autorità assunta dall' anzianato che viene a costituirsi in magistratura a parte e come contrapposta all' ufficio del podestà, e alla quale il popolo solamente partecipa, non potendo essere eletto anziano un nobile a meno che, rinunciando ai privilegi, non si iscriva ad un' arte.

Con l' istituzione del capitano del popolo (1255) il partito popolare acquista maggiore unità e si rassoda e de-

[1] Gaudenzi. Ordinamenti ecc. p. XVIII.

termina maggiormente il suo Comune. Fu creato — dice il Ghirardacci — il nuovo magistrato « perciocchè come il pretore era sovrastante alla republica dei Nobili, quale chiamavano il Commune, così piacque che vi fosse un Prefetto o Capitano di Popolo che governasse la republica popolare chiamata Popolo » [1]. Frattanto le fazioni si vengono sempre più disciplinando e riconoscono anche un capo — così morto Fabro Lambertazzi (1259) gli succede nel primato Castellano degli Andalò e a Guglielmo Galluzzi, tra i Geremei, Alberto Caccianemici [2] — le lotte si fanno più accanite, eppure tra queste condizioni interne si accresce la forza e la potenza di Bologna che estende la sua influenza e il suo dominio sulla Romagna, che è gran parte della lega contro Federico II, che fa prigioniero Enzo suo figlio.

Un anno dopo l'istituzione del capitano del popolo, incoraggiati dai successi di Manfredi e dal risorgere della fortuna ghibellina in tutta Italia, i Lambertazzi fanno un tentativo per ristabilire la loro egemonia nello stato; « si venne alle mani e il contrasto fu meno tra i Geremei e i Lambertazzi che fra i nobili e il popolo » [3]. Questo tentativo anzichè abbattere accresce il potere popolare che è rafforzato e ottiene il definitivo trionfo con la costituzione di quell'anno, la quale, abolendo il capitano (che fu ristabilito solo alcuni anni piú tardi), pone nuovamente alla testa del comune il podestà, limitandone per altro l'autorità e le attribuzioni; il vero potere risiede nel consiglio degli anziani — rinnovato ogni due mesi —; nessuna modi-

(1) Ghirardacci I, 186.
(2) Savioli III, I, 337.
(3) Savioli III, I, 298.

ficazione alle leggi può farsi senza consenso delle corporazioni, nessun nobile è ammesso ai pubblici uffici o a far parte del consiglio generale se non iscritto alle società d'arti o d'armi, rinunciando così a tutti i privilegi della nobiltà. Nello stesso anno è decretata anche l'abolizione della schiavitù. Così, mutate le basi della costituzione, il comune popolare ora rappresenta l'intero stato, non è più una fazione, e fazione diventano i nobili che non vogliono rinunciare ai loro privilegi nè alle loro ambiziose speranze e si gettano più apertamente che mai al partito ghibellino, anche a costo di unirsi ai nemici esterni della patria.

E siamo all'ultimo periodo, il più violento, delle lotte tra le due parti; lotte interne che insanguinano la città, e lotte esterne, perchè spesso avviene che guelfi e ghibellini partecipino alle guerre di Modena o della Romagna trovandosi tra loro di fronte in campo aperto. Sono i due principii che si combattono e la vittoria guelfa e democratica deve giungere sino alle ultime conseguenze, sino a tentare la compiuta distruzione della fazione avversaria. Anche le condizioni esterne sono favorevoli ai guelfi. Carlo d'Angiò rialza in tutta Italia le loro sorti; e dopo la sua vittoria su Manfredi i Geremei tramano la proscrizione degli emuli [1]; e, quantunque non riescano nell'intento, si fanno sempre più potenti e spadroneggiano nel comune. Il cronista ghibellino Pietro Cantinelli non manca di notare con un certo senso di amarezza tutti i soprusi che avvenivano « propter forciam et potentiam partis Geremiorum qui tunc quasi dominabantur in civitate Bono-

(1) Savioli III, I, 399-400.

niae » [1]. I Bolognesi si pongono a capo delle città guelfe di Romagna, è il periodo della maggior potenza del comune; l'esercito mandato nel 1270 alle foci del Po contro i Veneziani è più numeroso che gli eserciti coi quali Manfredi Carlo D'Angiò e Corradino hanno combattuto pel regno di Napoli ed è portato da alcuni storici a quaranta mila uomini [2].

Mentre questa guerra esterna si combatte, un'importante modificazione avviene nell'esercito bolognese: sin qui le società delle armi, quantunque formate da popolani, hanno accolto nel loro seno anche i nobili, ma nel 1270 essi ne sono cacciati insieme coi contadini coi fumanti e con le persone infami. Così le società delle armi divengono le schiere del popolo armato ordinate pel combattimento contro i nobili [3]; ed esse sostengono appunto nelle vie della città la guerra che porta alla cacciata dei Lambertazzi.

Negli anni dal 1271 al 1274 gli avvenimenti della vicina Modena forniscono pretesto alle lotte tra guelfi e ghibellini: i Lambertazzi sollecitano spedizioni contro Modena favorevole ai Geremei, questi cercano sempre di stornare la guerra e di rivolgere le armi contro le città ghibelline di Romagna. Dalle contese dei grandi una volta ancora il popolo guelfo trae occasione a rafforzarsi, e nel 1271 la democrazia bolognese crea un magistrato della pace di tre cittadini, i quali costituiscono una nuova so-

[1] Cronicon faventinum in Mittarelli: Accessiones ai Rer. It. Ss. 237-238.

[2] Sismondi. Op. cit., II, 344-345.

[3] Gaudenzi. Statuti delle società del popolo di Bologna, vol. I, p. XII.

cietà detta la *Compagnia della giustizia* — « et erat valde magna societas de bonis et melioribus de populo » dice un cronista ([1]) — per dar forza al governo contro le violenze e le soperchierie dei nobili, dei quali molti sono mandati in esilio ([2]), agli altri si impedisce persino di avvicinarsi ai palazzi del comune ([3]). Finalmente nel 1274 gli odi scoppiano con più furore che mai: per oltre un mese, dal 19 aprile al 2 giugno, si combatte per le vie; dalle città vicine vengono aiuti e ai guelfi e ai ghibellini, ma, vinti dalla preponderanza delle forze guelfe, i Lambertazzi il 2 giugno escono in massa dalla città, rimasta così interamente in mano ai Geremei, i quali tosto bandiscono e mandano a confine quanti sono ancora rimasti in Bologna avversi al comune popolare e guelfo; e la balia allora nominata, e della quale fa parte Rolandino Passeggeri, il cittadino più autorevole di parte guelfa, emana leggi severe dirette a togliere ai Lambertazzi ogni più lontana speranza di miglior sorte.

La lotta però era ben lungi dall'esser terminata: era naturale che i Lambertazzi cacciati si ripresentassero colle armi in pugno aiutati dai loro amici, che la lotta di fazioni si facesse guerra esterna agitando tutta la Romagna. Ricoverati a Faenza, unitisi ai ghibellini romagnoli e capitanati da Guido di Montefeltro, i Lambertazzi muovono

([1]) Memoriale potestatum regiensium. in Muratori: Rer. Ital. Ss. XVIII 1132.

([2]) Ghirardacci I, 220 — Savioli III, I, 444-445.

([3]) Et subsequenter factum fuit interdictum omnibus Magnatibus quod non possent ire in rure nec ascendere Palatium propter mala opera Magnatum quae faciebant quotidie contra Populares — Griffoni Memoriale historicum. Muratori: Rer. Ital. Ss. XVIII 122.

contro Bologna: due volte i Geremei sono sconfitti nel 1275, e sconfitte e vittorie si alternano per tutto quell'anno e il seguente [1]. I guelfi ricorrono per aiuto al loro capo naturale Carlo d'Angiò, che manda in Bologna Riccardo di Beauvoir, tuttavia sono sconfitti nuovamente a Ravenna nel 1277.

Era avvenuto intanto un fatto che doveva provocare una diretta ingerenza del papa nelle cose di Romagna.

Da lungo tempo gl'imperatori avevano confermato ai papi il possesso dello stato ecclesiastico, comprendendovi anche la Romagna e l'Emilia, e la santa sede non si era affrettata a domandarne il godimento; ma quando l'imperatore Rodolfo si fece giurare fedeltà dalle città di quelle regioni il papa insorse a mostrare i suoi diritti che Rodolfo non mancò di tosto riconoscere sciogliendo quei luoghi da ogni obbligazione verso l'impero.

I popoli liberi non credettero peggiorata la loro condizione: Bologna si dava al papa contentandosi di dichiarare che si riservava tutti i diritti acquisiti sulla Romagna [2]. Questo fatto determinò un intervento papale diretto a pacificare quella regione devastata dalle guerre tra guelfi e ghibellini. Dopo molte trattative il cardinal Latino, legato pontificio, e Bertoldo Orsini nominato da Nicolò III conte di Romagna, riuscirono a far conchiudere la pace fra i Lambertazzi e i Geremei, indeboliti gli uni e gli altri dalla lunga guerra; « demum die Jovis (28 settembre 1279) in mane omnes (Lambertazzi) iverunt

[1] Muratori: Annali d'Italia VII — Pellegrini Op. cit.

[2] E il papa rispondeva: « Volumus et protestamur ut iura praedictorum civitatis territorii et districtus sibi serventur illaesa » Ghirardacci I, 234.

versus Bononiae civitatem et cum magno honore intraverunt ipsam civitatem Bononiae, verumtamen multi et multi de parte Geremiorum non viderunt eos libentet nec bono animo [1] ». La pace infatti — come dicono altri cronisti [2] — era immatura, la concordia tra le due parti impossibile, troppo erano divise dagli antichi odi accresciuti negli uni dai cinque anni d' esilio, negli altri dalla minaccia di vedersi tolto di mano il privilegio di governar soli. L' accordo non poteva raggiungersi, l' una delle parti doveva cedere interamente, e anche questa volta la vittoria fu dei guelfi.

Non ostante l' intromissione di Bertoldo Orsini, nominato (1279) podestà di Bologna, le due fazioni vennero presto alle mani; ad un tentativo di sommossa, nell' anno medesimo, sedata dall' Orsini, accenna il serventese dei Lambertazzi e dei Geremei [3]; il 22 dicembre, scoppiato un nuovo tumulto, i Lambertazzi per la seconda volta furono cacciati, perchè « siando loro retornati montono in tanta superbia digando che voleano la mittà de li officii de Bologna, et tucto dì mormoravano e menazavano alli Guelfi o vero Zeremei: de che li Guelfi non posseno sostenire tanta superbia e chasono li dicti Gebelini e multi de loro occiseno [4] ». Ciò che essi volevano veramente era loro stato promesso dal papa, ma i guelfi non

(1) Cantinelli. Chronicon ecc. 264.

(2) F. Pipino. Chronicon in Muratori: Rer. It. Ss. IX, 718: « Pax immatura acta est »; e « acerba » la chiama Riccobaldo Ferrarese in Muratori: Rer. It. Ss. IX. 252.

(3) Pellegrini. Op. cit. in Atti ecc. vol. IX p. 65.

(4) Cron. Ramponi — Bibl. Univ. di Bologna ms. 431, vol. I, c. 149 r°.

avrebbero mai ceduto la metà degli uffici ai nobili ghibellini.

Così, vinti una seconda volta, i Lambertazzi furono espulsi dalla città « et aufugerunt — narra dolorosamente il cronista ghibellino — per montana et tunc erat tempus valde horribile quia ningebat et pluebat fortiter et sic accidit quod die iovis quarto exeunte dicto mense decembri reduxerunt se intra civitatem Faventiae [1] »; le case e i beni loro che sfuggirono alla distruzione divennero proprietà del comune. Invano Bertoldo Orsini e il cardinal Latino si adoperarono per ristabilire la pace fra le due parti; le trattative iniziate a questo scopo a Ravenna e ad Imola riuscirono infruttuose, anche per i sospetti insinuatisi tra i Lambertazzi che l' Orsini favorisse maggiormente i loro avversari, onde il Cantinelli disse che « magis favebat parti Geremiorum et suis sequacibus de Romania quam parti Lambertacciorum de Bononia et eius sequacibus de Romania; imo faciebat quidquid pars Geremiorum ab eo petebat [2] ».

Morto Nicolò III e succedutogli Martino IV tutto devoto a Carlo d' Angiò, le condizioni dei Lambertazzi si facevano anche peggiori, e l' Orsini lasciava il governo della Romagna ove era sostituito da Giovanni d' Appia ufficiale di Carlo. I Lambertazzi non solo dovevano deporre ogni speranza di ritorno in patria, ma, cacciati dapprima da Faenza (13 novembre 1280), si ritirarono a Forlì donde pure l' Appia li cacciò nel 1283, ed essi sbandati perseguitati scomunicati andarono vagando per la Roma-

[1] Cantinelli, Col. 265.
[2] Col. 268.

gna mettendo il loro braccio al servizio di quanti sostenevano la causa ghibellina, pronti sempre a combattere contro i Geremei, sempre conservando nell' animo il desiderio del ritorno e della rivincita.

Così Bologna rimaneva sotto l' assoluto dominio della parte guelfa e democratica.

La parte guelfa aveva a questo tempo un suo ordinamento speciale entro il Comune o si confondeva interamente col Comune?

Il Cantinelli, parlando delle trattative iniziate dall' Orsini a Ravenna per restituire la pace dopo la seconda cacciata dei Lambertazzi, dice che il 2 aprile 1280 « venit sindicus Comunis Bononiae qui tunc erat pars Geremiorum et iuravit et promisit obedire mandatis d. comitis Bertoldi (1) », dunque parrebbe che il Comune fosse la Parte stessa e fra Comune e Parte non si facesse alcuna distinzione. Ma il cronista qui vuol dire soltanto che il comune di Bologna era dominato dai guelfi; infatti il Ghirardacci, a proposito delle medesime trattative, riassumendo l' ordinanza del conte, che egli certo dovè leggere ma che a me non fu possibile di rintracciare nell' Archivio di Stato bolognese, dice che l' Orsini citò a comparirgli dinanzi, per dar ragione del loro operato, i sapienti che erano al governo della città, il consiglio e comune della Università intrinseca della città « *i capitani ovvero rettori della parte de' Gieremei, il Consiglio e la Università della parte loro* » i capitani di alcune compagnie e molti cittadini, sotto pena, qualora non rispondessero alla chiamata, di 20.000

(1) Col. 266.

marche d'argento al Comune, 50 a ciascun anziano, 1000 a ciascun capitano ovvero rettore della parte dei Geremei, 10.000 alla Università della parte ecc. ([1]). Dunque la parte guelfa aveva allora un suo ordinamento, aveva i capitani, aveva un consiglio distinto dai consigli del Comune. E i capitani della parte esistevano pure nel 1273, come si rileva da un documento del 1296 che è una proposta di ammettere a giurare la parte guelfa e di considerare come guelfi i figli e il fratello di Enrico Guezzi, il quale nel 1274 (tempore primorum rumorum) aveva giurato la parte guelfa ed aveva dato « domos et turrim suas que erant super plateam comunis capitaneis partis durantibus rumoribus ([2]) ».

Ma di questo ordinamento nessun'altra traccia rimane negli scarsi documenti dell'epoca che mi è stato possibile rinvenire, nè, per qualche tempo, in documenti posteriori; onde sembra lecito il dubitare che si fondesse interamente con l'ordinamento del comune divenuto esclusivamente guelfo, poichè riesce strano e difficile a spiegarsi come, per oltre un trentennio, nessun documento bolognese accenni a una istituzione che pure avrebbe dovuto avere nella vita del comune non piccola importanza.

Un accenno a una magistratura della parte, ma accenno soltanto apparente, si avrebbe anche nel Serventese dei Lambertazzi e dei Geremei studiato e ripubblicato dal prof. F. Pellegrini nel lavoro più volte citato. Parlando di Tebaldello Zambrasi, colui « che aprì Faenza quando si

([1]) Ghirardacci I, 251 segg.

([2]) Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — Riformagioni e Provvigioni: 31 ottobre 1296; v. Appendice docum. 5.

dormia [1] » e delle sue trattative coi Bolognesi per dar loro la città, il serventese, ai vv. 481-482, dice che egli venne a Bologna

> E li quatro da la parte fe' appelare
> I quai erano eletti a le credençe fare

Questi quattro sono certamente da identificarsi coi quattro *assunti della pace* dei quali parla il Ghirardacci [2] che trae la sua notizia da documenti; infatti i nomi dati da lui e dal serventese coincidono tutti meno uno, forse per un errore di lettura dello storico [3]. Che la scrittura *quatro da la parte* sia, come opina il Pellegrini, una corruzione di *quatro da la paxe* non credo, infatti — oltre che questa corruzione sarebbe abbastanza difficile a spiegarsi paleograficamente — bisognerebbe ammettere con lui che si avesse anche nella cronaca del Poggio dove due volte esplicitamente si parla dei *tribuni della parte guelfa.* In tal caso, poichè la fonte della cronaca non è direttamente il manoscritto del serventese che ora si conserva e che appartiene alla fine del secolo XIV, la parola *parte* dovrebbe essere corrotta anche nel codice o nei codici che servirono di fonte alle cronache. Io credo assai più probabile che, come risulterebbe anche dal resto della narrazione, quelle parole non indicassero se non che Tebaldello chiamò da parte i quattro eletti a fare le credenze, cioè i quattro di credenza. Il del Poggio poi non intese l' espres-

(1) Dante. Inf. c. 32 v. 123.

(2) I, 255.

(3) Pellegrini. Op. cit. in Atti ecc. vol. X, p. 108-109 nota al v. 451.

sione e la mutò in *tribuni della parte guelfa*, se pure la correzione non era già nella cronaca che gli servì di fonte e dalla quale potè passare anche nella G1 (1). Altri cronisti invece, sapendo dell'esistenza dei quattro della pace, pur conservando tutto il resto del racconto quale è dato dal serventese, mutarono il *quatro da la parte* in *quatro della pace* così avvenne nella « Cronaca dei Lambertazzi cacciati dai Geremei » che è una parafrasi del serventese fatta nel secolo XVII (2).

Accettando questa interpretazione ne verrebbe che il cantastorie del serventese, sempre esatto nei particolari del suo racconto, non avrebbe commesso l'errore di indicare come ufficiali di parte guelfa quattro ufficiali del Comune tanto più che uno di questi, Stoldo di Jacopo Rossi fiorentino, era vicario del podestà; e quindi ciò confermerebbe che il serventese fosse scritto in età vicina ai fatti narrati.

Secondo il Pellegrini esso sarebbe « composto da un cantastorie se non contemporaneo ai fatti descritti almeno da uno di poco posteriore, vissuto ad ogni modo quando era ancor viva l'eco delle ultime discordie cittadine e quando i popolani bolognesi potevano ascoltare tuttavia con interessamento la descrizione di quei casi di cui essi o i padri loro erano stati gran parte (3) ». Io mi accosto

(1) Come ho notato in G1 nei luoghi corrispondenti a queste parole ci sono due lacune.

(2) Nel cod. miscell. 2320 della Bibl. Univ. di Bologna.

(3) In: Atti ecc. IX, 183 — Già il Casini lo aveva detto senz'altro: « testimone dei fatti narrati » (v. La coltura bolognese dei secoli XII-XIII in Giornale stor. d. letter. ital. vol. I p. 27). E così il Gozzadini: Torri gentilizie ecc. p. 193.

volontieri all' opinione del Pellegrini, che anzi vorrei portare la probabile composizione della poesia all' ultimo ventennio del secolo XIII, perchè l' autore non solo è esatto nei particolari e si mostra caldo fautore del partito guelfo, ma sembra che abbia preso parte agli avvenimenti o ne sia stato spettatore, chè altrimenti non direbbe di Bertoldo Orsini allorchè se ne tornò a Roma,

> Tanto li sepeno dire cum bei sermoni
> Ch'el no se sepe defender da noi,
> Per XV milia livre el gli à renduti
> li nostri stadixi.

Di più ai primi anni del secolo XIV i ghibellini, a poco a poco riavutisi dei colpi sofferti e riusciti a tornare in patria, rialzarono il capo, aiutati dai guelfi bianchi, e dominarono con questi la città per alcuni anni — sino al 1306 — facendo pesare la loro signoria sui veri guelfi, i i più intransigenti, momentaneamente abbattuti.

Il cantastorie chiude la sua narrazione dicendo:

> Ora à li Guelfi un tale schaco dato
> Che mai per loro non fo mendato
> Ch' ano perduto çò ch' aveano guadagnato
> a la soa vita.

Parrebbe dunque ch' egli non avesse conoscenza di questo risorgere del partito ghibellino.

CAPITOLO II.

Il primo dominio di parte guelfa.

SOMMARIO — Gli ordinamenti sacrati e sacratissimi — Il Comune guelfo di fronte ai grandi e ai ghibellini — La parte guelfa non ha una magistratura e un ordinamento speciale nel Comune — Politica interna ed esterna del Comune — I tumulti del 1287 e del 1289 — Concessioni e repressioni — La guerra col marchese d' Este e coi ghibellini di Romagna — Pace generale e ritorno dei Lambertazzi (1299).

La seconda cacciata dei Lambertazzi segna l' onnipotenza del partito popolare e guelfo. Certo, come avveniva sempre in questi esili della parte vinta, non tutti i ghibellini uscirono di Bologna, ma quelli che pur vi rimasero, atterriti della sorte toccata ai lor parenti agli amici ai partigiani, esclusi dagli uffici e dal partecipare alle società, perseguitati, sorvegliati, spiati, nessuna forza potevano avere nel comune. Più tardi, unitisi e rafforzati da coloro cui era stato permesso il ritorno in patria, con ogni mezzo tentarono riafferrare il perduto potere; ma nei primi anni il partito migliore era per essi senza dubbio di tenersi nascosti per non dar ombra ai vincitori, se pure non preferivano di mutare, almeno in apparenza, bandiera, col giurare la parte guelfa.

Fortunatamente dei primi anni dopo il 1280 rimangono in parte gli statuti ([1]), i quali ci permettono di conoscere la costituzione che la democrazia guelfa diede al comune. Nel 1282 una balia, a ispirazione del famoso giurista e guelfo ardente Rolandino Passeggeri, compilava quegli ordinamenti cui voce di popolo diede il nome di *sacrati* e che furono poi sempre considerati palladio della libertà popolare.

Le forme del governo non sono per questi ordinamenti mutate: il podestà il capitano del popolo e gli anziani rimangono a capo del comune, il consiglio dei 600 è portato a 800, si conservano i consigli del popolo e dei 2000 ([2]). Ma quantunque le forme esterne del reggimento

([1]) Gli ordinamenti sacrati e sacratissimi pubbl. dal Gaudenzi.

([2]) Credo opportuno dire qualche cosa intorno ai vari consigli del comune sui quali poche e poco chiare sono le notizie degli storici.

Un primo consiglio è costituito dagli anziani assistiti spesso da alcuni *sapienti* (quelli che a Firenze si dicevano Savi o Richiesti) e presieduto dal priore degli anziani stessi e talvolta dal podestà, in cui si delibera sulle proposte da portare agli altri consigli o sul modo di dare esecuzione alle loro deliberazioni (v. Archivio di Stato — Provvigioni. Serie II a. 1284).

All'antico consiglio dei 600 si aggiungono nel 1282 duecento cittadini i quali « contingenter sint de consilio comunis Bononie et debeant consulere super omnibus factis comunis Bononie et congregentur ad consilium comunis Bononie cum pulsabitur asque consilio populli (Ordinamenti ecc. ed. Gaudenzi p. 39). Così il consiglio dei 600 si muta in quello degli 800 poichè quei duecento non ne furono più tolti; ad esso appartengono « ipso iure », anche senza esservi eletti, « omnes domini legum domini decretorum et decretalium et omnes milites acinti cingulo militari » purchè, s'intende, di parte guelfa (Ordinamenti p. 113). Questo consiglio però va sempre scemando d'importanza — nè se ne conservano gli atti — e finisce per essere convocato dal podestà solamente ad udire le sentenze dei processi.

rimangano immutate, lo statuto del 1282 è frutto di una vera e profonda rivoluzione nella vita del comune, è l'ultima conseguenza della vittoria popolare. La democrazia guelfa, gelosa del potere acquistato e sentendo di non essere interamente sicura, perchè non tutti i nobili e i ghibellini sono usciti di città e potrebbero tentare la riscossa, spinta anche da quella necessità di reazione alle prepotenze dei grandi che pure in Firenze porta agli Ordinamenti di giustizia di Giano della Bella, provvede con queste nuove leggi a premunirsi contro i magnati e contro i ghibellini.

Perchè il governo rimanga interamente in mano agli artigiani si stabilisce che tutti coloro i quali dopo il 1274 sono entrati nelle società non esercitando con le proprie

Quando ad esso si unisce il consiglio del popolo — o più probabilmente un certo numero di « sapienti » delle società — si ha il consiglio « dei 600 e del popolo » prima, « degli 800 e del popolo » dopo il 1282, il quale conserva per un certo tempo la maggiore importanza nel comune, come aveva avuto innanzi il 1280, ma a poco a poco è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal consiglio del popolo, tantochè ancora nell' ultimo decennio del sec. XIII non si trovano più sue deliberazioni di carattere politico, ma solamente economico, come pagamenti di ufficiali, concessioni di affitti di case e beni del comune a privati, e simili. Così questi due consigli presieduti dal Podestà, corrispondenti ai consigli speciale e generale del Podestà in Firenze e rappresentanti l' antico comune, sono sopraffatti da quelli che sono vera emanazione del popolo e delle società, convocati e presieduti dal capitano del popolo. Di questi il più importante è il consiglio del popolo e della massa del popolo, detto così, credo, perchè oltre le rappresentanze ufficiali, in numero determinato, delle società d' armi e d' arti, vi prendevano parte altri cittadini eletti a rappresentare la massa popolare. In esso — rinnovabile ogni sei mesi dopo il 1284 — su proposta del capitano o del suo vicario o anche degli anziani, si delibera sulle più importanti questioni ; ad esso

mani l'arte cui sono iscritti, non possano avere alcun ufficio nè partecipare ad alcun consiglio.

Ma la persecuzione contro i grandi non si limita all'escluderli dal prender parte direttamente al governo: il solo fatto di esser nobile magnate o cavaliere costituisce una condizione d'inferiorità di fronte agli artigiani; quando un popolano sia offeso, percosso, ferito da un nobile il podestà deve tosto istruire il processo e, a rendere necessaria la procedura speciale usata contro i grandi, basta l'accusa, con giuramento dell'offeso o, se egli fu ucciso, de' suoi parenti o, in mancanza di questi, dei capi o ministrali della sua società. Le pene per i delitti contro le persone variano da 300 a 1000 lire bolognesi se il popolano è stato ferito; l'uccisione è punita con la morte;

solo, sin dal 1282, spetta di modificare gli statuti, e — a meno che non nomini una balia — nessuna deliberazione di qualche momento può esser presa senza il suo consenso.

Del consiglio dei duemila — non istituito nel 1287 come crede il Ghirardacci (I, 270) ma già da prima esistente e divenuto dei 4000 nel 1295 — di cui spesso si parla, non si conserva alcun atto; è chiamato talvolta il « consiglio generale » ed è probabilmente una trasformazione dell'antica assemblea. Esso non procede che alle elezioni dei minori ufficiali ed anche questo a cominciare dal 1285 chè prima si facevano dal consiglio degli 800 e del popolo, e, più che un consiglio con poteri deliberativi, sembra essere l'insieme di coloro che avevano tutti i diritti di cittadinanza e quindi, a questo tempo, di parte guelfa. Negli statuti del 1288 infatti è stabilito che possono appartenervi tutti i cittadini fra 18 e 70 anni che non esercitino certi mestieri inferiori non costituenti arte (aburatatores, brentatores, fornarii, portatores saccorum ecc.), che non siano ecclesiastici, che, se forestieri, dimorino in Bologna almeno da 20 anni, che paghino le imposte e prestino servizio militare, che non siano banditi da qualche città come ghibellini e siano della parte dei Geremei essi e i loro antenati. (Arch. di Stato — Statuti del 1288 l. I c. 5 r°).

tutto il casato è fatto responsabile dei delitti dei singoli membri; il nobile o grande che dia ricovero al colpevole ha distrutte le sue case e i suoi benì e lo stesso avviene delle case e dei beni del colpevole quando non sia possibile impadronirsi della sua persona. E non basta: a impedire che, per timore di vendetta da parte dei nobili, i popolani tralascino di fare la loro accusa, sono stabilite gravi pene se questa non è fatta, secondo i casi, dall' offeso o dai suoi parenti o dai ministrali della sua società, entro tre giorni. Che se il podestà, nel termine di otto giorni dalla denuncia, non compie il suo dovere è condannato a pagare 500 lire e privato dell' ufficio nel quale gli sottentra il capitano del popolo; e se neppur questo condanna il colpevole, è punito come il podestà e sostituito a sua volta dagli anziani i quali devono compiere la vendetta sotto pena della perdita della carica e di una multa di 100 lire. Inoltre, finché la vendetta non sia stata compiuta, nessun altro processo può esser fatto, nessun consiglio può deliberare, nessun artefice tener aperta la propria bottega. Gravi pene sono pure comminate a quei nobili non solo che uccidano, ma che molestino nelle loro possessioni gli abitanti del contado e tutti quelli che, pur non essendo veri cittadini, sono sotto la protezione della città nel contado e nel distretto, compresi i conventi di frati e di monache. Alcuni grandi debbono, sotto minaccia di bando, promettere e dar malleveria di non aiutare o ricoverare i nobili che sono banditi sia per offese fatte ai popolani sia perchè di parte lambertazza. A coloro infine che hanno partecipato alla compilazione di questo statuto e ai loro parenti si accorda il privilegio d' andare armati per la città affinchè possano difendersi dalle vendette dei

nobili, stabilendosi ancora che, se essi accuseranno qualche magnate, si dovrà credere semplicemente alla loro dichiarazione senza bisogno di giuramento; e così al privilegio nobilesco viene a sostituirsi il privilegio popolare, causa questo, come già quello, di debolezza per il comune.

All'esecuzione di questi ordinamenti e a provvedere che siano sempre mantenuti e osservati devono presiedere ogni mese due società, l'una d'arti l'altra d'armi, con l'aggiunta di due sapienti per ciascuna delle altre; e quando la colpa del nobile porta la distruzione della sua casa e dei suoi beni, esse sono incaricate di dar esecuzione alla sentenza; come pure spetta ai loro ministrali di formulare l'accusa contro il grande quand'egli non sia accusato dall'offeso o dai parenti o dai ministrali della sua società.

Per indebolire poi maggiormente i nobili nel contado, ove conservano ancora gran parte dell'antica potenza, nel 1283 si estendono le leggi sull'abolizione della schiavitù già approvate nel 1256. Nel 56 ai servi del contado si era accordata la personalità giuridica pur non liberandoli dai legami che li stringevano ai loro padroni, ai quali prestavano servizi e pagavano dazi, erano stati ridotti cioè in condizione di fideles o fumanti; nell'83 si rallentano sempre più i legami tra i fideles e i padroni stabilendo che ciascun uomo del contado paghi direttamente al comune, le imposte che prima erano pagate dal signore [1].

Una riformagione dell'anno seguente, continuando quest'opera di abbassamento dei grandi, estende agli abitanti

[1] P. Santini. Condizione personale degli abitanti del contado nel sec. XIII in Arch. stor. it. S. IV vol. XVII p. 178 sgg.

del contado, e a tutti quelli che senza essere nobili non appartengono alle società, i diritti e i privilegi dei popolani di non essere trattati e puniti come i grandi ([1]) e gli « Ordinamenti sacratissimi » compilati pure in quell'anno da una balia presieduta da Rolandino Passeggeri, aggravano le pene per i nobili banditi che vengono in potere dello stato, proibiscono ai magnati di avvicinarsi ai palazzi del comune, stabiliscono che non si possano attenuare o modificare le leggi fatte contro di essi. Due anni dopo, affinchè non giungano a sottrarsi alle accuse dei popolani, si ordina che solamente i ministrali delle due società preposte alla conservazione degli ordinamenti abbiano autorità di giudicare così sulle accuse fatte ai nobili come sulle loro difese, specialmente quando dichiarino d'essere accusati ingiustamente ([2]). E non basta: affine di poterli costringere all'osservanza degli ordinamenti, nel 1287 si delibera « quod familie bannitorum luporum rapatium comitatus Bononie veniant hinc ad unum mensem proximum a die publicationis presentis ordinamenti ad habitandum in civitate Bononie et faciendum continuam ressidentiam in eadem nec discedere inde aliqua ratione vel causa debeant » ([3]), e questo, com'è

([1]) . . sint et esse intelligantur de dictis societatibus populi Bononie in quantum est in eo solo quod possint se defendere ab accusationibus vel denuntiationibus vel notificationibus de eis vel de aliquo eorum faciendis occasione dictorum ordinamentorum vel privilegiorum et non quod ad alia beneficia que concessa sunt et concedentur illis qui sunt et erunt conscripti in dictis societatibus. (Ordinam. ed. Gaudenzi p. 68).

([2]) Più tardi quest'ufficio è affidato non più ai ministrali ma ad alcuni sapienti appositamente eletti (Provv. 16 dicembre 1294).

([3]) Provvig. del 1287 ed. Gaudenzi p. 137.

detto altrove, « duabus de causis, scilicet ne rustici afficiantur iniuria et ne banniti in comitatu morentur » [1].

Cosi i popolani bolognesi « volentes et intendentes quod lupi rapaces et agni mansueti ambulent pari gradu » [2] si opponevano alle prepotenze dei grandi con altre prepotenze. Variamente modificati in seguito, questi ordinamenti rimasero il fondamento della legislazione popolare in quella continua vicenda di abbassamento e di risorgimento della nobiltà che caratterizza gli ultimi tempi della vita comunale bolognese, notevolissimi anche perchè precedono di undici anni gli Ordinamenti di giustizia di Giano della Bella, e per aver ispirato analoghe leggi dei Pratesi e dei Pistoiesi [3]. Quanto poi all' ardua e dibattuta questione se, come vuole il Gaudenzi, gli Ordinamenti sacrati di Bologna siano il modello degli Ordinamenti di giustizia, io nè mi propongo nè posso risolverla. Il Villari [4] osserva che nulla si può affermare con sicurezza, perchè le leggi e le istituzioni di Firenze scaturiscono dalla storia della società e delle rivoluzioni fiorentine che sono assai diverse da quelle di Bologna, e perchè gli Ordinamenti sono le sintesi di altre leggi più antiche contro i grandi. Ma se gli Ordinamenti di giustizia sono preceduti da leggi del 1284 e 1285 sino al 1289 [5], anche Bologna innanzi il 1282 aveva avuto leggi contro i grandi a difesa dei popolani. In una raccolta di provvigioni di anni precedenti, che nel 1288 sono approvate nuovamente e unite

(1) Provv. del 1291.

(2) Ordinamenti del 1282 ed. Gaudenzi p. 32.

(3) Gaudenzi. Ordinamenti ecc. Introduzione p. XXII.

(4) I primi due secoli della Storia di Firenze, vol. I p. 109.

(5) Del Lungo. Dino Compagni e la sua cronaca. vol. I, p. 110-111.

in un sol fascio, se ne trova una del 1273, avanti dunque che i Lambertazzi fossero cacciati la prima volta, la quale accordava protezione al convento e all' abbadessa di Santo Stefano e le concedeva gli stessi privilegi dei popolani contro i grandi e i magnati [1]: il che confermerebbe l' esistenza degli statuti contro i grandi fatti nel 1271 dei quali parlano il Savioli e il Pertile ma che non si sono mai trovati. D' altra parte non bisogna, credo, dimenticare l' influenza di Bologna e della sua università negli studi del diritto, che a Bologna insegnava Rolandino Passeggeri, l' ardente popolano guelfo, che qui certo avevano studiato leggi i giureconsulti che presero parte alla compilazione degli Ordinamenti di giustizia.

Ma non solo contro i nobili e grandi doveva la democrazia guelfa premunirsi, chè non tutti essi erano ghibellini e non tutti i ghibellini potevano essere colpiti dalle leggi fatte contro i magnati. Ond' è che negli ordinamenti sacrati e sacratissimi vi sono rubriche speciali riguardanti i Lambertazzi; e queste leggi come erano strumento di difesa e di offesa contro i grandi, così anche dovevano fornire i mezzi a parte guelfa per impedire qualunque tentativo ghibellino. Ma quella legislazione aveva germi di debolezza nel suo stesso carattere violento e vendicativo; d' altra parte i due elementi avversi al comune democratico guelfo, riavutisi, si fecero in breve abbastanza forti da tentare a più riprese d' abbassare se non d' abbattere la parte prevalente.

Poco si parla dei Lambertazzi nello statuto del 1282; appena cacciati non dovevano esser pericolosi alla parte

[1] In principio delle riformagioni del 1288.

guelfa per la quale erano allora nemici esterni; nessuna disposizione infatti vi si trova per i ghibellini che potessero essere rimasti in città, mentre, sotto gravissime pene di multe e di distruzioni dei beni, si proibisce a tutti gli abitanti del contado di dar ricetto o aiuto ai banditi di parte lambertazza. Due anni dopo, negli ordinamenti sacratissimi, si sente il bisogno di aggravare le pene contro coloro che aiutano i banditi, tanto « pro maleficio » quanto « pro parte Lambertacciorum »; si stabilisce un premio di 25 lire a chi dia un bandito ghibellino in potere del comune, si ordina che ciascuna delle società preposte alla conservazione degli ordinamenti debba nominare un suo membro, e i due eletti vadano coi cavalieri del podestà a liberare il contado dai banditi e ribelli. E pure in quest' anno si cominciano ad aver provvedimenti contro i Lambertazzi rimasti in città o tornati. Una provvigione del 1 luglio 1284, che non fa parte degli ordinamenti sacratissimi ma è riportata in provvigioni e statuti posteriori [1], stabilisce che nessun ghibellino o discendente da ghibellini possa avere uffici ordinari o straordinari o essere di qualche consiglio o anziano o di credenza, eccettuati i frati « de penitencia », anche se di parte lambertazza, ed eccettuato chi sia e sempre sia stato di parte guelfa quantunque abbia qualche parente bandito come ghibellino o discenda da ghibellini. E neppure i ghibellini possono avere uffici nelle società: in uno statuto della compagnia dei beccai, posteriore al 1280, è detto: « Et nullus sit vel possit esse consul massarius vel notarius qui sit de parte Lambertatiorum » [2].

[1] Statuto del 1288, l. I c. 6 v° Provv. 1292 ed. Gaudenzi pag. 220.
[2] Gaudenzi. Statuti delle società del popolo ecc. vol. I, p. 386.

In tal modo la parte vincitrice vuole assicurarsi l'assoluto dominio nella città — il che del resto è necessario e non altro che provvedere alla propria salvezza. Allo stesso modo i guelfi di Firenze nel 1277, poco dopo aver cacciati gli avversari, escludevano i ghibellini da qualunque ufficio nella città nel contado e nelle arti [1].

Tutti questi provvedimenti non valgono però ad atterrire i ghibellini che continuano a dimorare nel contado, e per impedire che vi si rafforzino il capitano del popolo deve giurare di far distruggere, entro un mese dall'entrata in ufficio, « omnes fortillicias Lambertatiorum et rebellium comunis Bononie que presidebantur per eos tempore primorum et secundorum rumorum » [2]. Ma spesso queste disposizioni rimangono lettera morta: essi continuano non solo ad abitare nel contado ma anche ad aver aiuto e ricovero dai nobili coi quali l'odio popolare li ha accomunati: di qui una lunga serie di provvedimenti per farli cadere nelle mani dei magistrati, ed essi alle intimazioni rispondono danneggiando e distruggendo i beni e le case degli amici e partigiani del comune, il quale a sua volta si vendica armando gli uomini delle due società a ciò incaricate e mandandoli ad abbrucciare ad abbattere a distruggere tutto quanto appartiene ai loro sostenitori [3].

[1] Bonaini in Giorn. stor. d. Arch. tosc. vol. III fasc. III p. 170 nota 3.

[2] Provvigioni. Serie II. Aprile 1288.

[3] Nel 1287 si istituisce una speciale « masnada » di 100 soldati forestieri con incarico appunto di perseguitare i banditi e col premio, per ciascun di essi consegnato al comune, di 50 lire se è nobile, 25 se popolano. Numerose sono anche le provvigioni per ottenere che i

È una lotta continua di distruzioni e di vendette feroci e allorchè il comune crede di aver abbattuta interamente la potenza dei grandi e ghibellini da un lato, essa risorge dall' altro con nuove forze e più minacciosa, non abbastanza forte per imporsi, non abbastanza debole per essere del tutto vinta.

Del resto queste molestie date al contado avevano spesso una ragione pratica immediata: il riacquisto dei beni perduti o almeno il desiderio che altri non ne godesse i frutti. Perocchè il comune, come avveniva per tutti coloro che erano posti in bando, s'era impadronito dei beni degli esiliati Lambertazzi addottando poi il sistema di darli in affitto a cittadini bolognesi. Fra i giudici che accompagnavano il capitano del popolo ve n'era uno specialmente deputato ai beni dei banditi di parte lambertazza, il quale aveva l'incarico di porli all'incanto nel consiglio degli 800 e del popolo ove venivano aggiudicati ai maggiori offerenti. Naturalmente il comune cercava tutti i mezzi per ricavarne il maggior utile e numerosissime sono le provvigioni per aumentare gli scarsi redditi che se ne traevano, sopratutto perchè ben pochi si sentivano invogliati a prenderli in affitto per il timore di odii e di vendette e pel continuo pericolo di veder distrutte quelle possessioni dagli antichi proprietari esiliati e dai loro amici. Quando poi non si trovava nessun concorrente si eleggeva col sistema dei « brevi » un certo numero di cittadini obbligati a coltivare per loro conto quelle terre e a pa-

ghibellini confinati stiano al confine loro assegnato, che anzi vi sono alcuni notai — dapprima quattro ridotti a due nel 1287 — incaricati d'andar a vedere di tanto in tanto se i confinati dimorano nei luoghi loro fissati.

garne l'affitto al comune. Di più era stabilito che ciascuno il quale avesse notizia di beni di esiliati ghibellini non venuti in mano del comune potesse farne denuncia ed ottenesse in compenso la quarta parte dell'utile che il comune ne avrebbe tratto, « quam partem teneatur dominus iudex capitanei dare et designare denuntiatori predicto divisam infra viij dies post publicationem dictorum bonorum que publicatio fieri debeat in consilio et palam » [1].

Anche le case possedute in città dai Lambertazzi banditi, e sfuggite alla distruzione nei tumulti del 1274 e del 1280, erano divenute proprietà del comune che le dava, al solito, in affitto a cittadini di parte geremea.

Qualche volta, e soltanto per un breve periodo (1288-1293), si trovano nominate alcune « domus partis Ieremiensium ». A chi appartenevano quelle case? Si deve credere all'esistenza di un ente — la parte guelfa — costituito e da sè amministrantesi o si tratta addirittura del comune?

Nell'aprile 1288 una provvigione di balia ricordava come due anni innanzi fosse stato stabilito che le case dei Lambertazzi poste sulla piazza « per sindicum partis Geremiensium sive Ecclesie deberent iusto pretio emi » [2]; e i proprietari — i ghibellini Accursi Frenari e Guezzi — le avevano vendute con atti del 14 febbraio e 9 marzo 1287 « domino Bonino de Sardellis notario syndico et procuratori partis et universitatis Geremiensium civitatis Bononie ementi et recipienti vice et nomine partis Gere-

[1] Provvigioni del 1286 ed. Gaudenzi p. 128.
[2] Provv: S. II, aprile 1288.

miensium » [1]. Lo stesso notaio era stato poi incaricato di affittarle, e infatti la balia medesima — nominata nell' aprile 1288 per provvedere all' abbondanza del grano — ordinava che gli s' imponesse di consegnare al depositario generale del comune « omnem pecuniam que est penes eum occasione pensionum domorum dicte partis et quacumque alia de causa de pecunia ipsius partis seu comunis Bononie » [2]. Inoltre il comune cominciò presto a servirsi anche direttamente delle case della parte guelfa: nel 1289 il consiglio degli 800 e del popolo, e quello del popolo e della massa ordinavano che il grano del comune fosse riposto nella casa già di Francesco Accursi e allora della parte geremea, e che quanti vi abitavano fossero costretti ad andarsene [3], e, quattr' anni dopo, che la casa già appartenuta ai Guezzi fosse riattata e unita a quella degli Accursi [4]; la parte superiore di esse servì di granaio del comune, il resto fu dato in affitto alla società dei beccai [5] che poco innanzi aveva occupato anche le case della famiglia dei Lambertazzi, poste dall' altro lato della piazza [6]. Così aveva origine il palazzo detto « della

(1) Gozzadini. Torri gentilizie di Bologna; doc. 156-160. Francesco Accursi cacciato nel 1274 era tornato nell' 82 dando sigurtà a Martino IV di staccarsi dalla fazione lambertazza (Gozzadini p. 56); i Frenari non avevano più preso parte alla vita pubblica dopo il 1254 (ivi p. 252), per questo forse erano rimasti in città, ov' erano pure i Guezzi ma considerati di parte ghibellina (V. App. doc. cit. n. 5 del 31 ottobre 1296).

(2) Provv. Serie II. 6 aprile 1288.

(3) Provv. 14 novembre 1289. V. App. doc. 1.

(4) Provv. 27 aprile 1293. V. App. doc. 2

(5) Provv. 1 luglio 1293. V. App. doc. 3.

(6) Provv. 27 maggio 1293. Gozzadini. Torri ecc. p. 334.

biava » dal primo suo ufficio e che fu il palazzo nuovo del comune, ampliato anche con la compera di altre case circostanti (1).

Ora perchè soltanto quelle case poste sulla piazza e destinate a costituire il nuovo palazzo comunale si dissero le case della parte e sindaco e procuratore della parte dei Geremei il notaio incaricato di comperarle e di darle in affitto? In Firenze la parte guelfa aveva pure i suoi sindaci e procuratori eletti dai capitani dai priori e dai XIII di credenza della parte; ma da questi dipendevano, a nome loro trattavano e loro rendevano conto del proprio operato (2), mai il comune s' immischiava negli interessi della parte nè poteva disporre a suo talento di ciò che ad essa apparteneva. A Bologna invece le case dei Geremei appartenevano direttamente al comune, come appare dai documenti citati: infatti la balia del 1288 stabiliva che se alcuna delle società avesse voluto per sua sede una di quelle case le fosse ceduta e il sindaco della parte dovesse farne regolare istrumento; inoltre era il consiglio del popolo che esonerava il locatario dal pagare l' affitto di quella ch' era divenuta inabitabile -- al modo stesso che altra volta il consiglio degli 800 e del popolo aveva ordinato di abbattere una casa già appartenuta ai Lambertazzi perchè minacciante rovina (3) — che deliberava di unire tutte le case della parte per farne un nuovo e grande palazzo del comune. Allo stesso modo il sindaco di parte guelfa dipendeva direttamente dal comune che non solo gli impo-

(1) Gozzadini. op. cit. doc. 186.

(2) Statuto del 1335 della parte guelfa di Firenze, cap. XIX (Pubblicato da F. Bonaini nel Giornale stor. degli arch. toscani vol. I.).

(3) Provv. 25 gennaio 1290.

neva di consegnare il denaro ricavato dagli affitti delle case, ma che gli toglieva anche l'ufficio. Nel giugno 1291 il capitano e gli anziani riferivano al consiglio che, esaminati con alcuni sapienti e notai i contratti d'affitto stipulati da Bonino dei Sardelli notaio e procuratore della parte dei Geremei, sembrava loro opportuno non si dovessero approvare e che le case stesse fossero locate nuovamente, e il consiglio stabiliva che gli affitti fossero messi all'incanto nel consiglio degli 800 e del popolo e che coloro a cui le case fossero rimaste aggiudicate pagassero al massaro del comune, che non potesse « dictus d. Bononinus occaxione ipsorum pensionum vel ratione dicti syndicatus per aliquos officiales comunis Bononie de cetero molestari, sed ab ipso sindicatu sit plenius absolutus » [1].

Nei documenti posteriori non si parla più di lui e tutti gli atti riferentesi alle case della parte sono fatti dai « domini bladi » soprastanti « laboreriis pallatii quod de novo fit ».

Ora se egli è dispensato dal suo ufficio per opera del comune, il comune stesso doveva averlo nominato sindaco e procuratore per trattare di quelle compere e locazioni, e poichè egli era sostituito da ufficiali del comune, non da incaricati della parte, e i locatari dovevano pagare le pigioni al massaro generale e, come dei terreni dei banditi, anche delle case « partis Geremiensium » l'affitto era messo all'incanto nel consiglio degli 800 e del popolo, rimane provato, mi pare, che non esisteva una magistratura di parte guelfa. nè corrispondente alla « Parte » fiorentina sorta, prima d'aver carattere politico e statutario, a tutelare gli interessi guelfi e ad amministrare i beni tolti ai

[1] Provv. 20 giugno 1291. V. App. doc. 4.

ghibellini [1], nè con altro carattere o ufficio, dal momento che nessun ufficiale o consiglio di parte guelfa è nominato non solo nei documenti ma neppure negli statuti del tempo ove si trova solamente un fugace accenno alle case della parte [2]. Queste del resto erano chiamate pure « case del comune », così uno strumento del 1293 si dice fatto « sub porticu heredum qd. d. Francisci Accursii que nunc est comunis Bononie » [3], e nelle provvigioni citate del 6 aprile 1288 si parla delle case date in affitto « per dnos de gabella vel per procuratorem comunis vel aliquos alios officiales » dove il procuratore del comune è certo da identificare col notaio e procuratore della parte dei Geremei poco prima nominato.

Quelle case appartenenti ai ghibellini dovettero dunque essere comperate dal comune guelfo a nome dell'università della parte dei Geremei, ossia dei cittadini della parte reggente, e per suo vantaggio; e in questo fatto mi par di vedere un nuovo affermarsi della parte guelfa la quale, non sofferente che sulla piazza maggiore i più forti e cospicui edifici appartengano ai ghibellini [4], li ac-

(1) G. Villani. Cronica VII. 17. F. Bonaini. Commentario della Parte Guelfa in Firenze in Giorn. stor. degli arch. tosc. vol. II. fasc. IV p. 289.

(2) Statuimus quod quicumque per vim occupaverit pallatium comunis vel alliquas domos pallatii comunis Bononie vel alliquam ex domibus partis Ecclesie seu Jeremiensium civitatis Bononie condempnetur in mille libras bononinorum. Stat. del 1288 l. IV c. 23.

(3) Gozzadini op. cit. p. 57 nota 4.

(4) Che dovesse naturalmente premere al comune e a parte guelfa di rafforzarsi nella piazza, il punto più importante della città, e d'impedire ai Lambertazzi di farsene un centro di difesa dimostra il fatto che le stesse case dei Guezzi vendute l'8 marzo 1287, nel 1274 « durantibus rumoribus » erano state dal proprietario cedute ai capitani di parte guelfa. V. App. doc. cit. 5.

quista per suo uso e forse sin da principio coll' intendimento di trasformare le abitazioni dei Lambertazzi nella sede del governo e della rappresentanza di parte geremea.

Esaminati gli ordinamenti stabiliti dai guelfi democratici per mantenersi al potere, vengo a notare alcune relazioni tra guelfi e ghibellini che, provocate dal ritorno in patria di parecchi Lambertazzi, ebbero poi importanti conseguenze nella storia del comune. Perocchè anche in Bologna, dopo la cacciata dei Lambertazzi, avvenne quel che sempre soleva in quegli esilii, per quanto generali, che cioè molti rimanevano in patria o vi erano, dopo poco, richiamati. In Firenze nel 1276 erano stati ritenuti coloro che, quantunque prima parteggianti per i ghibellini, avevano fatto giuramento di riconoscere e obbedire il papa, Carlo d' Angiò e il comune, e di tenere per nemici tutti i nemici di Firenze [1]. Analogamente accadde a Bologna: taluni, giudicati forse meno pericolosi, poterono rimanere in città giurando pubblicamente la parte guelfa nel consiglio del popolo, e i nomi loro furono scritti a perenne ricordo in un libro speciale; altri furono ammessi in seguito per varie ragioni, pur giurando la parte. Talvolta anche il comune ammise a giurare parte guelfa per suo interesse: un esempio eloquente se ne ha ancora nel 1276 poco dopo la prima cacciata dei Lambertazzi. Gli Ubaldini, antica e potente famiglia ghibellina, avevano occupato Loiano e altri castelli bolognesi; il conte Ugolino da Panico eletto arbitro dalle parti sentenziò che gli Ubaldini dovessero restituire i castelli occupati dietro compenso di 4500 lire bolognesi, fossero tolti di bando e ammessi a

[1] Bonaini. Op. cit. p. 78.

giurare parte guelfa [1] e, accettata la sentenza, Ubaldino da Loiano « zurò in lo conseglio del puovolo la parte di Zeremei zoè parte guelfa per publico instromento » [2]. Di piú nella già citata raccolta di provvigioni che nel 1288 sono nuovamente approvate e inserite tra le provvigioni di quell' anno, vi sono numerose deliberazioni, posteriori così alla prima come alla seconda cacciata, che si ammettano taluni, prima ghibellini, a giurare parte guelfa.

Tutt' altro che lieta doveva nondimeno essere la condizione dei ghibellini rimasti in cittá e di quelli che vi erano tornati; esclusi dal governo per la provvigione del 1284, esclusi dal contrarre parentele e matrimoni con quelli di parte geremea [3], colpiti economicamente con « prestanze » e « collette » assai di più e più spesso dei guelfi, dovevano sopportare molto di mala voglia il giogo loro imposto dai vincitori e anelare alla vendetta. E per ottenerla era necessario anzitutto poter sedere nuovamente nei consigli e riavere le cariche pubbliche; di qui — e forse anche talvolta per il solo desiderio di sottrarsi a quella condizione d' inferiorità — numerose domande di cittadini i quali, protestando d' esser sempre stati di parte guelfa, volevano che i loro nomi fosser tolti dai libri degli antichi ghibellini che avevano giurato la parte, e di qui

[1] La sentenza dell' arbitro è del 27 giugno 1276 (Si trovava nel vol. delle Provv. A + c. 227).

[2] Cron. Ramponi c. 148 r.

[3] Nel 1285 si nomina una balia con ufficio « ordinandi providendi firmandi et statuendi et omnia et singula faciendi que credideriint esse utilia pro comuni et populo Bononie solummodo super parentellis matrimoniis predestinationibus sponsaliis affinitatibus non faciendis deinceps inter illos de parte Jeremiensium ex una parte et illos de parte Lambertacciorum ex altera. Provv. S. II. 24 novembre.

anche una continua sequela di concessioni e di repressioni dell' elemento dominante, sempre geloso del potere sempre intento a conservarlo contro tutte le minacce e le insidie. Come esempio di tali disposizioni sono interessanti alcune provvigioni prese nel consiglio degli anziani nell' ottobre 1286 ([1]). L' anno innanzi si era ordinato che quanti avevano giurato la parte di chiesa e dei Geremei fossero tolti dai libri ov' erano i nomi dei banditi e dei confinati ([2]); forse, com' era naturale che accadesse, ne vennero abusi e da questi le provvigioni del 1286, le quali stabilivano che i figli di coloro che avevano fatto il giuramento, allorchè giungevano all' età di 15 anni, dovevano giurare essi pure, altrimenti erano banditi; si dovevano esaminare dagli anziani i nomi di tutti gli esiliati del 1274 non compresi nei bandi dell' '80, e quelli che risultassero appartenere veramente alla parte o averla giurata dovevano poi esser messi a voti nel consiglio del popolo per l' approvazione definitiva, così pure dovevasi votare sui nomi di tutti quanti nel 1274, pur avendo venti anni, non erano stati banditi coi loro padri e si doveva fare una grida che chiunque « de casalibus magnatum nobilium seu de casalibus magnatum populi » di parte lambertazza non si trovasse notato nei libri dei banditi o dei confinati, potesse essere denunciato apertamente o secretamente e i nomi, esaminati da alcuni sapienti, si leggessero poi nel consiglio del popolo dove si doveva stabilire quali dovessero essere banditi e quali confinati. Ancora lo stesso anno la parte guelfa sente di doversi fortificare con le armi, con una milizia

([1]) Provv. S. II. 1286. La copertina del fascicolo porta per errore la data 1280 perchè la prima carta è di quell' anno.

([2]) Ghirardacci I. 267.

speciale, e « ad honorem et statum bonum pacificum et tranquillum totius comunis et partis Geremiensium civitatis Bononie, ad malum detrimentum et mortem inimicorum omnium supradictorum partis populi et comunis » si istituisce una milizia di due mila cittadini guelfi, cinquecento per quartiere, i quali debbono accorrere in caso di bisogno alla difesa del governo [1].

Ora queste leggi e questi provvedimenti dimostrano che la parte guelfa si vede minacciata e sente il bisogno di difendersi. I ghibellini — nobili e potenti i più — che a poco a poco si sono avvicinati alla città e molestano il contado e i grandi guelfi colpiti dagli ordinamenti si trovano uniti in un intento comune, appoggiati da quanti dei loro, sotto qualunque pretesto, sono rimasti o tornati in città; certo non sono forti tanto da vincere il comune armato delle sue leggi terribili e dei suoi soldati, abbastanza però per tener sempre molestato il contado, per ricordare sempre alla parte governante che il nemico è alle porte e spia il momento opportuno. E credette di averlo trovato appunto nel 1287, forse anche a ció determinato dalla condizione generale dei partiti nella Romagna.

Anche nella politica esterna Bologna seguiva sempre la parte guelfa favorendo necessariamente la politica angioina di papa Martino IV, prestava valido aiuto a Giovanni d'Appia contro i Lambertazzi ricoverati a Forlì (1282-1283) anche perchè la sconfitta e la dispersione di quelli le era nuova garanzia di sicurezza, dava aiuti agli Angioini nella guerra del Vespro, partecipava o promo-

[1] Si conserva l'elenco di questi 2000 pedoni per il 1287 tra le Provvigioni della II Serie.

veva leghe e « parlamenti » guelfi, accordava aiuti alle terre guelfe vicine, si industriava a rimetter pace nelle città di Romagna continuamente lacerate da intestine discordie. Capo naturale del guelfismo in quella regione era il Conte di Romagna che la governava per la chiesa: poco appare dai documenti delle sue relazioni con Bologna di cui la democrazia, pur avendo riconosciuto l' alta sovranità del pontefice, dopo la cessione dell' imperatore Rodolfo, non sopportava alcuna ingerenza del papa nei suoi interni ordinamenti e limitava la propria soggezione ad accordare qualche aiuto di truppe al rappresentante pontificio o a partecipare a spedizioni da lui capitanate; aiuto e soccorso dato tuttavia più all' alleato che al rappresentante del signore, pronta sempre ad opporsi a qualunque tentativo che potesse ledere la libertà onde era gelosa [1]. Non sempre d' altra parte le loro relazioni erano amichevoli: allo svolgimento di una contesa per l' occupazione della terra di Medicina, fatta dai Bolognesi nel 1284, non si può tener dietro per mancanza di documenti [2]; in quell' occasione, ed altre volte in seguito, il

[1] Allorchè il papa (1289) fa adunare il consiglio e pubblicare una nuova costituzione fatta da lui i Bolognesi « protestantur dicunt et asserunt libertatem antiquam et solitam et iurisdictionem potestatem et auctoritatem et consuetudinem salvam fore Comuni Civitati et Populo, et quod non intendunt nec consentiunt quod per publicationem quae fiet, in predictis vel aliquibus predictorum derogetur et in eo quod derogare posset vel diminuere, predictae publicationi non consentiunt nec consentire intendunt » Ghirardacci I, 289; v. anche I 432 ecc.

[2] Nell' ottobre una speciale balia di duecento delibera che si procuri di tornare in grazia del legato e della chiesa, che si richiamino da Medicina gli ufficiali che vi si sono mandati, in modo che la chiesa e il cardinale ne abbiano « possessionem consuetam et quam habere solebant » Provvigioni Serie II, 1284.

legato lanciava su Bologna l'interdetto che per altro era tolto ben presto.

Vari avvenimenti accadevano frattanto a indebolire il partito guelfo o almeno a distogliere dalla Romagna l'attenzione dei suoi capi: dapprima la guerra del Vespro poi la morte di Carlo d'Angiò e del suo fedel cooperatore Martino IV; i ghibellini romagnoli rialzavano il capo, Guido da Montefeltro tornava nella Romagna a rinfocolarvi le ire ghibelline, a soccorrere coi suoi scaltrimenti ed il suo valore gli antichi alleati [1]; i ghibellini erano vittoriosi in Arezzo: e Bologna si indeboliva mandando aiuti ai guelfi amici, al Conte di Romagna, ai Fiorentini.

Il momento sembrava dunque opportuno: in che consistesse il tentativo dei nobili e ghibellini del 1287 non si può precisamente dire; il Ghirardacci e gli altri storici non ne parlano, riportando solo le provvigioni da esso occasionate [2], dalle quali però qualche cosa si può ricavare. Gli esiliati, massime per maleficio — i colpiti dagli ordinamenti — accordatisi coi loro aderenti in città, fecero sollevare nell'agosto un tumulto per ottenere d'esser richiamati contro la disposizione degli ordinamenti i quali stabilivano che mai potessero « exire et cancellari de bannis ». Se non che il tumulto, che era un vero tentativo contro il governo democratico, fu represso: i capi esiliati o posti a confine, i forestieri, che sembrava avessero favorito l'impresa, esclusi dal poter partecipare alle società, accresciute le cautele per impedire tumulti e accresciuti i rigori contro i nobili e ghibellini esiliati; e fu certamente

(1) F. Lanzani. Storia dei Comuni italiani p. 688.

(2) Provvigioni: settembre-ottobre 1287; sono unite anche agli statuti del 1288 donde furono pubbl. dal Gaudenzi p. 133 segg.

allora che si cominciarono ad eleggere ogni tre mesi quattro uomini, uno per quartiere, incaricati di sorvegliare che il podestà e il capitano facessero giustizia, ai quali si affidava il « vexillum magnum quod vocatur vexillum iustitie » (1), uso per altro che durò poco; e contemporaneamente si faceva una nuova categoria di confinati lambertazzi, i confinati « de garnata » ai quali era permesso dimorare in città, ma a un ordine del capitano del popolo dovevano immediatamente lasciarla e andare ai confini loro assegnati; ed erano rifatti gli elenchi dei banditi e ribelli. Così un tentativo mal riuscito degli avversari assodava il potere della parte guelfa e democratica, la quale, poco dopo, nell'ottobre del medesimo anno, conchiudeva, ad esaltazione di parte guelfa, un trattato col marchese d'Este (2); e continuava poi nella sua politica rinnovando aiuti a Firenze nelle guerre contro Arezzo, soccorrendo il legato di Romagna nelle lunghe aspre intricate lotte che continuamente tenevano agitata e in armi quella regione.

Non mi sono proposto di studiare la storia esterna di Bologna onde mi limito a notare come la politica seguita sia prettamente guelfa; piuttosto mi fermo sui fatti interni del comune e massime sulla lotta palese o latente tra i vincitori e i vinti: guelfi democratici da un lato, ghibellini nobili e grandi dall'altro.

Poco più d'un anno dopo il tumulto dell'agosto 1287 Bologna è nuovamente in armi; questa volta è il popolo che insorge. Del fatto le cronache danno due versioni interamente opposte, l'una mette capo alla cronaca Varignana ed è seguita anche dal Ghirardacci; l'altra è

(1) Provvigioni, S. II, aprile-maggio 1288.
(2) Ghirardacci, I. 270. Provv: ottobre.

della Villola. Questa, narrando come il podestà Antonio da Fisiraga, terminato il suo ufficio (1289), non voleva stare a sindacato, dice: « Eo anno fuit discordia in civitate Bononie quia dictus d. Antonius nolebat stare ad sindicatum ud debebat secundum formam statuti comunis Bononie et quidam populares arcium et armorum voluerunt quod dictus d. Antonius recederet et apellabantur illi populares populus ([1]) et duserunt eum in curiam comunis et cum eo ducebatur duo lapides proiete fuerunt dicto d. Antonio et fuit in periculo mortis et incontinenter tota sua famillia fuerunt detenti et stetit ad sinicatum et fuit absolutus et dictus populus sociavit eum usque ad pontem Reni ». Secondo il racconto della Villola è dunque il popolo che costringe il podestà fuggente a ritornare e ad assoggettarsi al sindacato, al quale è evidente che volesse sottrarsi con l'appoggio dei nobili. L'altra versione narra che il Fisiraga dovette stare a sindacato costretto dai grandi e contro il volere dei popolani: la sua falsità è dimostrata da una provvigione, presa su proposta delle società, con la quale si deroga alle norme consuete sul sindacato — all'elezione cioè di cinque sindaci da farsi nel consiglio dei due mila ([2]) — stabilendo che il capitano del popolo gli anziani e un sapiente per ciascuna società abbiano piena balia di provvedere ciò che riterranno opportuno « salvo quod ipse d. Antonius et eius familia stare debeat ad sindicatum decem diebus quibus tenetur stare ex forma ordinamentorum sacratorum et sacratissi-

([1]) Così il cod. (c. 44 v.); l'anonimo del ms. 583 che copia traducendo ha: « et erano apeladi quili povolari povolo senza brage », e « senza braghe » hanno gli altri cronisti.

([2]) Statuti del 1288, l. I.

morum et ex forma sui sacramenti. Et salvo quod propterea non possit privilegiari, hoc addito quod nullus possit dicere proponere vel allegare contra predicta vel aliquid predictorum [1]. » Questa deliberazione fatta certo quando già era accaduto il tumulto e tutto il suo tenore dimostrano, parmi, la ferma intenzione del popolo di non venir meno alla legge di non cedere alle violenze dei grandi. E che da loro fosse partita l'opposizione mostra pure questo che nelle provvigioni sul sindacato fatte poco dopo si stabiliva che nessun magnate potesse andare al palazzo del comune mentre duravano i sindacati [2].

Giuseppe Ferrari [3], partendo dal nome di « popolo senza braghe » dato dai cronisti ai popolani che, opponendosi con la forza alla violenza dei grandi, eccitarono il tumulto del luglio 1289, crede di vedere in questo fatto uno svolgimento ulteriore della democrazia bolognese, un tentativo della plebe per raggiungere l'eguaglianza con gli altri ordini cittadini. Ma quel tumulto non potè avere un tal carattere: basta ricordare che il Villola parla di « populares arcium et armorum » e che tutti coloro che partecipavano alle società avevano gli stessi diritti; il tumulto potè essere eccitato dagli uomini di minor condizione nelle società, ma non ebbe scopo di conquistare

(1) Provvigioni: 8 luglio 1289.

(2) Et quia quandoque propter huiusmodi symdicatus animi gentium conturbantur, quod nullus de magnatibus debeat usque ad prolationem sententie cuiuslibet symdicatus pallatium ascendere nec domos pallatiorum, nisi ad consilia veniendo et durante consilio permanendo et non ultra, iudicibus dumtaxat exceptis, pena centum libr. bon. cuilibet. Provv. del 1290 ed. Gaudenzi p. 158.

(3) Le rivoluzioni d'Italia o Guelfi e Ghibellini. Milano 1870 v. II, p. 312.

diritti nuovi, bensì di conservare e difendere gli antichi. Un' altra prova il Ferrari troverebbe nel tumulto del 1295 (non 1291 com' egli dice) promosso dai calzolai contro il capitano del popolo, tumulto che non ebbe per altro alcun carattere politico e solo fu determinato dal desiderio di vendetta contro una ingiusta sentenza ([1]).

Bologna non ebbe quello svolgimento democratico compiuto che portò in Firenze al tumulto dei Ciompi e ciò io credo per l' ordinamento stesso della sua democrazia. Qui infatti non si incontrano arti maggiori e arti minori; è ben vero che dapprima le società dei cambiatori e dei mercanti ebbero la prevalenza sulle altre — anche perchè prime entrarono nell' amministrazione del comune — e furono escluse dalle società del popolo; ma a poco a poco esse perdettero la loro supremazia e, quantunque si tenessero sempre in certo modo separate dalle altre, non ebbero su quelle alcun vantaggio, tutte avendo i medesimi diritti, tutte ad un modo partecipando al governo. Dopo il 1280 però, e massime dopo la riforma introdottavi da Rolandino Passeggeri (1284), la società dei notai ebbe la preminenza sulle altre, ed il suo proconsole partecipò a tutte le unioni a tutte le deliberazioni e a tutti i consigli; ma la supremazia di una sola non bastò a costituire la distinzione fra arti maggiori e minori. L' unione poi di tutte le società e la comune partecipazione al governo, togliendo le ragioni di lotta fra le società maggiori e minori, impedirono alla plebe di accampare i suoi diritti e di cercare l' eguaglianza, tanto più che, non formando società non potè organizzare e unire le proprie

([1]) Ghirardacci I, 326.

forze [1]. Quindi la lotta per la conquista del potere e per il governo si limita alle altre classi della cittadinanza, cui vari e discordi interessi eccitano a suddividersi e a unirsi in vari modi, sinchè il signore trova il maggiore e più saldo fondamento al suo dominio nel popolo minuto, sempre escluso da ogni ingerenza negli affari, stanco di quelle lotte, di quelle guerre continue che aggravano le sue condizioni economiche senza recargli vantaggio politico alcuno, e solo allora le discordanti classi cittadine trovano l' eguaglianza nella comune dipendenza da un solo.

L' ultimo decennio del secolo XIII, dopo aver visto il rifiorire — favorito specialmente da avvenimenti esterni — della parte avversa al comune popolare guelfo, si chiude col ritorno di quasi tutti i Lambertazzi in città. All' esterno le guerre di Romagna si fanno sempre più vive e intralciate e Bologna vi partecipa ora con le armi ora come paciera; i ghibellini riescono ad avere il sopravvento, lo stesso Conte di Romagna perde gran parte della sua autorità e dei suoi domini. Questi fatti cagionano un risveglio del ghibellinismo bolognese favorito involontariamente dallo stesso comune che, per le necessità delle guerre e delle ambasciate, deve pur servirsi dei nobili, per lo più di tendenze ghibelline, e procura di tenerli obbedienti facendo loro giurare la parte guelfa. Ond' è che si vedono giurare taluni riconosciuti tra i più potenti capi ghibellini

[1] Per tutto il tempo da me studiato le società rimasero nello stesso numero: soltanto nel 1318 i barbieri chiedevano di costituirsi in compagnia e d' avere i diritti delle altre società, offrendo di pagare 500 lire e l' offerta era accettata dal comune, che versava in gravi condizioni finanziarie, per aver subito il denaro. Provv. 7 aprile 1318.

ai quali si affidano talvolta anche uffici importanti, così i terribili conti da Panico si nominano « difensori delle parti di montagna » ove sono potentissimi e dove il comune molto difficilmente potrebbe domarli con le armi ([1]).

La storia della parte guelfa è in questi anni un succedersi continuo di concessioni e di repressioni: si ammettono i nobili e ghibellini a giurare la parte, poi se ne temono le conseguenze, e, richiesto di aiuto dagli amici, il comune risponde negativamente per non lasciare la città priva di uomini della parte — i Lambertazzi non entrano nell'esercito — « il che potrebbe essere di gravissimo danno al comune e massime alla parte della chiesa e dei Geremei » ([2]); e infatti i banditi e ribelli si sono tanto rafforzati nel contado, e sopra tutto nella montagna, che il comune si vede costretto e muover loro guerra come a nemico aperto ([3]). Nello stesso anno, poichè tra i fuorusciti bolognesi e i nobili romagnoli si fanno accordi contro Bologna, temendosi che la balia presieduta dal podestà e incaricata di trattare coi Ravennati per la liberazione del legato Stefano Colonna loro prigioniero non venga ad accordi anche coi fuorusciti, il capitano del popolo protesta solennemente in consiglio che egli non

([1]) Nel 1289 a istanza dei Fiorentini è ammesso a giurare parte guelfa anche il famoso Mainardo da Susinana signore di Faenza, il « lioncel dal nido bianco » (Inferno XXVII, 50) ardente guelfo a Firenze e in Romagna capo ghibellino. Provvig. 28 ottobre 1289 e Villola c. 44 r. La cronaca Ramponi e altre posteriori non intendendo chi fosse il Maghinardus della Villola, lo presero per Mainardo dei conti da Panico.

([2]) Provv. 5 gennaio 1290.

([3]) Provv. 10 febbraio 1290.

permetterà alcuna deliberazione contraria agli ordinamenti sacrati e sacratissimi [1].

L' anno seguente si apre la numerosa serie delle provvigioni intese ad allontanare dai consigli quei Lambertazzi che sono riusciti a penetrarvi: il consiglio degli 800 e del popolo delibera che gli anziani verifichino se, come si dice, vi sono Lambertazzi nel consiglio dei 2000 e in caso li escludano [2]. E poco dopo si stabilisce che debbano esaminarsi le matricole di tutte le società e quanti vi appaiano illegalmente iscritti si presentino personalmente al consiglio del popolo a dire il proprio nome e il luogo d' abitazione, e il consiglio debba deliberare sulla iscrizione, e si rammenta ancora che non possono entrare nelle società che gli uomini di parte della chiesa e dei Geremei, non i fumanti, non coloro che sono « male fame et oppenionis » non i nobili e loro discendenti, salvo gli iscritti da oltre quindici anni nelle società dei cambiatori e dei mercanti, ed eccettuati i giudici di famiglia nobile, i quali possono bensì appartenere alle società ma non essere anziani o del consiglio del popolo [3].

Questa condizione di cose è chiaramente rappresentata dalle provvigioni del 1292 [4] con le quali si modificano gli Ordinamenti che, aboliti nel marzo e sostituiti con altri, sono, con alcune modificazioni, ristabiliti due mesi dopo, nel qual fatto mi par di vedere un altro tentativo, e questa volta quantunque represso più fortunato, di parte lambertazza e nobile. Tuttavia le provvigioni del maggio

[1] Provv. 19 novembre 1290.
[2] Provv. 18 dicembre 1291.
[3] Provv. 18 dicembre 1291.
[4] Gaudenzi. Ordinamenti ecc. p. 169 sgg.

1292 presentano spiccatamente il carattere da un lato di conciliazione coi vinti, dall' altro di preoccupazione per conservare alla parte guelfa il potere e sopra tutto il modo di colpire gli avversari quando si facciano troppo potenti, intento che si rivela anche nella disposizione che la parte di quelle provvigioni favorevole ai Lamberazzi non abbia valore di ordinamento sacrato ma di semplice riformagione ([1]). Ormai coloro che hanno giurato la parte geremea sono considerati ad essa appartenenti, tutti i Lambertazzi sono invitati a « venire ad mandata comunis » a tornare cioè in obbedienza del comune; quelli che obbediscono, purchè paghino « moderatam solutionem » sono tolti di bando, possono contrarre parentele coi Geremei, rientrano in possesso dei loro beni, salvo che non siano debitori verso alcuno di parte guelfa perchè in tal caso debbono prima soddisfare i lor obblighi, mentre essi, se creditori, non possono, almeno per dieci anni, esigere alcun pagamento dai guelfi ([2]). Alle famiglie dei Lambertazzi obbedienti è concesso di abitare non in città ma nel contado o distretto se non che gli uomini sopra i dodici anni debbono andare a confine nei luoghi assegnati, almeno a 60 miglia dalla città, non però in Romagna o in paesi ove siano nemici di Bologna e di parte guelfa; tutti poi debbono pagare le collette e le prestanze che loro vengono imposte e prender parte alle fazioni, debbono

([1]) Gaudenzi. p. 190.

([2]) Analoghe disposizioni palesemente ingiuste per cui i guelfi dovevano ad ogni costo essere soddisfatti dai ghibellini, senza avere alcun obbligo verso di loro quand' erano debitori, si hanno anche precedentemente; v. Provvigioni: 10 novembre 1288 e 25 maggio 1289 ecc.

dar malleveria — i nobili e grandi di 500 lire bolognesi i popolani di 300 — di obbedire al podestà al capitano e al comune: confermata e rinnovata la provvigione del 1284 che non possano avere uffici nè far parte di alcun consiglio. Nello stesso tempo, mentre si rinnovano le leggi contro i grandi, si stabilisce ancora che il magnate il quale sia in esilio per offesa fatta a un popolano possa essere tolto di bando purchè paghi una certa somma e dia ogni anno malleveria al comune d'assoggettarsi alle sue leggi.

Gli ordinamenti del maggio 1292, oltre che da scopo politico, erano originati da un'altra cagione molto forte, una cagione economica. Le continue guerre in Romagna, i frequenti soccorsi agli amici guelfi di Lombardia e più di Toscana, il bisogno d'avere in città milizie sempre in armi, pronte a rintuzzare qualunque tentativo degli avversari, cagionavano ingenti spese al comune e aggravio continuo agli uomini di parte guelfa che a quelle spese dovevano sopperire con frequenti prestanze e collette. D'altra parte i ghibellini banditi e confinati non pagavano alcuna gravezza essendo esclusi dalla cittadinanza, e, quantunque i loro beni fossero nominalmente in possesso del comune, questo sovente non riusciva neppure e farsene pagare l'affitto dai locatari. Era necessario provvedere, e si provvide con le leggi del '92: ai banditi il comune restituiva i beni che non gli fruttavano più e che non poteva difendere contro gli stessi antichi proprietari e i loro amici e otteneva che essi pagassero una somma per essere tolti di bando e si assoggettassero alle gravezze degli altri cittadini; riammetteva, purchè pagassero, i nobili cacciati, e così per la necessità di provvedere ai bisogni

del momento, indeboliva sè e la parte. Questo intento finanziario si rileva chiarissimo in una disposizione del marzo, approvata poi e inserita negli ordinamenti di maggio, che gli anziani di quel mese e i loro notai, tutti quelli che allora facevano parte del consiglio del popolo, i compilatori degli ordinamenti stessi ed altri ufficiali dovessero partecipare al consiglio generale già esistente dei 2000, aggiungendosi che se già fossero di quel consiglio dovessero nominare in lor luogo uno o anche piú altri, quando, come poteva avvenire, alcuno per diversi titoli potesse farne parte [1]. Il consiglio veniva ad essere composto di assai più che 2000 cittadini, e il comune ne ricavava un utile perchè ciascun consigliere doveva pagare la somma di dieci soldi bolognesi. Al medesimo intento, nel giugno 1294, essendo il comune in lotta con la potente famiglia degli Ubaldini di Mugello, che aveva occupato i castelli di Cavreno e Pietramala [2], una balia stabiliva che il consiglio dei 2000, a cominciare dal gennaio prossimo, fosse portato per un anno a 4000 e ciascuno dei consiglieri dovesse pagare entro cinque giorni venti soldi bolognesi; la somma ricavata si dovesse utilizzare per le spese della guerra. Le disposizioni per l' elezione sono analoghe a quelle per l' elezione del consiglio dei 2000: in questo si scelgono a brevi 200 elettori per quartiere i quali eleggono cinque consiglieri comprendendovi, volendo,

(1) Ed. Gaudenzi p. 103.

(2) La guerra finì con le cessione dei castelli, contro pagamento, fatta dagli Ubaldini che furono dichiarati allora cittadini e di parte guelfa e si obbligarono ad essere fedeli al comune e a non dar ricetto ai banditi e ribelli Provv. ed. Gaudenzi p. 283. Ghirardacci I, 314.

sè stessi, esclusi al solito i Lambertazzi [1]. Questo consiglio, dapprima straordinario, finì col diventare ordinario perchè in quello stato di guerra continuo in cui visse per molti anni il comune bolognese, si rendeva necessaria la conservazione del cespite d'entrata che ne derivava. Sua attribuzione rimase essenzialmente la nomina degli ufficiali del comune, esclusi il podestà il capitano e gli anziani, onde non si può dire che avesse grande autorità e, come ho già notato, costituiva più che altro l'unione dei cittadini — non esclusi a questo tempo i nobili — di parte guelfa. Non era necessario intervenirvi personalmente, ma, per il grande numero dei consiglieri che non potevano capire nel palazzo del comune, il padre poteva procedere alle elezioni o fare le proposte a nome del figlio, lo zio per il nipote e viceversa [2]. Le nuove elezioni avrebbero dovuto farsi ogni quattro anni ma si facevano anche più spesso: naturalmente ben pochi consiglieri potevano venir mutati chè non dovean esserci molto più che 4000 veri cittadini, ma l'elezione era una finzione buona per far pagare ai consiglieri la somma fissata.

L'allargamento del consiglio dovette dare maggior agio ai ghibellini di tentare d'entrarvi, e lo provano le numerose deliberazioni d'allontanarne quelli che vi sono riusciti, alle quali altre si uniscono contro i ghibellini del contado e contro quanti illegalmente si sono fatti iscrivere nei libri di coloro che hanno giurato la parte guelfa.

È dunque la solita lotta che si ripete, la solita serie di concessioni e di repressioni; tuttavia, dopo essersi pur

(1) Provv. ed. Gaudenzi p. 281.
(2) Provv. 31 agosto 1299.

mostrata in certo modo e per suo interesse arrendevole, la parte guelfa non vuol saperne di conchiudere una pace generale coi ghibellini. Di un tentativo di pacificazione tra Geremei e Lambertazzi promosso da Bonifacio VIII e fatto in suo nome da due frati veronesi, si ha ricordo in tre documenti pubblicati dal prof. F. Pellegrini [1]. Poco però se ne ricava e d'altra parte mancano le provvigioni del tempo in cui si svolsero le trattative, solo si sa che — per essere riuscito inutile il tentativo — fu scagliato l'interdetto contro il comune bolognese. A questo tentato accordo credo poi ci sia un breve e non esatto accenno nelle parole della cronaca Varignana [2] « Bolognesi fenno ogni paxe con Lambertaççi per vigore d'ordene sacro » accenno passato nella cronaca del Poggio e in altre, delle quali alcune aggiungono anche erroneamente che i « Lambertazzi tornono a Bologna e soi amici e seguaci, ma non tornono tutti » [3]. E forse ne furono anche conseguenza i nuovi e severi ordinamenti fatti nel marzo e nel giugno 1295 sia ad impedire tumulti in città, sia contro i Lambertazzi [4], rinnovandosi contemporaneamente la proibizione che i magnati e nobili avessero parte alle elezioni dei magistrati e che si togliessero gli ufficiali

[1] in: Atti e mem. della R. Dep. di St. pat. per le Romagne. S. III, v. XIV, p. 119 segg.

[2] Cod. 432 della Bibl. Univ. ad annum.

[3] Cron. Fileno dalle Tuate ms. 1438 Univ. Bol. c. 26 r. — Cron. detta Seccadenari. Bibl. Comun. Mss. Hercolani, n. 70 c. 45 (a. 1294).

[4] Provv. ed. Gaudenzi p. 299; v. anche Provv. 27 giugno 1295. Vi accennano pure i cronisti: « Item eo anno fata fuerunt ordinamenta super armis et contra Lambertacios et eorum descendentes » Villola c. 45 r.

forestieri da terre sottoposte a signore [1]. Quest' ultima disposizione mirava a impedire che si eleggesse all' ufficio di podestà o di capitano alcuno di città sottoposta al marchese d' Este nel quale i guelfi vedevano un nuovo e potente ausiliario dei Lambertazzi e contro cui sentivano il bisogno di difendersi.

Le relazioni tra il comune bolognese e i signori di Ferrara s' erano andate raffreddando poco dopo la lega del 1287: era naturale che i due potenti vicini si considerassero nemici, quantunque entrambi seguaci di parte guelfa, e mirassero ad estendersi l' uno a danno dell' altro. Nel 1290 il marchese d' Este, allora nel massimo fiore della sua potenza, occupava alcuni castelli del bolognese; una contesa — a cagione dei dazi sul sale — tra Bologna e Modena appartenente al marchese, si trascinava insoluta per alcuni anni inasprendo maggiormente gli animi [2]; in Bologna trovava rifugio Aldobrandino che aveva tentato di ribellarsi al fratello Azzo VIII. Le animosità che dovevano condurre a guerra aperta si accrescevano nel 1295: contro Azzo d' Este, fattosi protettore dei ghibellini cacciati di Parma, i guelfi ricorrevano per aiuto a Bologna; convocato il popolo « in generali contione » sulla piazza, si deliberò di dar aiuto ai Parmigiani e fu nominato un sindaco per conchiudere la lega « a vantaggio del comune e delle società del popolo di

[1] Provv. 11 marzo 1295.

[2] La controversia fu sottoposta anche all' arbitrato di Firenze; e piace vedere che in quell' occasione sorgesse Dino Compagni nei consigli fiorentini a propor di rispondere « quod Comune Florentie non vult nec potest denegare ius alicui persone, et ideo Comune Florentie faciet ius unicuique tam civibus quam foresteriis ». Gherardi. Consulte della rep. fiorent. v. II, pp. 272, 277.

Bologna e a danno e morte dei nemici e di tutti i ribelli della parte della chiesa » (1). Fu questo il principio di una guerra che per tre anni armò tutti i guelfi e i ghibellini dell' Emilia e della Romagna e che, quantunque si limitasse a rappresaglie e a distruzioni di terre e di castelli, ebbe tuttavia grande importanza nelle sue conseguenze (2). Infatti Azzo d' Este, della famiglia che per più di un secolo aveva capitanato il partito guelfo dell' alta Italia, ne usciva trasformato in duce di parte ghibellina. Con lui ai danni di Bologna — alleata di Parma Piacenza Milano e Brescia — si erano uniti i ghibellini romagnoli, capitanati da Mainardo da Susinana, da Scarpetta degli Ordelaffi, da Uguccione della Faggiola; e a questi naturalmente si aggiungevano i Lambertazzi fuorusciti che speravano d' esser rimessi in patria dagli alleati (3).

Mai pericolo così grave e così imminente aveva minacciato la parte guelfa, mai tanti nemici si erano uniti ad un tempo ai suoi danni: la sconfitta esterna, la vittoria del marchese e dei Romagnoli avrebbe segnato anche la fine dell' egemonia della parte, e il governo sarebbe passato in mano a coloro che allora erano i vinti i perseguitati gli esclusi. Furon tre anni di provvedimenti febbrili, di spese sempre per la guerra, sempre per combattere i

(1) Provv. 7 luglio 1295.

(2) Muratori. Annali d' Italia VII. — Lanzani. I Comuni p. 682. Il maggior fatto d' armi della guerra fu la battaglia combattuta al Santerno il 1° aprile 1296, terminata con la sconfitta dei Bolognesi che vi perdettero duemila fanti e dovettero abbandonare ai nemici la città di Imola. Ghirardacci. I, 334.

(3) La lega fra i ghibellini romagnoli, Azzo d' Este e i Lambertazzi fu conchiusa il 1° aprile 1296. V. Annales Forolivienses in Muratori: Rer. It. Script. XXII, 169.

« perfidi ghibellini »; nelle provvigioni quasi non si parla d'altro, la riuscita della guerra dovendo determinare la politica futura del comune. Il quale ne uscì in apparenza nè vincitore nè vinto, ma spossato e in tali condizioni che facilmente in esso gli antichi avversari poterono levare il capo. E di ciò in parte furono cagione le provvigioni stesse che esso si vide costretto a prendere: il bisogno di accrescere i mezzi finanziari per pagare le milizie assoldate, la necessità di continue riparazioni ai castelli e ai luoghi fortificati abbattuti o guasti dai nemici, l'invio di spessi ambasciatori, i quali partivano bensì a proprie spese ma al ritorno volevano essere pagati, e mille altri bisogni rendevano insufficienti i soliti proventi, e perciò, oltre che imporre collette e prestanze [1] e costringere a nuovo pagamento i 4000 del consiglio generale, si dovette ricorrere ad altri mezzi. E la via era già segnata da ciò che s'era fatto negli ultimi anni: si ammisero in città quanti esiliati e confinati vollero giurare la parte guelfa e promettere d'avere per loro nemici i nemici del comune, massime il marchese di Ferrara; tutti costoro pagarono una certa somma, devoluta alle spese di guerra, e con ciò si ottenne anche lo scopo di rinforzare le file dell'esercito comunale specialmente con quei nobili più avvezzi e più atti alle armi che erano esiliati come ghibellini o in forza degli ordinamenti. Così nel maggio 1296 il consiglio del popolo deliberava che non solo il conte Ugolino da Panico, già eletto capitano della mon-

[1] In questa occasione si fecero anche i nuovi « estimi » accertamenti dei beni e delle rendite dei cittadini in base ai quali si imponevano poi le prestanze, o prestiti forzati al comune, e le collette specie di tassa straordinaria imposta in caso di bisogno. Provv. dicembre 1296.

tagna nel Frignano, ma anche i suoi parenti ed altri nobili banditi per maleficio fossero accolti nella parte dei Geremei e come Geremei considerati e trattati, purchè giurassero la parte nel consiglio del popolo [1]; e l'anno dopo — sempre per i bisogni della guerra — il consiglio deliberava che, redatto un elenco di tutti i nobili del contado, il podestà procurasse di farli partecipare agli eserciti e alle cavalcate [2]. Per tutto il 1296 e il 1297 si seguirono frequentissime le domande di esiliati chiedenti di giurare parte guelfa e di combattere contro i nemici del comune, domande che dapprima furono esaminate dalla speciale balia eletta con pieni poteri intorno alla guerra [3]; più tardi da due sapienti incaricati di riferire al consiglio del popolo cui spettava deliberare definitivamente. Altre volte gli stessi alleati chiedevano che qualche esiliato fosse rimesso in citttà come guelfo; così era accolta la domanda di Riccardo da Pirovano capo delle truppe mandate ai Bolognesi da Matteo Visconti — ghibellino in Lombardia ma alleato dei guelfi d' Emilia e di Romagna contro l' Estense sostenitore dei Torriani — che un « Oddo quondam d. Umiani de Zuffolis », bandito da Bologna e soldato agli ordini di Riccardo, fosse rimesso in città e considerato vero guelfo [4]. Naturalmente tali domande erano sempre accolte perchè così anche si impediva che quegli esiliati si gettassero definitivamente alla parte nemica.

Ma non tutti i Lambertazzi si assoggettavano a venire in città e a trasformarsi, almeno di nome, in guelfi; i più

[1] Provv. maggio 1296. Ghirardacci. I, 335.
[2] Provv. 21 giugno 1297.
[3] Provv. ottobre 1296 e segg. Come esempio v. App. doc. n. 5.
[4] Provv. 19 luglio 1297.

ardenti, che facevan parte dell'esercito romagnolo, volevano entrare vincitori con l'arme in pugno e imporre al comune la signoria ghibellina; di questi il comune cercava di conoscere i nomi, poi toglieva per vendetta e precauzione tutti i beni ai loro parenti in città perchè non potessero servirsene a danno del comune e della parte guelfa. Neppure però di tutti quelli che erano tornati all'obbedienza esso si mostrava molto sicuro, e nell'agosto 1297 era dichiarato nullo il richiamo di molti banditi fatto « in danno del comune » dal podestà, il fiorentino Teglia dei Frescobaldi [1]. In tal modo si andava accentuando quell'alternativa di concessioni e di repressioni che ho già notata fin dal '92; contrasto che, a questo tempo, anche più che dai bisogni del momento, credo derivato da una vera duplicità di correnti nella politica bolognese, l'una di conciliazione l'altra di reazione; da quella divisione cioè tra i guelfi stessi che si farà poi recisa nei primi anni del secolo XIV. E già fin d'ora la fazione, per così dire, conciliativa, appoggiata naturalmente dai riammessi in città, capitanata da quelli stessi che saranno i capi del governo allorchè Bologna seguirà parte bianca, prevale, anche perchè la sua politica è più adatta alle condizioni del momento. Onde ritengo che i tentativi di reazione e quasi di sosta a questa politica siano dovuti al momentaneo prevalere dei guelfi più accaniti: tale mi sembra la deliberazione dell'agosto 1297 e tale un tentativo avvenuto in quel torno di tempo e così narrato dal Ghirardacci: « La parte guelfa che governava in Bologna in questi tempi intendendo quanto il Pontefice aveva fatto contro i Co-

[1] Provv. 7 agosto 1297.

lonnesi e come contro i Ghibellini era implacabile, persuase al senato che mandasse ambasciatori al papa a baciarli il piede et a raccomandargli la città per totalmente consignargliela sperando con questo mezzo mantenersi nella città et mantenersi senza haver alcuno timore de' Ghibellini. Il perchè ragunato il Consiglio furono eletti ambasciatori Alberto Cazzanemici cavaliero, Andrea de gli Alberi dottore e Guglielmo Griffoni. Il pontefice volentieri accettò l'offerta facendo loro larghe promesse a beneficio della città. Ritornati adunque gli ambasciatori riferirono al popolo soltanto le promesse e le offerte fatte dal Pontefice e di poi segretamente spiegarono a' principali dei capi guelfi quanto havevano operato contra a' Ghibellini » (1). Ma forse oltre che contro i Ghibellini volevano i capi della fazione guelfa pura premunirsi anche contro quei guelfi che dimostravano tendenze di conciliazione coi Lambertazzi. Le trattative non ebbero seguito sia perchè necessariamente la parte dei guelfi moderati andava acquistando sempre maggior potenza, sia perchè Bonifacio VIII era allora distratto da troppo gravi cure — sopra tutte la guerra coi Colonnesi — e d'altra parte l'accettare in quel momento la signoria del comune bolognese l'avrebbe messo nella necessità di continuare la guerra col marchese di Ferrara e coi ghibellini romagnoli; onde si accontentò per allora di dare il titolo di Rettore di Bologna al Conte di Romagna e di dichiarare vicari della chiesa gli anziani (2), proponendosi però di far venire a pace i nemici. È la pace era necessaria massime ai Bolognesi, che, abbandonati dai Parmigiani, i quali nel luglio 1297 s'erano rap-

(1) Ghirardacci, I, 346.
(2) Ghiselli. Annali di Bologna. Bibl. Univ. ms. 770 v. II p. 72.

pacificati con Azzo VIII [1], si trovavano quasi soli a combattere tanti nemici. I primi tentativi del conte di Romagna e del papa riuscirono infruttuosi, ma nel dicembre 1297 fu fissata una tregua durante la quale le trattative continuarono, riprese e condotte alacremente dai fiorentini che già avevano aiutato i Bolognesi anche con le armi [2]. Nel settembre 1298 si affidava a una balia pieno arbitrio di esaminare le trattative fatte sin allora e di condurle a termine [3] e nel dicembre sindaci e notari del comune di Bologna e del marchese d' Este si recavano a Firenze a celebrare la pace poco innanzi stipulata. « La cerimonia si compieva con pompa solenne, un palco nobilmente addobbato s' innalzava sulla piazza di S. Giovanni ed ivi era sottoscritto e ratificato, presenti tutti gli Uffici, l' atto della concordia » [4]. Bonifacio, che non era prima riuscito a metter d' accordo i contendenti, volle tuttavia pronunciare il lodo (1299) e i Fiorentini gli rimisero il compromesso; onde la pace sembrò dovuta massimamente a lui [5].

Rimanevano i ghibellini di Romagna e i Lambertazzi: ormai la guerra non poteva terminare che con una pace generale nella quale anche i ghibellini da tanto tempo esiliati fossero compresi; la conciliazione ancor prematura

(1) Muratori. Annali d' Italia v. VII p. 515.

(2) Gherardi. Consulte fiorentine v. II pp. 543-545, 560.

(3) Provv. 8 settembre 1298.

(4) Del Lungo. Dino Compagni v. I p. 105.

(5) Ghirardacci I, 404. Quasi per riconoscenza il consiglio delibera che i Colonnesi, nemici del papa, siano tenuti come ribelli del comune, perchè Bologna è sempre stata « et hodie est fidelissima et devota ipsius summi pontificis et sante romane ecclesie » Provv. 16 settembre 1299.

nel 1295 ora, per le mutate condizioni, doveva riuscire almeno in apparenza. Le trattative coi Romagnoli iniziate nell' aprile del '99 condussero in breve all' accordo che fu conchiuso in Castel San Pietro [1]; quelle coi Lambertazzi cominciate nel '98 durarono per buona parte anche dell' anno seguente, finchè il lodo di pace fu pronunciato da Matteo Visconti e Alberto della Scala nominati arbitri.

Le deliberazioni dei ghibellini in questi negoziati sono sempre prese a nome della « Università e parte dei Lambertazzi fuorusciti » la quale aveva un ordinamento corrispondente a quello del comune, un consiglio di credenza cioè e un consiglio generale e a capo di essa stavano dodici sapienti presieduti da un priore. La parte geremea invece è rappresentata addirittura dal comune, il che dimostra ancora una volta come non avesse un suo proprio ordinamento con capi speciali.

Dopo una serie di trattative, una balia di quaranta sapienti, eletti dagli anziani per volontà del consiglio del popolo, delibera di far bandire in Imola, a nome degli arbitri, che quanti ghibellini vogliono tornare in obbedienza del comune bolognese diano il loro nome, con l' indicazione della strada ove abitavano in città essi e i loro maggiori, ai notai appositamente mandati dagli anziani. Inoltre otto sapienti di parte guelfa — due per quartiere — debbono scegliere duecento fra i più temibili ghibellini da conservarsi a confine con permesso però alle loro famiglie di tornare in città e riavere i beni [2]. I Lambertazzi si affrettano

(1) Cantinelli. Cronicon 310 sgg. e Ghirardacci. I, 385 sgg. ove sono anche ampiamente narrate le trattative coi Lambertazzi.

(2) Provv. 10 giugno 1299.

a dichiararsi pronti ad obbedire, tuttavia l'accordo non è compiutamente raggiunto che qualche mese più tardi, specialmente per le gravi condizioni imposte a quelli che debbono rimanere confinati: il 21 settembre una lettera degli arbitri chiede per essi maggiori agevolezze, tra le altre che i primi sei mesi non siano tenuti a pagare alcuna malleveria al comune [1], e poco dopo un'ambasciata « ex parte prioris dominorum duodecim presidencium universitati partis Lambertatiorum extrinsecorum Imole commorantium » chiedendo che il comune stia interamente al lodo degli arbitri come intendono stare i Lambertazzi, ottiene che sia cassata una deliberazione proibente ai confinati di vendere o in altro modo disporre dei lor beni senza consenso del comune [2].

Finalmente, raggiunto l'accordo, i Lambertazzi usciti diciannove anni innanzi rientrano in città quasi tutti.

Così si chiude il 1299 in cui i guelfi bolognesi vengono a pace con tutti i loro nemici, in cui riaccolgono anche gli esiliati: ma in quegli accordi stessi che accostano elementi fra loro incompatibili, v'è ragione di nuove lotte nelle quali, quantunque per breve tempo, la fazione dei guelfi, e massime dei guelfi più ardenti, perde il primato.

[1] Provv. 21 settembre.
[2] Provv. 23 ottobre.

CAPITOLO III.

Governo dei Bianchi e Ghibellini.

SOMMARIO — Vari elementi che costituivano il comune bolognese al 1300 — La divisione tra i guelfi: i bianchi e la fazione marchesana — Lotte interne e tumulti: apparente risorgimento dell'elemento popolare — Il dominio dei bianchi: balia del marzo 1303; alleanze coi bianchi e ghibellini di Toscana e Romagna, insuccessi all'esterno e malcontenti all'interno; congiure della fazione marchesana — Il 1306: gli ordinamenti di febbraio e i tumulti di marzo: cacciata dei bianchi e ghibellini — Il cardinale Orsini espulso da Bologna.

Riammessi in città i fuorusciti, l'anno santo si apriva lieto e con promesse di pace e di concordia ai Bolognesi, anch'essi potevano andare a Roma a partecipare alle cerimonie ad ammirare le splendide feste del giubileo. Ma quella pace poteva esser duratura? Qual politica avrebbe ora seguito il comune bolognese? Quale influenza vi avrebbero avuto i richiamati ghibellini e sopra tutto i nobili? Perchè le necessità della guerra prima e poi della pace di fronte alla borghesia tanto tempo prevalente, al popolo degli Ordinamenti, mettono nuovamente i nobili e i grandi, e una volta accolti in città essi non sanno rimanere inerti ma, destreggiandosi valendosi delle aderenze delle

amicizie delle ricchezze, tentano di rinnovare l'antico loro dominio, e vi riescono in parte non ostante l'opposizione del popolo [1]. E insieme con questi due elementi che rinnovano l'antica lotta, e compenetrati in parte con essi, altri elementi vi sono cause di lotte e di discordie. Dopo tanto tempo i ghibellini sono riammessi in città, ma potrebbero essi fondersi o solamente accordarsi con quei guelfi che hanno loro imposto vent'anni di esilii di persecuzioni di confische? D'altra parte lo stesso partito dominante ha già cominciato a dividersi: è la sorte fatale dei partiti nella vita del comune. Ancora nel decennio precedente, specialmente nell'ultima metà, si era venuta segnando una separazione tra i guelfi: da un lato coloro che persistevano nell'antica politica, i guelfi, per così dire, intransigenti, dall'altro quelli cui relazioni e parentele avvicinavano ai ghibellini, che formavano quasi il passaggio tra questi e i guelfi puri. E le loro file, oltre che dai Lambertazzi che vi trovavano un appoggio, dovevano essere ingrossate da quanti l'interesse aveva spinto a dichiararsi di parte guelfa, a giurare anche la parte per averne i vantaggi ed entrar nei consigli e partecipare al governo, ma che non potevano certo aver dimenticato le relazioni che li stringevano ai loro antichi partigiani.

Questa condizione di cose presenta evidentemente notevole analogia con la divisione dei partiti avvenuta in Fi-

[1] Che i nobili riottenessero uffici e diritti prova una riformagione accennata dal Ghirardacci (I, 431) che alcuni di essi fossero imprigionati perchè non pagavano i loro creditori, e, qualora non si potessero prendere, fossero « inabili a ogni onore e beneficio dentro e fuori della città nè potessero esser eletti ambasciatori ». Nel 1300 poi si stabiliva che i capitani dei castelli fossero « tam de magnatibus quam de popularibus ». Provv. 15 gennaio.

renze pure sulla fine del secolo XIII e che dopo il 1300 tolse a prestito i nomi di Bianchi e Neri dalla vicina Pistoia e li estese a tutta la Toscana ed in parte anche a Bologna.

Mentre però il partito fiorentino dei Bianchi non riuscì ad avere il sopravvento e si accostò definitivamente ai ghibellini solo dopo essere stato cacciato di Firenze, la fazione bolognese corrispondente potè imporre per qualche tempo il suo predominio nel comune e anche come fazione di governo andò accostandosi e in certo modo fondendosi col partito ghibellino.

Ma questo più tardi: al 1300 i vari elementi che costituivano il comune non si erano ancora nettamente separati e posti di fronte, ond'è che gli atti stessi della politica di Bologna presentano un carattere speciale d'incertezza e di confusione e il comune sembra oscillante tra l'appoggio e la politica guelfa e la ghibellina, quantunque la prima, per qualche tempo, riesca a mantenere il sopravvento.

A conoscere le condizioni della città in quel torno di tempo sarebbero preziosi gli statuti compilati nel 1299 [1], ma disgraziatamente tutti gli statuti bolognesi del primo trentennio del secolo XIV sono perduti. Certo essi rinnovavano l'istituzione della milizia di 2000 fanti di parte guelfa a tutela della parte e del comune [2]; il che dimostra come i Lambertazzi fossero bensì rimessi in patria ma considerati da principio come nemici e allontanati dal governo, che anzi, oltre questa milizia di fanti, ancora nel 1299 ne fu istituita una di 1600 cavalieri « per assicurare la città e il contado, dubitando che i Lambertazzi

[1] Ghirardacci. I, 402.
[2] Provv. 5 maggio 1301.

non si fermassero a' patti della pace fatta » [1]. E certamente non avrebbero potuto fermarcisi.

L' aiuto di duecento uomini d' arme dato ancora in quell' anno a Matteo Visconti potè essere più che altro un atto di riconoscenza all' alleato nella guerra contro il marchese di Ferrara; e a Firenze, che se ne meravigliava come di cosa contraria agli interessi della parte guelfa, i Bolognesi rispondevano che essi avevano sempre favorita la parte e nulla mai fatto in suo danno, e che « honor amor reverentia partis Guelfae in cordibus Bononiensium sunt sculpta et coniuncta ut lux et solis radius est in sole » [2]. E guelfo era ancora infatti il comune perchè guelfi erano, e si mantennero anche di poi quantunque oppressi, i più dei cittadini; guelfi e in ottime relazioni, almeno in apparenza, con Bonifacio al quale decretavano di erigere una statua per la sua partecipazione al conchiudere la pace con gli Estensi [3], e, ciò che a lui ben più importava, gli mandavano spesso ambascierie con ricche offerte di denaro [4]; forse anche a fargli dimenticare l' alleanza poco innanzi conchiusa col comune fiorentino. E non mi sembra inutile notare che questa lega « pro manutenendo conservando et deffendendo in pace et tranquillitate statum utriusque civitatum dictarum et comitatuum et districtuum earum » e che doveva durare per un triennio, era conchiusa a richiesta di quella signoria fiorentina di cui faceva parte Dante, di quella signoria di pacificazione si ma di parte cerchiesca che indarno tentò rimettere la quiete

(1) Ghirardacci, I, 407.

(2) Ghirardacci, I, 401-402.

(3) Provv. 15 luglio 1300; v. anche Ghirardacci.

(4) Provv. novembre 1300 e segg.

in città con l'esilio dei capi delle fazioni, che vide la partenza del cardinale d'Acquasparta, il falso paciero mandato dal papa, di quella signoria infine che tanto accrebbe gli odi del vecchio e ardente pontefice contro i Cerchi e Bianchi e nella quale Dante riconosceva l'origine delle sue sventure. Il cardinale paciere partiva di Firenze beffato e sdegnato verso la metà di luglio, gli ultimi giorni di quel mese giungevano a Bologna gli ambasciatori fiorentini, e il consiglio del popolo, dietro parere favorevole degli anziani e del capitano, stabiliva che si trattasse la lega (1). La quale, quantunque fatta « ad honorem laudem et reverentiam » del papa di Matteo d'Acquasparta e del re Carlo di Sicilia, doveva avere pei Fiorentini lo scopo di trovare un aiuto, in caso di bisogno, appunto contro il papa e il cardinale; e se ne valsero ottenendo che gli alleati mandassero a Roma ambasciatori perchè il papa togliesse l'interdetto scagliato dopo la partenza dell'Acquasparta (2) e che si interponessero in loro favore presso il Valois (3).

Certamente anche Bologna doveva ripromettersi qualche vantaggio da una lega che poteva suscitarle contro l'ira di Bonifacio e del cardinale mandato dopo l'infelice successo di Toscana, a pacificare la Romagna. Vero è che essa, non sentendosi tanto forte quanto

(1) Provv. 30 luglio e 8 agosto 1300. L'atto finale fu redatto il 25 agosto; v. Arch. di Stato. Registro grosso, l. 2, fo. 163 è Ghirardacci I, 418.

(2) Provv. 17 ottobre 1300. Cfr. Del Lungo: Dino ecc. I, 210 sgg.

(3) Provv. 11 ottobre 1301. I Bolognesi tenevano anche soldati in Firenze per aiuto del comune a mantenervi la pace. Provv. 2 giugno 1301 e Del Lungo, op. cit.

l'alleata toscana, evitò ancora le ire papali col saper accondiscendere a tempo e luogo alle richieste del pontefice e del suo legato [1], il quale anzi era accolto con segni d'onore in città (ottobre 1300). La ragione che aveva spinto il comune bolognese all'alleanza con Firenze — un'alleanza che mirava alla difesa reciproca del territorio — stava nel pericolo continuo e minacciante da parte del signore di Ferrara poichè la pace conchiusa con tanta solennità e del lodo papale non aveva affatto diminuite le mire ambiziose di Azzo VIII barcheggiante coi guelfi e coi ghibellini a seconda che l'interesse lo richiedeva.

Nei primi anni del secolo XIV i tentativi del marchese d'Este hanno importanza anche per la storia interna bolognese perchè vi si connettono strettamente le lotte delle fazioni. Ancora sul principio del 1300 il consiglio era avvertito che il marchese « haveva intendimento con alcuni del popolo di Bologna di fare un potente esercito e accordarsi con quei della Romagna all'ultima ruina dei Bolognesi; e fra tanto trattava di far uccidere alcuni de' nobili e popolani di Bologna » [2]. Il consiglio ordinava di cercare chi fossero i congiurati e di punirli severamente, e « intanto vietò gli atti e le parole che tendessero ad alcuna parte »; il 27 marzo era nominata una balia composta dei ministrali delle società, del proconsole dei notai e di alcuni sapienti per provvedere al buono e pacifico stato della città e del comune ed opporsi a quanti

(1) Per esempio il legato e Carlo di Valois chiedono al comune i castelli di Tossignano e Corvara, e il consiglio ordina ai capitani e notai, che vi sono pei Bolognesi, di cederli. Provv., settembre 1301.

(2) Ghirardacci, I, 412.

volessero turbare lo stato. Questa provvigione era rivolta specialmente contro i maggiori cittadini della nobiltà e della grassa borghesia tra i quali dovevano appunto trovarsi i congiurati del marchese, come dimostrano i fatti posteriori e le stesse parole del Ghirardacci, che, per la severità delle pene inflitte dal podestà in quell' occasione, « si temette non dovesse muoversi a sdegno la parte della chiesa e dei Geremei » (1); nobili antichi e potenti borghesi che, uniti dai pericoli loro continuamente minacciati dagli ordinamenti — quantunque di molto ne fosse scemata la primitiva severità — dal desiderio del potere e dall' avversione al partito che per tendenze si accostava ai ghibellini, non trovavano altra via di resistenza che allearsi al nemico della patria, anche in questo, se non m' inganno, non dissimili dai Neri di Firenze.

Poche notizie si ricavano, non solo dagli storici ma anche dalle provvigioni, sulle lotte dei partiti e sulle vicende interne della città nel 1301, che pure furono molto importanti perchè la politica del comune ne uscì con un nuovo indirizzo e Bologna si trovò alleata dei Bianchi. Di risse e contese tra famiglie nobili rimane traccia nei primi mesi dell' anno; nel marzo ci fu un vero tumulto e le cose dovettero andare tant' oltre da rendere necessaria una generale riunione dei sindaci delle arti e dei nobili nel consiglio il 15 maggio, ove da tutti si giurò la pace e l' unione per il bene della città (2); qualche cosa di simile forse a ciò che nell' intenzione dei Cerchi, allorchè l' accettarono, avrebbe dovuto essere il famoso consiglio di Santa Trinita che ruppe invece apertamente la guerra tra

(1) I, 423.
(2) Ghirardacci, I, 427.

essi e i Donateschi (1). E neppure la riunione e il giuramento nel consiglio di Bologna dovettero portare grandi frutti; basta osservare che per tutto l'anno si seguono e s'incalzano balie per provvedere al buono e pacifico stato della città e del popolo. È un anno di confusione che si rispecchia anche nella politica esterna: sul principio, per timore del marchese d'Este, il comune si allea coi signori ghibellini di Verona e di Mantova; nei mesi di maggio e di giugno si danno soccorsi a Firenze e a Pistoia (ove prevalgono i Bianchi) e a Matteo Visconti; più tardi le cose cambiano e in ottobre e novembre si ha una serie di provvigioni per aiutare Alberto Scotto di Piacenza, ora parteggiante coi guelfi e nemico acerrimo del Visconti contro cui sta unendo la lega guelfa di Lombardia, e si mandano soldati e denaro a Carlo di Valois già entrato in Firenze a tradire e perdere gli antichi alleati dei Bolognesi. E frattanto continuano i tentativi di sommosse evidentemente causate da quei grandi che trovano il loro appoggio nell'Estense. Una balia di cinque sapienti per quartiere, eletta il 10 novembre ad impedire allarmi e tumulti, ordina che nessuno osi raccoglier gente d'arme, far adunanze, recare false notizie « de morte vel insidiis alicui vel aliquibus ordinatis vel positis » che ove qualcuno sappia qualche importante notizia la comunichi direttamente al podestà al capitano o una « religiosa persona », che nessuno poi in alcuna riunione di sapienti, in alcun consiglio o società possa proporre cosa contraria agli ordinamenti sacrati e sacratissimi e per cui venga diminuita la libertà e lo stato integro e quieto del comune di Bologna (2). Poco dopo, al solito in

(1) Del Lungo, op. cit., v. I, cap. X.
(2) Provvigioni: 15 novembre 1301.

seguito ad un tumulto, gli anziani ordinano che non si debba accorrere con o senz' armi alle case dei magnati, che chi in piazza o per le vie osi gridare alcuno signore della cittá sia punito di morte, che debbano mantenersi il podestà, il capitano e gli anziani « per quos solet comune et populus Bononie conduci et regi, omni alio escluso », che nel consiglio degli 800 e del popolo un banditore « in publico arengo faciendo per dominos capitaneum et ancianos » giuri sulle anime di tutti gli uomini della città e distretto e di quelli che sono nell' « arengo » di mantenerli in buono e pacifico stato ed in libertà: i contravventori siano puniti con la morte [1].

È dunque evidente: questa provvigione era fatta contro i partigiani del marchese di Ferrara, e per di più nobili e potenti; ormai le parti si distinguono: da un lato la fazione *marchesana*, come la dissero i contemporanei, dall' altro una fazione che si oppose sempre ai tentativi del potente vicino, guelfa essa pure ma per necessità di difesa più accostevole ai ghibellini; questa è ora prevalente e salverà la patria dalla signoria ferrarese a cui la condurrebbe l' odio e l' accanimento della fazione marchesana, ma l' uso feroce che farà della vittoria, aggravato dalla sua unione con la parte ghibellina, ecciterà poi la reazione del partito avverso.

Tutti gli atti della politica bolognese sono determinati dal bisogno di difesa contro l' Estense e i suoi partigiani; ed è perciò che a una nuova minaccia di lui, ora alleato coi neri vincitori e assoluti dominatori in Firenze, il comune stringe alleanza coi bianchi fiorentini, con gli Ubal-

(1) Provvigioni: 22 dicembre 1301.

dini, con Pistoia, Forlì, Faenza, Imola, Bagnacavallo e con Bernardino da Polenta signore di Cervia e di Cesena ([1]). E dopo questa lega coi Bianchi e Ghibellini un' altra coi guelfi, con la lega guelfa di Lombardia capitanata da Alberto Scotto ai danni di Matteo Visconti ([2]); e certo i Bolognesi vi partecipano perchè Matteo ora, dopo il matrimonio di suo figlio Galeazzo con la sorella di Azzo VIII, è alleato del marchese dal quale avrà aiuti prima, poi ricovero nelle sue terre. Così, mentre il signore di Ferrara è alleato dei ghibellini di Lombardia e dei neri di Firenze, Bologna, dominata dalla fazione a lui avversa, è necessariamente in lega coi bianchi toscani e coi guelfi lombardi.

È notevole tuttavia che la parte prevalente si protesta sempre guelfa e a questo proposito sono interessanti le parole con cui cominciano i provvedimenti di una delle tante balie create a procurare la difesa e la tranquillità del comune e del popolo: « Imprimis cum comune et populus Bononie sit et semper fuerit charrocium extendardum et integra defensio totius partis ecclesie in Italia, et erunt perpetuo dum conservabitur populus et comune Bononie in unitate et pace, et sub pretextu caloris comunis et populi Bononie alie civitates fideles sancte romane ecclesie et partis ecclesie que non sunt in statu pacifico suum poterunt recuperare pacificum statum, quod accidere

([1]) Negli « Annales Forolivienses » è detto espressamente che la lega fu chiesta dai Bolognesi per timore del duca di Ferrara (Muratori, Rer. It. Ss., XXII, 176). L' atto della lega — della fine del maggio 1302 — fu pubblicato da E. Orioli « Documenti bolognesi sulla fazione dei Bianchi » in Atti e memorie della R. Deput. di St. pat. per le Romagne. S. III, vol. XIV, fasc. I, p. 7 segg.

([2]) Provvigioni: 6 luglio 1302. Ghirardacci, I, 444.

non posset si status pacificus comunis et populi Bononie turbaretur.... », il podestà abbia speciale arbitrio di provvedere contro chiunque tenti turbare la tranquillità e la pace del comune ([1]). Ora questa fazione che si vantava « charrocium extendardum et defensio » della parte guelfa, non solo era alleata coi bianchi di Firenze trasformantisi in ghibellini e con le stesse ghibellinissime città di Romagna, ma all'interno, per fortificarsi contro gli avversari, era costretta a far buon viso ai Lambertazzi contro i quali si facevano sempre più rade le provvigioni ([2]); troppo infatti interessava di non allearli alla causa degli Estensi e della fazione marchesana: che anzi nell'aprile 1302 alcuni, poco prima esiliati, furono richiamati in patria non solo, ma esonerati da ogni pena pecuniaria e ammessi agli uffici ([3]).

Un fatto molto importante nella storia bolognese di questi anni sta in ciò che, quantunque interamente mutato l'orientamento delle parti, in certo modo la lotta che ora si combatteva veniva ad assumere il carattere di una lotta del popolo contro i grandi. Infatti a capo della fazione marchesana stavano alcune tra le maggiori e più potenti famiglie della nobiltà e della ricca borghesia (Galluzzi, Garisendi, Gozzadini, Artenisi, Beccadelli, Zovenzoni, Tencarari, Pascipoveri, Buvalelli ecc.), onde riusciva facile alla parte avversaria — nella quale pur non mancavano i

([1]) Provvigioni: 28 agosto 1302.

([2]) La sola provvigione contraria ai Lambertazzi che ho trovato nel 1302 è del 23 marzo, in cui si stabiliva che i ritornati del 1299 e quelli che avevano giurato la pace non potessero esigere dai loro creditori geremei, impoveriti dalla guerra, che la quarta parte dei loro crediti.

([3]) Ghirardacci, I, 439.

nobili anche di antica nobiltà ghibellina come i Guastavillani, gli Andalò, i da Ignano e altri — di mostrarsi sostenitrice dei diritti popolari e pronta alla loro difesa, e di questa politica valersi per afferrare il governo: di qui una serie di provvedimenti solo in apparenza diretti a fortificare lo stato popolare, in quanto cercavano specialmente di colpire i nobili di fazione marchesana; e a combatterli erano rivolte probabilmente le provvigioni del febbraio 1302: che i « sacculi » degli anziani (le borse ove si ponevano i nomi da sorteggiare per le elezioni) contenessero nomi diversi per ciascun mese, che di un medesimo casato ogni anno non potessero essere nei sacculi più che tre nomi, nè mai di questi nello stesso mese anziani due insieme; che nel consiglio del popolo non potessero esserci più che tre di un medesimo casato [1].

Nel giugno 1302 una domanda agli anziani e al capitano perchè procedano contro i perturbatori dello stato è rivolta dalla società delle arti « le quai ano facto unione fraellanza compagnia e fermeça insieme in honore libertate fermeça della citae comuno et pouolo de Bolongna » [2]. Quando questa unione sia stata fatta non ho trovato: certamente non può identificarsi col giuramento del 15 maggio 1301 perchè a questo parteciparono non solo tutte le società ma anche i nobili, e il trovarla accennata soltanto nel 1302 mi fa credere che si compiesse in quell' anno. Al solito, éssa fu dapprima provvisoria; poi nel gennaio 1303 era stabilito « quod dicta unio et fraternitas sit et esse debeat firma et firme debeat perpetuo observari, et quod dicte societates possint sibi elligere defen-

[1] Provvigioni: 3 febbraiò 1302.

[2] Provv: 5 giugno 1302.

sorem singulis mensibus secundum quod sollite sunt, dummodo nullum elligant defensorem nisi sit homo artifex et qui exerceat alliquam artem ex illis viginti societatibus et quod dicte viginti societates possint facere statuta et reformationes quibus teneantur precise parere et obedire dicte societates et quellibet earum » (1). Dalle quali parole appare che anche prima del gennaio 1303 si eleggeva il difensore delle venti società e difatti qualche volta si trova nominato pur sulla fine dell' anno precedente; ma solo dopo questa deliberazione egli acquista importanza e diviene anzi uno dei magistrati più autorevoli del comune. Ha un suo consiglio di quaranta membri e le deliberazioni che vi si prendono, e che riguardano tutta la vita e la politica del comune, sono poi sottoposte all' approvazione del consiglio del popolo (2); i cittadini, appartenenti alle società, che hanno petizioni da fare si rivolgono al difensore il quale le porta al consiglio del popolo dopo averle fatte votare nel proprio, che viene ad essere un consiglio generale delle società delle arti (3). Questo ordinamento dura quanto la prevalenza di quel partito che per brevità dirò bianco e scompare poco dopo la sua caduta; esso avrebbe dovuto rafforzare lo stato popolare, e sembrò essere così sulle prime; ma la stessa isti-

(1) Nelle provv. della balia eletta il 15 gennaio, di cui vedi qui innanzi.

(2) Questo specialmente dopo il maggio 1304: allora il consiglio del difensore acquista la massima importanza: v. Provv: 10 novembre 1305.

(3) A cominciare dal maggio 1303 il difensore ebbe ai suoi ordini anche un nuncio. Istituito il difensore, vennero a scemare d' importanza le due compagnie preposte alle altre per la conservazione degli ordinamenti.

tuzione del nuovo magistrato che veniva a trovarsi alla testa del popolo — e che avrebbe dovuto invigilare sulla condotta dei grandi e stringere sempre più i legami fra le società — non fu che una nuova forza in mano del partito prevalente, onde troviamo eletti a difensori i capi dei bianchi e dei ghibellini, ed appunto contro gli antichi difensori sorse quel rivolgimento del marzo 1306 che ridiede il potere alla parte guelfa pura. Ma ora, per la sua politica, al partito bianco non poteva mancare la vittoria, sostenuto com'era dai ghibellini e dal popolo, anzi riuscì a imporre quasi una dittatura.

Una deliberazione del consiglio del 15 gennaio 1303 — che è più volte ricordata in seguito ma che a me non è riuscito di rintracciare — affidava pieni poteri ad una balia composta degli anziani, del difensore delle società, del proconsole dei notai dei preministrali delle due società preposte alle altre e di alcuni sapienti, eletti tutti « ad ordinamenta condenda ». Le loro provvigioni [1] sono come una riforma dello stato o un nuovo ordinamento di carattere popolare che rimetteva in vigore molte delle disposizioni degli ordinamenti sacrati e sacratissimi cadute in disuso e rinnovava le leggi contro i grandi; leggi, e ciò dimostra l'intendimento e il carattere della balia, che venivano subito applicate contro alcuni delle maggiori famiglie di parte marchesana dichiarati magnati e grandi ed esclusi dalle società.

Ora questa balia, nominata a provvedere « ad bonum et pacificum et tranquillum statum totius comunis et populi Bononie » e « ad honorem sancte partis Ieremien-

[1] Provvigioni: gennaio 1303 e sgg.

sium civitatis Bononie », era composta di bianchi dei quali rassodava il potere; ed anche questa volta essi erano stati favoriti dai loro stessi avversari, che, non contenti di ricorrere al marchese d'Este, ricorrevano anche a Carlo di Valois: era naturale che i bianchi dovessero avere l'aiuto e il favore del popolo nell'opporsi a colui che era stato strumento delle vendette di Bonifacio e dei neri sui bianchi fiorentini. Già l'anno innanzi, per timore di una possibile venuta del Valois, « fu guardadi li palaxii del comun de Bologna per le compagnie del puovolo per paura ch'ello non vignesse a Bologna perchè ello non conturbasse lo stado come havea facto lo stado de Fiorença per soa tornada » [1]. Nel gennaio 1303 fu scoperta una congiura in favore di Carlo e allora molti « funo privati de ogni honore e beneficii del comune perchè çe voleano sovertere la cità su lo pretesto del dicto misser Charlo » [2]; parole queste che si riferiscono evidentemente ai provvedimenti della balia nominata il 15 gennaio e che dura anche i due mesi seguenti, in parte rinnovata, per la pacificazione della città e per la sua difesa; ed è da notare che in questi mesi e nei seguenti si trovano quasi esclusivamente provvigioni di balie e il consiglio del popolo è convocato assai di rado, ciò che prova come la vita della città sia in condizioni anormali.

Il 12 marzo è riferita al consiglio l'ambasciata di Guidolino Zalafoni inviato dal comune di Faenza a chiedere che si dia aiuto « illis de Florentia qui vocantur albi », e anche qui, al solito, si fa balenare la necessità di armarsi e fortificarsi non solo per dar aiuto agli amici ma per

[1] Cron. Ramponi, v. I, c. 159 v°.
[2] Cron. Ramponi, v. I, c. 160 r°.

premunirsi contro l'eterno nemico, il marchese d'Este [1]. L'aiuto fu accordato, ma la spedizione mugellana che ne seguì ebbe esito infelicissimo e, secondo il Villani, massime a cagione dei Bolognesi [2]. Non a torto proponendo l'aiuto da darsi ai bianchi si era accennato a pericoli da parte del signore di Ferrara, chè i suoi partigiani in città, approfittando dell'assenza dei soldati mandati alla spedizione mugellana e dell'attenzione dei governanti tutta rivolta a quella guerra, eccitarono il 24 marzo un altro tumulto, mentre il marchese Azzo si apprestava a muovere su Bologna; il tentativo fu represso con maggior violenza dei precedenti [3] e stabilì invece il dominio assoluto dei bianchi o piuttosto di una piccola parte che, entrando in tutte le balie, valendosi del timore suscitato dal pericolo esterno e della possibilità di un rivolgimento in senso nobilesco della costituzione comunale, riuscì a forza di proscrizioni, di confische, di violenze a mantenersi al potere. Castellano Piantavigne, capo della congiura, fu ucciso il 4 aprile; gli altri maggiorenti di parte marchesana (al solito Guidozagni,

[1] Item cum per literas et nuncios de partibus Lombardie videlicet de apparatu maximo d. Marchionis et de partibus Tuscie videlicet de Florentinis extrinsecis qui ubique amicos suos requirunt in eorum subsidium, undique novitates insurgant ex quibus novitatibus et eorum exitu maxime dependere videatur status civitatis Bononie, quid placet consilio circa ipsas novitates pro statu et defensione comunis et populi Bononie et amicorum eius ubique generaliter providere ecc.

[2] L. VIII, cap. 69. Il Ghirardacci (I, 438) riporta erroneamente al 1302.

[3] Contro i tentativi dell'Estense, del Valois e della fazione marchesana i bianchi ebbero aiuto dai bianchi fiorentini che si erano rifugiati a Bologna in buon numero rinforzando così la fazione a loro favorevole dalla quale furono accolti e protetti come amici e cittadini.

Artenisi, Beccadelli, Mezzovillani, Gozzadini, Zovenzoni) mandati in bando, tramutato poi nel confine « ob reverentia sancte matris ecclesie et partis Geremiensium cui sui progenitores fideliter servierunt et ut pars proprie integra et illesa servetur » [1], tolti dalle società e in perpetuo privati di qualunque ufficio; i loro beni divennero proprietà del comune, le case furono distrutte.

Dall' aprile Bologna è retta da una balia di bianchi: Filippo Preti, Bonvillano Tederisi, Villano Guastavillani, Giovanni da Ignano, Uguccio Soldanieri e Bolognetto di Giovanni, a capo della quale, di fatto se non di nome, è il dottore di leggi Bonincontro dallo Spedale che comincia a comparire nella storia bolognese proprio quando la parte guelfa si divide, che fu parecchie volte ambasciatore in Romagna ed a Matteo Visconti e tra i capi più operosi e seguiti della fazione bianca [2]. A questa balia partecipava anche Romeo Pepoli cui le immense ricchezze facevano amico dei bianchi come più tardi dei guelfi puri, perchè e gli uni e gli altri ebbero sovente bisogno di ricorrere a lui nelle difficoltà finanziarie: e poichè la balia aveva ufficio anche di « provvedere sull' avere del comune » si capisce come egli fosse chiamato a farne parte [3]. Durata fino al

[1] Provvigioni: 29 marzo 1303.

[2] Il 27 marzo era accordato a lui, e a sei uomini che potevano accompagnarlo, lo speciale privilegio di portar armi da difesa e da offesa. Egli era stato anche uno dei quattro di credenza nelle balie di marzo con Filippo Foscarari, Ugolino Malavolti e Iacopo da Ignano.

[3] Nel novembre è tra i « difensori dell' avere del comune » e dura in questo ufficio parecchi mesi; nel maggio, trovandosi il comune in gravi difficoltà, egli è costretto a prestare 2000 lire bolognesi (Provv. 20 maggio) che nel dicembre gli sono restituite. L' anno seguente presta ancora 1500 lire dicendo che « hec et maiora fecit et facere intendit dicto comuni et populo ad honorem et utilitatem et

giugno [1], la balia dell'aprile fu poi sostituita da altre alle quali partecipò sempre Bonincontro dallo Spedale, e in cui entrarono altri capi fra i bianchi come Pace dei Paci e Giuliano di Cambio ed alcuni delle famiglie dei da Ignano, dei Basacomari e dei Simopiccioli.

Per prima cosa essa rinnovò nell'aprile la lega coi ghibellini e bianchi di Romagna di cui s'era cominciato a trattare anche prima della sua elezione. Riferito al consiglio del popolo che, per gli apparecchi di guerra fatti contro Bologna da Azzo VIII, Forlì Imola Faenza e altre terre di Romagna si offrivano di « esse cum eo [comune bolognese] ad eius defenssionem et statum liberum conservandum et secum habere fraternitatem societatem et ligam pro predicta defenssione et statu solidius conservandis » [2], fu tenuto a Ravenna un parlamento, ove convennero ambasciatori anche dei bianchi di Firenze e del comune di Pistoia: a capo militare della lega fu eletto Salinguerra della nobile famiglia ghibellina dei Torelli esiliata da Ferrara. Poco dopo si davano aiuti ai Pistoiesi minacciati dai neri [3] e nell'agosto si stringeva alleanza addirittura con gli Aretini, i fieri nemici di Firenze, e coi

libertatem comunis et populi Bononie sine aliquo merito. Provv: 12 marzo 1305. V. anche Ghirardacci, I. 175.

[1] Delle provvigioni dei mesi di aprile-giugno si conservano due copie in due fascicoli che nell'antico ordinamento delle provvigioni si trovavano ai voll. E, c. 21-54 e D, c. 331-356. Ai piedi della prima carta del secondo fascicolo fu scritto « quaternus provisionum partis Lambertaciorum » in carattere diverso da quello delle provvigioni e probabilmente dopo il 1306, allorchè bianchi e ghibellini furono considerati come una sola cosa.

[2] Provvigioni: 3 aprile 1303.

[3] Provv. 13 maggio e 25 giugno 1303.

Pisani, accaniti sostenitori del partito ghibellino in Toscana [1]. Così la parte reggente di Bologna si andava accostando sempre più ai ghibellini: era naturale che anche i Lambertazzi bolognesi dovessero migliorare la loro condizione. Già gli ammessi in città, e nobili e di popolo, partecipavano al governo essendo iscritti alle società [2]; alcuni di quelli cui era stato conservato il confine nel 1299 rimanevano ancora fuori di città, ma certo ben pochi, chè di duecento che avrebbero dovuto essere secondo quanto era stato allora stabilito, già nel 1300, dominante tuttora parte guelfa, non ne rimanevano a confine che ventuno [3]; e dopo quell' anno non ci sono più provvigioni in proposito. Quelli poi, e non molti certamente, che ancora erano banditi, rimasti amici ai ghibellini di Romagna e quindi nemici del loro antico alleato il marchese di Ferrara, approfittavano di questa condizione di cose per accostarsi al comune, e, per mezzo di un ambasciatore delle città romagnole, chiedevano di esser tolti di bando e di riavere i lor beni promettendo di stare a confine in terre non soggette agli Estensi, e la domanda loro era accolta [4] Poco di poi, per far denaro e pagare i soldati mandati in aiuto ai Pistoiesi, oltre che ricorrere alla solita elezione del consiglio dei 4000 e imporre una prestanza, si riammettevano tutti i banditi, meno quelli

[1] Provvigioni: 26 agosto 1303.

[2] Tuttavia Bologna continua a dirsi guelfa e alle deliberazioni del consiglio spesso si aggiunge: « Salvo in omnibus honore et reverentia sancte matris ecclesie et sanctissimi patris domini summi pontificis et societatis partis ecclesie Lombardie ». V. Provv. 3 aprile 1303.

[3] Provv. 10 ottobre 1300.

[4] Provv. 28 maggio 1303. V. App. doc. 6.

per falso e omicidio e per le « novità » del marzo [1]; cosicchè ora ai nuovi nemici guelfi era fatta condizione peggiore che ai ghibellini, che anzi contro i capi guelfi si infieriva stabilendo, ancora lo stesso anno, che anche i banditi del marzo potessero essere riammessi in città quando dessero in potere del comune alcuno delle famiglie dei Beccadelli, dei Zovenzoni, degli Artenisi ecc. [2], e per tutto l'anno seguivano provvigioni e bandi contro altri tra i maggiorenti di parte guelfa: si cancellavano dai consigli del popolo e dei 4000, si proibiva che potessero avvicinarsi al palazzo del comune [3], mentre, per difesa contro di essi, a tutti i sapienti e gli anziani succedutisi in ufficio durante l'anno si accordavano speciali privilegi sia di portar armi sia di poterli accusare e di valersi dei diritti concessi dagli ordinamenti ai popolani delle società contro i nobili e i magnati.

Con tali provvedimenti la parte bianca acquista e mantiene il suo potere, e, una volta rassodatolo, la vita comunale ritorna alla sua forma regolare; l'anno seguente cessano le continue balie e si hanno ancora le provvigioni del consiglio, modificato e naturalmente composto di uomini, almeno nella maggioranza, favorevoli ai reggitori [4], i quali si appoggiano sopra tutto al difensore delle arti che acquista a questo tempo la massima autorità, che partecipa con gli anziani e col proconsole dei notai a tutti i

[1] Provvigioni: 21 giugn.

[2] Provv: 7 ottobre.

[3] Provvigioni: 30 ottobre, 13 novembre 1303.

[4] Nell'ordinare l'elezione del nuovo consiglio del popolo, la balia aveva insistito nel proibire che si eleggessero i banditi e quelli cui era proibito venire ai palazzi del comune.

consigli e a tutte le deliberazioni di grande o di piccola importanza, che rappresenta quasi il nuovo comune, tanto che un' offesa fatta a lüi è considerata come un tentativo di turbare lo stato e punita con l'esclusione dalle società e il bando perpetuo ([1]).

La politica bolognese in queste condizioni continua ad essere di alleanza coi bianchi e ghibellini, di opposizione all'Estense, di repressione e di oppressione della fazione marchesana, perseguitata ora nel contado che, al solito dei fuorusciti, i suoi aderenti molestano. Ad abbassare la loro potenza e la potenza dei nobili conservatisi sempre, massime nelle parti di montagna, estranei anzi avversi al comune, si promulgano nuove leggi perchè siano osservati gli ordinamenti sull' abolizione della schiavitù, non ostante i quali si lamenta che sia rimasta « quedam quasi speties servitutis » in coloro che sono chiamati *fideles*, *manenti*, *residenti*, *coloni*, *comandi* « qui omnes predictis nobilibus respondere tenentur quidam in exercitibus et cavalcatis quidam in colectis quidam in subsidiis et aliis spetialibus servitutibus », dimodochè gli uomini della montagna sono tutti « in servitutis iugo » ([2]). Agli amici ed alleati ghibellini, sopra tutto ai Forlivesi, si mandano frequenti aiuti, e — ciò che è importante — anche contro il conte di Romagna ([3]), mentre per l' innanzi Bologna non aveva mai unite le proprie alle armi ghibelline contro il rappresentante della chiesa e del guelfismo romagnolo. Coi bianchi fiorentini i Bolognesi partecipavano pure all' infelice spedizione della Lastra, terminata anche per loro ignomi-

([1]) Provvigioni: Serie II, 1304.
([2]) Provv: 17 maggio 1304.
([3]) Provv: 5 giugno 1304.

niosamente con la fuga — sebbene i cronisti di Bologna si diano cura di parlare di successi ottenuti dall' esercito concittadino — allorchè, avuta notizia della ritirata di quella parte dell' esercito che Baschiera dei Tosinghi aveva condotto sotto le mura fiorentine, ripresero la via del ritorno, nè più vollero fermarsi. Era la seconda volta che partecipavano a una guerra di bianchi, e per la seconda volta ne riportavano poco onore. Ancora per tutto il 1305 Bologna è alleata coi bianchi e coi ghibellini e soccorre, ma sempre inutilmente, i Pistoiesi contro le armi di Firenze e di Lucca capitanate dallo stesso Carlo duca di Calabria. E continua intanto la guerra or sorda or palese col marchese d' Este e giunge a tale che il doge di Venezia crede d' intervenire a consigliare e procurare la pace. Nella risposta dei Bolognesi al doge (22 dicembre 1304) essi si protestano guelfi ed espongono la lunga serie dei tentativi dell' Estense contro la libertà di Bologna, delle sue mene in città, dei suoi preparativi di guerra, lamentano il suo favoreggiare i ghibellini [1], e tutto ciò mentre essi stessi sono alleati coi ghibellini ai suoi danni, e più si uniranno in seguito rinnovando la lega con Verona e Mantova nel 1305, lega che l' anno seguente, capitanata da Giberto da Correggio, gli procurò la ribellione di Modena e di Reggio.

Dopo il tentativo della Lastra i bianchi erano vinti « in tutte parti quasi di Toscana salvo della città di Pistoia e degli Aretini, e eziandio de' Bolognesi i quali si

[1] G. Gozzadini. Apografi riguardanti Bologna tratti dall' Arch. di Stato di Venezia, in: Atti e memorie della R. Deput. di st. pat. per l' Emilia. N. S., vol. II, p. 6 sgg.

reggeano a parte bianca » ([1]). Ma ben presto la parte bianca doveva essere interamente sopraffatta con la resa di Pistoia (aprile 1306) preceduta dall' espulsione dei bianchi da Bologna. La morte di Benedetto XI e l' elevazione al pontificato di Clemente V che infeudava la sedia apostolica al re di Francia — quantunque ormai la politica guelfa non dipendesse più quasi affatto dal papato — rialzavano da per tutto la parte dei guelfi puri; e le ripetute vittorie dei neri fiorentini dovevano avere un contraccolpo anche a Bologna. Qui la fazione bianca, sorta da una scissura di parte guelfa e rappresentante il guelfismo più moderato, era stata aiutata dagli stessi avvenimenti nell' imporre la sua dittatura sulla massa del popolo che era e rimaneva guelfa; ma poi per bisogno di difesa i reggitori, impostisi per il loro scarso numero con la violenza, avevano dovuto a poco a poco accostarsi ai ghibellini. Ond' è che s'eran visti costretti a mostrarsi e a parlare come guelfi e a nome della parte guelfa essi che dalla parte sempre più si scostavano, ed è notevole che ancora nel 1305 si erano avute domande d'esiliati d' esser considerati e trattati come di parte geremea ([2]), ciò che prova come questo nome fosse pretesto e aiuto alla parte prevalente per combattere gli avversari e mantenere quella confusione che le giovava. Infatti la parte geremea non era più che un nome, tanto che altri più esattamente chiedeva di essere ammesso « alla parte del comune » ([3]), la quale nemmeno aveva una denominazione propria.

([1]) Villani, VIII, 82.

([2]) Provvigioni: 13 gennaio, 30 aprile, 18 giugno ecc.

([3]) Corradino Soldani che è di « unum velle et unum nolle » col comune e popolo di Bologna chiede di essere considerato come « verus civis de parte comunis civitatis Bononie ». Provv: 24 giugno 1304.

Ma questa condizione di cose non poteva durare a lungo sì per la contraddizione stessa di una città guelfa padroneggiata da uomini di tendenze e di amicizie ghibelline, sì per la trista prova fatta da costoro nelle infelici spedizioni di Toscana, protratte sino al principio del 1306, e per gl' insuccessi avuti nelle scorrerie fatte sul territorio del marchese di Ferrara. Tutto ciò doveva portare un attrito e un disaccordo fra i reggitori e la massa del popolo, tanto più poi che quelli avevano bensì mostrato di voler mantenere e difendere gli ordinamenti popolari, ma solamente contro i capi della fazione avversaria, mentre i maggiorenti tra i bianchi erano fatti di popolo ed ottenevano tutti i diritti e privilegi popolari.

Un primo tentativo di reazione si ha nell' agosto 1305 in una congiura contro i dallo Spedale i da Ignano gli Algardi e altri bianchi, alla quale partecipavano al solito Guidozagni Galluzzi Beccadelli e altri di parte marchesana ([1]). Fatti ben più gravi accaddero l' anno seguente, di cui è da lamentare che pochissime siano le provvigioni rimaste. Gl' insuccessi della politica bianca mentre spingevano sempre più i capi verso parte ghibellina, eccitavano il malcontento della massa popolare, perciò il consiglio del popolo di quell' anno fu in maggioranza composto di uomini aderenti alle parte guelfa pura; la parte che sin qui s' era imposta doveva cedere.

Il Villola e altri cronisti hanno narrato abbastanza ampiamente il rivolgimento avvenuto sul principio del 1306 in Bologna e sulla loro scorta possiamo seguire il risorgere del guelfismo puro. Il 18 gennaio entrò podestà Si-

([1]) Ghirardacci, I, 474.

mone Ferrapegora di Parma « qui habebat insignam cum spatis et liberis (*sic*) ex qua insigna pars Ieremiensium inceperunt fortiter gaudere et contraria dolere » [1]. I primi tumulti, presto sedati, cominciano sulla fine di gennaio [2], si rinnovano poi in febbraio a cagione di certi cavalieri pisani che passavano per il territorio bolognese; i ghibellini e bianchi, ancora reggitori del comune e che si vedevano minacciati, avrebbero voluto farli entrare in città a loro difesa, i guelfi vi si opponevano. A capo di questa opposizione guelfa si trovavano Romeo Pepoli e Bormio Samaritani i quali, come eccitatori di tumulti, furono messi in carcere e vi stettero tre giorni: il 10 febbraio il consiglio deliberava che i cavalieri pisani non dovessero entrare in città e Bormio e Romeo fossero liberati. Di ciò — narra il Villola — si rallegrarono i guelfi che ne fecero « magna gaudia.... ludendo et convinando »; e il Chronicon Parmense dice: « incontinenti populus et milites et gens tota de Bononia indifferenter magni et parvi, dimissis armis, fuerunt ad ballandum bagordandum et cetera omnia gaudia faciendum » [3]. Ma non tornò per questo la calma in città: per tutto il mese le società stettero in armi, i palazzi e la piazza del comune furono custoditi da gente armata, le due parti erano pronte a scagliarsi l' una contro l' altra e i guelfi avevano la prevalenza. Infatti il capitano del popolo Ramberto dei Ramberti, appartenente a

[1] Cron. Villola, c. 47 v°.

[2] « Item die sabato sequenti (alla notizia delle ribellioni di Modena e Reggio) ac die dominico de nocte plures fuerunt rumores in civitate Bononie et assunserunt arma cives civitatis et cito pacifficati sunt ». Cron. Ramponi, vol. I, c. 161 v°.

[3] Muratori: Rer. Ital. Script. IX, 858.

nobile famiglia ferrarese di ghibellini fuorusciti, « cognoscens quod pars ipsius non habebat bonum statum », volle andarsene, secondo narra il Villola; secondo il Cantinelli invece fu addirittura cacciato [1]. Comunque sia, certo Bologna rimase senza il capitano e dovette essere costituita allora quella balia — composta degli anziani, del difensore e del proconsole, tutti di parte guelfa — che promulgò una serie di ordinamenti « ad roborationem augmentationem confirmationem pacifici et quieti status honorabilis populli et libere civitatis Bononie et partis ecclesie et Jeremiensium civitatis prefate et ordinamentorum sacratorum et sacratissimorum », i quali erano una vera riforma dello stato in senso del tutto favorevole alla parte; stabilivano che solamente i veri guelfi dal tempo dei « primi rumori » potessero essere anziani; modificavano le norme per l'elezione del podestà del capitano degli anziani e dei ministrali delle società; minacciavano pene severe contro quanti eccitassero tumulti; ordinavano ai Lambertazzi, nobili e popolani, tornati in città e cancellati di bando dopo il 1299, di partire coi figli maschi, maggiori di 14 anni, entro tre giorni [2]. La lettura di queste provvigioni, fatta

[1] Chronicon ecc. 313. È notevole il racconto del Cantinelli che in poche parole sintetizza la storia bolognese degli ultimi anni. « In illis diebus fuerunt magni rumores in civitate Bononie inter illos de parte Geremiorum. Nam multi ex eis appellabantur de parte Marchisii et alii e contrario qui tunc temporis dominabantur in ipsa civitate, et ipsa de causa plures de ipsis Marchisanis missi sunt ad confinia et plures banniti et domus destructe, et tempore procedente contigit quod Marchisani assumpserunt vires et audaciam ita quod acceperunt dominium civitatis et expulerunt illum capitaneum qui tunc ibi erat qui vocabatur d. Rambertus d. Salinguerre de Ferraria ».

[2] Sono in un fascicolo che faceva parte di una miscellanea ed ora è tra le provv. del 1306. Furono riassunti dal Ghirardacci (I, 485).

nel consiglio del popolo l'ultimo giorno di febbraio, eccitò per parte dei guelfi, che volevano addirittura cacciati i loro avversari, un nuovo tumulto (1), accresciuto il giorno seguente allorchè, scoperta una congiura ordita da coloro che erano andati ambasciatori a Modena e a Verona per conchiuder lega contro il marchese d'Este e che aveano invece tramato con lui di cacciare di Bologna la parte guelfa e d'aiutarlo a ricuperare le città perdute, « sonavit rumor contra Iulianum de Fornicibus (2) et Iohannem de sancto Rofello [gli ambasciatori] qui erant et fuerant de maioribus defensoribus societatum et mortui et dilacerati fuerunt ». Bonincontro dallo Spedale e più altri che erano stati tra i capi dei bianchi e dei ghibellini e aveano preso parte alla congiura (sembrava esser fatale che quella delle parti contendenti che avea la peggio dovesse ricorrere all'aiuto dell'Estense) furono citati a comparire dinanzi al podestà; la notte seguente furono cacciati, le lor case arse e distrutte. Così, continua il Villola, « Lambertacii et alii qui eis sequebantur [i bianchi] et tunc potentissime regebant fugati fuerunt et demiserunt regere »; e qui il cronista guelfo trova tanto straordinario il fatto del risorgimento della sua parte che esce nell'esclamazione: « Set in veritate Dei nulus novit qualiter hoc fuerit nisi motu Dei » (3). Ma le condizioni del partito guelfo fuori e den-

(1) « Die lune ultimo februarij lete et firmate fuerunt provisiones facte contra Lambertacios in consilio populi et... sonavit rumor in platea comunis Bononie dicendo: moriantur gibelini » Villola, c. 47 v°.

(2) Fu difensore nel marzo 1303. Il Ghirardacci ha erroneamente Giuliano dalle Forfici (Iulianus de Forbicibus) che fu incaricato della difesa dei castelli nel luglio e preposto ai ponti e alle strade nell'ottobre 1303, ma che non ho mai trovato tra i difensori.

(3) C. 48 r°.

tro la città spiegano benissimo le cagioni del rivolgimento, alle quali, secondo il Villani [1], e non è improbabile, è da aggiungere « il conforto e il seducimento » dei Neri fiorentini. E quali siano stati questi conforti spiega l' anonimo contemporaneo delle Istorie Pistolesi. I Fiorentini, desiderosi che Bologna si reggesse a parte guelfa, « mandarono alcuna persona a Bologna a parlare a certi grandi huomini della città e trattare di far volgere lo stato ch' a quel tempo reggea, e quando quella persona ebbe ordinato là lo modo ch' era da tenere per li Fiorentini, tornò a Firenze. Li Fiorentini havuta la risposta, ordinarono con li Lucchesi di mandare ambasciadori a Bologna mostrando loro che andassono per lamentarsi della cavalcata ch' elli havevano fatta a Firenze a' stanza de' Bianchi usciti di Firenze, e come ordinarono così feciono una grande e solenne ambasciata de' maggiori e più savi cittadini delle loro città, e mandaronli a Bologna con grande quantità di compagnia e portarono grande quantità di fiorini per corromperli e darne a certi come era ordinato, li quali dovessero essere cominciatori a levare lo romore perchè quello stato che reggea s' abbattesse » [2].

I tumulti durarono ancora per qualche giorno, ma ora forse più che altro a sfogo di vendette personali e per desiderio di saccheggi e rapine, tanto che il consiglio dovette intervenire nominando una balia per punire quanti

[1] L. VIII, cap. 83: Reggendosi la città di Bologna a parte bianca e avendo compagnia co' Bianchi e Ghibellini di Toscana e di Romagna, il popolo di Bologna che naturalmente è guelfo, non piacendo loro sì fatto reggimento e compagnia co' Ghibellini di Toscana e di Romagna loro antichi nemici e per conforto e seducimento de' Guelfi di Firenze levarono la città a romore.

[2] Muratori: Rer. Ital. Script. XI, 390-391.

commettessero omicidi ruberie e incendi [1]. La città si trovava allora in tristi condizioni anche per la mancanza dei supremi ufficiali; il capitano del popolo era partito, il podestà non voleva più esercitare l'ufficio suo, e, non ostante l'imposizione di rimanere e la multa inflittagli [2], se ne partì e si dovette procedere alla nomina di altri: primo giunse in Bologna il nuovo podestà Bernardino da Polenta che assunse temporaneamente anche l'ufficio di capitano.

Cacciati i ghibellini e i bianchi più temibili, non ogni pericolo era scomparso e la rinnovata politica guelfa trovava nuovi ostacoli. Poco dopo i tumulti era giunto a Bologna il cardinale Napoleone Orsini inviato da Clemente V a pacificare Toscana e Romagna. Mosso da prima verso Pistoia per ottenere che le fosse tolto l'assedio, non riuscì se non a procurarsi le inimicizie dei Fiorentini, irritati di vedere, essi i più ardenti sostenitori del guelfismo in Italia, in quell'inviato papale un nemico un alleato dei bianchi, tanto che neppure vollero riceverlo in città. Fallitagli questa prova, l'Orsini passò a Bologna, ma anche qui non seppe o non volle destreggiarsi in modo da conchiudere quegli accordi per cui si diceva venuto e, al solito di queste legazioni, non fece che suscitare nuove discordie e nuovi tumulti. Perchè, caduto in sospetto di tramare coi ghibellini e bianchi e massime coi feroci e riottosi conti da Panico, i più temibili e potenti nobili del contado, la cacciata dei guelfi e il ristabilimento della supremazia ghibellina [3], il popolo, capitanato dalla società

[1] Provvigioni: S. II, 4 marzo 1306.

[2] Provv: S. II, 5 marzo; v. App. doc. 7.

[3] La cron. Villola dice ch' egli voleva: « removere statum tunc regentium scilicet guelforum ».

dei beccai, la più scalmanata sempre nel sostenere la libertà e parte guelfa, e dalle altre società delle armi, si levò a rumore il giorno di Pentecoste (22 maggio) gridando: « moriatur moriatur iste cardinalis, ponamus ignem in domo eius » (1). Campato a mala pena, si rifugiò a Imola donde, chiamati invano a giustificarsi innanzi a lui gli ufficiali del comune e i principali eccitatori del tumulto, scomunicò con fiera sentenza Bologna fino a toglierle lo studio (2); perseguitato poi anche in Romagna dalle mene dei Fiorentini e dei Bolognesi, nella primavera dell'anno seguente si rifugiò ad Arezzo, ma anche la guerra di là tentata gli riuscì infelicemente e nel luglio sciolse l'esercito. Giovanni Villani, narrando la cacciata del cardinale da Bologna, scrive: « Quelli che reggeano la terra preso sospetto di lui perchè parea che favoreggiasse i Bianchi e Ghibellini e per seducimento de' Fiorentini, di Bologna villanamente l'accomiatarono » (3), e anche più esplicitamente Dino Compagni narra che l'accusa mossagli di favoreggiare i ghibellini fu dovuta alle mene dei Fiorentini che « con denaro e con conforto feciono tanto che [i Bolognesi] gli apposono colpa d'uno trattato di tradimento e vilmente e con vergogna lo cacciarono di Bologna (4) ». Che i Fiorentini cercassero di perseguitarlo anche in Bologna è naturale e credibile, ma, data la politica dall'Orsini seguita in Toscana e in Romagna, è anche molto probabile che pure a Bologna cercasse appoggiarsi al par-

(1) Racconto dell'insurrezione fatto dall'Orsini stesso al doge di Venezia; v. Gozzadini: Apografi ecc. in Atti ecc. p. 13 sgg. e Predelli: Regesti dei libri commemoriali di Venezia, I, 278.

(2) Predelli: Regesti ecc. I, 279.

(3) L. VIII, cap. 85.

(4) L. III.

tito bianco e ghibellino e, col pretesto di pacificarlo cogli avversari, intendesse restaurarne la supremazia. D'altra parte un'opera di pacificazione non poteva allora attechire quando i guelfi, dopo la lunga esclusione, avevano appena riafferrato il potere che certamente non avrebbero voluto nè potuto dividere con gli avversari. Così le due città rappresentanti del guelfismo più spinto si trovano a combattere come nemico l'inviato del papa.

La cacciata del legato era seguita dal bando di molti altri ghibellini: Bologna era per la seconda volta in potere della parte guelfa.

CAPITOLO IV.

Il secondo dominio di parte guelfa.

SOMMARIO — Carattere del nuovo comune: esaltazione dei guelfi, persecuzione dei ghibellini — I capitani di parte guelfa: loro elezione ufficio e importanza — Il bargello della parte e sue attribuzioni — La politica esterna: lega con le città guelfe di Toscana; conciliazione con la chiesa; pace coi ghibellini di Romagna — Condizione interna di Bologna alla discesa di Arrigo VII — Parte avuta dal comune bolognese nell'opposizione guelfa all'imperatore — Romeo Pepoli a capo dei guelfi: sua politica e sua importanza nel dirigere la difesa e la resistenza guelfa — Fine della spedizione di Arrigo VII —

I tumulti del febbraio e del marzo 1306 mutavano un'altra volta tutto l'orientamento del comune bolognese. I guelfi puri all'esterno dovevano necessariamente divenire alleati di quanti erano stati nemici del comune bianco e ghibellino e difendere all'interno, contro tutti i tentativi degli avversari, il potere ricuperato.

È la solita vicenda che si ripete allorchè una delle parti giunge a prevalere; non essendo possibile la tolleranza, non ammettendosi che le due fazioni possano vivere accanto e governare in comune lo stato, è necessaria la persecuzione dei vinti come l'esaltazione dei partigiani della fazione vittoriosa. La parte è tutto, appartenerle vuol dire godere di

tutti i vantaggi i diritti i privilegi, laddove appartenere ai vinti vale quanto essere perseguitato, gravato, colpito in tutti i modi, escluso dai vantaggi e dagli uffici del comune [1]. A vedere la differenza del trattamento fatto alle due fazioni basta notare che il comune guelfo allorchè ha bisogno di danaro, impone le prestanze e le collette più e più spesso che ai guelfi di cui tutela gli interessi, ai ghibellini obbligati così a rassodare con le proprie ricchezze la potenza dei loro nemici. Notevole a questo proposito è una provvigione del 1307 dalla quale si rileva che, imposta una colletta di quattro mila lire ai Lambertazzi — compresi i banditi interdetti e confinati — sono deputati quattro di essi per quartiere a stabilire quanto ciascuno debba pagare. Naturalmente costoro, e per vendetta e per opprimere meno i propri partigiani, colpiscono anche molti Geremei che tosto protestano d'aver fatto « totis temporibus vite opera Ieremiensium » massime col contribuire a ritornare la città in buono stato e alla vera parte di chiesa cacciando Bonincontro dallo Spedale e i suoi complici. Perciò si nomina una balia incaricata di esaminare le liste di quelli che son tenuti a pagare e di cancellarne i veri guelfi [2].

Il doppio intento di rialzare gli aderenti di parte guelfa ed abbassare gli avversari si manifesta fin dai primi atti del nuovo comune. Il 9 marzo 1306, quando ancora Bologna è senza podestà e capitano, gli anziani convocano il

[1] Persino i frati che vengono eletti a qualche ufficio debbono essere « de parte Ecclesie et Ieremiensium » (Provv. 1308); e lo stesso si stabilisce nel 1309 per i Rettori dell'Università (Negri: Annali di Bologna; Bibl. Univ. ms. 1107, vol. IV, ad an.).

[2] Provvigioni: 12 novembre 1307. Altre provv. analoghe: 19 febbraio 1308, 8 ottobre 1309 ecc.

consiglio del popolo, ove per il buono e pacifico stato della città e del distretto e per riformagione e sicurezza della città e della parte dei Geremei « ut revivescat que attenus extitit obfuscata », propongono che si tolgano e cancellino « certi bandi interdetti processi e confini dati e fatti contro Dio e la giustizia » (1). Il consiglio nomina una balia composta degli anziani, dei difensori di febbraio e marzo, del proconsole dei notai, dei ministrali delle due società preposte alle altre, la quale, in una serie di deliberazioni durate per tutto il mese di marzo (2), stabilisce che molti banditi o confinati sotto il dominio dei bianchi e ghibellini siano richiamati, che ad altri sia tolto il divieto di avvicinarsi ai palazzi del comune, che si riammettano nelle società gli esclusi e si facciano di popolo quelli che sono stati dichiarati magnati dal gennaio 1303 in poi. Contemporaneamente sono banditi dalla città e dal contado tutti i forestieri, esclusi gli scolari i mercanti e gli ambasciatori — il provvedimento è rivolto massime contro i Bianchi toscani — molti bolognesi partigiani del passato governo sono esiliati o mandati a confine; si eleggono quattro ufficiali per vendere e affittare i beni e le case dei banditi dal febbraio in poi, nei consigli e negli uffici del comune in luogo dei colpiti come ghibellini sono posti altri di parte guelfa. Il 29 marzo la balia termina le sue deliberazioni stabilendo che quanti vi hanno preso parte godano del privilegio di portar armi e di tutti i privilegi concessi ai popolani contro i magnati perchè « digni sunt premiis et hodia maxima habent et habere possunt ab illis contra quos processum est vel procedetur eo quod dicitur eos

(1) Provvigioni: S. II, 1306, c. 5.

(2) Provv: S. II, 1306, n. 7, c. 1 sgg.

voluisse subvertere statum populli Bononie et partis Ecclesie et Ieremiensium » (1).

Questa stessa balia il 17 marzo procede all' elezione di otto sapienti, due per quartiere, col titolo di *conservatori dello stato del comune e del popolo di Bologna e della parte di chiesa e dei Geremei*, i quali devono riunirsi ogni giorno per trattare così degli affari interni del comune e della parte come delle relazioni con gli altri comuni; essi hanno loro notai e nunci e non altro obbligo che di riferire le proprie deliberazioni agli ufficiali del comune: è dunque una vera balia con pieni poteri (2). L' esserci giunte le provvigioni del 1306 in modo molto frammentario ci impedisce di tener dietro alle deliberazioni di questa balia la quale dovette durare, rinnovata, fino al luglio; certamente poi essa si trovava a capo del governo durante i tentativi ghibellini, e le mene del cardinal legato, e forse fu appunto per le gravi difficoltà in che allora Bologna versava, per il doppio bisogno di difesa all' interno contro le trame ghibelline, all' esterno nella guerra coi conti da Panico (3) e coi Romagnoli alleati del legato, che questi otto sapienti vennero all' elezione di nuovi ufficiali: da un lato i *dodici della guerra*, dall' altro i *dodici capitani della parte di chiesa e dei Geremei*.

In nessun documento ho trovato detto esplicitamente

(1) Provvigioni analoghe a queste si hanno anche per tutto l' anno: e ancora nel 1311 si richiamano banditi e confinati e si restituiscono beni tolti dal « tiranno Bonincontro dallo Spedale ». Provv: 13 dicembre 1311; Ghirardacci, I, 556.

(2) V. App. doc. 8.

(3) La guerra contro questi conti, i più fieri e potenti signori della montagna bolognese, durò per alcuni anni e il comune vi ebbe spesso la peggio.

quando questi ufficiali siano stati creati, ritengo tuttavia di poter segnare esattamente la data al 20 luglio 1306 perchè certe provvigioni del mese di settembre si dicono fatte (dal podestà, capitano del popolo, dodici di guerra e capitani di parte) secondo quanto era stato stabilito nel consiglio del popolo il 20 luglio dietro proposta degli otto allora a capo del comune [1], e mi par probabile che essi, sul punto di abbandonare il potere, (dopo il luglio infatti non se ne trova più cenno) procedessero alla istituzione di quelle nuove magistrature.

Quantunque non rimanga, o almeno non mi sia stato possibile rintracciare, la deliberazione che istituiva i capitani di parte, resta tuttavia utilissima e conoscere la natura del loro ufficio e il modo dell' elezione una riformagione del consiglio del popolo approvante alcuni provvedimenti presi nel gennaio 1307 dalle sette società [2] che si trovano alla testa

[1] Provvigioni: settembre 1306.

[2] Sono le sette compagnie d'armi: della Branca dei Grifoni delle Spade del Leone dei Beccai dell' Aquila e delle Stelle le quali, come dicono i cronisti, non avevano giurato la pace con le altre. Il Ghirardacci intende che non giurassero unitamente alle venti società d' arti la pace coi ghibellini nel 1299, ma di simile giuramento non si parla mai; credo invece doversi intendere che non fecero parte dell' unione fra le società costituitasi nel 1302 e che fu sostegno del governo bianco, e ciò spiega come potessero rimanere immuni dal contatto dei bianchi e ghibellini e rappresentare l' elemento guelfo puro. Dopo i tumulti del febbraio 1306, in cui ebbero larga parte, si unirono a formare una specie di lega — erroneamente dal Negri (Annali, IV, ad an.) riferita al febbraio 1307 — « ad honorem et bonum statum comunis et populi Bononie et districtus et ad conservationem et aumentationem partis Ecclesie et Ieremiensium civitatis eiusdem » Acquistarono la prevalenza nel governo massime nel 1307 ed allora decadde quell' unione delle venti compagnie d' arti che aveva sostenuto il governo bianco, e con esse il difensore che la rappresentava.

del comune, la quale stabilisce [1] che si eleggano dodici *protettori e difensori della parte della chiesa e dei Geremei* — così furonochiamati da principio, poi sempre *capitani di parte* — « qui ipsam partem totis viribus sublevent et protegant et defendant et morti Lambertacciorum et eorum sequacium vigili cura et solecitudine intendant, circa que solummodo extendatur eorum officium ». L'elezione deve esser fatta dal podestà dal capitano del popolo dagli anziani dal difensore delle società dal proconsole dei notai e da due sapienti per ciascuna delle sette compagnie. Costoro debbono scegliere due magnati e quattro popolani per quartiere e votare in segreto sui nomi: il magnate e i due popolani che ottengono maggiori suffragi sono eletti capitani per quel quartiere; gli eletti non possono riavere l'ufficio che dopo trascorso un anno, e durano in carica un mese, eccettuato il magnate che può durarne due quando non ci sia nel suo quartiere nessuno che possa sostituirlo; ciò che dimostra come, quantunque l'esser magnate non sia più ragione sufficiente per venir escluso dagli uffici di parte guelfa, tuttavia non molti dobbano essere i grandi tenuti della parte, certo anche perchè i maggiori cittadini guelfi, appunto come tali, sono considerati di popolo. I capitani poi, per evitare troppe spese, debbono avere un solo notaio e un solo nuncio, mentre nei mesi precedenti i nunci, e probabilmente anche i notai, erano stati in numero maggiore [2]. In seguito questi ufficiali secondari, eletti sempre nel consiglio dei 4000, sono pagati ogni due mesi, il nuncio con lo stipendio di quattro, il notaio di otto lire; l'uno, stabile, è sempre Petrizino Rizzi, l'al-

[1] Provvigioni: 20 gennaio 1307; v. App. doc. 13.
[2] Provvig: 30 novembre 1306; v. App. doc. 12.

tro è cambiato di due in due mesi; e siccome i notai durano in carica quanto i magistrati a cui sono uniti, si deve ritenere che al 1310 — quando si cominciano a trovare gli ordini di pagamento — i capitani conservino l'ufficio appunto per un bimestre [1]. Il luogo ove si radunano i capitani di parte è dapprima la casa dei Lambertini situata presso il palazzo del podestà — ove abitano anche altri ufficiali del comune — là si radunano nel 1306, là ancora nel gennaio 1309 [2], nel qual anno però abbandonano quella residenza, forse per lasciare il posto ai due « iudices ad videndas et examinandas rationes comunis » che poi li sostituirono [3] e ottengono che sia per loro costruita una camera nel palazzo del comune [4].

Così nel 1306 in Bologna la reazione guelfa rinnovava l'ufficio dei capitani di parte — onde l'importanza doveva durare quanto l'imperversar di quella reazione — ufficio del quale non ho trovato traccia nel periodo tra il 1280 e il 1306 ma che esisteva al tempo della seconda cacciata dei Lambertazzi e forse si potrebbe far risalire intorno al 1270, in quell'acuirsi delle lotte fra le fazioni che portò alla cacciata medesima; ciò che sarebbe anche in correlazione con quanto avveniva nelle altre città guelfe.

L'istituzione dei capitani della parte è un fatto co-

(1) Provvigioni: gennaio, 29 aprile, 17 giugno, 26 agosto, 25 settembre, 20 novembre 1310; v. Provv. 29 marzo 1311 e 28 giugno 1312: App. doc. 20 e 23.

(2) Provvig: 26 ottobre 1306; 22 gennaio 1309; v. App. doc. 15.

(3) Provvig: 9 novembre 1310.

(4) Provvig: 12 dicembre 1309; v. App. doc. 16. Della istituzione dei capitani trovo cenno soltanto al 1309 nel Ghirardacci (I, 533) e nel Negri (IV; ad an.) che li dicono creati in quell'anno « per procurare l'utile l'onore e l'accrescimento della parte ».

mune alle città ove il partito guelfo prevalse ed è notevole che in tutte essi sorsero intorno al 1267, allorchè la disfatta di Manfredi e la formazione del regno angioino determinarono in tutta Italia il prevalere di quel partito. A Siena nel 1267 la parte guelfa aveva un procuratore e alcuni consiglieri (1). Nello stesso tempo in Perugia v'era un capitano della parte « qui in exigentibus partis gheife negociis ad dictam partem tutandum et conservandum ius urgeret et caput et dux omnium civium esset » (2). La società dei militi — ossia la parte guelfa — di Cremona, istituita nel 1270, aveva un consiglio di 60 membri — a capo del quale erano quattro consoli da esso eletti — quattro gonfalonieri un notaio e quattro banditori (3). Ma soltanto a Firenze la parte guelfa riuscì a costituirsi come un vero stato nello stato, ivi ebbe ufficiali e consigli di importanza non minore di quelli del comune. I capitani, istituiti nel 1267 col nome di Consoli dei cavalieri, ne erano i supremi magistrati, ne convocavano i consigli e, per diritto, entravano in tutti quelli del comune; nel 1335 erano sei, tre magnati e tre di popolo, ma, per quanti sforzi facessero i popolani per acquistare in quegli uffici maggiore, autorità fu sempre caratteristica la prevalenza che vi ebbero i nobili, i quali se ne valsero potentemente contro i loro nemici facendoli escludere dal governo col solo di-

(1) Un compromesso tra il Comune e il procuratore della parte e dei consiglieri della parte è accennato da F. Piccolomini Bandini nell'opuscolo: Carte mercantili Piccolomini del sec. XIII, p. 10 n. 1 (estratto dalla Miscellanea storica senese, a. V, fasc. 5-6).

(2) O. Scalvanti: Considerazioni sul primo libro degli statuti perugini, p. 73, n. 1.

(3) F. Robolotti: Cremona e la sua provincia, p. 420.

chiararli ghibellini, onde la Parte Guelfa fu il baluardo dell' aristocrazia contro gli assalti del comune popolare.

Nel 1306 in Bologna, poichè questa volta non tutti i ghibellini sono stati cacciati, si sente il bisogno di una magistratura che abbia l' ufficio esclusivo di proteggere e difendere la parte, di ufficiali che non siano, come il podestà e il capitano del popolo, magistrati di tutto il comune, in cui, sia pure come vinti, sono compresi anche molti ghibellini, ma solo della fazione prevalente. Se non che difendere la parte guelfa, ora che essa sola costituisce il governo, vuol dire partecipare a tutta l'amministrazione, sorvegliare tutte le deliberazioni; ed è perciò che nei primi tempi vediamo i capitani di parte entrare in tutte le balie e in tutte le provvigioni; essi partecipano, coi dodici di guerra e talora anche con altri ufficiali, a molti provvedimenti relativi alla guerra, alle imposizioni di cavalli, alle spedizioni contro i Romagnoli alleati dell' Orsini [1], o intorno al modo di dar aiuto ai Malatesta e agli altri guelfi di Romagna amici del comune [2], o all' elezione di un capitano di guerra [3] e così via; assolvono Azzo Galluzzi capitano della montagna e altri guelfi dalle condanne loro inflitte dal podestà [4]; propongono, sempre coi dodici di guerra, che si innalzi e fortifichi a utilità del comune, una certa casa nel modo indicato da alcuni ufficiali tra cui Simone Lambertini, uno dei capitani stessi [5]; partecipano all' elezione di ufficiali minori del comune come i preposti alla camera

(1) Provvigioni: 27 settembre, 23 novembre, 7 dicembre 1306; 20 gennaio 1307; 4 marzo, 27 maggio 1308; 17 settembre 1309 ecc.

(2) Provvig: 29 ottobre 1307.

(3) Provvig: 8 gennaio 1308.

(4) Provvig: 23 ottobre 1306; v. App. doc. 9.

(5) Provvig: 26 ottobre 1306; v. App. doc. 10.

delle balestre [1]; la loro autorità è riconosciuta anche fuori di Bologna; una lettera del comune di Lucca, ove si chiedono certi provvedimenti a favore dei Lucchesi dimoranti in Bologna, è diretta, tra gli altri ufficiali, ai capitani di parte [2]. Non solo: ma entrano anche in provvedimenti di carattere finanziario, così il consiglio stabilisce nel novembre 1306 che, per alcuni « segreti e ardui affari del comune e del popolo », si diano a persone da designarsi da vari ufficiali, e tra gli altri i capitani di parte, 96 lire bolognesi [3], altra volta essi deliberano certe spese a utilità del comune e di parte guelfa [4] o partecipano a balie per accrescere e ordinare i redditi comunali [5].

In tal modo formano una magistratura ordinaria ed è notevole che pochissime deliberazioni prendono da soli, ma entrano in quasi tutte quelle che riflettono l'ordinamento e la difesa del comune e sopra tutto la conservazione della parte. Nè mancano le provvigioni dalle quali appaiano veramente come protettori e difensori degli uomini di parte geremea, anzi, dopo i primi anni dalla loro istituzione, a questo specialmente si restringe il loro ufficio; ad essi si rivolgono i lamenti di molti cittadini ingiustamente compresi nei nuovi libri dei ghibellini [6],

(1) Provvigioni: 14 aprile 1307.

(2) Provv: 5 luglio 1308.

(3) Provv: 17 novembre 1306; v. App. doc. 11.

(4) Provv: 26 luglio 1307.

(5) Provv: 10 febbraio 1307.

(6) Provv: 25 gennaio 1307. Questi nuovi libri sono fatti da dieci sapienti per quartiere: coloro che vi sono compresi sono dichiarati Lambertazzi e non possono « portare aliqua arma nec facere aliquas parentelas cum aliquo de parte Ieremiensium nec tenere equum maioris extimi quam alias fuit ordinatum Lambertatiis ». Debbono poi

col capitano col proconsole con gli anziani propongono provvedimenti per indurre a pace i seguaci di parte guelfa e impedire che delle loro discordie approfittino i ghibellini [1], o — e questa volta la domanda è fatta dai soli capitani — chiedono che sia diminuita una pena inflitta a Bitino Ramponi, in vista dei grandi meriti della sua famiglia verso la parte guelfa [2]; e poco dopo, a difesa delle terre guelfe che sono sotto il comune di Bologna di là dalla Scoltenna, propongono che nel consiglio dei 4000 si elegga un podestà con un giudice ed un notaio per il governo di quei luoghi [3]. Altre volte chiedono che siano tolte certe condanne inflitte ad uomini delle società e della parte [4] o che siano liberati « amore et gracia Dei et amore et gracia.... capitaneorum partis » alcuni poveri che sono in prigione [5].

Importanti a conoscere le condizioni della città sul principio del 1307 sono alcune provvigioni fatte dai capitani di parte col capitano del popolo, gli anziani, il difensore, il proconsole e gli otto di credenza. Il 22 gennaio essi « considerando convenire all'onore e all'utile del comune e del popolo di Bologna e della parte dei Geremei che nessuno della parte fosse offeso massime dai Lambertazzi » propongono che il podestà abbia pieno arbitrio di punire coloro che hanno offeso, due giorni innanzi, Pietro Nascimbeni ed altri di parte guelfa, stabilendo ancora che

pagare una colletta di tre denari per ogni lira di estimo; non possono vendere o affittare i loro beni senza averne avuto consenso dal consiglio del popolo. Provv: 8 e 20 gennaio.

(1) Provvigioni: 12 febbraio 1309.

(2) Provv: 19 marzo 1313; v. App. doc. 24.

(3) Provv: S. II, 18 novembre 1313.

(4) Provv: 12 giugno, 1 agosto 1310 ecc.

(5) Provv: 16 luglio 1311.

nessuno possa difendere gli accusati Lambertazzi [1]; e in una serie di provvigioni dello stesso giorno [2] si ordina che gli ufficiali sopra accennati procedano contro i ghibellini che spargono in città « turpia verba » intorno al comune e alla parte, e fanno segrete adunanze e tramano per ottenere il ritorno dell'Orsini; e che il podestà, ad istanza degli anziani o dei protettori e difensori della parte, sia tenuto a far inquisizione se in città vi siano ancora banditi e ribelli, e a punirli.

Questi e altri provvedimenti sono causati dai tentativi dei ghibellini che, favoriti dagli amici di Romagna e dalla guerra che i conti da Panico di su le loro montagne sostengono contro il comune, sperano di potersi riavere e richiamare in città l'Orsini, sempre adirato per il doppio scacco inflittogli della lega con Firenze e della sua cacciata; adirato tanto da non voler dare ascolto al papa disposto a conciliazione coi Bolognesi. L'ostinazione del cardinale e l'alleanza di lui, inviato del pontefice, coi ghibellini di Romagna e d'Arezzo, provocano una sempre più fiera reazione nei guelfi bolognesi, i quali finiscono col non curarsi neppure dell'interdetto che grava su di loro; e poichè, a cagione appunto di questo, non si suonano più le campane, il consiglio ordina che si suonino le ore e gli altri segni soliti a darsi al popolo, e che, se gli ecclesiastici ricusano di obbedire, siano a ciò deputati dei secolari [3].

Il nuovo dominio di parte guelfa è dunque tutt'altro che tranquillo e si vede minacciato da nemici interni ed esterni:

[1] Provvigioni: 22 gennaio 1307.

[2] Il Ghirardacci (I, 496) le riporta erroneamente al 1306.

[3] Negri, Annali, IV, 1307.

più che mai necessaria è l' unione di quanti seguono la parte perchè delle loro dissensioni non approfittino gli avversari; perciò nell' aprile 1307 « ad unire e rafforzare la parte di chiesa e dei Geremei nella città e nel contado, a toglier ogni causa di rumori e dissensioni ed unire gli animi e i cuori » si dà a Romeo Pepoli e ad altri otto cittadini l' incarico di togliere tutte le discordie che possano esservi fra gli aderenti alla parte: è però loro severamente proibito di prendere alcuna deliberazione che in qualunque modo possa tornar utile ai banditi del febbraio e del marzo 1306 (1).

Conseguenza degli agitati avvenimenti di questo tempo fu pure l' istituzione di un nuovo magistrato, il *bargello*, che divenne uno dei più importanti del comune. Se non che anche questa più che una istituzione nuova fu il rinnovamento di una precedente, infatti nella lettera già accennata (2), e riportata dal Ghirardacci, con cui Bertoldo Orsini citava a comparirgli dinanzi, dopo la seconda cacciata dei Lambertazzi, tutti gli ufficiali del comune bolognese, tra gli altri era citato anche Giovanni Somma « barisello della compagnia dei beccai » (3). Ora il bargello, che ricompare nel 1307 è tratto appunto da quella società, la più ardente sempre nel sostenere parte guelfa. Il primo

(1) V. Provv: 29 novembre 1307. Questa deliberazione mostra come già fosse notevole l' autorità del Pepoli il quale mirava a fondare la signoria con l' atteggiarsi a sostenitore e capo di parte guelfa; la sua potenza è dimostrata anche dal fatto che, pochi giorni appresso, dietro la sua semplice dichiarazione che Zingolino di Ugolino Pepoli è innocente, si sospende il processo iniziato contro di lui. Provvigioni: 25 maggio 1307.

(2) V. pag. 26.

(3) Quali fossero allora le sue attribuzioni non ho potuto determinare.

documento in cui compaia nominato il bargello è, per quanto ho trovato, una provvigione del consiglio del popolo la quale — contro una protesta di molti magnati e nobili — riconosce la legalità del bando inflitto, a richiesta dei ministrali delle sette società e di Giuliano Ramenghi « bariselli et defensoris partis Ecclesie et Ieremiensium », ad Azzo Galluzzi per aver insultato il bargello stesso ed i preministrali (1).

Il ristabilimento di questo ufficiale è una conseguenza dell' unione delle sette società d' armi le quali impongono al comune un loro rappresentante. L' ufficio poi del nuovo magistrato non è precisamente quello del bargello in altri comuni, di un ufficiale preposto alla tranquillità e alla sicurezza pubblica, ma ha un intento più determinato, di perseguitare cioè i banditi e confinati ghibellini, di vedere che non vengano in città, di capitanare i soldati che vanno nel contado a combatterli. I capitani debbono provvedere a favorire, a procurar l' utile degli uomini della parte, il bargello allo sterminio di quanti ad essa non appartengono: sono quasi le personificazioni di queste due massime necessità del comune e della parte guelfa; e del bargello, come dei capitani, si dice che fu creato « pro defendendo et manutenendo partem sancte matris Ecclesie et Ieremiensium civitatis Bononie (2) ».

Anche il nuovo ufficiale partecipa a moltissime e importanti deliberazioni, specialmente dopo l' abolizione del difensore delle venti società d' arti (3). Istituito il bargello,

(1) Provvigioni: 31 gennaio 1307.

(2) Provv: 5 luglio 1308.

(3) Persino le « cedole » che si mandano alle società per richiederle del loro parere intorno a gravi questioni, sono prima approvate dal bargello.

rappresentante di quelle società che si sono unite per rafforzare e sostenere parte guelfa, l' ufficio del difensore già occupato da bianchi e ghibellini e che del governo ghibellino è stato valido sostegno — ufficio che ha già perduto d' importanza tanto che non si nomina neppur più il suo consiglio — decade del tutto ed è addirittura abolito. Nelle provvigioni del giugno 1307 il difensore è ancora nominato, nel settembre non compare più, ciò che conferma la notizia della cronaca Villola: « Item eo anno remotum fuit officium defensorum tempore d. Iacobi Falconis qui postremus fuit defensor » (1). Da principio l' ufficio del bargello non si rinnova, come gli altri del comune, periodicamente, ma rimane stabile sino al 1321 nella famiglia di Giuliano Ramenghi: lui, ammalato, nel 1309 sostituisce temporaneamente il figlio Iacopo che è poi bargello nel 1315 (2); nel 1321 troviamo bargello l' altro suo figlio Ramengo, il quale, divenuto uno strumento nelle mani del Pepoli, è travolto nella rovina di lui e i suoi successori sono nominati solo per un tempo determinato (3).

Poco dopo la sua istituzione, per l' odio che gli portano i Lambertazzi e ghibellini e perchè possa procedere nei suoi uffici contro di essi, si mettono ai suoi ordini 300 uomini di parte guelfa (4). È un altro elemento di forza e un' altra difesa dunque che la parte si procura per il caso del bisogno, e tosto ne approfitta. L' importanza del bargello appare evidente da alcune provvigioni dell' agosto fatte da lui e dai rappresentanti delle società, nelle quali si stabi-

(1) C. 48 v°.

(2) Provvigioni: 13 gennaio 1309 e 28 ottobre 1315; v. App. doc. 29.

(3) V. App. doc. 33.

(4) Provv: 21 luglio 1307.

liva che egli dovesse abitare dove avea abitato Giovanni Somma « olim barisellus, vel alibi circha trivium porte Ravennatis », che avesse per guardia della sua persona dieci uomini della società dei beccai, che fosse assistito da un consiglio composto di quattro sapienti per ciascuna delle sette società e due per ciascuna delle altre. Di più si rinnovava, a difesa della città e della parte, la compagnia dei 2000 fanti di parte guelfa e alla loro elezione dovea partecipare, col suo consiglio, il bargello; al quale era affidato nello stesso tempo il procedere verso i Lambertazzi banditi e confinati che si trovassero nel territorio bolognese e contro i quali si rinnovavano le più gravi minacce [1]. E al bargello pochi giorni dopo si dava anche l'ufficio di provvedere all'abbondanza del grano in città e impedire che fosse esportato dal territorio bolognese [2], ufficio che gli era mantenuto anche in seguito; ma egli protestava che il nuovo incarico gl'impediva di attendere a quello che avrebbe dovuto essere il suo vero ufficio, la difesa della parte guelfa e la persecuzione dei ghibellini [3], perciò tornava nell'agosto 1308 a insistere che voleva soltanto « intendere factis et negotiis partis Iere-

[1] Provvigioni: 4 agosto 1307 e sgg. Per la parte che riguarda la persecuzione dei ghibellini queste provvigioni sono accennate anche dal Ghirardacci: I, 505.

[2] Provv: 30 agosto 1307.

[3] Provv: 5 luglio 1308; v. App. doc. 14. A questo proposito noto che nei libri delle provvigioni si seguono continue e incessanti le balie e i provvedimenti intorno al grano, sopra tutto per farne venire di fuori e impedire che quello prodotto nel territorio bolognese fosse esportato, dal che appare che la produzione non era proporzionata al bisogno della città. L'incarico di provvedere era sempre affidato agli ufficiali di maggiore autorità ed importanza.

miensium et Ecclesie civitatis Bononie propter que creatus fuit » [1]. Ciò che in seguito a questa nuova domanda si sia deliberato non so, ma è probabile che la richiesta sia stata accolta perchè, per qualche tempo, non lo si vede più partecipare alle provvigioni concernenti l' abbondanza del grano.

Con questi ordinamenti e con queste nuove magistrature la parte guelfa mirava dunque a rassodare stabilmente il proprio potere. Anche la politica esterna del comune aveva subito dai rivolgimenti del 1306 un mutamento radicale, per cui esso era venuto a trovarsi alleato di quanti aveva prima combattuto e a dichiararsi nemico e a combattere gli antichi alleati. Di questi rimase unito alla sola lega guelfa di Lombardia, ora — esclusone l' ambizioso Alberto Scotto che, dopo esserne stato il promotore, si era accostato a Matteo Visconti — capitanata da Guido della Torre, alla quale, per necessità di difesa contro il marchese Azzo, anche il comune bianco avea partecipato. Ma quest' alleanza non si basava più su un equivoco e per essa Bologna sinceramente e veramente partecipava all' unione delle forze e delle città guelfe lombarde. E come da un lato ai lombardi, così dall' altro era unita ai guelfi toscani: appena cambiato il reggimento, la città si alleava coi Neri fiorentini che aveva sin allora combattuto e con gli altri guelfi di Toscana. Del trattato che, accogliendovi anche Bologna, costituiva la lega guelfa toscana, trovo cenno nel lavoro citato del dott. Orioli [2] e, degli antichi, nel Villani, il quale dice senz' altro che i

[1] Provvigioni: 23 agosto 1308.
[2] V. pag. 84, nota 1.

Bolognesi i Fiorentini e altri guelfi si unirono in lega (1), e nella cronaca Villola: « Item eo anno die martis quinto aprilis fata fuit liga et societas inter Bononienses et guelfi (*sic*) de Tuscia et remise fuerunt per Florentinos omnes iniurie facte eisdem per Bononienses in tempore aliorum regencium (2) ».

L' atto conchiuso a Bologna — forse il 5 aprile secondo la notizia del Villola — ad onore ed esaltazione del papa, di Carlo d' Angiò e di parte guelfa di Toscana e di Bologna « et ad conculcationem depressionem exterminium atque mortem perpetuam ghibellinorum atque blancorum » dai sindaci dei comuni di Bologna, Firenze, Siena, Lucca e Prato, steso nei Memoriali il 16 aprile (3), stabiliva l' unione di queste città a comune difesa contro i ghibellini di Romagna e di Lombardia e ad impedire che fosse mutato il loro stato attuale; nessuna dovesse iniziar guerre o leghe senza consenso delle altre nè dare asilo ai loro nemici, eccettuati per Bologna gli scolari purchè non fossero degli Ubaldini di Firenze; si abolissero tutte le rappresaglie, si cercasse di metter pace fra i cittadini che avessero liti o inimicizie: ogni tre mesi dovesse tenersi un parlamento generale della lega e il primo dovesse essere in Prato, fossero poi abolite tutte le condanne fatte dalle città toscane contro cittadini bolognesi e da Bologna contro toscani, eccettuati per Bologna i banditi e ribelli dal febbraio 1306; i capitoli della lega dovessero essere ratificati dai consigli delle singole città.

(1) L. VIII, cap. 83.

(2) c. 58 r°, di qui la notizia passò nella Ramponi e in altre cronache.

(3) Archivio di Stato di Bologna: Ufficio dei Memoriali; Mem. di Benvenuto da Rippoli; 16 aprile 1306, c. 58 r°. e sgg.

Gli effetti della nuova alleanza si avvertirono subito: a Bologna i toscani davano aiuto contro i ghibellini di Romagna (1), come i Bolognesi avevano poco innanzi mandato soldati a Firenze contro gli Aretini capitanati dal cardinale Orsini: il 30 maggio 1307 gli ufficiali del comune — compresi il bargello e i capitani di parte — proponevano di mandare a Firenze « a distruzione e morte degli Aretini e dei pessimi ghibellini e ad esaltazione di tutta la parte di chiesa e dei guelfi » cento cavalieri a tre cavalli l'uno; e se ne mandavano poi non cento ma duecento (2). E invitata dai guelfi toscani (3), Bologna partecipava alle trattative di pace coll'Orsini, trattative che non portarono però, per suo conto, ad un accordo, perchè solamente l'anno dopo, in seguito agli avvenimenti ferraresi, essa tornò in grazia della chiesa. Altra naturale conseguenza della lega con le città guelfe toscane e dell'avvento al potere della parte marchesana fu la cessazione delle ostilità non solo, ma l'alleanza col marchese di Ferrara e quindi le ostilità coi signori di Mantova e Verona suoi acerrimi nemici e già alleati del governo ghibellino bolognese (4). Del

(1) Provvigioni: settembre 1307 e Cron. Ramponi, I, 163 r°. In questa guerra i Bolognesi — come già prima i Fiorentini per l'assedio di Pistoia — cominciarono ad assoldare fanti e cavalieri catalani del duca di Calabria, figlio del re di Napoli Carlo II che mirava a costituirsi e ad essere ritenuto capo supremo dei guelfi italiani. V. Provv: 20 ottobre 1307 e sgg.

(2) Ghirardacci, I, 506; Provvigioni: 30 maggio e 19 giugno.

(3) Con ambascieria del 15 novembre, non settembre come ha il Ghirardacci, I, 507. V. Provv. 15 nov. — Romeo Pepoli fu incaricato di eleggere quattro ambasciatori da mandarsi in Toscana. Provv: 29 novembre.

(4) Provv: 24 ottobre 1306, 23 luglio 1307; Cron. Ramponi, I, 163 r°.

mutamento non avrebbero potuto tuttavia approfittare gli Estensi per le loro mire ambiziose perchè quei medesimi che ad essi s'erano appoggiati per riacquistare il potere costituendo la fazione marchesana, si sarebbero opposti accanitamente ad ogni tentativo dell'antico alleato che avesse avuto per iscopo di diminuire, con la libertà del comune, la loro supremazia nel governo. D'altra parte non ebbero occasione di ripetersi le solite lotte perchè, morto nel 1308 Azzo VIII, la potenza della sua famiglia rapidamente decadde. La lotta tra i successori di lui, degenerata in contesa tra il papa e Venezia per l'occupazione di Ferrara, diede agio al comune bolognese di tornare in grazia del pontefice, il quale, per ricompensarlo dell'aiuto prestatogli, levò tutti gli interdetti lanciati dall'Orsini [1].

Dopo oltre due anni di agitazioni e di guerre, il comune sulla fine del 1308 conchiudeva finalmente la pace con tutti i suoi nemici esterni, venendo ad accordi coi ghibellini di Romagna. Nell'agosto una balia dei principali cittadini (Romeo Pepoli, Bongiuliano Tederisi, Pace dei Saliceti, Benno Gozzadini) concordava coi rappresentanti di Forlì Imola e Faenza i capitoli della pace, pubblicata poi e firmata in Castel San Pietro il due settembre [2]. E a questa pace segue un breve periodo di tranquillità esterna, periodo che sembra una preparazione al

[1] Ghirardacci, I, 519 sgg. In quell'occasione Clemente V concesse all'Università il privilegio che da nessun legato potesse esser tolta o interdetta e che una sentenza di questo genere avesse valore soltanto se pronunciata dal papa. Cfr. Rainaldo: Annali eccles., vol. IV, p. 462.

[2] Provvigioni: 26 agosto 1308. Cfr. Annali cesenati, in Muratori: Rer. Ital. Script. XVI, 1130 e Cron. Villola, c. 50 v°. e 51 r°.

grande sforzo in cui i guelfi bolognesi si troveranno coi Fiorentini alla testa dell'opposizione e della resistenza al tentativo imperiale di Arrigo VII.

Cessata la guerra, venuto meno ai Lambertazzi l'aiuto delle armi ghibelline di Romagna, non per questo cessa la lotta fra i vincitori gelosi del potere conquistato e gli oppressi anelanti alla vendetta. Gli ordinamenti coi quali i guelfi hanno stabilito e fortificato il proprio governo e la perduta speranza in aiuti esterni impediscono ai ghibellini di opporsi in armi alla forza del comune, ma, come già era avvenuto nel primo dominio guelfo, o molestano il contado o cercano d'aver parte negli uffici pubblici, d'entrar nei consigli, d'ottener privilegi fingendosi e dicendosi di parte guelfa, onde anche qui una numerosa serie di provvigioni contro i Lambertazzi, tanto i banditi e confinati quanto quelli che sono in città o che abitano nel contado. Così, a richiesta dei guelfi di Castel dei Britti, si ordina severamente che nessun ghibellino possa avere uffici in quella terra (1), mentre dai libri dei privilegiati si cancellano quanti Lambertazzi sono riusciti a farvisi iscrivere dopo il marzo 1306 (2); e poco dopo, spargendosi in città false voci di una prossima riscossa dei ghibellini « affinchè il popolo di Bologna e la parte dei Geremei si rinvigorisca e riposi in pacifico stato » il bargello è incaricato di cercare i colpevoli e impadronirsene, il podestà e il capitano di punirli severamente (3).

È naturale che le notizie della prossima discesa dell'imperatore, che viene a rialzare il partito ghibellino, infondano

(1) Provvigioni: 11 marzo 1308.

(2) Provv: 1 aprile.

(3) Provv: 11 ottobre.

nei Lambertazzi maggiori speranze e maggior ardire; ma ai nuovi loro tentativi la parte guelfa risponde con energiche misure e nel settembre 1309 il bargello « et ipsius consilium societatis becchariorum » propongono che quanti erano considerati come Lambertazzi nel 1287 lo siano ancora, compresi quelli che sono stati cancellati dagli elenchi dei ghibellini ([1]), e poco dopo si colpiscono di nuovo finanziariamente stabilendo che i Geremei siano dispensati dal soddisfare i debiti che hanno verso di loro ([2]); e quanto più si avvicina il pericolo da parte dell' imperatore tanto più si fanno frequenti le provvigioni per allontanarli dai consigli e dagli uffici e farvi partecipare solamente uomini di parte guelfa ([3]). Inoltre il comune non sempre riesce a farsi pagare le prestanze e le collette che impone ai ghibellini di città o confinati, e dai beni di quelli che sono banditi ricava scarsi frutti perchè o vanno con la forza in mano dei loro parenti o amici che poi, naturalmente, non pagano, o sono presi in affitto da nobili e potenti a vilissimi prezzi, e nessuno osa, per timore di vendette, di far proposte superiori alle loro; onde il consiglio è costretto ad abolire il sistema dell' affitto per mezzo dell' asta pubblica e a deliberare che quei beni siano assegnati a ricchi cittadini da

([1]) Provvigioni: 27 settembre 1309.

([2]) Provv: 27 dicembre.

([3]) Provv: 25 settembre, 30 ottobre 1310 ecc. Si cerca d' impedire ancora che i ghibellini prendano parte alla formazione dell' esercito (Provv: 9 gennaio 1310). Alcuni tuttavia riescono a sfuggire a queste severe misure facendosi dichiarare di parte guelfa (Provv: 21 settembre 1310); ma ciò avviene di rado; più frequente è il caso di magnati, favorevoli alla parte, accolti in essa come di popolo per avere il loro appoggio nelle necessità del comune. Provv: 24 novembre 1311; v. App. doc. 22.

alcuni sapienti eletti a brevi nel consiglio dei 4000 [1]. È, in fondo, la stessa lotta fra grandi e popolani che appare sempre rinnovata, una lotta tra il popolo, che del resto comincia ad essere stanco di tante contese e delle continue guerre, e quella parte della nobiltà — seguita naturalmente da quanti vi aderiscono per tradizione o per interessi — che non ha saputo o voluto nascondere la sue aspirazioni al potere con l'accostarsi alla parte guelfa e accettare gli ordinamenti popolari volgendoli a suo vantaggio, come han fatto invece le maggiori famiglie guelfe. Le quali ora, nominalmente di popolo, si può dire dirigano — consenziente il popolo stesso — la politica del comune, diretta prima del 1306 dalle grandi famiglie bianche e ghibelline avversate però dalla massa popolare che, ora come allora, pur conservando larga parte nel governo, è in seconda linea e non dà più, come nei primi anni dopo il 1280, l'indirizzo a tutta la vita comunale; quindi i suoi rivolgimenti sono effimeri e non avvengono per virtù propria ma per l'aiuto e l'appoggio interessato di chi intende valersene. Tale è la condizione di Bologna alla discesa di Arrigo VII; la fine dell'impresa imperiale, vittoriosa per i comuni guelfi, rafforza in apparenza il governo della parte; ma, indipendentemente dalla guerra esterna, la lotta entro la città fra i due opposti elementi dura ancora, e ne sa approfittare il ricco e astuto Romeo Pepoli per gettare le basi della signoria della sua famiglia.

Alla commozione destata in tutta Italia dalla notizia della prossima discesa dell'imperatore non poteva rimanere estranea la parte guelfa bolognese: per quanto si parlasse degli intendimenti pacifici di Arrigo e degli ac-

[1] Provvigioni: 20 novembre e 14 dicembre 1310.

cordi di lui con Clemente V, la sua discesa costituiva un grave pericolo per quella fazione guelfa che, a Bologna come a Firenze, aveva tenuto alta la bandiera popolare contro la feudalità ghibellina, e non poteva che vedere di mal occhio il ristabilimento e l'affermazione di sovranità di un potere sul quale, per quanto animato da pacifiche intenzioni, la feudalità non avrebbe mancato di appoggiarsi per ristabilire la sua supremazia e ricuperare la perduta autorità; onde Bologna fu tra i comuni che si trovarono alla testa dell'opposizione guelfa per difendere e conservare la loro stessa esistenza [1].

Appena si ha notizia della venuta di Arrigo il bargello manda un corriere « ad partes Allamanie pro novis sciendis » [2], e per tutto l'anno è una serie di provvigioni, a cui partecipano spesso, tra altri, il bargello e i capitani di parte guelfa, per provvedere a difendere la città e ad accordarsi con le altre terre guelfe di Lombardia e di Toscana. Nel febbraio si tiene un parlamento in Firenze ove si rafferma la lega e si stabilisce di costituire un esercito a comune difesa [3]; il 22 maggio un altro parlamento generale dei guelfi lombardi e toscani è tenuto in Bologna stessa; ciò che vi si sia deliberato non mi è riuscito di trovare, certo si mandano ambasciatori al papa e al re di Napoli per averne l'appoggio [4]. Ad assicurarsi il favore di Clemente V il comune dà frequenti aiuti in

[1] Anche i fuorusciti Lambertazzi, come quelli delle altre città, ricorsero all'imperatore: loro capi furono Paganino da Panico e Brancaleone Andalò, due rappresentanti delle più antiche e potenti famiglie ghibelline. Cfr. Ferreto, Historia vicentina, in Muratori: R. I. Ss. IX, 1059.

[2] Provvigioni: 8 maggio 1310.

[3] Provv: marzo 1310; v. App. doc. 17.

[4] Ghirardacci, I, 540; Provv: 29 maggio.

quest'anno al legato di Romagna per combattere i ghibellini, specialmente di Faenza, e per sostegno degli amici guelfi soccorre i Reggiani molestati dai ghibellini di Mantova. Frattanto Arrigo entra in Italia e il comune bolognese, meno fiero perchè meno forte del fiorentino, gli manda bensì due ambasciatori ma accompagnati da un notaio e da quattro nunci i quali debbono prontamente riferire sulle intenzioni di lui [1]. Non ne inviano però al parlamento tenuto in Pavia [2], e a questa riunione anzichè a quella di Milano è forse da riferire la notizia della mancata partecipazione dei Bolognesi data dalla cronaca Ramponi, la quale aggiunge che il papa scrisse ad Arrigo di non impicciarsi dei fatti di Bologna perchè « ello la reservava per soa camera » [3].

Tutte le provvigioni di questo tempo sono fatte dietro ispirazione e consiglio di Romeo Pepoli: egli non ha alcun ufficio determinato nel comune (talvolta, ma di rado, lo si trova tra gli anziani) eppure come privato, come uomo di cui si cerca e si chiede l'autorevole giudizio, egli partecipa e domina i consigli e le balie, sia che si tratti di pensare alla difesa della città o a procurare alleanze, sia che si debba provvedere alla pace e all'accordo dei cittadini guelfi a maggior sicurezza della parte [4]. Egli ha lo speciale privilegio di assistere alle elezioni degli anziani, e, naturalmente, di farvi valere la sua influenza [5], e par-

(1) Provvigioni: 21 ottobre 1310.

(2) Ferreto, op. cit. Muratori: R. I. Ss. IX, 1086.

(3) Vol. I, c. 166 r°.

(4) Provv: 15 aprile, 19 giugno, 26 agosto 1310 ecc.

(5) Provv: 28 settembre 1310. Nel 1318 vi assistono e partecipano con lui anche il bargello e il proconsole dei notai. Provv: 17 maggio 1318.

tecipa anche a tutte le provvigioni di carattere finanziario [1], e a lui « benemerito del comune e di parte guelfa » si affida l'incarico di consegnare, a nome del comune, certe somme a Ghiberto da Correggio [2]; così, senza aver nome o titolo di signoria o ufficio alcuno, egli fa sentire su tutta la politica la sua autorità dovuta in buona parte alle immense ricchezze e al bisogno del comune d'avere in quei frangenti una direzione unica e costante; ed egli ci appare infatti dalle provvigioni instancabile nell'apparecchiare la difesa, nel dirigere l'opposizione guelfa contro i tentativi imperiali, cercando d'appoggiarsi al popolo che, rinvigorito del suo valido aiuto, sembra ridestarsi e rioccupare nel governo quella parte che si era lasciata sfuggire, e rinnova le leggi contro i magnati direttamente o indirettamente favorevoli alla parte ghibellina [3].

Frattanto gli avvenimenti di Lombardia mostravano quanto poco si potesse sperare nelle intenzioni pacifiche dell'imperatore il quale per necessità si trovava condotto a parteggiare coi ghibellini contro i guelfi che sentivano perciò il bisogno di stringersi sempre più contro il comune nemico.

Frequenti erano i parlamenti fra gli amici: Firenze e Bologna con l'oro e coi consigli esortavano le città guelfe lombarde a sollevarsi e a resistere; per loro opera Ghiberto da Correggio signore di Parma si faceva da fedelissimo di Arrigo il suo più potente avversario in Lombardia: a Bologna veniva Guido della Torre a condurre a termine

(1) Provvigioni: 25 settembre; v. App. doc. 18.

(2) Provv: 23 e 29 dicembre 1311.

(3) Si rinnova loro persino la proibizione di entrare nel palazzo del comune. Provv: 31 maggio 1313.

il trattato della taglia guelfa di Toscana con Ghiberto; Bologna, come Firenze, forniva aiuti al re di Napoli considerato capo supremo dei guelfi e nominato da Clemente V conte della Romagna, ch'egli governava per mezzo di un vicario ([1]). A Roberto anzi i Bolognesi, per sicurezza di maggiore difesa, offrirono la carica di capitano della città ch'egli non accettò ([2]). Fu eletta allora una nuova balia costituita dagli ufficiali del comune e da sedici cittadini — compresovi al solito Romeo Pepoli — la quale, rinnovata di mese in mese, ebbe l'ufficio di provvedere alla difesa della parte guelfa ([3]); difesa che dovea essere esterna e interna poichè di questa come di quella la parte aveva imperioso bisogno. Infatti ben forti dovevano sentirsi i Lambertazzi e i magnati se, per abbattere i loro avversari, ricorsero, come narrano i cronisti, all'espediente di monopolizzare il grano affamando così il popolo. Levatosi un tumulto, furono mandati a confine ([4]) e i loro beni confiscati; ma essi si vendicarono facendo catturare dagli Anconitani le navi cariche di grano che il comune faceva venire di Puglia ([5]). Il tumulto dovette accadere nell'aprile perchè le prime provvigioni che vi si riferiscono sono del 30 di quel mese: in esse si stabiliva che tutti i ghi-

([1]) Ghirardacci, I, 548; Villani, l. IX, cap. 18. La cron. Villola (c. 53 r°) dice: « Item eo anno Romandiola virtute regis Roberti et tratatu Bononiensium fuit in parte guelfa et omnes ghibelini fuerunt expulsi ».

([2]) Ghirardacci, I, 552.

([3]) Provvigioni: 8 marzo 1311. Ghirardacci, I, 553; v. App. doc. 19. La balia è portata a 20 sapienti il 24 settembre.

([4]) Obtemptum fuit in conscilio populi quod omnes de Lambertatiis qui erant de casalibus et quibus erat interdictum palatium irent ad confinia extra civitatem et sic factum fuit. Villola, c. 53 v°.

([5]) Ghirardacci, I, 555. Per le trattative allo scopo di riscattarlo, v. Provv: 12 aprile 1312.

bellini di altre città dimoranti in Bologna dovessero uscirne entro tre giorni e che il grano fosse venduto ad un prezzo di favore agli uomini iscritti nelle società che avessero dimora stabile in Bologna e fossero veramente di parte geremea ([1]). E accanto alle provvigioni sul grano vi è una lunga serie di provvedimenti relativi ai beni dei Lambertazzi cacciati, il provento dei quali è devoluto alle spese di guerra ([2]); e poi seguono frequenti deliberazioni per le quali taluni, considerati come sospetti di ghibellinismo e pericolosi, venivano ascritti ai Lambertazzi o ai magnati e con ciò erano messi in condizione d' inferiorità ed esclusi da tutti gli uffici ([3]). I capi Lambertazzi andavano allora a Mantova, a Verona e presso altri ghibellini per eccitarli a muovere contro Bologna « dicentes et clamantes: ad Bononiam et ad debellandum dictam civitatem Bononie et homines partis civitatis Bononie quia modo est tempus hoc faciendi »; ciò che provocava naturalmente una nuova persecuzione contro i loro amici e le loro famiglie: quanti erano accusati dal bargello o dai capitani di parte di dar loro aiuto e ricetto dovevano essere immediatamente banditi ([4]). Si rinnovavano poi le disposizioni perchè agli uffici delle società e del comune fossero eletti soltanto i Geremei; e la loro frequenza mostra i continui tentativi dei Lambertazzi per eluderle ([5]) e come vi si opponga vigile e minacciosa la parte guelfa, pronta sempre a com-

([1]) Provvigioni: 30 aprile 1311.

([2]) C'è a questo tempo anche un « capitano » di quei beni. Provv: luglio 1311.

([3]) Provv: 10 e 21 maggio 1311, 3 marzo 1313.

([4]) Provv: 15 ottobre 1311; v. App. doc. 21.

([5]) Provv: 9 giugno, 18 agosto, 7 ottobre 1312; 23 maggio, 1, 11 e 31 agosto 1313 ecc.

batterli così in città come nel contado ove prevalgono, sempre sostenuta e capitanata dal Pepoli. Intanto per tutto il 1311 e il 1312 è una serie continua e febbrile di provvedimenti per mandare aiuti di uomini e di denaro a tutti gli amici che ne richiedono, a Cremona, a Ghiberto da Correggio, ai fuorusciti modenesi, ai Toscani, a re Roberto, e a questa corrisponde un' altra serie di provvigioni per trovare le somme occorrenti a sostenere tante spese; le prestanze e le collette, imposte non più ai soli ghibellini e agli abitanti del contado ma anche ai guelfi [1], si susseguono incessanti dissanguando la città sulla quale grava anche una fiera carestia per lo scarso raccolto dell' anno precedente, onde continue domande di gente delle società e della parte, che, oppressa dall' usura e dai debiti, vuol essere aiutata, o di donne e di minorenni che, per sostenere il peso delle imposte, chiedono di poter vendere terre e case: chi non è pronto a pagare ha i beni distrutti dalle due società preposte alla conservazione degli ordinamenti [2]. In tali frangenti sono ritolti anche tutti i beni dei Lambertazzi e dei banditi del 1306 già concessi a quei guelfi che si dicevano danneggiati dal governo ghibellino di Bonincontro e dei difensori, per poter affrontare, vendendoli o affittandoli, alcune tra le più urgenti spese [3]. E quando il comune non sa come mantenere i suoi obblighi o provvedere ai bisogni, si fa innanzi il Pe-

[1] Se ne impone una anche a tutti quelli che non partecipano personalmente alla guerra, compresi i frati che ne sarebbero per privilegio esenti, ma essi protestano e fanno rispettare i loro diritti. Provv: 13 settembre 1311.

[2] Provvigioni: 14 settembre 1312.

[3] Provv: 24 agosto 1313. Villola, c. 55 r°. Furono affittati per due anni come si vede da alcune provvigioni dell' ottobre 1315.

poli a prestare il denaro occorrente, per solo amore, come egli dice, del comune e di parte guelfa.

Ma queste difficoltà sembrano eccitare maggiormente il comune all'opposizione contro Arrigo combattuto, a detta del Mussato, non come imperatore ma addirittura come nemico del genere umano, tanto da essere comminata la pena di morte a chi ne pronunciasse il nome (1). Il messo venuto a significare i voleri di lui e a chiedere per i suoi ambasciatori Pandolfo Savelli e Nicolò vescovo di Butronto il permesso di attraversare la città, è gettato in carcere e gli ambasciatori atterriti si allontanano da Bologna con la ferma intenzione di non tornarci mai più (2). E Bologna, fatta dalla sua posizione custode dell'Appennino toscano, sa ben difenderlo, onde, per non cozzare con essa e con Ghiberto che sul Po da Reggio e da Parma ha ordinato tutto un esercito di ribelli, Arrigo tiene tutt'altra via per giungere in Toscana.

Passato il pericolo imminente, i guelfi bolognesi non cessano di adoperarsi in favore della lega, di mandar aiuti agli amici più bisognosi, di partecipare ai vari parlamenti, di stringere nuove amicizie e alleanze (3), di rafforzare le antiche, di fare cioè, come sempre si ripete, « omnia et singula que ad mortem Lambertacciorum et ghibellinorum totius Italie videbitur expedire ». A Giovanni, fratello di re Roberto, in difesa di Roma si mandano 100 cavalieri e

(1) Historia Augusta, in Muratori: R. I. Ss. X, 338 e 471.

(2) Nos — scriveva poi il vescovo — vilitatem miseriam et fatuitatem Bononiensium cognoscentes, diximus quod si nos deberent interficere, nunquam per Bononiam reverteremur. Relatio de itinere italico, in Muratori: R. I. Ss. IX, 909.

(3) Come quella con Padova, v. Provv: 21 febbraio 1312.

300 fanti ([1]) e 1000 fanti e 400 cavalli si mandano a Firenze allorchè è minacciata d'assedio ([2]). Levatosi Arrigo da quell'assedio di Firenze che fu per lui un disastro morale ben maggiore delle sconfitte e delle perdite sin allora subite, ritiratosi a Pisa senz'avere ancora, dopo tante prove, perduta l'illusione di ristabilire la supremazia imperiale su tutta la penisola, eresse un tribunale e processò in contumacia e condannò quanti, rigettati i benefici della pace onde s'era dichiarato apportatore, gli si erano opposti con le armi, e tra gli altri anche i Bolognesi come istigatori alla ribellione di molte città di Lombardia, della Marca Trevigiana e di Toscana e per gli aiuti dati ai Fiorentini e a re Roberto ([3]). Ma quelli, come allora fu detto, erano fulmini di carta, nè se ne preoccupavano i Bolognesi più che se ne preoccupassero Firenze e il re di Napoli. Ciò che veramente teneva i guelfi in apprensione erano i nuovi e grandi apparecchi che di Pisa Arrigo faceva per quella spedizione da cui sperava il trionfo definitivo della causa imperiale e ghibellina. Come nei momenti di maggior pericolo, si provvedeva a fortificare maggiormente la città e il contado ([4]), si stringeva più fortemente la lega guelfa alla quale partecipavano Firenze, Lucca, Siena, Perugia e Bologna: Roberto prometteva di mandare in Toscana il fratello Pietro, ma non se ne fece

([1]) Provvigioni: 21 maggio 1312. Non bastando le milizie fornite dalla città si assolda una schiera di Catalani capitanata da Matteo di Calladonico. Provv: 9 agosto, 26 novembre 1312 ecc.

([2]) Villani, l. IX, cap. 46; Ghirardacci, I, 559. Provv: 17 novembre 1312. Intorno a questi aiuti vi sono continue provvigioni nei mesi di settembre-novembre.

([3]) Ghirardacci, I, 564.

([4]) Provvigioni: 18 febbraio, 6 aprile 1313 ecc.

nulla perchè egli pretendeva una somma troppo forte — anticipato per tre mesi il soldo delle truppe — e Bologna, ormai esausta e che aveva già ricorso a tutti gli espedienti per far denaro, fu tra le città che, più lontane dal pericolo, non vollero soggiacere alla contribuzione [1]. Ma quando poco più tardi Firenze si diede in signoria a Roberto e questi mandò un suo vicario a governarla e il fratello a capo di un esercito in Toscana, dietro sua richiesta, i Bolognesi promisero di star pronti a mandargli aiuti [2]. Di questi però non c'era ormai più bisogno: il 29 agosto giungeva improvvisa la notizia della morte di Arrigo VII che a Bologna come nelle altre città guelfe produsse commozione immensa e gioia vivissima: ogni pericolo sembrava scomparso, ogni timore cessato. Il consiglio bolognese convocato per provvedere « super bonis et excellentissimis novis que noviter Deo concedente venerunt comuni Bononie ac singulis Ytalis partis sancte matris Ecclesie çelatoribus », deliberava una grande processione di ringraziamento autorizzando gli anziani a spendere sino alla forte somma di mille lire; e di 380 consiglieri, 29 soltanto davano il voto contrario [3], il che dimostra quale dovesse essere la soddisfazione e il sollievo

(1) Sismondi. St. Rep. it. IV, 276. Le trattative fra Bologna Firenze e Roberto in Provv: 5 febbraio 1313 e sgg.

(2) Provvigioni: 20 agosto 1313. In questa occasione si impone una nuova prestanza a quelli di parte lambertazza ai confinati e loro discendenti « et aliis Maltraversis ». È questa la prima volta che mi sia accaduto di trovare tal nome destinato a designare gli avversari dei Pepoli e che forse fin d'ora indicava i nemici della sua supremazia, quelli che si attraversavano al male, cioè alle sue ambiziose aspirazioni.

(3) Provv: 29 agosto 1313; v. App. doc. 25.

dei guelfi bolognesi che potevano sperare non solo d' esser liberati dal pericolo imminente ma ancora di veder cessato il disagio economico che da tanto e così duramente gravava la città.

Ma quelle speranze non si avverarono chè non cessarono le guerre esterne e con esse le tristi condizioni economiche, e d' altro lato il comparire a questo tempo del nome di Maltraversi indica già iniziata quella lotta fra i sostenitori dei Pepoli — detti Scacchesi dall' arme dei duci — e i loro avversari, che, aggravando e precipitando la decadenza del comune, doveva portare alla signoria.

CAPITOLO V.

Decadenza.

SOMMARIO — La politica esterna del comune dopo la morte di Arrigo VII — Balia del 21 ottobre 1315 — Il consiglio di parte guelfa e sue attribuzioni — Partecipazione alle guerre di Lombardia in sostegno dei guelfi — Avvenimenti interni: tumulto del gennaio 1316: breve esilio di Romeo Pepoli — Altri tumulti — Tristi condizioni del contado dominato dai nobili e dai ghibellini — L' elemento popolare favorito dal Pepoli rifiorisce — I Maltraversi considerati come Lamtazzi; massima autorità di Romeo Pepoli e sua cacciata (17 luglio 1321) — Istituzione del gonfaloniere di giustizia — Congiure e tentativi dei Pepoli per tornare in città — Scacchesi e Maltraversi — La guerra con Modena: sconfitta di Zappolino (25 novembre 1325) — Il legato Bertrando del Poggetto a Bologna.

La morte di Arrigo VII e la fine della sua spedizione non arrecarono quei vantaggi che si erano da prima sperati, e per tutta Italia si continuò a combattere al vecchio grido di guelfi e di ghibellini. Ormai, e non da ora soltanto, le due fazioni erano affatto indipendenti dalle supreme autorità ond' erano emanate, e come i guelfi non traevano più ispirazioni ed ordini dal papa quasi prigioniero in Avignone, così i ghibellini continuarono a combattere e a destreggiarsi in leghe ed alleanze indipendentemente dalla politica degli imperatori. Del resto i nomi delle fazioni,

triste legato del passato, non rappresentavano più i due principî in lotta tra loro e non avevano ragione di essere se non a giustificare inveterati odi municipali, ambizioni personali e determinati vantaggi politici, e già stavano per sorgere nuovi principî a dirigere la politica italiana.

Neppure a Bologna la morte dell' imperatore portò la pace desiderata, anzi appena due giorni dopo l' arrivo della lieta notizia, e forse sotto l' impulso dell' entusiasmo da essa destato, si deliberava di muover guerra ai ghibellini di Modena dominata allora dalla signoria mantovana dei Bonaccolsi ([1]). Le provvigioni che si susseguono a proposito di questa spedizione, che si ridusse a qualche scorreria sul territorio modenese, dimostrano quale fosse lo stato del comune e come i cittadini fossero stanchi di tante guerre e delle continue imposizioni che ne erano la conseguenza: infatti i cinquanta più ricchi ai quali era imposta una prestanza per le spese ricusavano di pagare, molti che avrebbero dovuto far parte dell' esercito chiedevano d' esserne esonerati, e l' una volta e l' altra il consiglio doveva accondiscendere ([2]). E quanto il peso delle armi cominciasse a riuscire increscioso dimostra una provvigione dell' anno seguente per cui, temendosi che in caso di bisogno i cittadini non ricusassero di prendere le armi, si istituiva una milizia stabile di 800 uomini ([3]) e più oltre bisognava continuamente accrescere le paghe ai sol-

([1]) Provvigioni: 31 agosto 1313. Provvedano il capitano gli anziani e cinque sapienti per quartiere « qui sint et esse debeant de maioribus melioribus et sapientioribus tam nobilles quam populares ».

([2]) Provv: 23 e 28 settembre. I soldati da mandare a Modena siano eletti dai capitani di parte e dai ministrali delle società preposte alle altre.

([3]) Provv: 12 luglio 1314.

dati non trovandosi alcuno che volesse partecipare agli eserciti, tanto che nel maggio 1317 il consiglio del popolo ordinava che si procurassero degli « equitatores » cioè « stipendiarios paratos ad equitandum in servitium comunis Bononie qui tollant et tollere debeant brigam hominibus populi Bononie equitandi » (1), ciò che portava sempre maggiori spese al comune.

Troncata improvvisamente la spedizione imperiale, si credette da più parti — lo temevano i guelfi lo speravano i ghibellini — che il successore di Arrigo sarebbe venuto a continuare l'opera sua, e i Bolognesi, nei quali essa aveva lasciato un vivo ricordo, non desideravano certo (nè forse si sarebbero sentiti forti abbastanza per farlo) di ricominciare quell'opposizione violenta che aveva loro costato uomini e sopratutto denaro. Perciò, alle prime voci dell'elezione di un nuovo imperatore, mandavano un ambasciatore al papa per notizie e per supplicarlo d'accogliere nella sua protezione la città come l'avea avuta durante la discesa di Arrigo; e tre altri ne mandavano in Allemagna per avere informazioni « de rege Romanorum novo qui dicitur nuper ellectus et quid intendit » (2); e, prima ancora di ricevere risposta, fortificavano la città e il contado perchè la venuta di lui che i ghibellini di Lombardia dicevano prossima, avrebbe potuto « in dampnum magnum imo maximum comuni et populo Bononie ac parti Ecclesie et Ieremiensium civitatis predicte non modicum redundare, nisi per ipsum comune et populum et partem provideatur circa eius defensione statu et repara-

(1) Provvigioni: 27 maggio 1317.

(2) Provv: S. II, 7 gennaio 1314.

tione » [1]. Ma per allora quei timori erano infondati: continuavano tuttavia le relazioni e l'alleanza coi comuni guelfi di Toscana e col re di Napoli, della preponderanza del quale nelle cose guelfe sembra per altro si cominciasse a temere, tanto che, convocata una adunanza in Pavia dal suo vicario il 15 gennaio 1314, i Bolognesi « non volsero mancare di ubidire, ma però elessero un notaro che come nuncio loro vi andasse nè gli fecero lettere di sindacato nè gli diedero autorità che in detto parlamento determinasse o accettasse cosa alcuna se prima non ne dava al consiglio di Bologna pieno avviso » [2]; e a Pietro, fratello di Roberto, venuto in soccorso dei Fiorentini minacciati da Uguccione, mandarono un'ambascieria di due nobili e due popolani per offrirgli aiuto in caso di bisogno — aiuto che gli fu poi dato — ma anche « ad investigandum et inquirendum ab eo quid poterunt de modo sui adventus et intentione ipsius » [3].

Le poche provvigioni rimaste del 1314 trattano sempre di aiuti ai guelfi lombardi e toscani; da per tutto ove si combatte al grido di guelfi e di ghibellini si trovano i Bolognesi [4] che si vantano di essere tra i più forti sostenitori di parte guelfa; i provvedimenti esterni per alcuni anni occupano quasi interamente il comune, ogni preoccupazione che non si riferisca ad essi e ai relativi prov-

(1) Provvigioni: 14 gennaio.

(2) Ghirardacci, I, 573.

(3) Provv: 16 agosto 1314.

(4) Dopo aver mandato a più riprese soccorsi a Padova contro Cangrande della Scala, prendevano parte alla pace generale che, per intervento dei Veneziani, fu segnata in Padova il 4 ottobre 1314 tra i contendenti e i loro alleati. Cfr. C. Cipolla, Storia delle signorie italiane, p. 34.

vedimenti finanziari sembra scomparire. Il comune partecipa alla taglia guelfa toscana assoldando per sua parte 150 dei mille francesi che dovrebbero stare a servizio della lega ma che in fatto sono pagati a vantaggio dell'angioino; in Bologna sono accolti e benignamente trattati i guelfi fuorusciti di Lucca che vi portano l'arte della seta [1]; ai Fiorentini minacciati da Uguccione si mandano frequenti aiuti, alla battaglia di Montecatini si trovano 200 cavalieri e 400 fanti bolognesi.

La sconfitta di Montecatini che fu sconfitta di tutto il partito, poichè avevano preso parte al combattimento guelfi d'ogni regione d'Italia, ebbe anche in Bologna il suo contraccolpo, tanto più che ad essa seguirono in Romagna altri eventi favorevoli ai ghibellini [2]. Il 21 ottobre era presentata al consiglio del popolo una « cedula » già approvata dagli anziani, dagli altri magistrati e dalle società, in cui si proponeva che, per l'onore, il buono stato e la sicurezza della parte, si procurasse il denaro necessario a pagare le nuove milizie che dovevano essere assoldate secondo quanto si era stabilito nel parlamento guelfo tenuto a Siena nel settembre, e si provvedesse a tutto ciò che riguardava l'ordinamento di queste milizie, le fortificazioni, le taglie e lo stesso ordinamento del popolo; purchè, — si aggiungeva secondo la formula solita di queste cedule — non si prendesse alcun provvedimento a favore dei Lambertazzi e dei banditi dal 1306 in poi [3], nè alcuno di popolo si facesse magnate o vice-

[1] Ghirardacci, I, 574. Cfr. G. Livi: I Lucchesi a Bologna, in Archivio stor. ital. S. IV, vol. VII, p. 50.

[2] Così nel settembre gli Ordelaffi riprendevano Forlì donde erano stati cacciati tre anni innanzi dagli Orgogliosi e da Calboli.

[3] Nel 1314 non mancano i soliti provvedimenti contro i ghibellini: nel maggio una balia rinnovava la deliberazione che tutti gli uf-

versa, non si imponessero prestanze a quelli di parte geremea, non si aggiungesse alcuno ai consigli del popolo e dei 4000 [1]. Approvata la proposta, il giorno stesso fu creata una balia di dodici sapienti per quartiere e di due ministrali per ciascuna delle società preposte alle altre (delle Sbarre e dei Beccai), ai quali furono aggiunti il proconsole dei notai, il bargello e altri sapienti — compreso Romeo Pepoli.

I provvedimenti della nuova balia abbracciarono tutta l'amministrazione pubblica e la politica del comune: l'elezione degli ufficiali, la formazione dell'esercito e specialmente di una « masnada » che doveva esser sempre pronta in armi, la fortificazione della città e dei castelli del contado (in alcuni dei quali era proibito ai nobili di abitare [2]) gli introiti del comune, provvedendo tra altro ai beni dei banditi, messi a brevi nel consiglio dei 4000. Erano riammessi in città, pagando una certa somma, quanti fuorusciti per maleficio, di parte geremea, volevano venir a pace cogli offesi, i quali, se essi pure Geremei, potevano ricusare di farla, ma se Lambertazzi

ficiali dovessero essere di parte guelfa e i Lambertazzi si cancellassero dalle matricole delle società ove s'eran fatti iscrivere, e ordinava al podestà di procedere contro quanti « male locuti fuerint de parte sancte romane Ecclesie et Ieremiensium civitatis Bononie vel status partis predicte vel aliquid dicerent vel dississent vel locuti fuissent quod posset modo aliquo redundare in dampnum vel detrimentum aut periculum dicte partis » (Provv: 20 maggio e sgg.); e nel giugno si cacciavano dalla città e dal contado i ghibellini di altre città. (Provv: 28 giugno).

[1] Provvigioni: 21 ottobre 1315.

[2] Provv: 28 ottobre. Il 29 la balia affidava la cura di provvedere alla difesa della città a cinque sapienti per quartiere, più il Pepoli.

bianchi o ghibellini, dietro domanda dell' offensore, potevano essere obbligati alla pace dal bargello, sotto pena d' esser considerati ribelli del comune: da questa disposizione erano però esclusi taluni già banditi per volontà di Romeo Pepoli (1). Ai ghibellini poi, tanto a quelli di città che ai confinati, era imposta una « colletta » di 2000 lire da ripartirsi tra loro per opera di alcuni Lambertazzi a ciò deputati dagli anziani (2). La stessa balia mandava ambasciatori in Ferrara al conte di Romagna vicario di re Roberto per stringere maggiormente i legami di amicizia, rallentati in seguito all' accrescimento dei dazi sulle merci provenienti dal contado bolognese, e a Padova per sollecitarla alla propria difesa, e richiederla d' entrare in lega con Bologna e Ferrara (3).

È stato osservato più volte che uno degli indizi della decadenza nella vita comunale è il disinteressarsi dei cittadini agli affari pubblici che permise e favorì, tra altre cause, il sorgere delle signorie. Bologna non si sottrae alla legge generale e intorno a questo tempo si trovano numerose provvigioni per ottenere che i consiglieri partecipino alle sedute, spesso nulle per mancanza del numero legale; onde da un lato minacce di punizioni a chi senza ragione manca al suo dovere, dall' altro provvedimenti per allontanare dal consiglio quei ghibellini che, approfittando dell' indolenza dei Geremei, riescono a farvisi eleggere, o per accrescere il numero di quelli che devono ad esso legalmente partecipare (4). Ora per rimediare a tali

(1) Provvigioni: 28 ottobre.

(2) Provv: 25 ottobre; v. App. doc. 28.

(3) Provv: 22 ottobre.

(4) Provv: 16 giugno 1315 (v. App. doc. 27); 26 luglio ecc.

inconvenienti e avere un consiglio che deliberi prontamente intorno agli urgenti interessi del comune, sopra tutto per quanto riguarda la politica esterna, la balia eletta il 21 ottobre delibera l'istituzione di un nuovo consiglio « *quod consilium nominetur et sit consilium partis sancte Ecclesie et Yeremiensium et Guelforum civitatis Bononie* » (1). Esisteva precedentemente un consiglio di parte guelfa? Nessun documento, per quel che ho potuto vedere, parla innanzi il 1315 di un consiglio che, non essendo compreso tra quelli del comune, fosse proprio della parte guelfa o ne assistesse i capitani; nel 1315 però trovo accennato un consiglio di parte che non può essere quello istituito il 28 ottobre; tuttavia non mi è riuscito di stabilire quando sia stato istituito e quali ne fossero le attribuzioni. È notevole per altro che i due documenti in cui si nomina parlanò di proposte fatte dai capitani e dal consiglio della parte per trovar denaro allo scopo di pagare i soldati che Bologna tiene in servizio del comune e della parte guelfa; nell'uno (2) si dice che « per d.... (3) capitaneum partis Ecclesie et Ieremiensium civitatis Bononie et eius conscillium et per plures alios bonos viros populi Bononie » fu richiesto a più riprese che si provvedesse a pagare i soldati della taglia guelfa; l'altro è una deliberazione di imporre una colletta, presa in seguito a richiesta del bargello, del proconsole dei notai, del capitano e del consiglio di parte (4). La stessa provvigione del 28 ottobre accenna a questo anteriore consiglio, infatti vi è

(1) Provvigioni: 28 ottobre; v. App. doc. 29.
(2) Provv: 16 febbraio 1315.
(3) C'è una breve lacuna perchè la pergamena è rotta.
(4) Provv: 16 giugno 1315; v. App. doc. 26.

detto che al nuovo doveva partecipare anche il « consilium partis mensis optubris et novembris »; dunque il consiglio della parte durava due mesi precisamente come i capitani e li assisteva, e ritengo sia stato istituito dopo di essi, perchè sarebbe strano che per tanti anni nessun documento ne facesse parola, neppur quelli riferentisi ai capitani della parte, tanto più che questi, allorchè chiedevano una camera nel palazzo del comune per radunarsi e deliberare sulle cose spettanti al loro ufficio (1), non aggiungevano che là pure dovesse adunarsi il consiglio, nè in alcun modo vi accennavano; e forse potè essere istituito quando le guerre suscitate dalla discesa di Arrigo VII e continuate dopo la sua morte rendevano necessaria una maggiore unione tra i guelfi e l' istituzione di un consiglio a sorvegliare e tutelare gl' interessi della parte geremea. Ed ora, nell' ottobre 1315, esso, da prima certo privato ed eslege, diviene un vero consiglio del comune, allo stesso modo che le magistrature della parte erano divenute organi ufficiali dell' amministrazione comunale.

Al nuovo consiglio debbono appartenere, oltre gli accennati e gli anziani, il proconsole, il bargello, i preministrali delle sette società e Romeo Pepoli, duecento consiglieri eletti dagli anziani in numero di cinquanta per quartiere « qui semper et vere fuerint et sint ipsi et eorum antecessores de parte predicta omni macula et suspicione carente » (2); vi si deve provvedere sul modo di trovare

(1) V. App. doc. cit. 16.

(2) Il numero dei consiglieri andò sempre crescendo; eppure si stentava ancora nelle sedute a formare il numero necessario di 200, tanto più che molti facevano parte anche del consiglio del popolo convocato spesso contemporaneamente. Nel 1317 si elessero 100 consiglieri per

il denaro occorrente pei bisogni del comune e della parte, sulle alleanze da fare e gli aiuti da prestare agli amici di altri comuni e terre, sulle cose di guerra, sul modo di resistere e di opporsi a chi voglia turbare lo stato della città e della parte; ma gli è impedito di prender deliberazioni sull' ufficio del bargello, che può sempre convocare liberamente il suo consiglio, e sui privilegi che i popolani guelfi hanno contro i magnati i nobili e i potenti, privilegi che si intendono rinnovati; deve poi durare quanto dureranno le guerre in Toscana in Lombardia in Romagna; ma prima ancora che siano finite, il consiglio stesso — secondo è stabilito nella provvigione del 28 ottobre — delibera la propria soppressione (¹). Esso è convocato dal podestà o dal capitano e perchè le sue deliberazioni abbiano valore debbono parteciparvi almeno 200 consiglieri, ed essere approvate dal consiglio del popolo, il che avviene spesso lo stesso giorno; molte volte anzi vi si trasmettono senz' altro le proposte per la deliberazione o si nominano alcuni sapienti (tra i quali immancabilmente il Pepoli) con l' incarico di riferire sulle proposte del podestà o degli anziani e le loro deliberazioni vengono portate direttamente al consiglio del popolo.

È notevole inoltre che nel consiglio di parte non compaiono mai i capitani — la durata del loro ufficio è dalla balia ridotta ancora ad un mese (²) — che essi abbiano

quartiere (Provv: 7 gennaio; v. App. doc. 31) e 150 nel 1318 (Provv: 20 dicembre).

(¹) Provvigioni: 28 dicembre 1319; v. App. doc. 32.

(²) Provv: 28 ottobre; v. App. doc. 30. Il notaio nel 1317 dura però due mesi.

conservato un loro consiglio può essere, ma non ho trovato in nessun documento ([1]).

La prima seduta del nuovo consiglio fu tenuta il 12 novembre 1315 per deliberare sulla richiesta d'aiuto fatta dai Fiorentini e dal duca di Calabria, e così le altre sue provvigioni in tutto il resto dell'anno riguardano la politica esterna. Già alla sua seconda riunione si proponeva di farvi una « additio » di buoni uomini popolari e guelfi per toglier ogni ragione di lamento a quelli che, pur avendone diritto, non ne facevano parte ([2]); e una balia che nel dicembre doveva provvedere a mandar aiuti ai guelfi cremonesi proponeva una nuova aggiunta al consiglio nel quale spesso non si trovavano i duecento consiglieri necessari a dar validità alle deliberazioni. Se non che questo era anche un espediente per accrescere il numero dei soldati da mandare a Cremona giacchè ciascuno degli aggiunti al consiglio della parte — e furono trentacinque — doveva mandarvi a sue spese un uomo armato di tutto punto ([3]).

Frattanto le guerre tra guelfi e ghibellini infierivano più che mai in Lombardia ove sotto quei nomi antichi Cangrande della Scala, Matteo Visconti e Passerino Bonaccolsi combattevano per estendere la loro signoria invano

([1]) All'istituzione del consiglio di parte guelfa trovo un accenno soltanto negli Annali del Negri (Vol. IV, ad an.) il quale dice di trarre la sua notizia da « una cronica antica ». — Al solito la balia chiudeva i suoi provvedimenti concedendo i consueti privilegi ai suoi membri, con l'obbligo di accorrere armati in difesa della parte quando ne fossero richiesti dal bargello o dai capitani per ordine del consiglio di parte. (Provv: 31 ottobre).

([2]) Provv: 25 novembre.

([3]) Provv: 27 novembre; Provv. analoghe: 30 novembre 1316, 28 settembre 1318 ecc.

contrastati da Ghiberto di Correggio e da quanti altri aderivano al partito guelfo sostenuti dal vicario di re Roberto omai riconosciuto capo dei guelfi, tanto più dacchè Clemente V, per la vacanza dell'impero, l'avea creato (1314) vicario imperiale di tutta Italia. E di lui anche Bologna sentiva la supremazia non foss' altro che nell' obbligo assuntosi di assoldare una parte dei militi francesi della taglia guelfa che non erano mai in Bologna nè combattevano mai per i Bolognesi, obbligo che portava seco un grave onere e provocava una lunga serie di provvedimenti finanziari [1]. Del resto l'appoggiarsi a Roberto era una necessità pei guelfi bolognesi minacciati all'interno da nuovi tentativi lambertazzi e dalle scissioni che si venivano determinando nel loro campo stesso, e all'esterno dal vittorioso risorgere del partito ghibellino di Lombardia, mentre in Toscana, dopo la battaglia di Montecatini e la fine della signoria di Uguccione, le lotte tra guelfi e ghibellini andavano scemando d'intensità tanto da render possibile una pace generale, conchiusa, per opera dello stesso Roberto, il 12 maggio 1318 [2]. Ciò spiega anche come Bologna andasse facendosi estranea alle cose di Toscana e partecipasse invece più di prima alle guerre di Lombardia.

Succeduto Ghiberto da Correggio, signore di Parma, a Giacomo Cavalcabò nel dominio della guelfa Cremona, i Bolognesi furono da lui richiesti di partecipare più attivamente alla guerra contro i ghibellini movendo su

[1] Così nel maggio 1316 per pagare questi soldati si elegge un nuovo consiglio dei 4000, si obbligano tutti i cittadini a comperare dal comune una certa quantità di sale, si impone una colletta di 500 lire ai ghibellini. Provv.: 16 maggio.

[2] C. Cipolla. Storia delle signorie italiane, p. 12.

Modena soggetta al Bonacolsi. La spedizione fu decretata il 29 maggio 1316 (1) ma non si fece; infatti non rimane traccia in quel tempo che di qualche aiuto mandato agli amici guelfi, d'altra parte Cremona cadde subito in mano dei ghibellini e Ghiberto il 25 luglio era cacciato anche di Parma che, quantunque aiutato dai Bolognesi e da altri guelfi, non riuscì mai a rioccupare (2). La partecipazione diretta dei Bolognesi alle guerre di Lombardia fece volgere anche contro di essi gli sguardi dei capi ghibellini i quali, in un generale convegno tenuto a Milano sulla fine del 1316, stabilirono di muovere contro la città di Brescia e contro Ghiberto capo dei fuorosciti guelfi parmigiani, mentre i Modenesi dovevano spingersi verso Bologna (3); di qui una serie di provvedimenti nel consiglio della parte non solo per dare aiuto agli alleati ma per la difesa stessa della città. Coi ghibellini di Modena per altro, non ostante le ripetute deliberazioni in proposito, vera guerra non ci fu; soltanto si fecero delle scorrerie dall'una parte e dall'altra; onde l'attenzione dei Bolognesi potè rivolgersi ancora agli avvenimenti di Lombardia di Padova e della Romagna donde i guelfi Malatesta e Polentani sollecitavano continuamente aiuti dalla città che era sempre considerata a capo del guelfismo romagnolo.

Seguire i Bolognesi in tutte le loro alleanze in quegli anni sarebbe quanto narrare tutte le guerre che si combatterono in Lombardia. Nel 1317 una loro scorreria sul territorio modenese ebbe per effetto di far levare l'assedio che i ghibellini avevano posto a Cremona donde nuovamente erano

(1) Ghirardacci, I, 586. Provv.: 29 maggio.
(2) Ghirardacci, I, 586. Cipolla, op. cit., p. 24.
(3) Ghirardacci, I, 593.

stati poco innnanzi cacciati ([1]). Le scorrerie e i guasti durarono ancora per qualche mese finchè, cacciato di Modena il Bonaccolsi nel gennaio 1315, si iniziarono coi cittadini trattative di pace che furono condotte a termine nel marzo ([2]). E intanto il comune continuava a mandar soccorsi a quanti guelfi ne lo chiedevano e le domande piovevano copiose; il consiglio della parte si può dire che in quegli anni altro non facesse che deliberare aiuti agli amici e imposizioni di collette e di prestanze colpendo ormai senza riguardo ad ogni istante guelfi e ghibellini. Ma le condizioni dei guelfi lombardi andavano sempre peggiorando, e lo si comprendeva: così una deliberazione di aiuto a Brescia, che, salda rocca del guelfismo, resisteva ai ripetuti assalti, cominciava con le sconfortate parole che, per l'accresciuta superbia e potenza dei ghibellini lo stato dei guelfi sembrava irremissibilmente in Lombardia e in tutta Italia perduto ([3]). E una nuova sconfitta aveva subito recentemente il partito guelfo negli affari di Ferrara. Da parecchi anni quella città era governata da un vicario del re di Napoli; oppressa dai soldati guasconi ch'egli vi teneva, il 4 agosto 1317 insorse richiamando al governo gli Estensi. Questi, che erano stati spogliati dei loro domini dal papa, si erano naturalmente accostati al partito ghibellino al quale continuarono a rimanere aderenti perchè da esso solamente potevano sperare d'esser mantenuti nella signo-

([1]) Provvigioni: 5 ottobre; Ghirardacci, I, 598. Villani, l. IX, cap. 86. La città fu ripresa poi dai ghibellini nel 1318 e nuovamente perduta nell'ottobre 1319, essendo i guelfi aiutati dai Fiorentini e Bolognesi e ne fu fatto ancora signore Giacomo Cavalcabò.

([2]) Provv: 21 gennaio. Ghirardacci, I, 599.

([3]) Provv: 28 giugno 1318.

ria [1]. L'unione di questa nuova forza alla lega ghibellina era quindi un'altra minaccia per i guelfi e tanto più per la vicina Bologna che si era adoperata vivamente ad impedire la vittoria dei ghibellini ferraresi [2].

Mentre i guelfi parevano spossati, a rialzarne le sorti e le speranze venivano i successi ottenuti da Roberto con la liberazione di Genova, assediata dai ghibellini, nel 1319. Bologna non aveva mancato di rispondere all'invito di lui allorchè aveva chiesto aiuti per quella città e, come Firenze, gli aveva mandato 100 cavalli e 300 fanti [3] e salutava con gioia grandissima la notizia della vittoria guelfa [4]; ma doveva pensare anche ad avvenimenti e pericoli più vicini e alla propria salvezza: nel luglio 1318 Cangrande muoveva su Modena per rimettervi il Bonaccolsi, nell'agosto però si ritirava con l'intenzione di tornare l'anno seguente; e all'annuncio dei grandi preparativi ghibellini temendo che, caduta Modena, non si rivolgessero su di loro, i Bolognesi, prendevano in principio del 1319 una serie di provvedimenti di difesa: Romeo Pepoli con altri quattro sapienti era incaricato di mandare spie per tutta la Lombardia allo scopo di sapere a che tendessero quei grandi apparecchi [5] si rinforzava l'esercito, si eleggeva un capitano generale di guerra, si continuava a soccorrere i guelfi modenesi contro i fuorusciti, finchè nel novembre Francesco Pico della Mirandola — lo stesso

[1] Sismondi, op. cit., vol. V, p. 41; Cipolla, op. cit., p. 51.
[2] Provvigioni: 8 giugno, 9 agosto 1317 ecc.
[3] Provv: 28 settembre, 15 novembre 1318; 8 gennaio 1319.
[4] Provv: 13 febbraio 1319. Ghirardacci I, 603.
[5] Provv: 18 gennaio 1319.

che aveva cacciato Passerino — stretto da ogni parte, gli consegnò nuovamente la città.

Ricostituita frattanto la taglia guelfa toscana, Bologna a richiesta di Roberto vi partecipava con 500 militi [1] e in un convegno generale di guelfi toscani lombardi e romagnoli tenuto in Bologna stessa ne era fatto capitano Ghiberto da Correggio, e le pratiche per conchiudere la nuova lega erano forse il grande trattato a favore del comune del popolo e della parte per cui il podestà gli altri ufficiali del comune e i dodici di credenza (fra i quali il Pepoli) si facevano accordare pieno arbitrio e balia dai consigli della parte e del popolo [2]. Per questa lega Bologna partecipava nuovamente alle cose di Toscana, e, riaccesa nel 1320 la guerra tra Castruccio Castracani e Firenze, i Fiorentini ne avevano frequenti aiuti [3].

Sembrava ora che le sorti dei guelfi stessero per rialzarsi: gli eventi di Genova avevano risollevato gli animi, in Romagna la morte di Federico da Montefeltro abbassava i ghibellini di cui egli era il capo più forte e più temuto; in Lombardia, dove ancora incerte ondeggiavano le cose, la lega guelfa di papa Giovanni XXII e di re Roberto mandava a combattere i ghibellini Filippo di Valois nipote del re di Francia, mentre il papa inviava come suo legato col titolo di paciere, ma in fatto per opporsi a Matteo Visconti il più potente e più odiato dei ghibellini, il cardinale Bertrando del Poggetto. La spedizione del Valois destò grandi speranze nei guelfi: in Bologna al-

(1) Provvigioni: 17 luglio.

(2) Provv: 16 maggio.

(3) Provv: 29 settembre 1320, 23 marzo, 9 giugno 1321. Ghirardacci I, 605.

l'annuncio della sua venuta era creata una balia con incarico di provvedere a quanto credesse utile a vantaggio di parte guelfa e, mandati aiuti al Valois, era deliberata una nuova spedizione contro Modena, con la quale, dacchè ne era ridivenuto signore il Bonaccolsi, si era sempre in guerra ([1]). Ma le speranze concepite ebbero breve durata: appena trovatosi di fronte al potente esercito ghibellino, Filippo, dopo essersi abboccato con Galeazzo e Marco Visconti che ne erano i capi, si ritirò senza combattere e « tornossi con grandi presenti e doni vituperosamente in Francia colla sua gente » ([2]), secondo alcuni comperato dall'oro visconteo, secondo altri impaurito della sproporzione tra le sue e le forze del nemico. Rimasta così la Lombardia senza luogotenente regio, Roberto vi mandava a capitanare le forze guelfe Raimondo da Cardona il quale, riuscito a penetrarvi, con l'aiuto dei Bolognesi e non ostante l'opposizione del Bonaccolsi che tentava impedirgli il passaggio ([3]), unitosi al legato pontificio che di nuovo e solennemente scomunicava i Visconti e bandiva loro contro una crociata, riaccendeva più accanitamente la guerra.

Da questa rapida rassegna appare che la politica bolognese si conservò in questo tempo costantemente guelfa: che anzi quantunque quasi mai implicati direttamente nelle guerre che si avvicendavano e si intrecciavano fra i sostenitori di parte guelfa e di parte ghibellina, i Bolognesi, ardenti fautori del guelfismo, non mancarono mai di rispondere agli inviti degli amici e dei capi della loro fazione.

([1]) Ghirardacci, I, 911. Provvigioni: 13 giugno 1320 e segg.
([2]) G. Villani, l. IX, cap. 110.
([3]) Ghirardacci, vol. II, p. 15.

Ma mentre nella politica esterna essi si mantenevano fiero sostegno della parte guelfa, gravi avvenimenti accadevano in città ove da un lato Romeo Pepoli andava assodando il suo potere e mirava alla signoria, combattuto dalla nuova fazione maltraversa, dall' altro Lambertazzi e nobili, valendosi delle gravi condizioni in cui la necessità di partecipare alle guerre di parte guelfa poneva il comune, si facevano sempre più minacciosi. Tuttavia la democrazia guelfa riuscì a mantenersi ancora per qualche anno al potere; erano per altro le sue ultime vittorie e più che reali apparenti, giacchè sopra tutti ne approfittava il Pepoli.

Gli anni dal 1316 al 1321, come nella politica esterna, furono molto agitati anche nella vita interna del comune. Un primo tumulto sorse nel gennaio 1316: il 19 di quel mese al consiglio della parte erano presentate alcune provvigioni per il buono e pacifico stato del comune del popolo e della parte « occasione rumorum et novitatum que nuper fuerunt in civitate Bononie » ([1]). Quale fosse la ragione o il pretesto del tumulto le provvigioni non dicono, ma certo esso è da identificare con quello che ebbe per conseguenza un temporaneo esilio di Romeo Pepoli e che dal Ghirardacci ([2]) è riportato al maggio, poichè in gennaio e non in maggio presiedevano alle altre le società dei Fabbri e delle Traverse che furono incaricate di compiere la vendetta sul colpevole. Era questi Pietro Garisendi il quale, per aver ucciso Fabrizio Fabbri, ebbe distrutte le case: Romeo, interpostosi con molti armati in suo favore, sol-

([1]) Provvigioni: 19 gennaio.

([2]) I, 585. A tumulti avvenuti in maggio non mi è riuscito di trovare alcun accenno.

levò un tumulto in cui la sua parte ebbe la peggio; egli stesso dovette fuggire e fu bandito, ma dopo pochi giorni richiamato. Le provvigioni fatte in quell'occasione (evidentemente contro i privati che tentano imporsi al comune) stabilivano l'elezione di una nuova milizia di 4000 cittadini (da eleggersi, tra gli altri, dai capitani di parte) veramente guelfi sin dal tempo dei primi rumori, i quali dovessero accorrere prontamente sulla piazza in caso di tumulto: inoltre che dovessero accorrervi tutti quelli di parte della chiesa che avevano cavalli del comune, che a nessuno fosse permesso, sotto pena del capo, levar bandiere vessilli o pennoni, eccettuati naturalmente i quattro gonfalonieri sotto la cui insegna dovevano raccogliersi gli uomini del rispettivo quartiere, ed eccettuato il bargello che doveva spiegare il vessillo della società dei beccai.

Contemporaneamente a queste sono approvate altre provvigioni contro i Lambertazzi [1] le quali impongono al solito — e ciò dimostra come rimanessero inascoltate — a tutti i banditi e confinati dal 1306 in poi di uscire dalla città e così a tutti i ghibellini di altre terre, dimoranti in Bologna; proibiscono ai Lambertazzi di portar armi di appartenere all'esercito o ad alcuna società o consiglio, imponendo la cancellazione entro tre giorni di quelli che vi sono, notandosi anche come molti riescano, sotto falsi nomi, a farsi iscrivere quali Geremei. D'altra parte, temendosi delle discordie e delle contese continue tra le maggiori famiglie che mirano ad accrescere la loro autorità nel comune, si ordina che nessuno possa portar armi in città e si provvede studiosamente a metter pace tra i guelfi perchè

(1) Provvigioni: 19 gennaio.

non ne nascano tumulti (¹). Tuttavia un nuovo tumulto accade alla metá d'aprile: mentre alcuni ufficiali del comune (il preministrale della compagnia della Branca e i ministrali delle due in quel mese preposte alle altre) stanno radunati sulla ringhiera a trattare di gravi e importanti affari del comune e della parte, sono assaliti da un Gerardo degli Albertinazzi o Ghisilieri coi figli e con grande quantità d'uomini sia magnati che popolani, e percossi: tosto si ordina che Gerardo e i suoi siano considerati magnati e come tali puniti, non si lavori finchè non sia fatta giustizia, si provveda a che gli uomini del popolo « inlesi serventur ne a lupis rapacibus et magnatibus manducentur », si rinnovano contro di essi gli ordinamenti sacrati e sacratissimi [2]. Questi ormai sono nominati qualche volta, applicati raramente, e, quantunque ancora ogni mese si eleggano le due compagnie incaricate di curarne l'esecuzione, rimangono lettera morta. Ma di fronte ai nuovi tentativi nobileschi il popolo, che continua tuttavia a formare il nucleo del governo, sente il bisogno di difendersi; e ora richiama in vigore quegli ordinamenti che nessuna legge aveva abolito ma che erano caduti in disuso e li rinnoverà poco dopo. Sono gli ultimi sforzi della democrazia, favoriti, e naturalmente non senza interesse, dal Pepoli che nell'oppressione dei maggiori cittadini vede un mezzo per salire più facilmente. E infatti dalle nuove leggi contro i ghibellini e

[1] Provvigioni: 29 marzo, 5 luglio ecc.

[2] Provv: 15 aprile 1316. Il tumulto dovette avere anche una causa economica, infatti la stessa provvigione ordinava « quod omnes et singuli qui deinceps facerent guarnimenta coadunaciones vel congregaciones occaxione extimorum nuper factorum vel alia quacunque de causa puniantur et condenpnentur ».

nobili sono colpiti anche i suoi avversari, quei maggiori cittadini guelfi che gelosi si oppongono alla sua signoria, confusi ora ad arte e chiamati coi nomi dei tradizionali nemici del popolo e di parte guelfa.

Un terzo tumulto accade nell' ottobre in occasione di un' offesa recata ad uno del seguito di Giovanni, fratello del re Roberto, venuto in Bologna ([1]): come le condizioni della città siano anormali dimostrano le numerose provvigioni prese allora in favore del comune e per il buono stato di esso e della parte. Tra le altre, nel novembre si rinnova la compagnia dei 2000 militi a difesa di parte guelfa col nome di *Societas Crucis* con cui era stata designata la compagnia di Rolandino Passeggeri. Questi 2000 devono stare « pro carroccio et in loco carrocii », seguire il bargello e il gonfalone della società dei beccai quando sia necessario accorrere sulla piazza a difesa del comune e di parte guelfa ([2]). Il fatto poi che sulle bandiere della compagnia devono essere dipinte le armi del re di Napoli può indicare come sia strettamente legato il comune bolognese alla corte napoletana e come riconosca nel re il capo dei guelfi. Probabilmente questa nuova difesa era rivolta non solo contro gli antichi nemici, ma anche contro i Maltraversi i quali andavano certo spargendo fa il popolo, per metterlo sull' avviso, la voce che il Pepoli aspirava a signoria, e mi sembrano accennarlo copertamente le stesse parole della provvigione che il podestà dovesse procedere « contra omnes et singulos cuiuscunque condicionis existant qui dicerent vel divul-

([1]) Provvigioni: 5 ottobre 1316.
([2]) Provv: 5 novembre 1316.

garent palam vel secrete aliqua verba prava turpia vel inhonesta que redundare possent vel redundare posse viderentur in danpnum detrimentum seu lexionem ignominiam seu infamiam comunis et populi Bononie et partis Ecclesie et Ieremiensium »; se il podestà trascurava di farlo doveva esserne incaricato il capitano o, in mancanza di questo, il bargello. Una volta ancora nel gennaio 1317 si rinnovavano tutti i provvedimenti fatti contro i Lambertazzi i banditi i confinati (1); così si cercava di deprimerli sempre, mentre privilegi e favori si concedevano a quelli della parte, purchè, s'intende, favorevoli al Pepoli.

Ma se le leggi del comune erano sufficienti a tenere a freno in città i nemici vecchi e nuovi, tanto più che i ghibellini non erano in gran numero e spiati e perseguitati, e d'altra parte l'alleanza del comune con le più importanti città guelfe e le sue relazioni con lo stesso Roberto di Napoli davano poca speranza ai Lambertazzi e ai loro alleati di trionfo (2), ben diversa era la condizione delle cose nel contado e massime nel Frignano rifugio sempre dei ghibellini e dei nobili cacciati di Bologna, che ora di là più che mai, eccitati e aiutati dai ghibellini modenesi,

(1) Provvigioni: 7 gennaio 1317.

(2) Per i primi mesi del 1319 fu podestà Guido Camilla genovese favorevole ai ghibellini, ma non riuscì a finire il suo ufficio e dovette fuggire per salvarsi. (Ghirardacci, I, 602; Provv: 9 aprile). Fu certo manovra dei ghibellini, forse anche qui uniti ai Maltraversi, la scomparsa avvenuta nel giugno 1318 dei libri ove erano notati i nomi dei Lambertazzi, cioè di tutti i nemici del comune, e di quelli che avevano giurato parte guelfa. (Provv: 9 giugno). E mentre in quell'anno si ordinava che nessuno potesse essere cancellato da quei libri, l'anno dopo era stabilito che i cancellati da essi non fossero molestati ma non potessero essere anziani o d'alcun consiglio (Provv: 4 aprile 1320); e a questo scopo ci sono provvigioni anche in seguito.

molestavano gli amici del comune e il comune stesso. Il quale, oltre alle guerre a cui partecipava come alleato dei guelfi, doveva sostenere sull' Appennino tutta una serie di guerricciole senza posa e spesso senza fortuna con nemici che fuggivano da tutte le parti per ricomparire inattesi, mai vinti, mai domati, pronti sempre a molestare a depredare a uccidere quanti Bolognesi popolani e di parte guelfa s' arrischiassero sui loro monti. E inutilmente si eleggevano i persecutori dei banditi (1); inutilmente si davano aiuti ai guelfi del Frignano (2) e si mandava loro un bolognese come capitano della parte guelfa (3), invano si nominava un difensore della montagna (4); i banditi i ribelli i nobili avevano sempre il sopravvento, e se talvolta erano vinti, risorgevano poi più potenti, si impadronivano persino dei castelli difesi dagli uomini delle società e andavano impuniti « per comitatum Bononie committendo turpia inhonesta » (5). E gli abitanti del contado, esclusi da ogni partecipazione alla vita del comune, d' altra parte sotto l' influenza diretta dei nobili e ghibellini, era naturale che fossero loro in generale favorevoli; quindi molte provvigioni per punirli e l' imposizione a taluni tra i maggiori di venir ad abitare in città per toglier un appoggio ai ribelli (6); ma ormai i luoghi del contado più lontani dal centro erano quasi tutti in ribellione: bisognava quindi

(1) Provvigioni: 30 luglio 1316.

(2) Provv: 13 maggio, 10 settembre, 6 dicembre 1316.

(3) Provv: 7 gennaio 1317.

(4) Il primo, nel 1317, fu Testa Gozzadini.

(5) Provv: 11 aprile 1317; v. anche: 10 maggio, 8 dicembre 1318, 5 novembre 1319 ecc. e Ghirardacci, I, 603 sgg.

(6) Ghirardacci, I, 608.

provvedere almeno ai castelli e ai luoghi fortificati che dovevano difendere la città dagli esterni nemici [1].

Era naturale che un tale stato di cose determinasse una reazione nell'elemento popolare e guelfo: dalle società e dai consigli della parte e del popolo erano cacciati i Lambertazzi e i nobili nel 1318 [2]; più importanti provvedimenti si prendevano nel giugno dell'anno seguente [3] tanto contro i ghibellini e nobili in città quanto contro i ribelli del contado, e, sebbene non fossero nominati, contro i maltraversi. Erano, in fondo, gli ordinamenti sacrati e sacratissimi rinnovati, se non che non si diceva, come di quelli, che fossero fatti a protezione del popolo di Bologna, ma a protezione dei privilegiati; tuttavia si risolvevano in leggi a favore della parte guelfa perchè i privilegi erano concessi agli uomini delle società e della parte [4], purchè, naturalmente, favorevoli al Pepoli e alla sua politica: basta notare che alla compilazione dei provvedimenti partecipò suo figlio Taddeo ed egli stesso fu nella balia incaricata di esaminarli e di fare l'elenco dei privilegiati.

Stabilivano i nuovi ordinamenti che al privilegiato offeso da un nobile o magnate si credesse sulla parola o, se egli era stato ucciso, ai suoi eredi, senza bisogno di prove;

[1] Provvigioni: 20 marzo 1320; 18 marzo, 18 settembre 1321.

[2] Provv: 20 dicembre 1318, 8 gennaio 1319. Provvedimenti a difesa della parte sono presi dal bargello contro i ghibellini anche nel maggio 1319 allorchè Cane della Scala muove su Modena e si teme per Bologna stessa; v. Provv: 4 maggio.

[3] Provv: 18 giugno e sgg.

[4] Anche una provv. del 18 settembre 1318 dice che sono privilegiati tutti gli appartenenti alle società dal 1306 in poi. L'elenco dei privilegiati del 1319 si trovava nel vol. A+ delle provvigioni a c. 104-120.

che il podestà, pena la perdita dell' ufficio e una multa di mille lire, dovesse entro tre giorni punire col taglio della mano destra chiunque desse aiuto o ricetto al colpevole. I parenti dell' offeso dovevano entro due giorni denunciare l' accaduto altrimenti erano puniti con una multa di 500 lire e con l' esclusione dalle società; se l' offeso non aveva parenti dovevano fare l' accusa i ministrali della sua società; finchè non era compiuta la vendetta non si doveva lavorare e si sospendevano tutti i processi. I colpevoli che non cadevano in potere del comune erano scritti nei libri dei banditi e i loro beni distrutti: a tutti i privilegiati si concedeva di portar armi in città, meno che nei palazzi del comune ([1]). In tal modo si rinnovavano gli ordinamenti democratici del 1282 e del 1284, e poco di poi si aggiungeva che l' offeso, purché « nunquam maculatus pro parte » dovesse presentare la sua querela al capitano che l' avrebbe portata per la deliberazione al consiglio del popolo ([2]) e da allora infatti nel consiglio, prima che sulle altre proposte, si delibera su queste petizioni o querele. Ma, com' era accaduto innanzi al 1306, il rinnovamento degli ordinamenti popolari non era che apparente, e, come allora era riuscito a vantaggio dei bianchi e dei ghibellini, ora favoriva il Pepoli e, quel che è più caratteristico, contro i medesimi nemici. Infatti le provvigioni del 1319 dovevano essere nell' intenzione di lui uno strumento per poter colpire quei maggiori cittadini, potenti per ricchezze e aderenze, che più davano ombra alla sua nascente si-

([1]) Concessione che, per i continui malefici che avvengono in città, è tolta il 14 aprile 1320 e poi ridata, ma solo ai componenti il consiglio « perchè sono i più odiati ». Provv: 27 settembre 1320.

([2]) Provvigioni: S. II, 17 settembre 1320.

gnoria, e perciò appunto l'anno dopo era fatta una scelta di venti i quali se commettevano o davano aiuto a commettere certi delitti (come omicidi, ruberie, incendi, rapimenti di donne ecc.) dovevano essere considerati e puniti come magnati e nobili ([1]). Ora questi venti cittadini appartenevano alle famiglie dei Gozzadini dei Preti dei Buvalelli dei Beccadelli dei Boatieri degli Azzoguidi e ad altre che, come avevano costituita la fazione marchesana, sorpassate poi nella gara alla signoria dai Pepoli, si univano nuovamente a capitanare la fazione maltraversa.

La provvigione testè accennata del 18 settembre è unita ad altre che il Ghirardacci riferisce erroneamente al 1321 ([2]) e che, senza averne l'apparenza, sono una modificazione alla costituzione comunale in quanto limitano l'ingerenza nelle cose del comune di alcuni tra i più importanti ufficiali. « Ad impedire tumulti che stavano per scoppiare fra il bargello e i preministrali, la società dei notai e le società delle armi a cagione della preminenza negli uffici, il consiglio deliberò che si modificassero alcune provvisioni sopra gli uffici; ed a tal fine decretò che il bargello per conto dell'ufficio suo non dovesse interporsi nei fatti del comune di Bologna ma solamente in quelli dei ghibellini ([3]); che il proconsole della società dei notai non

([1]) Provvigioni: S. II, 18 settembre 1320.

([2]) Vol. II, p. 8; Provv: I e II S., settembre 1320.

([3]) E stia a esercitare il suo ufficio non al palazzo del comune ma « ad domum societatis beccariorum »; al palazzo vada quando sia chiamato come sapiente; e così pure il proconsole dei notai. Il bargello non entra più per qualche tempo direttamente nelle cose del comune: vi sono però suoi provvedimenti contro i ghibellini (Provv: S. II, febbraio 1321) e — col proconsole dei notai — per pacificare tra loro alcuni uomini della parte (Provv: 13 aprile 1321).

si potesse ingerire nei fatti del comune di Bologna ma solamente nelle cose dei notai ». Che la ragione o il pretesto dei provvedimenti fosse quello indicato dal Ghirardacci appare anche dalle provvigioni, credo tuttavia che non vi fosse estraneo il Pepoli, il quale ora, ritenendosi abbastanza forte, e appoggiato da un partito che alle sue ricchezze non doveva essere stato difficile trovare, più apertamente mirava alla signoria; e mi par naturale supporre che queste provvigioni fossero da lui provocate per vendicarsi dell' opposizione fattagli allorchè, scaduto d' ufficio il capitano del popolo, Romeo voleva che fosse riconfermato il capitano precedente, laddove, sopra tutto per opera del proconsole Bambaiolo dei Bambaioli, ne fu eletto un altro: onde scoppiò un grave tumulto, il secondo di quest' anno contro il Pepoli [1]. Il quale, dice una provvigione del 1313, « summis vigiliis et operum solertia vigilavit et continue vigilat ad aumentationem boni status comunis et populi Bononie et partis Ecclesie civitatis eiusdem » [2], e infatti egli partecipa a tutti i consigli a tutte le balie; bandito nel 1316 è subito richiamato, troppo il comune e la parte hanno bisogno dell' opera sua e più del denaro ch' egli volontariamente o obbligato presta al comune allorchè si trova in maggiori strettezze: ancora nello stesso anno partecipa a varie balie [3]; negli anni 1317 e 1318 di cui riman-

[1] Griffoni: Memoriale hist., in Muratori: R. I. Ss. XVIII, 130. Del primo tumulto non dà la ragione, solo dice: « Fuit rumor in Bononia inter Romaeum de Pepolis ex una parte et multos alios viros ex alia parte ».

[2] Provvigioni: 30 dicembre 1313.

[3] Nel febbraio, pochi giorni dopo la sua cacciata e il suo ritorno, una balia è costituita da quattro sapienti per quartiere, eccettuato quello di porta S. Procolo dove son le case dei Pepoli, che dà 5 sapienti tra i quali Romeo stesso e suo figlio Taddeo.

gono nella II Serie alcune provvigioni con le proposte dei consiglieri, egli sempre prende la parola e il suo parere trionfa; preposto all'ufficio dei nunci e delle spie, si può dire che abbia in mano la politica esterna del comune; e quando i fuorusciti si fanno tanto temibili da impadronirsi persino dei castelli bolognesi del piano, lo si pone a capo di una balia incaricata di curarne la difesa ([1]). La sua potenza giunge a tanto che egli chiede al comune di partecipare ufficialmente alla solennità dell'addottoramento di suo figlio Taddeo ([2]). Le cronache descrivono con molti particolari le grandi, sontuose feste che furon fatte in quell'occasione e delle quali, com'esse dicono, non s'eran mai viste le simili ([3]). Ma tutto quel lusso e quell'apparato assai più che di privato cittadino dovette insospettire il popolo e destare maggiormente le gelosie dei grandi; il malumore fu aggravato dalla prepotenza di Romeo il quale in tal modo spadroneggiava da far rilasciare un notaio reo confesso di falso e già condannato a morte dal podestà ([4]).

Ai nobili e ai maltraversi, cui la dittatura del Pepoli aveva escluso dal potere rinnovando lor contro le antiche persecuzioni, non dovette esser difficile dimostrare al popolo com'egli aspirasse a signoria e commettesse ingiustizie in suo danno, ond'è che quando il podestà Albicello dei Buondelmonti, entrato in carica il 1° luglio 1321,

([1]) Ghirardacci, I, 610. Trovo nella cronaca del Poggio che un Gentilino da Sala fu decapitato ad istanza di Romeo Pepoli e « parte scachesca » per aver tentato di dare il castello di Crevalcore a Cane della Scala (c. 97 v°).

([2]) Provvigioni: 3 febbraio 1320.

([3]) Villola, c. 59 r°; Ghirardacci, I, 610 ecc.

([4]) Ghirardacci, II, 6 (1321).

gli si dimostrò tutto favorevole obbedendo interamente ai suoi ordini e imprigionando i suoi nemici personali ([1]), i maggiori cittadini, che dei perseguitati erano amici e parenti, riuscirono a sollevargli contro il popolo, eccitando la plebe con la speranza del ricco bottino che si sarebbe fatto delle sue ricchezze ([2]). Scoppiato il tumulto, Romeo fuggì coi figli il 17 luglio, e narrano i cronisti che dovette la sua salvezza allo stratagemma di gettar denaro alla folla inseguente, la quale più che di raggiungere i fuggenti si preoccupò di raccogliere il denaro. Questi avvenimenti destarono grande impressione in tutti i luoghi vicini e tutte le cronache ne parlano. Al papa, cui egli era molto accetto, fu tosto mandato un nuncio con lettere a scusa e giustificazione del comune ([3]).

Cacciato il Pepoli, la parte popolare e guelfa non perdette il potere ma dovette fare qualche concessione ai grandi che avevano capitanata la rivolta e che erano stati perseguitati dagli scacchesi: furon fatti di popolo e ascritti alle società; tuttavia non ottennero quei vantaggi che avevano sperato. Per alcuni giorni dopo il 17 luglio Bologna fu in disordini e tumulti; il podestà era fuggito: chiamato in fretta giunse in città « per riformare lo stato » l'ar-

([1]) Questo podestà « era tutto scachese e seguia la parte molto alla discoperta et non sapeva farlo honestamente in modo che era reputato scachese più de Romeo ». Cron. del Poggio, c. 98 v°.

([2]) « .. maior pars populi sequebatur in auxilio Beccadellos sperans derobare pecuniam et divitias infinitas dicti Romei ». Chron. Estense, in Muratori: R. I. Ss. XV, 383 — Il Villani lo dice: « grande e possente uomo.... e quasi signore della terra con tutta la sua setta, il quale si dicea il più ricco cittadino d'Italia acquistato quasi tutto d'usura, che 20 mila fiorini d'oro avea di rendita l'anno senza il mobile » (IX, 129).

([3]) Provvigioni: agosto 1321.

dente guelfo forlivese Fulceri da Calboli, il terribile persecutore dei bianchi fiorentini dopo la seconda guerra mugellana e continuatore dell' opera di riforma del comune in favore di parte nera; quello stesso che, capitano del popolo a Bologna nel 1307, aveva avuto parte nel riassodare il potere di parte guelfa e nella persecuzione dei ghibellini. Ed ora, chiamato come capitano del popolo e capitano di guerra a tutela del comune e della parte nei gravi frangenti in cui la fuga del Pepoli e i tumulti seguitine li aveano messi, egli è a capo di una balia di 84 persone, costituita dagli ufficiali del comune e da sapienti, la quale prende una serie di provvigioni per lo stato pacifico e tranquillo del popolo del comune e della parte [1], balia e provvedimenti a cui partecipa anche il gonfaloniere di giustizia, l'ultimo ufficiale eletto dal comune a difesa del popolo e di parte guelfa.

Ormai i capitani di parte avevano perduta ogni autorità; negli ultimi anni si trovano nominati solo per le domande di pagamento del notaio e del nuncio, nè ho più trovato dopo l' ottobre 1321 alcun accenno a questa magistratura [2]. D' altro lato i ministrali delle società incaricate della conservazione degli ordinamenti avevano un'autorità nient' altro che nominale; perciò la democrazia, risorta per l' ultima volta, ricorre alla creazione del gonfaloniere di giustizia. La provvigione che ne determina l' istituzione è del 16 luglio, il giorno innanzi la cacciata del Pepoli; e l' istituzione medesima, non estranea a quello

[1] Provvigioni: 23 luglio e sgg.

[2] Nelle Provv. della II Serie (ottobre 1321) tra i nomi degli ufficiali del comune è scritto: « Capitanei partis sancte matris Ecclesie », ma i nomi non ci sono nè si trovano più in seguito.

spirito di reazione contro di lui che da qualche tempo si andava manifestando anche tra il popolo, sembra esser stata, per l'opposizione ch'egli vi mosse, la causa occasionale del tumulto. Secondo questa deliberazione, il nuovo ufficiale avrebbe dovuto chiamarsi « gonfaloniere della giustizia e delle arti del popolo di Bologna e della parte di chiesa »; la nomina doveva farsi otto giorni prima della fine del mese; doveva durare in carica un mese assistito da un consiglio di due sapienti per quartiere, essere di parte della chiesa e delle società ed esercitare l'arte cui era iscritto: non potevano essere gonfalonieri quelli che erano stati difensori delle società avanti il marzo 1306, i loro figli e fratelli (1). Ma, cacciato il Pepoli, il primo gonfaloniere prese il titolo di *gonfaloniere della giustizia e della libertà degli uomini del popolo di Bologna e della parte di chiesa e dei Geremei* nome che conservò anche in seguito. A lui e al suo consiglio si rivolsero ora quanti del popolo ebbero qualche cosa da chiedere o querele da esporre: e le deliberazioni di questo consiglio erano poi portate in quello del popolo per l'approvazione (2); ma il nuovo magistrato non potè che assistere alla decadenza di quell'elemento popolare e guelfo che era suo ufficio proteggere, e insieme del libero comune che da quello aveva avuto vita e forza.

Il gonfaloniere di giustizia compare dunque la prima volta nelle provvigioni del 23 luglio le quali ordinavano l'esilio del Pepoli della sua famiglia e dei più ardenti suoi

(1) Provvigioni: 16 luglio. Il Ghirardacci (II, 13) lo dice istituito il 1° agosto.

(2) Persino in questo nuovo consiglio si stentò presto e trovare il numero di consiglieri necessario a deliberare; v. Provv: 25 ottobre 1322.

partigiani, la confisca dei loro beni, la rinnovazione dei « sacculi » degli anziani — escludendone non solo i Lambertazzi ma anche i fautori dei cacciati — la sostituzione di Gregorio Bisanelli a Ramengo Ramenghi nell' ufficio di bargello, sostituzione dovuta all' aver il Ramenghi favorito Romeo durante il tumulto [1]. Ora il Bargello — di cui l' ufficio si restringe alla persecuzione dei ghibellini che stanno in città contro l' ordine degli statuti — non è più nominato a vita, ma il consiglio del popolo può sostituirlo quando crede [2]; egli conserva però ancora il suo consiglio nel quale si tratta delle cose necessarie « ad utillitatem honorem et statum comodum partis Ecclesie...., et ad exaltationem libertatis hominum artium populi Bononie volenciuin vivere in libertate » [3].

Provvigioni come quelle del luglio seguirono ancora per tutto l' anno; in esse Romeo e gli altri esiliati erano considerati e trattati come banditi di parte lambertazza [4], ma il loro esilio non ridonò la pace alla città, anzi accentuò gli odi fra i partigiani e i nemici dei banditi provocando tumulti all' interno e tentativi esterni per rimetterli in patria e continue provvigioni del gonfaloniere — divenuto il più importante magistrato del comune — contro i perturbatori dello stato tranquillo e pacifico della città e della parte.

Così la parte guelfa si divide sempre più recisamente

(1) Provvigioni: 23 luglio; v. App. doc. 33.

(2) Provv: 30 ottobre. Il Bisanelli era nominato per tre mesi.

(3) Provv: 7 ottobre 1321, v. App. doc. 34.

(4) Il 31 ottobre si cancellano dal consiglio dei 4000 tutti i banditi ed interdetti dal 17 luglio in poi; e il 26 febbraio 1322 si impone che nessuno stringa con essi parentela.

in due fazioni perchè i Pepoli hanno lasciato in città aderenti e amici, tanto più forse che da una tranquilla signoria di Romeo molti avevano sperato pace e benessere materiale. Ed ora l'esilio dei capi scacchesi inasprisce gli animi e le lotte e da un lato si ha una serie di tentativi dei fuorusciti per ritornare — e a raggiungere lo scopo si uniscono anche ai nemici della patria — dall'altro le leggi e i provvedimenti della parte dominante, di quella che ora si chiama la *sola veramente guelfa* — perchè guelfi si dicono anche i Pepoli — sono animati dallo spirito di vendetta e di reazione contro i tentativi pepoleschi. Le parti si confondono, si mescolano, non si combatte più per l'idea guelfa o ghibellina, per principi politici che più non esistono e di cui sono rimasti soltanto i nomi che andranno pure lentamente scomparendo, si combatte per la persona, per il trionfo dell'uomo, della famiglia, della signoria. Aggiunta questa — insieme causa ed effetto — alle altre cagioni di decadenza agli altri elementi di debolezza del comune, la caduta dello stato popolare guelfo, che aveva pur scritto una pagina gloriosa nella storia della vita comunale italiana, fu più rapida. Indebolito dalla stessa apatia dei più dei cittadini, combattuto da nemici interni ed esterni, che per diverse mire agognano alla sua caduta, alla prima grave sconfitta il comune non ha più forza di resistere e cede il luogo alla signoria, estranea prima, poi cittadina.

I Pepoli cacciati si rifugiano in Romagna ove sperano soccorso dai ghibellini, antichi nemici dei Bolognesi; e fanno di là tali minacciosi apparecchi che il comune ricorre per aiuto a Firenze e ai guelfi romagnoli ai quali promette appoggio nelle lor guerre purchè allontanino quei

suoi esiliati [1]; ed anche più tardi, allorchè Guido Novello da Polenta cacciato di Ravenna ripara a Bologna, acconsentono i Bolognesi a cacciarlo a patto che in Ravenna non trovino ricovero i loro nemici [2].

Frattanto si ordivano congiure anche in città: il 27 gennaio 1322 due fuorusciti denunciavano che i partigiani dei Pepoli, falsificate le chiavi di Porta Santo Stefano, di là intendevano entrare in città armati [3]. Sventata la trama, si pensò a punire i colpevoli; quelli « che erano reputadi di parte ghelfa scachexe » furono banditi; tra questi il principale fu Testa Gozzadini « homo nobelissimo e anticho e de grande animo et fu l'autore de la parte ghelfa » [4]. Il Gozzadini era sempre stato nemico al Pepoli; com'egli s'inducesse a favorire coi suoi aderenti il tentativo di lui non saprei; forse con un tumulto egli

(1) Ghirardacci, II, 16.

(2) Ghirardacci, II, 38.

(3) Ghirardacci, II, 25; Provv: 22 gennaio — I congiurati sono anche riusciti a falsificare il sigillo del comune, perciò si ordina che si rinnovi e vi si debba incidere « figura beati Petri cum litteris et aliis solitis circumstantiis salvo quod a latere sinistro dicti sugilli in superiori parte ipsius addatur et figuretur de novo quedam crux ad insignia comunis Bononie et quidam schudettus parvus in quo sint insignia domus Francie addatur a latere alio destro superiori. Provv: 8 febbraio 1322.

(4) Cron. Ubaldini: Bibl. Univ. Bologna, ms. 438, c. 212 r° — Queste parole, con le quali non so che cosa si voglia indicare, si trovano in parecchie cronachette di età relativamente tarda; la cronaca ms. 1124 della Bibl. Univ. (c. 320 v°) dice che fu « autore de la parte guelfa e de li rimuri gran capo nel tempo del 1274 » come appare dalla sua sepoltura a Ferrara. Questa più non esiste nè ho trovato alcun documento che confermi la notizia; di lui non parlano le più autorevoli cronache di quel tempo nè il Serventese dei Lambertazzi e dei Geremei.

sperava di accrescere la propria autorità o piuttosto voleva così prestargli aiuto ad abbattere quel comune popolare che non aveva dato ai nobili e grandi, nemici dei Pepoli, tutti i vantaggi da essi sperati. Certo è che i due avversari, riconciliatisi, divennero i capi della fazione scacchese, si posero alla testa dei fuorusciti e per poter ritornare in patria si allearono, essi i sostenitori di parte guelfa, a Cane della Scala al Bonaccolsi al marchese d'Este ai ghibellini di Romagna.

Le mene dei banditi dovevano spingere il comune sempre più all'alleanza col legato pontificio e col generale angioino dai quali solo poteva sperare aiuto contro gli esterni nemici che da tutte le parti si facevano più minacciosi, tanto più che ormai il contado era interamente in mano agli esiliati e indifeso anche perchè i capitani e custodi eletti alla difesa dei castelli non volevano saperne d'andarvi [1]. Per ottenere dunque l'appoggio del papa del re Roberto e dei loro rappresentati in Lombardia, mandava a questi frequenti aiuti il che d'altra parte lo indeboliva e dava agio ai fuorusciti e ai ghibellini di fare nuovi tentativi. I primi giorni di maggio il Pepoli e il Gozzadini, a capo di una schiera di armati e con aiuti dei ghibellini lombardi, giungevano sino alle porte della città, si impadronivano di Porta Maggiore, ma, non ostante l'aiuto di una parte dei cittadini, erano respinti, i loro parenti e amici banditi e confinati, privilegi e ricompense di denaro promessi a chi prendesse vivi o morti i capi dei fuorusciti [2].

Fallito il tentativo, Romeo Pepoli, temendo di non

[1] Provvigioni: 5 marzo 1322.

[2] Ghirardacci, II, 30; Provv: 8 e 11 maggio.

riuscire a tornar in patria con le armi, si recava ad Avignone per impetrare dal papa il ritorno, e ad Avignone moriva l'anno stesso. Il Gozzadini, rimasto solo capo della fazione scacchese, tentava un altro colpo approfittando dello sguarnimento della città per gli aiuti mandati ai Reggiani, ma anche questa volta inutilmente [1]: tuttavia la parte dominante perdeva sempre più di forza e d'autorità: i tumulti si susseguivano frequenti, continue provvigioni si facevano contro coloro che andavano spargendo « parole e notizie per le quali il buono e pacifico stato della città potesse esser turbato »; una di queste anzi accordava al gonfaloniere « piena autorità e balia di fare e congregare il consiglio degli uomini della parte di chiesa e dei Geremei in grande o piccola quantità come a lui sembrasse opportuno » per provvedere appunto al buono stato [2]. Di questo consiglio della parte — che non è certo il consiglio solito del gonfaloniere, ma probabilmente una semplice adunanza di uomini di parte guelfa — non ho trovato altro accenno, forse non fu mai riunito quantunque la convocazione ne fosse stabilita per il caso di tumulti nel mese di settembre, tumulti che avvennero in fatto il 18 al grido di « moriantur illi qui regunt, illi de frumento, moriantur guelfi, moriantur anciani » [3]. Ad evitare rumori poco innanzi si era anche imposto a tutti i ghibellini d'uscire entro due giorni dalla città e andare in luoghi distanti almeno dieci miglia [4], ma si vede con poco frutto; e poi ora non era solo ai ghibellini

[1] Ghirardacci, II, 33.
[2] Provvigioni: 31 agosto 1322; v. App. doc. 35.
[3] Provv: 25 settembre; v. App. doc. 36.
[4] Provv: 3 settembre.

che si doveva tener testa, ma alle nuove fazioni anche più temibili delle antiche. Interessante a questo proposito è una provvigione del 29 novembre la quale, « a togliere le offese le ingiurie i discorsi che tornavano a danno della parte e del comune mettendo discordia tra gli uomini della parte », stabiliva che nessuno, chierico o laico, di qualunque condizione, in città o in contado potesse « dicere alicui vel de aliquo qui sit de parte Ieremiensium quod sit de alia parte quam de parte sancte Romane Ecclesie et Ieremiensium et Guelforum civitatis Bononie, vel alicui vel de aliquo qui sit de parte Lambertacciorum quod sit de alia parte quam de parte Lambertacciorum seu ghibellinorum; et partem predictam sancte Romane Ecclesie et Ieremiensium seu Guelforum rotundo hore loqui et in ipsius exaltationem et hominum dicte partis et favere et operari, et converso de parte Lambertacciorum et ghibellinorum et hominibus dicte partis Lambertacciorum seu ghibellinorum mortem et confuxionem loqui vulgariçare et tractare. Et nulla alia pars vel nomen partis debeat vulgariçari vel dici » [1]. E pochi giorni dopo un' altra deliberazione stabiliva in modo anche più esplicito che si punissero coloro « qui dicerent quod civitas Bononie regatur ad partem ghibellinam vel lambertaciam vel schachixiam vel maltraversiam vel ad aliam partem preter quam ad partem Ecclesie et Ieremiensium civitatis Bononie » [2]; e queste stesse provvigioni, come molte altre, stabilivano gravi pene ai trasgressori e nominavano balie per ridurre a pace gli uomini della parte; ed il comune

[1] Provvigioni: 29 novembre.
[2] Provv: 8 gennaio 1323.

dava l' esempio di seguire le denominazioni antiche chiamando Lambertazzi tutti i suoi nemici, solo che gli ultimi eran detti « Lambertazzi nuovi », trattati però come gli antichi coi quali dividevano l'obbligo di pagare prestanze e collette [1].

Ormai le condizioni degli animi erano tali che la pace tanto sospirata non poteva darla che chi fosse affatto estraneo a quelle lotte o che pur valendosi di una di quelle fazioni la tenesse poi a sè sottomessa come le altre. Lo stesso ripetersi continuo dei medesimi provvedimenti a rimediare ai medesimi mali, dimostra l'inutilità loro e l'impotenza della parte guelfa che, assalita e minacciata da ogni lato, combattuta da vari nemici, fa gli ultimi sforzi per sostenersi. Alle lotte delle fazioni che dilaniano la città, ai tentativi dei fuorusciti che con le armi in pugno si avanzano a chiedere d' esser rimessi in patria, ai continui insuccessi nel contado che sempre più cade in mano ai ribelli ai ghibellini ai nobili, a quanti nemici conta il comune, al minaccioso risorgere della potenza dei grandi, dei loro soprusi dei loro delitti delle loro angherie — invano contrastato dagli antichi ordinamenti continuamente rinnovati [2] — non mancava che la sconfitta nella guerra esterna perchè il comune, minato nella sua esistenza, stanco di tante lotte senza frutto, di quello stato di prostrazione

[1] In mezzo a tante lotte era naturale che andasse sempre diminuendo il numero di coloro che avevano diritto di prender parte al governo, tanto che si stentavano a trovare nelle società gli uomini veramente di parte guelfa in quantità sufficiente a formare il consiglio del popolo; v. Provv: 9 maggio 1324.

[2] Si rinnovano ancora una volta nell' ottobre 1324, v. Provv: 14 ottobre.

e di anarchia a cui le ultime discordie intestine l'avevano portato, rinunciasse alla sua indipendenza e alla sua libertà.

La guerra di Lombardia continuava accanita tra i ghibellini — massime Galeazzo Visconti — e l'esercito guelfo: nel luglio 1323 il legato sollecitava i Bolognesi a muover guerra a Modena e ad inviare contemporaneamente ambasciatori alle città guelfe di Toscana e di Romagna perchè partecipassero alla guerra contro i Bonaccolsi, gli Scaligeri, gli Estensi che avevano soccorso il Visconti; e i Bolognesi accondiscesero ma non ebbero che insuccessi perdendo anche alcune terre, tosto occupate dai nemici, i quali corsero per dispregio il palio presso la città [1]. Mentre continuava con scorrerie e devastazioni di territori questa guerra e si inviavano aiuti al legato che avea sorpassato in autorità lo stesso re di Napoli, si stringevano nuovamente i legami di alleanza con Firenze, essa pure minacciata dai ghibellini e sopra tutto da Castruccio, e con Firenze Siena e altri comuni di Toscana si faceva una nuova lega e una taglia [2]. Ma la fortuna era avversa ai comuni guelfi: Firenze e Bologna che con tanto onore avevano tenuto alto il nome guelfo e resistito al tentativo di restaurazione imperiale di Arrigo VII, erano ora l'una dopo l'altra a breve distanza battute. I Fiorentini il 23 settembre 1325 toccavano la grave sconfitta di Altopascio che diede quasi la città in potere di Castruccio, e che li costrinse a cercare nella signoria angioina, onde da poco s'eran liberati, quel sostegno e quella forza che le discordie intestine impedivan loro di trovare in sè stessi. Mille cavalli e 6000 fanti

(1) Ghirardacci, II, 45 e 49.

(2) Provvigioni: 24 febbraio, 11 maggio, 15 giugno 1324. — Ghirardacci, II, 48.

di Bologna avevano combattuto ad Altopascio, e la sconfitta fiorentina parve un presagio ai guelfi bolognesi. Già da qualche mese la guerra con Modena si era fatta più grave: non si trattava più di semplici cavalcate, di scorrerie, di guasti; a Modena si era raccolto un potente esercito formato dalle milizie del Bonaccolsi e dai soccorsi inviatigli da Cane della Scala e recati in persona da Rinaldo d' Este e da Azzo Visconti; a Modena pure erano convenuti i fuorusciti bolognesi, e Lambertazzi e Scacchesi, gli antichi ghibellini e gli antichi guelfi uniti nell' intento di tornare in patria con l' aiuto delle armi nemiche. Dinanzi a tanto pericolo si elegge una balia di dodici cittadini (un nobile e due popolani per quartiere) i quali debbano « continue de die et de nocte stare et morari in pallacio comunis Bononie et inde non discedere ullo modo » [1]; si rinforza l' esercito, si richiamano gli aiuti inviati al legato. Nell' agosto l' esercito bolognese esce contro Modena sotto il comando di Malatestino Malatesta: dopo tre mesi di scaramuccie e di avvisaglie è combattuta a Zappolino una battaglia campale terminata in una terribile sconfitta dei Bolognesi che vi perdono fra morti e prigioni oltre 2000 uomini, compreso il capitano generale condotto prigioniero a Modena; i vincitori devastano tutto il contado intorno alla città e giungono sino a correre il palio sotto le mura. « Questa rotta fatta a Zappolino — scrive il Ghirardacci [2] — fu la maggiore ruina che giammai havesse havuto il popolo di Bologna e fu sì spaventevole che i cittadini restarono di maniera sbigottiti e

[1] Provvigioni: 17 giugno 1325.
[2] II, 63.

confusi che se Passerino seguitava la vittoria, senza alcun dubbio haveva nelle mani la città ». Ma i ghibellini, che avevano alle spalle il legato e desideravano anch' essi la pace, si fermarono ai risultati ottenuti, onde furono subito intavolate trattative e l' accordo fu raggiunto nel febbraio del 1326.

Ciò che avvenisse in città dopo la sconfitta del novembre non è dato sapere dalle riformagioni: dal 31 ottobre alla fine di dicembre il consiglio si radunò solamente quattro volte, e non per cose d' importanza: forse in quel periodo continuava a governare la balia dei dodici eletta nei mesi precedenti. Certo ben tristi dovettero essere le condizioni della città fra i pericoli esterni e le lotte interne; e di tali condizioni cercarono ancora d'approfittare i fuorusciti — che invano avevano sperato il ritorno dopo la battaglia di Zappolino — i quali, condotti da Testa Gozzadini, tentarono di rimettere in città i figli del Pepoli; ma, giunti a impadronirsi di porta Castiglione, furono ricacciati dai Maltraversi. Questi dominavano ora interamente il comune e poichè i Pepoli e gli altri fuorusciti si erano accostati ai ghibellini per ottenere il ritorno in patria, essi rappresentavano la parte guelfa e dicevano d' essere i soli i veri guelfi. E la sconfitta accresceva il loro desiderio di vendetta, prendevano numerose provvigioni contro quelli che avean combattuto nell' esercito nemico a Zappolino, e, ad istanza del bargello, andavano nel contado a distruggere i loro beni e le loro case [1].

In quei momenti e in quelle condizioni un nuovo pericolo si avanzava: Lodovico il Bavaro stava per scendere

[1] Provvigioni: 25 aprile 1326.

in Italia. Una tal novella era certo atta a destar timore nei guelfi bolognesi che sapevano di non poter rinnovare l'opposizione fatta ad Arrigo VII quando la parte guelfa era unita e forte, quando i ghibellini erano meno minacciosi, quando non soprastavano dal contado tanti e sì gravi pericoli. E per prima cosa cercavano appunto, ma inutilmente, di assoggettare i luoghi del contado ove più riottosi e temibili erano i fuorusciti, poi deliberavano di provvedere alla difesa della città e dei castelli che ancora erano in potere del comune [1].

Il legato continuava intanto per suo conto la guerra contro Passerino dichiarato dal papa ribelle della chiesa e scomunicato: dopo alcuni mesi dalla sconfitta di Zappolino i guelfi di Bologna, non curando la pace fatta col Bonaccolsi, mandavano aiuti al cardinale del Poggetto che ne li richiedeva [2]; e ai suoi ripetuti inviti di rinnovare la guerra contro Modena acconsentivano [3], ma, dopo una serie di proposte, non trovandosi il denaro necessario all'impresa, la balia nominata per provvedere alla spedizione, e costituita dai maggiori ufficiali e da quattro sapienti per quartiere, dichiarava di non volersi assumere la responsabilità di iniziare in quelle condizioni la guerra; e il consiglio stabiliva che questa non si facesse e si mandassero lettere di scusa

[1] Ghirardacci, II, 64 — Provv: 6 febbraio 1326.

[2] Provvigioni: 6 e 23 giugno 1326; Villola, c. 71 r.°. Secondo il del Poggio l' invio di questi soldati fu « opera di alcuni che reggevano contra volontà de altri popolari » (c. 106 r°). — In quest' occasione per far denaro si concede persino ai fumanti d' esser fatti cittadini verso pagamento di una certa somma.

[3] Il papa stesso li eccitava alla guerra sciogliendoli dall' obbligo di osservare i patti stabiliti col Bonaccolsi; cfr. Rainaldo, Ann. eccl., V, 316.

al legato; e agli ambasciatori « imponatur et imponi debeat hoc speciale capitulum videlicet quod ex parte dicti comunis et populi Bononie rogent et rogare debeant prefatum d. legatum quatenus sibi placeat personaliter venire ad visitandum civitatem Bononie et hoc amore et speciali gratia comunis et populi antedicti [1] ». Allorchè si prendeva questa deliberazione doveva essere arrivato o per arrivare a Bologna un nuncio del legato, il quale il 17 dicembre prendeva parte a una serie di provvigioni contro i Lambertazzi e tutti i fuorusciti e ribelli « a unione e difesa dei guelfi di Bologna perchè di continuo i fuorusciti travagliavano il contado e tentavano tutte le vie per tornare in patria e perchè si accostavano al Bavaro » [2], ed a lui si affidava l' incarico di provvedere all' esecuzione di quelle deliberazioni: ormai il comune cede il posto al rappresentante del signore. Il 31 dicembre e il 3 gennaio, in seguito a lettere del legato che accetta di venire, si prendono i provvedimenti necessari per fornire la città di viveri e per preparargli l' alloggio; si dice che egli viene « ad requisitionem comunis Bononie pro fortificatione et augmentatione boni et pacifici status dicti comunis et populi Bononie et partis Ecclesie et Ieremiensium [3].

Non si parla ancora di signoria, ma a questa mira, come il legato, anche la parte guelfa che forse da un temporaneo governo di lui spera confermato il proprio dominio

(1) Provvigioni: 15 dicembre. Alla provvigione è unita una clausola la quale ordina — poichè ormai gli ambasciatori ricusano spessissimo di andare alle ambasciate loro imposte — che si costringano « realiter et personaliter omnibus remediis opportunis ad acceptandum »

(2) Ghirardacci, II, 73; Provv: 17 dicembre.

(3) Provv: 31 dicembre 1326, 3 gennaio 1327.

minacciato in tante guise, e che non può conservarsi più a lungo con le sole forze proprie: a sua difesa, fin dal maggio, ha fatto venire in città 500 cavalieri del legato [1] ed ora, dopo l'esempio di Reggio e di Parma che ne hanno accettato la signoria, e di fronte al nuovo pericolo dell'imminente discesa imperiale, invita il del Poggetto a venire in Bologna a procurare la tranquillità la difesa della città e di parte guelfa ma in fatto a prendere la signoria; la quale in fondo se era desiderata dai più ardenti di parte guelfa per un fine che fu ben lungi dall'essere raggiunto, non doveva avere, almeno sul principio, l'avversione della maggioranza dei cittadini stanchi di tanti anni di lotte accanite quanto infruttuose, e certo a Bologna, come nelle altre città, essa fu favorita, tra le altre cause, dal bisogno di quella quiete e di quella tranquillità per le quali il comune aveva sempre parlato e provveduto senza raggiungerle mai.

Bertrando del Poggetto entrava in Bologna il 5 febbraio 1327 ricevuto con feste grandiose: tre giorni dopo, radunato un generale consiglio, vi era proclamato signore della città con 958 voti contro tre soli avversi; ormai infatti l'opposizione sarebbe stata inutile, e non pochi forse dei 958 voti favorevoli furono ispirati dal timore delle milizie che il cardinale aveva condotto con sè.

Così la parte guelfa, il principale sostegno della libertà del comune, quell'elemento guelfo che dal tempo del Barbarossa per oltre un secolo e mezzo aveva difeso costantemente la libertà e l'indipendenza bolognese, ora, corrotta e indebolita per le scissioni sorte nel suo seno stesso, so-

[1] Villola, c. 71 v°.

stituita alla lotta per i principii la lotta per le persone, minacciata da pericoli interni ed esterni, finiva col rinunciare a una libertà che non poteva del resto più difendere con le sue forze, e poichè la vittoria degli avversari avrebbe egualmente portato al governo personale, ricorreva a una signoria dalla quale almeno poteva sperare d'esser protetta e favorita.

CAPITOLO VI.

Effimero risorgimento

SOMMARIO — Il governo del legato: sua cacciata — Ristabilimento delle magistrature popolari e di parte guelfa — Taddeo Pepoli signore di Bologna.

Con la signoria del legato pontificio cessa per Bologna la storia del libero comune e della parte guelfa: gli avvenimenti dei pochi anni nei quali, dopo la cacciata di lui, essi tentarono risorgere dimostrarono come ormai il reggimento comunale non fosse più possibile.

Bertrando del Poggetto, creato signore, a differenza dei signori cittadini di altri comuni e di Bologna stessa, non si diede cura di mantenere le forme repubblicane ma governò da solo modificando la costituzione dello stato: mantenne gli anziani, che furono però convocati e presieduti dal vicelegato; mantenne il consiglio degli 800 e del popolo, riunito pochissime volte e mai per deliberazioni di carattere politico; confermò il consiglio dei 4000 perchè non faceva che eleggere gli ufficiali inferiori ed era un cespite d'entrata (e ora naturalmente perdeva il suo carattere di insieme dei veri cittadini atti al governo e di parte guelfa); abolì il consiglio del popolo, il gonfaloniere, il bargello. Tuttavia sulle prime la sua politica fu ispi-

rata a sensi di conciliazione: furono richiamati tutti i banditi, dapprima i Pepoli (1328) poi anche i ghibellini; per qualche tempo la pace parve tornata e il nuovo governo ben accetto a tutti. Ma tostochè egli fece sentire il peso del suo dominio con imposizioni di denaro, con prepotenze, col far partecipare i Bolognesi alle continue guerre da lui sostenute in Romagna e altrove, gli si venne formando contro una corrente che, ingrossata sempre più, finì per travolgerlo.

Un primo tentativo di rivolta fu fatto ancora nel 1328 per opera di due notai, ma non ebbe seguito [1]; una congiura più seria fu ordita l'anno seguente, e ad essa oltre molti cittadini — aderenti i più al partito ghibellino e dei Maltraversi che vedevano di mal occhio le preferenze del legato per gli Scacchesi — prese parte anche Alberghettino Manfredi che da lùi era stato spogliato della signoria di Faenza. La città doveva esser data in potere di Lodovico il Bavaro; ma la congiura fu scoperta e sventata, Bertrando tuttavia, per il gran numero dei congiurati, non osò punirne i capi prima d'aver avuto aiuti dai Fiorentini. « E a queste cose, dice il Villani, io autore posso rendere testimonio, che io allora era in Bologna per ambasciadore del nostro comune al legato; e se non fosse il nostro comune che vi mandò così subito soccorso, la città di Bologna era perduta per la chiesa e prendeva stato d'imperio e ghibellino, e il legato e sua gente erano in pericolo di morte o d'essere cacciati, sì era la terra in grande gelosia e pregna di malcontento contro al legato e sua gente » [2]. Ad assodare la signoria e per potersi difendere in caso di bisogno il

(1) Ghirardacci, II, 85; Villola, c. 74 v°.
(2) Villani, X, 147; v. Ghirardacci, II, 91.

del Poggetto cominciò allora la costruzione del castello di Galliera, e per cattivarsi i Bolognesi fece loro credere d'innalzarlo perchè la corte papale, abbandonando Avignone, avrebbe posto la sua sede in Bologna [1]; anzi, fomentando questa speranza, riuscì ad ottenere che i nobili, radunati a consiglio, confermassero la signoria di Bologna alla chiesa in perpetuo. Invece questa signoria non doveva durare più a lungo: la discesa di Giovanni di Boemia e l'accordo tra lui e Bertrando del Poggetto come eccitava contro di questo l'ira dei guelfi e dava origine alla lega guelfo-ghibellina contro il re di Boemia e indirettamente contro il legato, così destava nei Bolognesi il timore che questi non volesse cedere all'alleato la signoria della città. Vedendo che il malcontento cresceva egli fece allora ritenere quattro dei principali cittadini: Taddeo Pepoli, Andalò Griffoni, Bormio Samaritani e Brandeligi Gozzadini; ma, sorto un tumulto, dovette liberarli. Sopra tutto i Bolognesi erano stanchi delle guerre continue in cui il legato li teneva impegnati; riaccesa nel 1333 la guerra tra lui e gli Estensi, coi quali s'era poco prima rappacificato, i maggiori cittadini lo persuasero a mandare tutte quasi le sue milizie fuori di città a difesa del contado, e il 17 marzo 1334, capitanati da Brandeligi Gozzadini insorsero al grido di « viva il popolo e muoia il legato ». Questi, dopo essersi difeso nella sua fortezza per qualche giorno, dovette andare a Firenze e, partito di là, tornò ad Avignone senza aver raggiunto alcuno degli scopi per i quali era stato mandato in Italia.

[1] Ghirardacci, II, 94; Villani, X, 199; cfr. C. Cipolla, Op. cit. p. 51, nota 4.

Partito il legato, l'accordo che si era momentaneamente raggiunto non poteva durare, e infatti ricominciano più accanite che mai le lotte civili: per tre anni Bologna è in preda a convulsioni continue, a combattimenti per le vie e per le piazze, a vendette feroci fra le due parti degli Scacchesi e dei Maltraversi. Di queste ultime lotte e della signoria di Taddeo Pepoli ha parlato nel suo bel lavoro il Rodolico, io voglio solamente notare come in quei momenti di agitazione vivissima, tra quelle contese personali, sembri che la parte guelfa risorga, come ricompaiano per breve tempo le magistrature e gli uffici che erano stati un prodotto del dominio guelfo. Il 3 aprile una deliberazione degli anziani, approvata dalle società, ristabiliva il consiglio del popolo (detto consiglio generale degli 800): i consiglieri dovevano essere cittadini bolognesi, del popolo, delle compagnie delle arti e delle armi e della parte dei Geremei (1). Furono ristabiliti il podestà e il capitano del popolo, non il gonfaloniere di giustizia, si ricorse iuvece all' uso antico di affidare il gonfalone a due società, l'una d'armi l'altra d'arti; fu rinnovato l'ufficio del persecutore dei banditi, e ristabilito il bargello — il primo fu Iacopo Ramenghi — con l'antica autorità (2) e così pure i capitani di parte guelfa. Questi, che comparivano la prima volta in una provvigione dell' 8 luglio 1334, erano due per quartiere e si rinnovavano ogni mese come gli anziani, prendevano parte, come dopo il 1306, a un gran numero di provvigioni sia contro i ghibellini sia per procurare la pace tra gli uomini di parte guelfa, e su molti altri affari e bisogni del comune. Di più esisteva un consiglio di parte guelfa convocato dal

(1) Provvigioni: 3 aprile; Ghirardacci, II, 114.
(2) Provv: 28 giugno 1334; v. App. doc. 37.

bargello che vi metteva a partito le proposte col consenso del capitano del popolo, degli anziani, dei capitani di parte e del proconsole dei notai. Di questo consiglio ho trovato una sola deliberazione [1], una balia accordata al bargello, al proconsole dei notai e ai capitani di parte per provvedere al buono stato della città alla persecuzione dei banditi e simili. Alla votazione parteciparono 150 consiglieri, ma probabilmente assai di più avevano diritto d'appartenere a questo consiglio se in quello del popolo di 800 spesso neppure 300 erano presenti. Il consiglio della parte è poi nominato di frequente nelle provvigioni e si vede che deliberava sui più importanti affari del comune, cosicchè lo si può credere un rinnovamento di quello che era stato istituito nell' ottobre 1315, con questa differenza che non dovesse occuparsi esclusivamente della politica esterna. Comunque sia, mi sembra notevole lo studio di rinnovare tutte le forme dell' antico governo guelfo. Ma ora l' espressione « parte guelfa » non aveva un significato così preciso come precedentemente perchè i guelfi erano divisi nelle fazioni degli Scacchesi capitanati dai Pepoli e dei Maltraversi che seguivano ora i Gozzadini i quali, dopo essere stati amici dei Pepoli e loro partigiani nell' esilio, tornati in patria, s' eran messi a capo della fazione avversaria. La quale per qualche tempo riuscì a tener testa agli Scacchesi sebbene questi, che pur innanzi erano stati alleati dei ghibellini ed avevano con essi combattuto a Zappolino — onde dagli avversari eran chiamati « qui da Zapolino [2] » — riuscissero a farli considerare come ghibellini e come tali a perseguitarli: infatti non solo sono banditi molti Lambertazzi ma anche

[1] Provvigioni. S. II n.° 33; 3 febbraio 1335; v. App. doc. 38.
[2] Cron. Villola, c. 79 r.°

molti Maltraversi, e questi sono colpiti più di tutti dalle prestanze imposte ai ghibellini [1], il bargello (chiamato ora barixellus populi et partis) ha l'ufficio di perseguitare i banditi tanto ghibellini quanto Maltraversi. La prevalenza della fazione scacchese appare inoltre evidente dalle numerose domande di quelli già banditi coi Pepoli che chiedono il risarcimento dei danni patiti « per la parte guelfa »; di più tutti gli esiliati e confinati al tempo di Romeo e per le novità allora occorse sono cancellati dai libri dei Lambertazzi e ghibellini [2]; ai Pepoli è concesso speciale privilegio di portar armi [3]. Lo stesso Brandeligi Gozzadini, capo della sua fazione, è esiliato ma tosto richiamato e lo si vede anzi con Taddeo Pepoli prender parte come sapiente a tutte le provvigioni: così i due avversari cercano di bilanciare il loro potere. Essi entrano in tutte le balie, spesso da soli hanno autorità di prendere alcuni provvedimenti [4], così pure partecipano alla compilazione dei nuovi statuti fatti nel 1335. Ma tutto ciò anzichè quietare aggrava i disordini; le liti le uccisioni i tumulti sono continui, le prepotenze che il popolo subisce dai capi delle fazioni infinite, a nulla vale che si facciano delle leggi speciali contro quelli che aspirano a signoria perchè anche queste costituiscono un nuovo mezzo per combattere i Maltraversi [5]. Seguendo le provvigioni si vede come sempre più la parte scacchese si impadronisce del potere

[1] Ghirardacci, II, 115; Villola, 80 r.°

[2] Provvigioni: 8 luglio 1334.

[3] Rodolico, Op. cit, p. 53 e doc. n. 2.

[4] Nel febbraio 1335 sono incaricati di ridurre a pace alcuni cittadini; v. Provv: 6 febbraio.

[5] Ghirardacci, II, 127; Villola, c. 83 v.°

e perseguita l' avversaria [1], le condizioni della città si aggravano continuamente non ostante le frequenti provvigioni del consiglio del popolo, degli anziani, dei capitani e del consiglio di parte per ottenere la pace: i capi delle fazioni sono riusciti a costituire nel comune stesso delle forze più potenti del governo centrale. Qualunque pretesto suscita un tumulto, la città è sempre in armi; il 7 luglio 1337 Brandeligi Gozzadini deve fuggire, tutta la sua famiglia è mandata a confine: dopo poco, il 28 agosto, Taddeo Pepoli è riconosciuto signore col titolo di generale e perpetuo conservatore e governatore del comune popolo e contado e distretto e per il buono stato del comune del popolo e della parte guelfa.

In tal modo anche questa seconda signoria si afferma sorta a difesa di quella parte guelfa che non è più che un nome ed un ricordo, di quella parte che neppure avrebbe più ragione di esistere. Altre lotte ora succedono a quelle che per tanto tempo hanno lacerato l' Italia al grido di guelfi e di ghibellini: le leghe che si stringono contro Giovanni di Boemia e contro Mastino della Scala mostrano che ormai il vecchio concetto politico è morto per sempre. All' interno le varie classi cittadine, tutte egualmente dominate da un solo, non hanno più ragione nè più potrebbero combattersi, ora non si trovano di fronte i guelfi e i ghibellini, i nobili e i popolani, ma soltanto il signore e i sudditi. Perciò naturalmente non ci sono più traccie di

[1] Spesso sotto colore di perseguitare i ghibellini si vogliono colpire i Maltraversi, come quando si ordina di procedere contro coloro che spargono « verba, novella vel zançias contra bonum statum civitatis Bononie et partis ad presens ipsam regentis ». Provv: 13 ottobre 1335.

quelle istituzioni che erano state sostegno della parte guelfa e del comune popolare, e, quantunque le forme repubblicane permangano, invano si cercherebbero indizi dell' esistenza del consiglio di parte guelfa, dei capitani della parte che rappresentavano il dominio di una fazione, il privilegio di una classe.

Così, con l'acclamazione di Taddeo Pepoli a signore, si chiude definitivamente nella storia bolognese l'era del libero comune e della divisione fra guelfi e ghibellini.

APPENDICE DI DOCUMENTI

DOCUMENTI

I.

Deliberazione che il grano del comune sia posto nella casa che fu di Francesco Accursi e poi della parte guelfa — (Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — Provvigioni e Riformagioni: 14 novembre 1289).

Die quartodecimo nouembris.

Conscilium populi et masse populi ciuitatis Bononie fecit sapiens vir d. Iacobinus de Ansaldo iudex assessor et vicarius nobilis et sapientis viri d. Pini de Vernaziis capitanei populi ciuitatis Bononie ad sonum campane et voce preconis in palatio nouo Comunis Bononie more solito congregari; in quo quidem Conscilio de volluntate Anzianorum et Consullum ibidem presencium qui fuerunt plus quam due partes Anzianorum et Consullum populi, proposuit infrascripta super quibus peciit sibi conscilium exhiberi.

In primis etc.

Item cum Comune Bononie habeat furmentum quod destruitur et quod non habetur locus ubi dictum furmentum commode possit reponi nisi reponatur in domo que fuit d. Franzeschi d. Acursii et modo est partis Geremiensium ciuitatis Bononie et certe persone sint que tenent certas cameras et partes domus predicte et dicant quod

ipsas cameras et partes domus conduxerint ad pensionem et ipsas tenere debent et sic locus non adest ibi ubi furmentum predictum possit reponi, et iam per consilium VIII et populi prouissum fuerit quod in dicta domo furmentum Comunis Bononie deberet reponi, quid placet Conscilio et masse populi prouidere super predictis.

.... Item placuit quasi toti Conscilio et masse populi facto partito per dictum d. vicarium de sedendo ad leuandum super posta predicta que incipit: Item cum Comune Bononie habeat furmentum quod destruitur eo quod non habetur locus ubi dictum furmentum possit reponi nisi reponatur in domo que fuit d. Franzischi d. Acursii et modo est partis Gereminiensium ciuitatis Bononie etc. quod ipsum furmentum reponatur in domo predicta et quod omnes tenentes aliquas camaras seu aliquam partem ipsius domus cogantur ipsas camaras et partes domus exire et dimitere pro reponendo furmentum predictum Comunis Bononie non obstantibus statutis etc. ut supra.

Presentibus Rolando Caxoti bannitore populi et Alberto de Brizanella nuncio Comunis Bononie testibus in dicto Conscilio existentibus.

II.

Ubaldo Bertoli è esonerato dal pagamento del fitto di una casa appartenente alla parte guelfa (Provvigioni: 27 aprile 1293).

Die vigesimo septimo aprelis.

Conscilium populi et masse populi etc.

Item cum Ubaldus Bertholi de capella sancte Marie maioris conduxerit a Comuni Bononie quamdam domum positam in capella sancte Tecle que fuit d. Guecci d Neui Raynerii et nunc est partis Geremiensium ciuitatis Bononie iuxta viam et iuxta Pannetum Atti et Ugolinum Malgerini pro quattuor libris bon. a festo sancti Michaelis proxime elapsi ad unum annum et dicta domus per XV

dies post festum predictum sancti Michaelis scilicet de mense octubris a se ceciderit et sic fuerit destructa quod in ea aliquis habitare non potest, quid placet Conscilio quod dictus Ubaldus nullo modo cogatur nec cogi possit ad solutionem dicte pensionis nec ad eam soluendam teneatur ab ea die in antea qua dicta domus coruit et facta fuit inutilis ad habitandum donec dicta domus fuerit actata ita quod dictus conductor possit eam habitare et habitari facere non obstantibus ecc.

....Item placuit toti Consilio facto partito per dictum d. Capitaneum de sedendo ad leuandum quod petitio siue propositio que sic incipit: Item cum Ubaldus Bertoli capelle sancte Marie maioris conduxerit a Comuni Bononie etc sit firma valeat et teneat et habeat plenum robur auctoritate presentis Consilii et masse populi prout scripta est et lecta fuit in presenti Consilio non obstantibus aliquibus statutis etc.

III.

Deliberazione di riattare e unire insieme alcune case della parte guelfa (Provv: 1 luglio 1293).

Die primo iulii.

[*Manca l' intestazione*].

Item quid placet Consilio de infrascripta posta tenor cuius talis. Cum reformatum fuerit in Consilio populi Bononie de mense madii proxime preterito quod domus partis Geremiensium et Ecclesie ciuitatis Bononie que fuerit de Gueccis posita iuxta plateam Comunis et iuxta andronam qua itur de dicta platea ad ecclesiam S. Tecle que erat in ruina deberet refici et reactari pro maioribus reditibus percipiendis et pro blado Comunis in parte superiori dictarum domorum reponendo et utilius et pulcrius sit quod domus posite inter dictas domos et domos que fuerunt d. Francischi Accursii ubi nunc est beccaria reficiantur et aptentur ita quod granaria Comunis sint co-

niuncta et insimul continua, quid placet Consilio et masse populi quod dicte domus ubi est beccaria reficiantur et aptentur et quod laborerium et expensas quod et quas fieri debeant in aliis domibus ex forma dicte reformationis fiat et fieri debeant in domibus predictis ubi est beccaria, et coniungantur cum dictis domibus que fuerunt d. Francischi secundum quod videbitur dominis Rolando de Foscarariis et sotiis super dicto laborerio deputatis de consilio magistrorum, saluo quod a latere inferiori dictarum domorum de nouo reficiendo fiat beccaria super terreno aliarum domorum secus andronam predictam eiusdem latitudinis et longitudinis que est beccaria predicta nunc existens ibidem a turri superius detractis quattuor pedibus de dicto terreno secus andronam pro ampliatione ipsius secundum forman dicte reformationis, expensis Comunis Bononie, in qua beccaria morantur beccarii beccarie predicte et si dicti beccarii dampnificarentur in locatione facta eis, satisfiat eis per Comune Bononie et hec fieri debeant per dictos dominos expensis Comunis Bononie non obstante reformatione predicta nec aliquibus statutis.

....Item placuit quasi toti Consilio facto partito per dictum d. Michaelem ad sedendum et elleuandum quod posta que sic incipit: Cum reformatum sit de mense madii in Consilio populi quod domus partis Geremiensium et Ecclesie ciuitatis Bononie etc. sit firma prout lecta et scripta fuit in presenti Consilio in omnibus et per omnia valeat et teneat et plenum habeat robur et firmitatem, saluo quod androna in dicta posta nominata et via nullo modo possit nec debeat coperire nec de aliqua re coperta tenere etc.

IV.

Si mettono nuovamente all' asta le case che già erano state affittate dal sindaco della parte guelfa (Provv.: 20 giugno 1291).

Consilium populi et masse popoli etc.

Item cum prouisum fuerit per dominos capitaneum populli Bononie, ançianos et consulles presentis mensis quod ratio pensionum domorum emptarum per d. Boninum de Sardellis notarium sindicum partis Zeremiensium siue Ecclesie ciuitatis Bononie deberet videri et examinari, et dicta ratio domorum seu pensionum ipsarum domorum positarum iuxta plateam Comunis emptarum nomine dicte partis visa et examinata sit diligenter per dictos dños capitaneum ançianos et consulles et duos sapientes cambii et marcadandie cum uno notario tam introitum quam expensarum, quid placet consilio et masse populli prouidere ordinare et disponere et firmare super locatione de cetero facienda de ipsis domibus et pensione ipsarum et quo modo et qualiter ipse domus locari debeant ad pensionem et per quos et cui ipse pensiones solui debeant et per quos conductores qui non soluerent cogantur vel aliter in predictis generaliter prouidere, non obstantibus aliquibus statutis etc.

....Item placuit toti Consillio et masse populli facto partito per dictum d. capitaneum de sedendo ad leuandum et postmodum ad scruptinium cum fabis albis et nigris datis hominibus dicti consillij per bannitores et nuncios populli Bononie et postea restitutis fratribus sancti Iacobi de strata sancti Donati ordinis Heremitanorum, placuit illis qui posuerunt fabas albas qui fuerunt numero ducenti nonaginta nouem numeratis per duos ex ançianis et consullibus populli Bononie in presentia dictorum fratrum et dicti consillij quod domus empte per d. Boninum de Sardellis sindicum partis Ecclesie et Ieremienssium ciuitatis Bononie posite iuxta plateam in dicta propositione contente debeant locari ad pensionem siue ad affictum per Comune Bononie de cetero ad incantum et plus offerenti [1] concedi in consilio VIII^{c} et populli per d. Potestatem vel eius vicarium presentem vel futurum prout [2] ipsi Potestati

[1] testo : offeri.
[2] testo : pro.

utiliter videbitur pro Comuni Bononie conuenire. Dicte pensiones soluantur depositario Comunis Bononie presenti vel futuro per conductores ipsarum domorum. Illi vero qui ad terminum ordinatum non soluerunt per dños et officiales gabelle qui pro tempore fuerint compellantur soluere pensionem massario seu depositario Comunis Bononie, et quia ratio introitum et expenssarum penssionum dictarum domorum dicti d. Bonini visa et diligenter examinata est ut in propositione continetur non possit dictus d. Boninus occaxione ipsarum pensionum vel ratione dicti syndicatus per aliquos officiales Comunis Bononie de cetero molestari sed ab ipso syndicatu sit plenius absolutus non obstantibus aliquibus statutis reformationibus prouissionibus etc. Illi vero qui posuerunt fabas nigras in contrarium quibus predicta displicuerunt fuerunt nouem numerate ut supra.

V.

Domanda che i figli e il fratello di Guezzo Guezzi siano considerati di parte guelfa (Provv.: 31 ottobre 1296).

Consilium populi et masse populi etc.

Cum Henrigiptus quondam d. Gueçi de Gueçis tempore primorum rumorum iurauerit partem Ecclesie et Ieremiensium ciuitatis Bononie et domos et turrim suas que erant super plateam Comunis dederit capitaneis partis durantibus rumoribus et cum hominibus partis Ecclesie semper et continue steterit quousque vissit faciendo guerram inimicis Comunis Bononie et rebelibus in ciuitate et extra et cum hominibus dicte partis Ecclesie et Ieremiensium fuerit in exercitu facto apud Fauenciam et ibi in conflictu fuerit vulneratus et mortuus per illos de parte Lambertacciorum et ex eo remanserunt filii pupilli Gueçius et Iacobus et Manente eius frater qui tunc erant minores quinque annis et ipsi Gueçius et Iacobus et Manente per errorem aut maliciosse et eis ignorantibus scripti fuerunt

in libris confinatorum Comunis Bononie et quia securitatem non prestiterunt eo quod non credebant se teneri ad ipsam prestandam habiti fuerunt pro baniti(s) et rebelibus pro parte Lambertacciorum quod fuit inde (?) equitati contrarium, idcirco prouiderunt et firmauerunt ançiani et consulles populli Bononie presentis mensis octubris et infrascripti sapientes ab eis ellecti vigore arbitrij eis concessi super factis et occaxione guerre quod predicti Gueçius Iacobus et Manente recipiantur et admitantur ad iurandum partem Ecclesie et Ieremiensium in consilio populi Bononie et quod de cetero habeantur et reputentur in omnibus de ipsa parte et quod Iacobus Benuenuti et Veneticus Michaelis Aymerij nunc notarii ançianorum et consullum predictorum vel alter ipsorum possint teneantur et debeant sine ipsorum vel alterius eorum preiudicio et grauamine nomina et cognomina predictorum Gueçij et Iacobi et Manentis et cuiuslibet eorum de omnibus libris tam confinatorum quam bannitorum Comunis pro parte Lambertacciorum cancelare in quibus conscripta reperiantur et ea conscribere in libris eorum qui partem Ecclesie et Ieremiensium ciuitatis Bononie iurauerunt. Ita tamen quod si per aliquem opositum fuerit predictos Gueçium Iacobum et Manentem ad dictam partem Ecclesie non debere admicti tunc remaneat in prouissione consilij et masse populli Bononie et secundum voluntatem ipsius consilij uel maioris partis ipsius procedatur et fiat non obstantibus aliquibus statutis prouissionibus reformationibus vel ordinationibus Comunis vel populi Bononie sacratis vel sacratissimis dependentibus seu occaxionatis ab eis vel aliquibus aliis a quibus omnibus et singulis d. Potestas, Capitaneus, eorum famillie, anciani et consulles et eorum notarii omnes quos predicta tangerent sint penitus absoluti. Nomina vero predictorum sapientum sunt hec: d. prior de Thebaldis d. Matheus de Batutis d. Rolandinus de Floranis.

VI.

I comuni di Imola Faenza e Forlì chiedono che siano restituiti i beni ai Lambertazzi fuorusciti (Provv.: 28 maggio 1303).

Consilium populi et masse populi etc.

Inprimis cum ex parte Comunium et ciuitatum Ymole Fauencie et Forliui per magnificum virum d. Guidonem de Baulis ex parte ipsorum Comunium fuerit expositum quod Lambertacii extrinseci ciuitatis Bononie qui intencionem habent et propositum persistendi in fidelitate et deuotione populi et Comunis Bononie quod restituantur eis ipsorum bona que sunt in Comune Bononie et exeantur de bannis et processibus quibuscumque racione et occaxione partis Lambertaciorum tantum cum predicti Lambertacii extrinseci et banniti offerunt se paratos stare parere et obedire mandatis Comunis et populi Bononie et stare extra ciuitatem Bononie et districtum seu episcopatum non habitando nec stando in ciuitate Imole Mutine Regii Ferrarie et in aliis terris Marchionum Extenssium sub penis et in penis attentis per statuta ordinamenta vel reformationes Comunis et populi Bononie impositis vel de nouo imponendis, quid placet Consilio predicto super hiis generaliter prouidere.

In Reformatione cuius consilii et masse populi.... placuit quod prima posta seu peticio que incipit: In primis cum ex parte Comunium et ciuitatum Imole Fauencie et Forliui per magnificum virum d. Guidonem de Baulis etc. ut in predicta posta plene continetur remaneat et remanere debeat in prouissione deliberatione et declaratione dñorum ancianorum et consulum deffenssoris viginti societatum artium et d. preconsullis societatis notariorum et dñorum octo de credencia cum illa quantitate sapientum quos secum habere voluerint et quod factum prouissum statutum ordinatum et deliberatum fuerit per eos aut per

maiorem partem ipsorum in predictis et circa predicta et quolibet predictorum valeant et teneant et habeant plenum robur et plenam obtineant firmitatem ac si facta assent per totum Consilium populi aut per totum Comune et populum Bononie, non obstantibus aliquibus statutis ordinamentis prouissionibus vel reformationibus Comunis vel populi Bononie et etiam facienda per predictos ancianos et consules deffensorem et preconsulem et dños de credencia seu sapientes valeant et teneant vigore arbitrii eis concessi per formam reformationis Consilii populi facte de mense aprilis proxime elapsi et omni modo et forma quo melius possint vel poterint. Illi vero qui possuerunt fabas nigras in contrarium et quibus predicta displicuerunt fuerunt numero.... (*manca*).

VII.

Imposizione al podestà Simone Ferrapegora di non lasciare la città in pericolo (Provv. S. II: 5 marzo 1306).

Anno Domini millesimo trecentesimo sexto indictione quarta. Die quinto mensis martij.

Vobis domino Symoni Ferrapegora de Parma Potestati ciuitatis Bononie dicunt denuntiant et protestantur dñi Conte de Baxacomatribus prior ançianorum et consullum populi Bononie et ipsi omnes ançiani et consulles et etiam d. Dominicus Lixingali deffenssor viginti societatum artium populi Bononie pro eis et vice et nomine alliorum et totius Comunis et populi Bononie quod debeatis facere et exercere per vos et cum famillia quam debetis regimen potestarie ciuitatis Bononie secundum quod tenemini et debetis et prout acceptastis et promixistis et iurastis ciuitati Bononie et secundum quod tenemini et debetis ex forma statutorum ordinamentorum prouissionum et reformationum Comunis et populi Bononie, et quod a

dicto regimine non debeatis vos separare set stare et dictum offitium et regimen operari usque ad kallendas Iulij proxime venturi cum per ipsos dños ancianos et consulles defenssorem preconsullem nec per Comune et populum Bononie non stet quominus dictum offitium potestarie faciatis et exerceatis usque ac dictas kallendas, non contra dicentes si quid factum est contra honorem vestrum et Comunis et populi Bononie quod poxitis et debeatis super eo procedere prout de iure et ex forma statutorum ordinamentorum et reformationum Comunis et populi Bononie tenemini et debetis; protestantes etiam quod si contingat vos separare quod ipsa civitas remanet in periculo propter defectum regiminis vestri quod obmixistis facere et obmittere videmini et propter quod Comune et popullus Bononie incidet maximum dampum quod dampnum et interesse Comunis Bononie faciunt et extimant decem millia marchas auri.

Actum Bononie in camara d. Potestatis in pallacio Comunis Bononie pressentibus d. Iuliano Cambij legum doctore, d. Alberto d. Laurentij Bonacapti iudice, d. Romeo d. Zerre de Peppolis, d. Homobono de Tederixiis notario et d. Thomace d. Carueluerij de Preytis testibus vocatis et rogatis.

VIII.

Elezione dei conservatori dello stato del comune del popolo e della parte guelfa — (Provv. S. II, vol. n. 7: 17 marzo 1306).

Die decimo septimo mensis martij.

In Xristi nomine amen — Cum videatur expedire pro bono statu Comunis et populli Bononie et partis Ecclesie et Ieremienssium eiusdem habito consilio multorum sapientum tam nobilium quam popullarium per ançianos et consulles defenssorem preconsullem quod elligantur octo sapientes scilicet duo pro quolibet quarterio qui dicantur

conseruatores status Comunis et populli Bononie et partis Ecclesie et Ieremienssium ciuitatis eiusdem qui conueniant et conuenire debeant singulis diebus in certo loco in pallatio Comunis Bononie causa tractandi prouidendi super negotijs et factis Comunis Bononie et dicte partis et amicorum Comunis Bononie et pro defenssione dicti Comunis et populli et dicte partis, idcircho congregati dm̃ ançiani et consulles populli pressentis mensis defenssor viginti societatum artium populli et preconsul societatis notariorum, sapientes ab eis ellecti et ministrales quattuor illarum duarum societatum que presunt aliis societatibus populli videlicet duo pro qualibet dictarum societatum prouiderunt quod octo sapientes silicet duo pro quolibet quarterio elligantur per ançianos et consulles defenssorem et preconsullem et incontinenti elligerunt predictos octo scilicet dominos.... [1].

Qui domini octo singulis diebus et horis conuenientibus tam de die quam de nocte si expedierit debeant conuenire in aliquo loco pallacij Comunis Bononie pro tractandis prouidendis et disponendis super omnibus et singullis negotijs ipsius Comunis et populli Bononie et partis Ecclesie et Ieremienssium ciuitatis Bononie et que crediderint esse utilia pro ipso popullo et Comuni et parte et pro amicis ipsius Comunis populli et partis, qui etiam circumspetiem habeant eorum que dicuntur et aguntur in prouintia Lombardie Romandiole Ferrarie et alibi secundum quod eis videbitur conuenire et possint mittere nuntios exploratores literas ad partes predictas et recipere e partibus predictis pro sciendis et nouis habendis pro omnibus que aguntur in partibus predictis. Qui domini etiam refferant d. potestati capitaneo ançianis et Consullibus populli defenssori et preconsuli et aliis personis si eis videbitur omnia et singula que prouiderunt seu tractauerunt esse utilia vel esse debere pro honore et statu comunis et populli et dicte partis et pro defenssione libertatis. Habeant etiam nuntios Comunis quos viderint esse necessarios pro

(1) Il resto della pagina è bianco, segue nel v.°

predictis explicandis. Et quod depositarius Comunis Bononie possit teneatur et debeat sine sui preiuditio et grauamine dare et soluere de omni pecunia et auere Comunis Bononie que est vel erit penes eum quacumque de causa illis personis et ob illas causas de quibus prouidebitur per predictos dños octo seu maiorem partem ipsorum. Et duret ipsorum offitium per totum mensem presentem et mensem aprelis venturi dum tamen per totum dictum tempus non possint mandare expendi ultra triginta libras et si ultra expendiderint, voluerunt possint mandare expendi habita primo voluntate et consensu dñorum ançianorum et consullum defensoris et preconsullis, ad scultinium dummodo sint tres partes in concordia. Et habeat notarius ipsorum tres libras pro suo salario pro mense et ad rationem mensis et nuntij treginta solidos pro mense et ad rationem mensis.

IX.

Azzo Galluzzi è assolto dai capitani di parte guelfa e da altri ufficiali dalle condanne inflittegli dal podestà (Provv.: 23 ottobre 1306).

He sunt prouisiones facte per nobilles et prudentes millites dños Bernardinum de Pollenta Potestatem, Pinum de Rubeis et Dinum de Oppiçis Capitaneos Comunis et populi Bononie et duodecim super factis guerre prepositos nec non per dños capetaneos partis Ecclesie et Ieremiensum ciuitatis Bononie prout in prouisionibus declaratur, et scripte per me Gregorium de Preuedellis notarium dictorum dñorum sub millesimo trecentesimo sexto indictione quarta et diebus infrascriptis....

Die vigesimo tercio octubris.

Cum propter nouitates que acciderunt in partibus montanee mense preterito propter inobedienciam et contumaciam hominum existencium in partibus predictis Comune Bononie passum fuerit iniuras et contumeliosas

offensas, quorum hominum semper excrescente contumaçia potuisset dictum Comune iterum fucturis temporibus ad casum, quem Deus aduertat, dictarum offensarum accidere, propter quod inito per d. Potestatem Capetaneum duodecim qui presunt guerre et duodecim capetaneos partis guelfe d. Aççone de Galluciis in dictis partibus capetaneo constituto quod certum deberet mandatum sibi officium explicare in quo opera dictorum hominum uteretur et eos virtute cuiuslibet ad obedienciam compelleret, cumque per ipsum set ex eius parte Lucius quondam Bernesini de Predosa fuerit sepius requisitus ut cum ipso Aççone iret ad partes ad quas ire opportebat pro expeditione guerre Comunis quod semper penitus facere recusauit, processus de ipsorum dñorum voluntate d. Açço predictus contra dictum Lucium et eius bona ad incendendum et incendi faciendum domus ipsius Lucij que sunt in terra Predose et derobare et derobari faciendo bona et res ipsius Lucij ut ipse et alij reterentur ab inobediencia predicta ex quod ipse et alij inobedientes ad obediendum inducti sunt quod multum fructus et utillitatis actullit et actum est, de eo propiçio fucturis temporibus.... in guerra per dictum Comune in dictis partibus pertractanda protetione; congregatis dñis duodecim qui presunt guerre et dñis duodecim capitaneis partis guelfe in pallacio primiceriorum, audito quod per d. Potestatem et eius familiam proceditur contra dictum Aççonem et allios popullares qui sunt vere de parte Ecclesie et utilles ymo necessarii expeditioni guerre Comunis Bononie maxime agende in partibus montanee occasione dicti processus et incendi et robarie factarum contra dictum Luçium et in eius bonis, predicti duodecim guerre per se et duodecim capetanei partis guelfe per se et eciam simul omnes unanimiter et concorditer prouiderunt et firmauerunt quod omnes et singuli processus cuiuscumque condictionis existentes facti per d. Potestatem et eius familiam contra dictum d. Aççonem vel alium quemcumque occaxione dictorum incendij et robarie factarum contra dictum Luçium

et in eius bonis vel alicuius cuiuscumque inhobedientie vel contumacie que ex predictis vel earum occaxione processisse dicerentur sint et esse intelligantur capsi vani et nullius valloris et quod de cetero in predictis vel predictorum occaxione per d. Potestatem vel eius familiam non procedatur nec in eis iurisdictionem vel procedendi potestatem habeat, et quod ex eis non possit sequi aliquod (*sic*) banni dacio vel exemplacio vel condepnacio et si sequentur vel secuta essent nulli et nulla esse intelligantur effectus et si exemplari contigerit aliquos in banno occaxionibus predictis possit impune cançellari per notarium presidentem officio bannitorum et sapientes super hoc consullere et nec ex eis sequi aliqua pena si (?) posicio nec accio, non obstantibus aliquibus statutis reformationibus prouixionibus ordinamentis sacratis et sacratissimis vel dependentibus ab eis a quibus omnibus et singulis d. Potestas Capetaneus ançiani et consules deffensor et preconsul et quillibet alius officialis vel populi Bononie Comunis et eorum notarij et omnes quos predicta tangerent seu tangere possent sint penitus absoluti.

X.

Proposta di alcuni ufficiali — compresi i capitani di parte (v. doc. 9) — di fortificare una casa in Savigno (Provv: 26 ottobre 1306).

Die vigesimo sexto octubris.

Item prouiderunt firmauerunt dicti domini pro utilitate et honore Comunis Bononie quod domus Egidij de Savigno capelle sancti Archangeli posita in castro Savigni iuxta plateam Comunis et iuxta ecclesiam sancti Prosperi de Savigno et iuxta Virolum Paganelli elleuetur et reforcetur eo modo et forma quo et qua visum et examinatum fuit per d. Symonem de Lambertinis capetaneum partis Ieremiensium per d. Iohannem Sallione de officio castrorum per d. Guillelmum de Guidoçagnis et Lucham

de Bambaglolis sapientes ellectos super predictis examinandis per Comune Bononie expensis Comunis et hominum terre Savigni salvo quod expense que fiunt in dicta domo et occaxione dicte domus compensentur dicto comuni Savigni et hominibus dicte terre in prima collecta imposita per Comune Bononie dicto Comuni Savigni et hominibus terre Savigni donec integre fuerit satisfactum eis de pecunia que expendent in reparatione et reatatione dicte domus et quod per aliquem officialem Comunis Bononie non possint compelli ad solutionem aliquarum collectarum nisi primo fuerit satisfactum dicto Comuni et hominibus terre Savigni de dictis expensis. Saluo eçiam quod Comune Bononie nullum ius aquiratur (*sic*) in dicta domo propter dictam reparationem seu reactationem quo minus dictus Egidius valleat et possit uti et frui dictam domum ad suam voluntatem sicut poterat ante dictam reparationem seu reatationem non obstantibus aliquibus statutis etc.

XI.

Si dia una certa somma a persona da designarsi da alcuni ufficiali, compresi i capitani di parte (Provv: 17 novembre 1306).

Consilium populi et masse populi etc.

Item quid placet consilio prouidere ordinare et firmare quod d. Philippus de Pepolis massarius et generalis depositarius aueris Comunis predicti possit teneatur et debeat impune dare et soluere de omni pecunia et auere Comunis Bononie que est vel erit penes eum deputata munitioni castrorum Comunis Bononie nonaginta sex libras bononinorum illis personis nominandis et declarandis per d. capitaneum quatuor ançianos de credencia presentis mensis defensorem preconsulem societatis notariorum duodecim capitaneos partis Ecclesie et Ieremiensium ciuitatis Bononie proxime preteriti sine dectractione vel cabella aliqua retinenda expensas et expendendas eorum mandato per

quibusdam secretis et arduis negotijs Comunis et populi Bononie non obstantibus etc.

....Item placuit maiori parti dicti consilij facto partito per d. capetaneum de leuando ad sedendum et ad scruptineum ut dictum est, placuit ponentibus fabas albas qui fuerunt numero trecentiquadraginta quinque quod d. Philippus de Pepolis massarius possit soluere suprascriptam quantitatem pecunie et eçiam sit firma valeat et teneat et quod dictus depositarius possit teneatur et debeat dare et soluere impune dictas nonaginta sex libras bononinorum illis personis nominandis declarandis per predictos capitaneum ancianos et consules de credencia defensorem preconsulem et capitaneos partis Ieremiensium secundum quod in ea plenius continetur. Illi vero qui posuerunt fabas nigras in contrarium quibus predicta displicuerunt fuerunt numero duo.

XII.

I nunci dei capitani di parte guelfa chiedono d' essere pagati (Provv.: 30 novembre 1306).

Consilium populi et masse populi et.

....Item quid placet dicto consillio prouidere ordinare et firmare de infrascripta petitione cuius tenor talis est: Vobis d. capitaneo ancianis et consulibus populi Bononie supplicant Iohannes Iacobj Bandellone, Benno Bolognecti et Alexio Gerardelli capelle sancte Marie maioris nuncij dñorum duodecim capitaneorum partis Ecclesie quatenus vobis placeat in consilio populi proponere et in eo facere reformari quod d. Philippus de Pepolis massarius et generalis depositarius pecunie et aueris Comunis Bononie impune possit teneatur et debeat de omni pecunia et auere Comunis que est vel erit penes eum quacumque de causa dare et soluere cuilibet predictorum tres lib bon. pro quadraginta diebus quibus seruierunt d. duodecim predictos capitaneos quibus nullam receperunt solutionem a Comun

Bononie, ad rationem decem et octo denariorum bononinorum pro quolibet eorum et qualibet die non obstantibus etc.

....Item facto partito ut dictum est per dictum d. vicarium placuit ponentibus fabas albas qui fuerunt numero trecentinouem quod suprascripta petitio seu posta nunciorum dñorum duodecim capitaneorum partis sit firma valeat et teneat et quod d. Philippus de Pepolis massarius et generalis depositarius aueris Comunis Bononie possit teneatur et debeat sine sui preiudicio et grauamine dare et soluere predictis Iohanni Benno et Alexio et cuilibet eorum tres lib. bon. de omni pecunia et auere Comunis Bononie que est vel erit penes eum quacumque de causa pro eorum merito et labore dicti offitij ad rationem decem et octo denariorum pro quolibet eorum et qualibet die, non obstantibus etc. Illi vero qui posuerunt fabas nigras in contrarium fuerunt numero vigintitres.

XIII.

Ufficio e modo di elezione dei capitani di parte guelfa (Provv.: 20 gennaio 1307).

Consilium populi et masse populi etc.

....Quid placet dicto consilio et masse populi super infrascriptis prouisionibus quarum tenor talis est.

In Christi nomine amen. Hec sunt prouisiones et ordinamenta facte et facta per massarum societatis Branche et infrascriptos quatuor sapientes pro qualibet infrascriptarum septem societatum silicet Branche Grifonum Spadarum Leonis Beccariorum Aquile et Stellarum iuratarum insimul ad honorem et bonum statum Comunis et populi Bononie et districtus et ad conseruationem et aumentationem partis Ecclesie et Jeremiensium ciuitatis eiusdem. Nomina quorum sunt hec ...

....Item ad hoc ut boni et sufficientes protectores et defensores partis Ecclesie et Jeremiensium ciuitatis Bo-

nonie eligantur qui sint et semper fuerint ipsi et eorum adscendentes çelatores status pacifici Comunis et populi Bononie et partis Ecclesie et Jeremiensium ciuitatis predicte et qui ipsam partem totis viribus sublevent protegant et defendant et morti Lambertatiorum et eorum sequacium vigili cura et solicitudine intendant circa que solummodo extendatur eorum officium, prouiderunt ordinauerunt et firmauerunt quod electio predictorum proteptorum seu capitaneorum partis prefate fiat de cetero fieri debeat per dños potestatem capitaneum ancianos et consules d. defensorem et preconsulem et dictos quatuor sapientes supra nominatos pro qualibet septem societatum vel maiorem partem ipsorum hoc modo et forma videlicet quod per predictos dños potestatem capitaneum ancianos et consules defensorem et preconsulem societatis notariorum et dictos quatuor sapientes pro qualibet dictarum septem societatum.... eligantur et nominentur duo de magnatibus et quatuor de populo Bononie pro quolibet quarterio et mictantur ad [voces] secretas inter eos. Et ille de magnatibus ex dictis duobus sic nominatis qui plures voces habuerit sit pro te[mpore] defensor seu capitaneus partis predicte pro suo quarterio. Et illi duo de populo ex quatuor sic nominatis qui plures voces habuerint sint protectores et defensores seu capitanei dicte partis pro eorum quarterio. Saluo [quod ille] de magnatibus qui plures voces habuerit et ellectus fuerit pro suo quarterio capitaneus partis predicte non po[ssit esse] capitaneus dicte partis ipse nec aliquis de domo sua siue de prole pro magnate de inde ad unum annum [electionis] predicte de eo facte. Et illi de populo qui ellecti fuerint protectores siue capitanei dicte partis pro populo non possint [esse] de dictis protectoribus de inde ad unum annum, saluo quod si contingeret quod in uno vel aliquo quarterio non reperirentur magnates tot qui possent esse protectores siue capitanei dicte partis de iam electis in ipso anno. Et duret et durare debeat officium dictorum protectorum et capitaneorum partis per duos menses tan-

tum cum ea iurisdictione officio et baylia quod et quam eorum alij predecessores habuerunt in dicto officio. Saluo quod non possint elligere nec habere pro eorum officio exercendo nisi unum solum notarium et unum solum nunptium cum salario ordinato et ad hoc ut Comune Bononie non grauetur expensis. Additum fuit per ancianos et consules quod non intelligatur quod quatuor supranominati interesse debeant dictis ellectionibus set duo solummodo pro qualibet dictarum septem societatum eligendi per ministrales earum aut per maiorem partem eorum omni tempore quo fieri debebit ellectio dictorum capitaneorum. Et quod qui semel intererit ellectioni dictorum proteptorum seu capitaneorum cesset per sex menses ab interesse electionibus dictorum capitaneorum seu protectorum.

In Reformatione cuius consilijs facto partito per dictum dominum Capitaneum de leuando ad sedendum et ad scruptinium cum fabis albis et nigris ut supra dictum est, placuit ponentibus fabas albas qui fuerunt trecenti sexaginta unus numerati ut supra dictum est quod omnes dicte prouissiones prout scripte sunt et lecte fuerunt sint firme valeant teneant et habeant plenum robur et effectui demandentur non obstantibus aliquibus statutis ordinamentis prouixionibus seu reformationibus Comunis et populi Bononie. Illi vero quibus predicta displicuerunt et possuerunt in contrarium fabas nigras fuerunt numero decem et novem numerati ut supra.

Item facto partito de leuando ad sedendum ut dictum est placuit ultra quam tribus partibus dicti Consilij quod supradicta prouixio que loquitur de officialibus et salariis eorum remaneat in d. potestatem capitaneum ancianos et consules defensorem preconsulem et in eos quibus committerent de prouidendo modificando tollendo et minuendo numerum et officialium et salariorum secundum quod crediderint conuenire. Et quod quidquid per eos fiet in predictis et circa predicta reducatur ad consilium populi et secundum voluntatem consilij procedatur.

XIV.

Il bargello chiede d' essere dispensato dal provvedere al grano per attendere solo alle cose della parte guelfa (Provv: 5 luglio 1308).

Consilium populi et masse populi

In primis cum de anno proxime ellapso concessa fuerit per Comune et populum Bononie d. Juliano de Ramenghis barisello potestas iurisdictio et baylia circha copiam bladi habendam et fieri faciendam in ciuitate et comitatu Bononie ipsi populo et Comuni et circha custodiam dicti bladi, et ipsum officium a die commissionis ipsius officij eidem d. Juliano facti citra bene legaliter et solecite fecerit et fieri fecerit pro honore utilitate et bono statu Comunis et populi Bononie, et de pressenti mense Julii silicet die martis secundo ipsius mensis idem d. barisellus venerit personaliter coram dñis capitaneo ancianis et consulibus populi Bononie, et dictis potestati officio et bayle expresse renunciaverit dicens se omnino velle de cetero in dicto seu de dicto officio bladi intromictere nec ipsum officium ratione aliqua per se vel per alium ratione aliqua ulterius exercere, cum ab inicio creatus fuerit barisellus pro defendendo et manutendo partem sancte matris Ecclesie et Jeremiensium ciuitatis Bononie, cui defensioni ad plenum intendere non potuit propter impedimentum officij supradicti; quid placet dicto consilio populi super predictis generaliter prouidere et firmare, saluo officio dominorum bladi et eorum notariorum nuper ellectorum et eis integre reseruato.

In Reformatione cuius consilij et masse populi.... placuit ponentibus fabas albas qui fuerunt numero ducenti octuaginta octo quod Julianus de Raminghis barisellus Comunis et populi Bononie habeat super officio bladi eandem iurisdictionem arbitrium auctoritatem officium et bayliam hinc ad kallendas mensis septembris proxime ven-

turi quod et quam hactenus habuit ex vigore cuiuscumque ordinamenti reformationis vel prouisionis Comunis et populi Bononie scriptis (*sic*) manu cuiuscumque tabellionis, et infra dictum terminum teneatur et debeat omnes eius processus et scripturas perficere et complere, et condenpnationes per ipsum factas et faciendas exigere. Et finito dicto termine tunc fiat et fieri debeat propositio noua in consilio populi Bononie per dictum capitaneum populi et ancianos et consules qui tunc tempore fuerint, in qua contineatur quid placet consilio et masse populi ciuitatis Bononie super dicto officio bladi generaliter prouidere et firmare. Et tunc super dicto officio procedatur secundum voluntatem consilij predicti, saluo officio dominorum bladi et eorum notariorum nuper ellectorum et eis integre reseruato non obstantibus aliquibus statutis etc. Illi vero qui posuere fabas nigras in contrarium fuerunt triginta septem.

XV.

Francesco Lambertini domanda il pagamento della pigione della sua casa ove abitano i capitani di parte (Provv: 22 gennaio 1309).

Conscilium populi et masse populi.

....Item quid placet dicto conscilio de infrascripta petitione et cetera que talis est. Vobis d. Capitaneo anzianis et consulibus populi Bononie supplicat Franciscus quondam d. Galaotti de Lambertinis quatenus vobis placeat in vestro conscilio populi proponere et in eo facere reformari quod d. Boniohannes de Zovenzonibus massarius et generalis depositarius aueris Comunis Bononie de omni pecunia et auere dicti Comunis que est vel erit penes eum quacumque de causa non obstante quod sit alteri usui deputata sine suo preiuditio et grauamine possit teneatur et debeat dare et soluere Francisco predicto quadraginta sex lib. bon. quas ipse Franciscus habere debebat a Comuni Bononie pro pensione anni presentis domus ipsius posite

iuxta plateam Comunis Bononie a latere mane in qua morabatur d. Henricus de la Porta et soliti sunt morari et morantur offitiales deputati factis montanee et eciam examinatores iurium eorum qui detinent de bonis bampnitorum pro parte Lambertatiorum et etiam pro rebellione Comunis Bononie, et etiam morantur capitanei partis Jeremiensium et quamplures alii offitiales Comunis Bononie pro utilitate et honore Comunis Bononie et factis dicti Comunis fatiendis et examinandis. Et hoc secundum quod dictus Franciscus solitus est habere singulis annis a Comuni Bononie pro pensione dicte domus tempore dicti d. Henrici et postea non obstantibus aliquibus statutis etc.

....Item facto partito per dictum d. vicarium ut dictum est placuit ponentibus fabas albas qui fuerunt numero ducenti nonaginta quod petitio que incipit vobis d. Capitaneo anzianis et consulibus populi Bononie suplicat Franciscus quondam d. Galaotti de Lambertinis etc. sit firma valeat et teneat et habeat plenum robur prout scripta et lecta fuit auctoritate presentis conscilii et reformationis non obstantibus aliquibus statutis etc; fabe nigre in contrarium posite fuerunt numero duodecim numerate ut supra.

XVI.

I capitani di parte guelfa chiedono che sia loro costruita una camera nel palazzo del comune (Provv: 22 dicembre 1309).

Consilium populi et masse populi.

....Item quid placet dicto consilio de infrascripta posta que talis est. Cum per capitaneos partis ciuitatis Bononie instanter expositum sit coram d. Capitaneo Ancianis et consullibus populi Bononie quod utile et necessarium foret unam cameram fieri super porticum cortilis d. Potestatis iuxta murum palatij noui in qua continue officium capitaneorum partis conuenire deberet, item in qua fieri

possent consilia secreta que possent de facile fieri cum ad presens etiam laboratur in dicto loco, quid placet consilio populi super predictis generaliter, ita quod laborerium per Comune fiendum fiat per ingegnerios fratrum predicatorum et minorum.

....Item facto partito per d. Capitaneum de sedendo ad leuandum et ad scruptinium cum fabis [albis] et nigris secundum formam statutorum Comunis Bononie placuit ponentibus fabas albas qui fuerunt numero ducenti octuaginta tres quod posta siue peticio que incipit: Item quid placet dicto consilio cum per capitaneos partis ciuitatis instanter expositum sit coram d. Capitaneo ancianis et consulibus populi Bononie quod utile et necessarium foret unam cameram fieri etc. sit firma et valeat et teneat et executioni mandetur et per Comune et populum fieri debeat quam citius potest una camera sub porticu cortilis d. Potestatis iuxta murum palatij noui Comunis Bononie per ingegnerios fratrum predicatorum et fratrum minorum de Bononia et ad eorum voluntatem et ad voluntatem d. Francischi de Rotis qui dominus sit et esse debeat per Comune et populum Bononie dominus et suprastans ad dictam cameram et laborerium fieri faciendum nomine Comunis Bononie et secundum quod ei placuerit et procedatur et fiat, et quod d. Thomax de Riccis massarius et generalis depositarius aueris Comunis Bononie et quilibet alius ac si eorum vel eius nomen et cognomen foret in presenti reformatione conscriptum ed adpositum possint teneantur et debeant sine eorum preiudicio et grauamine dare et soluere et solutionem facere de omni pecunia et auere Comunis Bononie que est vel erit penes eos quacumque de causa d. Francisco de Rotis suprastanti predicto ducentas lib. bon. conuertendas et expendendas in laborerio in camera predicta fienda per Comune Bononie per predictos et omnem aliam quantitatem pecunie necessariam ad dictam cameram et laborerium fieri faciendum usque ad quantitatem trecentarum lib. bon. et quidquid per predictos ingegniarios et d. Francischum suprastantem

factum fuerit in predictis et quolibet predictorum valeat et teneat et habeat plenum robur non obstantibus aliquibus statutis etc. Fabe nigre in contrarium posite fuerunt vigintiquinque.

XVII.

Capitoli della lega guelfa toscana stabiliti nel parlamento di Firenze (Provv. marzo 1310).

In Christi nomine amen. Ad honorem domini nostri Jhesu Christi et sancte matris Ecclesie et domini nostri summi pontificis et suorum fratrum et domini Regis Roberti Dey gratia Jeruxalem et Cicilie et ad honorem et statum partis gelfe, que est unitatis dicte sancte Romane Ecclesie et omnium comunitatum societatis siue lige partis Tuscie Bononie et ciuitatum castellorum et amicorum suorum.

Hec sunt que colata et tractata sunt per sapientes et discretos viros ambaxiatores ciuitatum et comunitatum dicte societatis videlicet Bononie Florentie Luche Senarum Prati Sancti Jeminiani pro eorum comunibus et eciam vice et nomine aliarum comunitatum solitarum esse de liga seu de societate predicta que ad ipsum parlamentum de prosimo per suos ambaxiatores vel syndicos venture sperantur. In quantum silicet placeat dictis comunitatibus et cuilibet earum.

In primis pluribus diebus retentis parlamentis et colacionibus pluribus habitis inter dictos sapientes et ambaxiatores super generali utilitate proposita in Comuni, tractatum et colatum est quod pro meliori statu lige et amicorum renouetur societas et fiat inter predictas comunitates et alias solitas esse in dicta societate duratura per quinquennium. Item quod dicte comunitates pressentes se interponant cum effectu et operam dent quod sedentur omnes discordie que essent vel orirentur in futurum, quod absit, inter aliquas comunitates dicte societatis et lige

vel inter aliquos singulos ciues vel terigenas alicuius dictarum comunitatum qui essent deuoti et fideles nostre partis gelfe propter quas discordias suspicaretur vel dubitaretur de turbatione status guelfe partis alicuius dictarum comunitatum.

Item quod quelibet comunitates etiam inter suos discordantes sedoticem (?) et concordiam una inuicem similiter interponere et facere teneantur cum effectu.

Item quod propter conseruacionem honorem et statum dicte societatis et lige et eius deffensionem habeatur et teneatur per dictas societates a kallendis may proxime venturi usque ad unum annum quattuor millia proborum millitum bene expertorum cum armis cum totidem equis armigeris et distribuenda videlicet secundum societatem et antiquam distribucionem fiendam inter comunitates Tuscie et ciuitates castella de residuis millitibus aperte finienda per Comune Bononie, qui milites debeant esse de terrigenis ipsarum comunitatum et forensibus secundum quod videbitur cuilibet comunitati pro parte silicet contingente et qui teneantur interesse et stare prout visum fuerit conuenire et expedire pro salubri statu dicte societatis et lige simul vel diuisum pro deffensione cuiuslibet ciuitatis dicte societatis vel lige et ubi magis expedierit iuxta dispositionem Comunis Bononie Florentie Luche et Senarum vel maioris partis earum et presenti facto requisitis ipsorum quatuor comunium.

Item quod quelibet dictarum comunitatum teneatur et debeat ordinare et mitere solempnes ambaxiatores ad summum pontificem et eius fratres gardinalles et ad regem Robertum qui simul acedant prout et sicut deliberatum prouixum fuerit in parlamento predicto toties et talliter et quam et cum forma ambaxiate que ibi prouixe extiterint.

Item quod ad requisitionem Comunis Bononie fiat aliud parlamentum in kallendis aprilis proxime venturi vel antea vel post ad voluntatem Comunis Bononie in quo intersint singularium comunitatum et sindicj dicte so-

cietatis et lige et etiam possint interesse ambaxiatores syndicj ciuitatum et comunitatum Lombardie et Romandiole quos Bononienses duxerint euocandos.

Item quod quelibet dictarum terrarum teneatur et debeat in factis et negotiis que spectant vel spectare possent ad statum vel, quod absit, ad diminucionem dicte societatis requirere consilium et consensum comunitatum dicte societatis in quo sint vel requirantur ambasciatores dictarum comunitatum.

Item quod a predicta omnia facienda firmanda et exequenda in dicto parlamento quod sit Florentie constituantur legiptimi sindicj per qualibet dictarum comunitatum prout singulariter est expressum.

XVIII.

Deliberazione di spendere certo denaro secondo la proposta di alcuni — compreso Romeo Pepoli — per importanti affari del comune (Provv: 25 settembre 1310).

Consilium populi et masse populi etc.

....Item quid placet consilio de infrascripta propositione per ancianos et consules predictos legiptime aprobata cuius tenor talis est. Cum prouisum sit et deliberatum per quatuor ancianos et consules populi Bononie presentis mensis per dominos capitaneos partis Ecclesie et Jeremiensium ciuitatis Bononie barisellum preconsulem societatis notariorum preministralem societatis Branche et d. Romeum de Pepolis pro certis magnis et arduis negotiis in honore[m] et statum Comunis et populi Bononie et dicte partis expendantur et expendi possint de pecunia et auere Comunis et populi Bononie usque ad quantitatem trecentarum lib. bon. que ad presens non sunt dicenda sed potius in secretum tenenda, quid placet Consilio et masse populi quod d. Bennus de Goçadinis massarius et generalis depositarius aueris Comunis Bononie possit teneatur

et debeat dare et soluere et solutionem facere de omni pecunia et auere Comunis Bononie que est vel erit penes eum quacunque de causa que non sit alteri usui deputata illi qui nominatus fuerit per dictos ançianos et consules d. Julianum barixellum d. Johannem Salionum preconsulem societatis notariorum, d. Albertum de Nusiis preministralem et d. Romeum de Pepulis nomen cuius possit impune scribi conclamari nominari in presenti propositione et reformatione sequenda per notarios ançianorum et consulum presentium vel alicuius eorum.... intelligatur fore nominatum specificatum sine suo preiudicio et grauamine depositarii predicti expendendo et distribuendo secundum quod eidem mandatum fuerit et impositum per dictos dños ancianos et consules d. Julianum barixellus d. Johannem preconsulem d. Albertum preministralem et d. Romeum de Pepulis vel maiorem partem eorum, non obstantibus aliquibus statutis etc.

.... Item facto partito per dictum d. Capitaneum de sedendo ad leuandum et ad scruptinium cum fabis albis et nigris ut dictum est, placuit ponentibus fabas albas qui fuerunt numero ducenti triginta duo quod prouisio que loquitur incipit (*sic*): Cum prouisum sit per quatuor ancianos populi Bononie presentis mensis per dños capitaneos partis d. barisellum preconsulem societatis notariorum etc. sit firma valeat et teneat et habeat plenum robur in omnibus et per omnia executioni mandetur prout scripta est et lecta fuit in presenti consilio iure dicti consilii et reformationis, et quod Bennus de Goçadinis depositarius aueris Comunis Bononie possit teneatur et debeat sine suo preiudicio et grauamine de omni pecunia et auere Comunis Bononie que est vel erit penes eum quacumque de causa dare et soluere et solutionem facere Alberto Cardonis notario nominato per dños ançianos et consules predictos barisellum preconsulem preministralem Romeum trecentas lib. bon. secundum formam supra dicte prouisionis soluendas per eum et distribuendas secundum quod eidem mandatum fuerit per dños ançianos et consules barisellum

preconsulem preministralem et Romeum vel maiorem partem ipsorum, non obstantibus aliquibis statutis etc. Illi vero quibus predicta displicuerunt et posuerunt fabas nigras in contrarium fuerunt numero septuaginta receptas et numeratas ut supra, non obstantinus aliquibus statutis etc.

XIX.

Elezione di una balia a difesa di parte guelfa (Provv: 8 marzo 1311).

Conscilium populi et masse populi etc.

In primis quid placet dicto conscilio prouidere ordinare et firmare super infrascripta cedula primo aprobata per ancianos et consules presentis mensis marcii et per ministrales societatum Tuscorum et merçariorum que presunt aliis societatibus de presenti mense ad conseruacionem ordinamentorum sacratorum, ad scrutinium, et postea per societates arcium et armorum populi Bononie ut apparet publicis instromentis scriptis manu notarii dictarum societatum cuius cedule tenor talis est.

Cum pro euidenti et manifesta utilitate et necessitate Comunis et populi Bononie et partis Ecclesie et Jeremiensium ciuitatis ipsius expediat prouidere circha bonum statum et libertatem dictorum Comunis et populi et partis conseruandum ne dolis fraudibus et machinacionibus inimicorum et rebellium sancte matris Ecclesie et dictorum Comunis et populi atque partis idem status et libertas possit in aliqua parte sui diminui vel turbari quid placet societatibus quod d. Capitaneus vel eius vicarius aut unus ex ancianis et conscilibus (*sic*) populi Bononie posit libere et impune proponere in conscilio populi et in eo facere reformari et quilibet de conscilio consulere et esse de partito et notarius ancianorum et consulum legere scribere et reformare quod ad voluntatem conscilii populi eligantur ac eligi debeant aliqui boni ydoney et suficientes viri de

parte Ecclesie et Jeremiensium ciuitatis Bononie pro quolibet quarterio in ea quantitate que dicto conscilio videbitur conuenire, qui sapientes sic eligendi ad voluntatem dicti conscilii habeant et habere debeant purum liberum et generale arbitrium una cum ancianis et conscilibus populi presentis mensis marcii quod arbitrium duret et durare debeat ad voluntatem dicti conscilii super municionem fortifichacionem reparacionem conseruacionem et defensionem ciuitatis Bononie comitatus et districtus eiusdem et partis Ecclesie et Jeremiensium ciuitatis ipsius et castrorum et fortiliciarum ipsius Comunis et in mitendo ambaxiatores nuncios et spias seu exploratores ad suam omnimodam voluntatem expensis Comunis Bononie quas expensas in occurrentes fieri debere in predictis et pro predictis et quolibet predictorum Baxilius Egidij Ambroxij nunc massarius et generalis depositarius pecunie et aueris Comunis Bononie de omni pecunia dicti Comunis que est vel erit penes eum quacumque de causa mandato et voluntate dictorum dominorum ançianorum et consulum et sapientum vel maioris partis ipsorum sine suo preiudicio soluere et facere teneatur, ita quod quidquid per predictos ançianos et consules et sapientes vel maiorem partem ipsorom in predictis et pro predictis et quolibet predictorum secundum fuerit prouissum ordinatum et firmatum valeat et teneat et habeat plenum robur et quidquid per dictum conscilium vel maiorem partem ipsius conscilij in predictis et circha predicta et quolibet predictorum prouissum ordinatum et firmatum fuerit valeat et teneat et habeat plenum robur non obstantibus aliquibus statutis ordinamentis prouisionibus reformationibus Comunis vel populi Bononie sacratis vel sacratissimis dependentibus vel occasionatis ab eis a quibus omnibus et singulis d. Potestas Capitaneus ançiani et consules presentis mensis ministrales societatis Tuscorum et merçariorum et eorum notarij et omnes alij quos predicta tangerent sint penitus absoluti. Saluo quod propter predicta vel aliquid predictorum vel ipsorum certe non possit aliquis bannitus Co-

munis Bononie de banno eximi vel cancellari vel afidari vel.... bannum nullum esse vel fuisse pronunciatum vel aliqua condempnacio remitti vel terminus condempnacionis prorogari vel aliquid prouideri vel fieri in fauorem fumantum vel extimatorum Comunis Bononie vel eorum desendencium quo minus teneantur et debeant soluere et subire honera realia et personalia nec aliquis carceratus de carceribus relaxari nec aliquid prouideri vel fieri in fauorem aliquorum confinatorum vel interdictorum vel bannitorum occasione nouitatum que occurrerunt in ciuitate Bononie in kalendis marcij millesimi trecentessimi sesti vel abinde citra vel occasione Cantaglie Caxi vel in fauorem aliquorum Lambertaciorum ciuitatis vel comitatus nec aliquis adi ad conscilium quatuor milium de nouo et soluo quod non possit aliquid prouideri super sindicatum dñorom Potestatis Capitanei et eorum familiarum et saluo officio dominorum bladi nec aliquis de societatibus extray vel reponi et saluo quod propter predicta non possit aliquis priuilegiari de nouo et saluo quod aliqua prestancia vel collecta non possit imponi in ciuitate Bononie vel comitatu specialis vel generalis per predictos ançianos et sapientes.

XX.

Il notaio e il nuncio dei capitani di parte chiedono d'esser pagati (Provv: 29 marzo 1311).

Conscilium populi et masse populi etc.

....Item si placet conscilio et masse populi ciuitatis Bononie quod d. Baxilius Egidij Ambroxij massarius et generalis depositarius pecunie et aueris Comunis Bononie libere et impune possit teneatur et debeat dare et soluere d. Alberto Carbonis notario et Petriçino Jacobini de Riciis nuntio dñorum capitaneorum partis Ecclesie et Jeremiensium ciuitatis Bononie duodecim lib. bon. pro ipsorum

salario et mercede duorum mensium scilicet marcii et aprilis videlicet dicto d. Alberto notario octo lib. bon. ad racionem quatuor lib. bon. pro mense et dicto Petriçino nuncio quatuor lib. bon. ad racionem quadraginta solidorum bon. pro mense secundum modum consuetum de omni pecunia et auere dicti Comunis Bononie que est vel erit penes eum quacumque de causa non obstantibus aliquibus statutis etc.

.... Item [facto partito placuit] quod peticio que incipit: Item si placet conscilio et masse populi quod Baxilius Egidij Ambroxij massarius et generalis depositarius aueris Comunis Bononie libere et impune possit teneatur et debeat dare et soluere d. Alberto Carbonis notario et Petriçino Jacobi de Riciis nuncio dñorum capitaneorum partis etc. sint firme ut scripte sunt et lecte fuerunt in presenti conscilio valeant et teneant in omnibus et per omnia et in qualibet parte sui plenam obtineant firmitatem et presentis auctoritate conscilii et reformacionis efectui demandentur, et quod d. Baxilius Egidij Ambrosij presens massarius et generalis depositarius aueris Comunis Bononie possit teneatur et debeat sine suo preiudicio et grauamine dare et soluere et solucionem facere dicto Albertucio de omni auere et pecunia Comunis Bononie que est vel erit penes eum quacumque de causa dictas triginta lib. bon. non obstantibus aliquibus statutis etc.

Item quod dictus Baxilius Egidij Ambroxij massarius et generalis depositarius aueris Comunis Bononie libere et impune possit teneatur et debeat dare et soluere dicto d. Alberto Carbonis notario et Petriçino de Riçiis nuncio dñorum capitaneorum partis Ecclesie et Jeremiensium ciuitatis Bononie duodecim lib. bon. pro eorum salario et mercede duorum mensium scilicet marcij et aprilis uidelicet dicto d. Alberto notario octo lib. bon. ad racionem quadraginta sol. bon. pro mense secundum modum consuetum de omni pecunia et auere dicti Comunis Bononie que est vel erit penes eum quacumque de causa non obstantibus aliquibus statutis etc. Illi vero quibus predicta

displicuerunt et possuerunt fabas nigras in contrarium fuerunt numero viginti sex.

XXI.

Provvedimenti contro quei Bolognesi che sono andati ad eccitare i ghibellini di Lombardia a muovere su Bologna (Provv: 15 ottobre 1311).

Consilium populi et masse populi etc.

In primis quid placet dicto consilio: Cum ad aures et notitiam dñorum potestatis capitanei ançianorum et consulum populi Bononie relatione multorum virorum fide dignorum pervenerit quod multi mali homines ciuitatis Bononie et districtus iuerunt in partibus Lombardie a sex mensibus citra tractando loquendo tam cum Veronensibus Mantuanis et Mutinensibus quam etiam cum aliis ghibellinis et rebellibus Comunis et populi Bononie multa contra honorem et statum Comunis et populi Bononie et partis Ecclesie et Jeremiensium ac contra stipendium incipiendum et non a ghibellinis et inimicis dicti Comunis Bononie et partis et in maximum danpnum periculum et detrimentum ciuitatis Bononie et districtus, ibidem dicentes et clamantes: ad Bononiam et ad debellandum dictam ciuitatem Bononie et homines partis ciuitatis Bononie quia modo est tempus hoc faciendi, et palam et in secrete dicentes et tractantes mortem ciuitatis Bononie et hominum dicte partis que omnia sunt intollerabilia ad substinendum et audiendum, quid placet conscilio populi quod d. potestas capitaneus et eorum familie habeant et habere debeant plenam potestatem et iurisdictionem inquirendi et inuestigandi omnibus modis quibus melius poterunt de dictis personis qui et que iuissent vel fuissent in dictis partibus Lombardie a dicto tempore citra pro dicendis vel tractandis seu ordinandis predictis vel aliquid quod posset vel potuerit redundere ad dampnum ciuitatis Bononie et districtus et partis Ecclesie et Jere-

miensium ac etiam fuissent ad stipendium ghibellinorum vel dictarum ciuitatum vel in alio loco in dampnum et preiudicium dicti Comunis et partis ac etiam procedendi puniendi condenandi baniendi et muctandi sicut et quo modo eis placuerit ad eorum omnimodam voluntatem cum solemnitate vel sine iuris vel statutorum Comunis et populi Bononie realiter et personaliter ita et taliter quod quidquid per eos factum fuerit in predictis circa predicta et eorum quolibet et ipsorum occasione valeat et teneat et rite et solempniter facta et processisse intelligantur, dum tamen banniant et condempnent; non obstantibus etc.

In reformatione cuius conscilii et masse populi facto partito per d. capitaneum de sedendo al leuandum placuit ponentibus fabas albas qui fuerunt numero CCLII quod prima posta siue propositio que incipit: cum ad aures et notitiam d. potestatis et capitanei et ançianorum et consulum populi Bononie etc. sit firma valeat et teneat et habeat plenum robur et effectui et executioni mandetur in qualibet parte sui et plenam in omnibus et per omnia obtineat firmitatem prout scripta est et lecta fuit in presenti conscilio et quod magister Bertholomeus de Varignana intelligatur esse bannitus et rebellis Comunis et populi Bononie et pro bannito rebelli et proditore dicti Comunis et populi et partis Ecclesie et Ieremiensium dicte ciuitatis et populi habeatur et reputetur et omnia ipsius bona publicentur et deveniant in Comuni Bononie. Idem intelligatur de d. Iohanne de Ygnano et d. Iohanne de Calcina et eorum bonis et ipsorum et cuiuslibet eorum filiis et descendentibus masculis et per lineam masculinam descendentibus a duodecim annis supra, alie vero eorum familie et filii et eorum et cuiuslibet ipsorum descendentes de ciuitate et comitatu Bononie expellantur et idem intelligatur de omnibus et singulis blanchis et ghibellinis vel blanchis siue ghibellinis de Tuscia siue Romandiola aut de Ferrara et eorum et cuiuslibet ipsorum filiis et descendentibus ac etiam familiis ut supra dictum est; et quod nullus possit vel debeat predictos vel aliquem eorum seu

filios vel descendentes aut familiam vel alium seu alios bannitos ex eo quod iuerunt et steterunt in aliqua ciuitate terra vel loco in dampum et preiudicium Comunis et populi Bononie et partis secundum formam dicte poste vel eorum seu cuiuslibet ipsorum filios siue descendentes vel familias tenere vel receptare stare vel habitare permictere in aliqua sua domo propria vel conducta in ciuitate Bononie et comitatu vel districtu et quod domus in quibus morarentur vel receptarentur starent vel habitarent predicti vel alter eorum funditus destruantur et diruantur, et quod d. potestas et capitaneus omnino et precise teneantur et debeant contra predictos et eorum quemlibet qui dabuntur eis infracriptis per d. preconsulem societatis notariorum barixellum preministralem septem societatum et duos capitaneos partis inquirere procedere condempnare et bannire tamquam rebelles et proditores Comunis et populi Bononie et partis Ecclesie et Ieremiensium dicte ciuitatis et eorum et cuiuslibet ipsorum bona Comuni Bononie publicare et deuenire facere, et quod predicti omnes et singuli et eorum filii et descendentes et familie in personis et rebus possint impune offendi, et saluo in omnibus et per omnia officium d. barixelli — Nigre LXVI.

XXII.

Domanda di Filippo Oseletti d'essere ascritto alla parte guelfa (Provv: 24 novembre 1311).

Consilium populi et masse populi etc.

Cum bonorum retributio bonos conseruet et inducat ad melius nec non et ceteris sit exemplum, vir nobilis Philippus quondam d. Oxilitti de Oxilittis capelle sancti Bartholomei porte Rauennatis cuius et predecessorum eius opera tam retroactis temporibus quam deinde sequentibus erga conseruationem partis Ieremiensium in ciuitate Bononie mortem et exterminium Lambertacciorum omnium de ciuitate Bononie est nota et eciam graues sumptus quos

reportauerit predictorum occaxione primorum rumorum et secundorum offerens in tam arduis factis ut occurrere videtur se simili forma probare in honorem et defensionem partis ciuitatis Bononie quod facere non posset ut decet impossibilitate prohibente, id circho supplicat vobis d. capitaneo ançianis et consulibus populi quatenus velitis in vestro consilio populi generaliter prouidere et in eo facere reformari quid placet ipsi consilio prouidere et infirmare ad hoc ut supra dictus vir nobilis possit ed debeat exponere suam personam circha defensionem status ciuitatis Bononie et dicte partis mortem et exterminium et confusionem eam volencium conculcare saluo quod non possit nec debeat aliquid prouidere de pecunia vel auere Comunis Bononie que est vel erit penes massarium Comunis Bononie et quidquid factum fuerit per ipsum consilium vel maiorem partem ipsius valeat et teneat non obstantibus aliquibus statutis etc. et maxime ordinamento seu prouixione quod seu que requirit duas partes consilii esse debere concordes vel aliquibus aliis et in contrarium facientibus.

XXIII.

Pagamento al notaio dei capitani di parte guelfa (Provv: 28 giugno 1312).

Consilium populi et masse populi.

.... Item quid placet dicto consilio et masse populi ciuitatis Bononie prouidere et firmare de infrascripta petitione cuius tenor talis est: si placet consilio et masse populi ciuitatis Bononie quod d. Bartholameus de sancto Alberto massarius et generalis depositarius aueris Comunis Bononie vel d. Thomas de Bechadellis eius successor in dicto officio possint teneantur et debeant sine ipsorum vel alterius preiudicio et grauamine de omni pecunia et auere Comunis Bononie que est vel erit penes eos vel alterum eorum quacumque de causa occaxione eorum officii dare

et soluere et solucionem facere Bambaiolo d. Amici de Bambaiolis notario dominorum capitaneorum partis mensium maij proxime preteriti et iunij presentis pro merito sui laboris quem substinuit hucusque et substinere debet per totum presentem iunium in operando dictum officium et pro suo salario octo libras bononinorum pro mense.

.... Item quod detur et soluatur eidem pro uno libro cartarum bambacine et aliis cartis operatis pro dicto officio in quo libro scribi debent nomina omnium capitaneorum partis qui deinceps eligentur et hoc secundum formam prouisionis de hoc loquentis facte per ançianos et consules mensis aprilis proxime preteriti, viginti solidos bon., qui liber inceptus est scribere per ipsum Bambaiolum et in ipso scripta sunt nomina capitaneorum partis mensium marcii et aprilis proxime preteritorum maij et iunij presentis secundum formam dicte prouisionis, non obstantibus aliquibus statutis etc.

XXIV.

I capitani di parte guelfa chiedono sia diminuita la pena inflitta a Bitino Ramponi (Provv: 19 marzo 1313).

Consilium populi et masse populi.

Imprimis quid placet dicto consilio et masse populi prouidere et firmare super infrascripta posta seu peticione cuius tenor talis est. Cum hoc sit quod d. Lambertinus de Ramponibus legum doctor nunc bone memorie exposuerit animam et corpus in seruicio et pro factis partis Ecclesie et Ieremiensium ciuitatis Bononie ac etiam decesserit ante tempus occaxione predicta ciuitatis predicte ac eciam d. Tomax de Ramponibus mortuus fuerit per inimicos partis eiusdem volens populum ciuitatis eiusdem a morte deffendere, id circo supplicatur vobis dñis Capitaneo ançianis et consullibus Bononie per dños Capitaneos partis Ieremiensium quatenus vobis placeat in consilio populi proponere et in eo facere reformari quod non obstantibus

aliquibus bannis et processibus vel offensionibus factis vel datis contra personam Bitini nepotis dictorum d. Lambertini et Tomacis ad peticionem cuiuscumque vel eciam ex officio d. Potestatis vel eius familie possit et debeat contra predictum Bitinum procedere cum ad carceres perpetuo condempnetur et nullam aliam penam corporalem possit imponere dicto Bitino et hoc petunt in honorem omnium de domo predicta, ita quod quidquid factum fuerit per dictum consilium vel maiorem partem dicti consilij valleat et teneat et habeat plenum robur saluo quod predicta vendicentur si pacem habuerit a Iuliano de Roffeno infra terciam diem non obstantibus aliquibus statutis etc.

XXV.

Provvedimenti presi alla notizia della morte di Arrigo VII (Provv: 29 agosto 1313).

Consilium populi et masse populi etc.

Imprimis quid placet consilio generaliter prouidere ordinare et firmare super bonis et excellentissimis nouis que nouiter Deo concedente venerunt Comuni Bononie ac singulis Ytalis partis sancte matris Ecclesie çelatoribus et guelforum, de huius seculi transmigratione videlicet excellentissimi domini Henrici Romanorum principis veneratione sanctorum gaudiorum laudium festiuitatum celebrate ut illorum interuentu solempnium Deus pater omnipotens et ipsius virgo mater similia et maiora successiue sua pietate concedant Comuni et populo prelibatis ac amicis omnibus. Et quidquid super predictis et eorum occasione generaliter sit fiendum.

In Refformatione cuius consilij et masse populi facto partito per dictum d. Rambertucium capitaneum de stando ad leuandum et ad scrutineum cum fabis albis et nigris datis hominibus dicti consilij per bannitores dicti Comunis et postmodum restitutis per eos fratribus heremitanis ordinis sancti Iacobi strate sancti Donati et numeratis per

duos ex ançianis et consullibus populi Bononie in presentia dicti consilij et dictorum fratrum placuit ponentibus fabas albas qui fuerunt numero trecenti quinqueginta unus quod ad honorem Dei et beate Marie virginis et sanctorum eius qui sua pietate dignentur statum ciuitatis Bononie custodire et saluare et de bono in melius augmentare quod per dños ançianos et consulles presentis mensis debeat procurari proposse quod per omnes religiosos ciuitatis Bononie debeat solempniter celebrari et fieri processio generalis per ciuitatem et burgos cum reliquijs sanctorum et aliis aparatis solitis circha ipsam processionem. Et quod dñi ançiani et consulles possint de auere Comunis Bononie expendere et expendi facere mille lib. bon. prout et secundum quod eis videbitur conuenire pro gaudio et celebratione dicte festiuitatis, et quod d. Laurencius d. Iacobini Spaualdi massarius et generalis depositarius aueris Comunis Bononie sine suo preiudicio et grauamine possit teneatur et debeat de pecunia et auere Comunis Bononie que est vel erit penes eum de collecta unius denarii pro libra imposita de mense octubris proxime elapsi et de qualibet alia pecunia et auere dicti Comunis debita vel debenda dicti Comuni soluta vel soluenda de daciis dicti Comunis quam alia quacumque de causa non obstante quod sit alteri usui deputata dare et soluere colegio dictorum ançianorum seu ipsis ançianis aut cui comiserint ipsas mille libras bon in predictis specialiter conuertendas. Et quod per ipsos ançianos prouissum et ordinatum fuerit in predictis valeat et teneat et habeat plenum robur nullo iure vel facto excepto et non obstantibus aliquibus statutis etc. Displicuit autem ponentibus fabas nigras in contrarium qui fuerunt numero vigintinouem ipsis numeratis ut supra.

XXVI.

Deliberazione di trovar denaro per gli afiari della parte dietro domanda dei capitani e del consiglio di parte (Provv: 16 giugno 1315).

Consilium populi et masse populi etc.

.... Item quid placet dicto consilio et masse populi ordinare et firmare super infrascripta propositione ordinata et approbata per dños barixellum preconsulem preministralem et capitaneos partis guelfe ciuitatis Bononie et Consilium dicte partis et postmodum firmata per ançianos et consules populi Bononie, cuius tenor talis est. Item cum propter nouitates undique occurrentes maxime inter alia expediat populo et Comuni Bononie habere et congregare pecuniam in maxima quantitate que ad offensionem inimicorum et defensionem continue sit parata nec ad presens pecunia sit in Comuni Bononie sufficiens ad predicta, quid placet dicto consilio et masse populi super ipsa pecunia inuenienda et habenda et unde et qualiter dicta pecunia haberi et inueniri possit, generaliter prouidere ordinare et firmare.

.... Item facto partito per dictum d. Capitaneum etc. placuit ponentibus fabas albas qui fuerunt numero trecenti quod supra infrascripta propositione que sic incipit: Item cum propter nouitates undique occurrentes maxime inter alia expediat Comuni Bononie habere et congregare pecuniam etc. quod collecta quattuor solidorum pro centinario exigatur in ciuitate et comitatu ciuibus et comitatinis et nobilibus comitatus et quod ciues comitatini et nobiles dictam prestanciam soluere teneantur ad terminum statuendum per gridas Comunis Boncnie. Illi vero quibus predicta displicuerunt et fabas nigras in contrarium posuerunt fuerunt numero quadraginta octo.

XXVII.

Deliberazione di fare un' aggiunta al consiglio del popolo (Provv: 16 giugno 1315).

Consilium populi et masse populi etc.

.... Item quid placet dicto consilio et masse populi ordinare et firmare super infrascripta proposta cuius tenor talis est. Item cum sepissime contingat quando negotia Comunis Bononie habent per consilium populi expediri quod sufficiens numerus consiliariorum congregari et haberi non possit unde Comune Bononie multotiens patitur et pati potest non modicam lexionem, igitur quid placet consilio populi quod aliqua ad voluntatem consilij fiat additio ipsi futuro consilio populi et quante quantitatis et per quos et quanto tempore duratura.

.... Item facto partito per dictum d. Capitaneum etc. placuit ponentibus fabas albas qui fuerunt numero trecenti undecim quod super suprascripta propositione que incipit: Cum sepissime contingat quando negotia Comunis Bononie habent per consilium populi expediri etc. hac forma et hoc ordine procedatur quod remaneat in ançianis et consulibus presentis mensis Iunij cum sapientibus quos secum habere voluerunt, et quod consilium nouum popoli Bononie per eos debeat examinari et addictio dicti consilij que additio durare debet per sex menses; et quod per eos fuerit prouixum valeat et teneat auctoritate presentis consilij, non obstantibus etc. Illi vero quibus predicta displicuerunt et fabas nigras in contrarium posuerunt fuerunt numero triginta septem.

XXVIII.

Imposta di una colletta ai Lambertazzi (Provv: 25 ottobre 1315; deliberazione di una balia eletta il 21 ottobre).

.... Item prouiderunt et ordinauerunt et firmauerunt quod imponatur ad presens et imposita intelligatur ex nunc

hominibus partis Lambertacciorum ciuitatis Bononie qui sunt in libris Lambertacciorum scriptis et confinatis et intradictis dicte ciuitatis a millesimo CCCVj vel abinde citra occasione nouitatum de duobus milibus lib. bon. que intra ipsos tales superius nominatos diuidantur pro extimo et pro quarterio per aliquos de dicta parte Lambertatiorum eligendos per ançianos et consulles presentes in eo numero quo ipsis ançianis videbitur et recludantur in alio loco in palatio Comunis Bononie et de dicto loco se non debeant separare quousque dicta collecta diuidatur et teneantur eam diuidere inter eos tales quod supradicti notarii qui sint ad soluendum et obedientie Comunis Bononie nec possint se ipsos e dicta collecta excludere vel excusare. Et si contingat eos dictam colectam diuidere vel de eo dare alicui a quo exigi non possit tunc in eo causa predicti tales diuisores per partem ipsius collecte diuise talibus non soluentibus de eorum proprio soluere teneantur, saluo quod de dicta collecta dare siue diuidere non possint alicui qui habeat specialem reformationem consilij populi ipse vel eius ascendentes a Comuni Bononie quod esse intelligatur de parte Ecclesie et Ieremiensium ad scruptineum cum fabis albis et nigris per duas partes in quo fuissent trecenti consiliarij vel ultra factam in millesimo CCCVj et abinde citra et etiam non possint imponere et diuidere filiis et heredibus quondam d. Iulianj Cambij siue habentibus reformationem vel non quibus predicta non possint preiudicare qui gaudeant benefitio alicui alij concesso qui olim fuerunt de parte Lambertatiorum.

XXIX.

Istituzione del consiglio della parte guelfa (Provv: 28 ottobre 1315, della balia eletta il 21 ottobre).

Prouisio consilij partis. Item ut illis status rei publice circa spetialior comitatum quos tangit singularius

ipse status (?) et ut ex fidelioribus et feruentioribus vigiliis eorundem felitior augmentabiliter conseruetur et ne defectu coadunationis Consilij populi quod plerumque et cum multa difficultate conueniente posset promotio negotiorum Comunis et partis in alico impediri, prouiderunt ordinauerunt et firmauerunt pro fortificatione et augmentorum (*sic*) et conseruatione felicis status ciuitatis et Comunis Bononie et partis Ecclesie et Yeremiensium ciuitatis eiusdem et omnium amicorum partis eiusdem, quod spetialiter fiat quoddam consilium saltem quinquaginta sapientum pro quolibet quarterio çelatorum status prefati ultra numerum dñorum ançianorum et consilium partis mensis optubris et nouembris et sapientum electorum per eos ançianos presentis mensis optubris eorum notarij et cancellerij ad prouidendum vigore cedule de presenti mense per societates et in consilio populi reformate, ultra personas etiam dñorum preconsulis societatis notariorum et d. Iacobi d. Iuliani de Raminghis barixelli partis prefate, preministralium septem societatum et ipsis septem societatibus in concordiam exitentibus, d. Romei de Pepulis et d. Francisci de Rotis massarii societatis beccariorum et d. Ranij, dum tamen quilibet predictorum sit in ipso consilio pro una voce sola sic quod nullius predictorum in absentia possint agenda in dicto consilio impediri. Quod consilium nominetur et sit Consilium partis sancte Ecclesie et Yeremiensium et Guelforum ciuitatis Bononie, cuius consilij offitium et baylia sit prout inferius declaratur. Circa consilij electio infrascripta forma procedatur, scilicit quod dñi ançiani predicti nominent dictos quinquaginta sapientes pro quolibet quarterio, qui semper et vere fuerint et sint ipsi et eorum antecessores de parte predicta, omni macula et suspitione carentes, quoequando eos et eorum numerum pro quarteria et contratas cuilibet bone conditionis status populi et partis ciuitatis predicte, quibus nominatis per eos legantur eorum nomina et cognomina et singulariter distinte in presentia ipsorum ançianorum et sapientum et quotiescumque post nomen ali-

cuius eligendi aliquid dicetur palam vel occulte vel sibillabitur aut murmurabitur statim fiat scrutinium cum fabis albis et nigris utrum talis nominatus videatur suffitiens et ydoneus vel non. Et secundum quod maior pars fabarum fuerit in concordia aprobatus vel reprobatus sit et tunc intelligatur Quorum sapientum quilibet sit etatis triginta annorum ad minus vel ultra, cuius consilij populares de additione consilij populi semper sint et esse intelligantur incipiendi in kalendas ianuarias proxime venturas nec ultra predictas aliqua alia additio possit fieri nec debeat ad dictum consilium populi.

Sit autem ipsius consilij et baylia et offitium quotienscumque opus fuerit et videbitur dñis Capitaneo et ançianis seu maiori parti ipsorum ançianorum seu d proconsuli d. barixello capitaneis partis et preministralibus septem societatum ipsis septem sotietatibus in concordia existentibus vel maiori eorum parti pro inuenienda pecunia pro factis Comunis et partis Bononie et amicorum eiusdem contrate prouidere et firmare que utilia crediderint et viderint expedire.

Item quotiens eis videbitur utile prouidere ordinare et firmare super fatiendo ligas societates unitates et fraternitates cum aliquibus amicis tam comunibus terris vel uniuersitatibus quam baronibus singularibus personis et talliam militum et peditum armigerorum et eorum capitaneum ordinandum possint etiam conuenire prouidere et firmare.

Item pro inueniendo stipendiarios pro Comuni Bononie et super eorum stipendiis prouidendo possint etiam conuocari et prouidere.

Item super prestando et dando auxilium amicis vel fratribus forensibus dicti Comunis et partis possint etiam prouidere et etiam super factis Comunis Bononie ad pacem vel guerram spectantibus.

Item super resistendo et opponendo volentibus turbare statum ciuivatis et partis prefate possint et debeant

quotiens opus fuerit et utile videbitur supradicti conuenire prouidere et firmare que videbuntur conuenire.

Item super tractando de acquirendo accipiendo et occupando castra vel terras loca seu iurisdictiones possint etiam conuenire ordinare et firmare quidquid eis videbitur et utile crediderint pro utilitate Comunis Bononie atque partis.

Item prouiderunt quod quotienscumque fratres heremitani denegarent scruptinia colligere tam unius consilij quam alterius possint dñi ançiani comictere aliquibus ex eis ut colligant ipsa scrutinia et numerare fabas.

Item prouiderunt quod dictum consilium duret toto tempore quanto durabunt guerre prouintie Tuscie vel Lombardie seu Romagniole quibus sumptis de ipso confirmando vel alio fatiendo procedatur ad ipsius consiij volumptatem.

Et quod ea que videbuntur per ipsum consilium et duas partes ipsius ad minus in palatiis Comunis Bononie conuocandum vel alibi dum tamen de volumptate ançianorum vel maioris partis ipsorum, in quo consilio saltem intersint ad minus ducenti examinati per dños capitaneum vel ançianos et consules de volumptate maioris partis ipsorum ançianorum proponere debeant in consilio populi et que per ipsum consilium populi fuerint prouisa vel maiorem partem ipsius, in quo sint ad minus trecenti consiliarij ad scrutinium cum fabis albis et nigris circa ea, valeant et teneant et integro debeant obseruari et vigore presentis prouisionis vim ordinamenti sacrati debeant optinere, saluo quod per ipsum consilium non possit prouideri et ordinari quicquam quam exceptos et saluos contentos in cedula cuius vigore hec prouidentur, et saluo quod per ipsum consilium non possit prouideri vel quicquam fieri propter quod donetur vel concedatur aud renuncietur de pecunia vel auere vel rebus Comunis Bononie vel ad dictum Comune spectantibus, et saluo quod per ipsum consilium etiam prouideri non possit quicquam quod deroget in alico priuilegiis vere popularium de parte Ecclesie et Ieremiensium ciuitatis Bononie contra magnates nobiles mi-

lites et potentes concessis, que semper in sua maneant firmitate et innouata esse intelligantur, nec etiam in fauorem alicuius condempnati vel banniti. Saluo semper offitio d. Iacobi de Raminghis barixelli et quod possit suum consilium cotiens ei placuerit conuocare et suum offitium exercere. Et saluo quod aliquid non possit prouideri vel firmari in fauorem aliquorum bannitorum confinatorum et rebellium interdictorum et gibellinorum ciuitatis Bononie et comitatus occaxione nouitatum que fuerunt in ciuitate Bononie in millesimo trecentesimo sexto vel abinde citra.

XXX.

Elezione dei capitani di parte guelfa (Provv: 28 ottobre 1315, della balia eletta il 21 ottobre).

Item prouiderunt quod electio capitaneorum partis fieri debeat per unum annum per presentes ançianos et ponantur in sacculis de quolibet quarterio per se et extrahantur singulis mensibus ad breuia ut extrahuntur ançiani. Et quod nullus possit eligi de dictis dominis capitaneis nisi semel in anno. Et quod eligendi per dictos ançianos ad dictum offitium legantur in presentia ipsorum ançianorum hoc sapientes singulariter, et quotienscumque post nomen sibillabitur vel aliquid dicetur palam vel occulte statim scruptinetur inter ipsos ançianos et sapientes et secundum quod maior pars fabarum fuerit in concordia intelligatur approbatum vel reprobatum, quorum nominum capitaneorum approbandorum sacculi ad domum fratrum maneant ubi fuerint sacculi ançianorum, qui capitanei sint prout hodie sunt tres pro quarterio silicet unus de magnatibus et duo de populo.

XXXI.

Elezione del consiglio della parte guelfa per il 1317 (Provv: 7 gennaio 1317).

Consilium populi et masse populi.

.... Item quid placet dicto consillio super infrascripta prouixione cuius tenor talis. Cum inuidia sit inter homines partis Ecclesie et Ieremiensium ciuitatis Bononie proposse vitanda et inuenienda omnis occaxio unionis, et dicatur quod ad conscilium partis multi sint aditi non minus indebite quam iniuste et eciam ipsum conscilium esse perpetuum, prouiderunt quod singulis annis eligi debeat conscilium partis de nouo silicet uno anno de mense decembris et allio de mense nouembris per ançianos dictorum mensium et per duodecim sapientes de populo pro quoliter quarterio eligendis per ipsos ançianos quod consilium sit centum pro quolibet quarterio et non ultra. Cui conscillio non possit fieri aliqua addicio quod conscilium conuocari debeat per se absque conscilio populi et in palacio veteri ad sonum campane ut moris est. Saluo semper officio iurisditione et baylia dicti conscilij quod conscilium per presentes ançianos numerum predictorum sapientum fiat pro anno sequenti post chalendas Ianuarij ad annum, et in dicto conscillio elegi vel esse non possit aliquis qui non sit vere oriundus ipse et eius pater de ciuitate Bononie et qui non habuerit extimum ipse vel eius abscendentes aud mater vel frater aut frater presens tempore extimorum factorum tempore d. Pacis de Pacibus et semper fuerit et sit de parte Ecclesie et Ieremiensium ciuitatis Bononie et zelator boni status ipsius partis nisi haberet specialem reformationem conscilij popullı quod dictum extimum habere inteligatur, qui consciliarij sint etatis triginta annorum ad minus, quod conscilium poni debeat infra octo dies ad camaram actorum.

In Reformatione cuius conscilij facto partito etc. pla-

cuit ponentibus fabas albas qui fuerunt numero centum et nonaginta tres quod dicta prouixio sit firma et quod per ançianos presentes debeat fieri ellectio dictorum sapientum. Illi qui posuerunt fabas nigras in contrarium fuerunt centum et quinquaginta septem.

XXXII.

Abolizione del consiglio della parte (Provv: 28 dicembre 1319).

Consilium partis Ecclesie et Ieremiensium etc.

Imprimis quid placet dicto consilio partis super verbis prudenter narratis per d. Cambium de Zambecchariis preconsulem societatis notariorum in presenti consilio de discordia orta inter homines societatis Strellarum et preministrales tam XIIj societatum quam septem societatum dicta occaxione que non modicum dampnosa est et esse posset Comuni et populo Bononie et parti Ecclesie et Ieremiensium ciuitatis eiusdem, in predictis et circa predicta et eorum occaxione pro honore utilitate defenssione et statu ciuitatis Bononie et districtus eiusdem generaliter prouidere ordinare et firmare.

In reformatione cuius consilij partis facto partito per dictum dominum etc. placuit ponentibus fabas albas qui fuerunt numero CCC quod prima posta que incipit: Inprimis quid placet consilio partis super verbis narratis per d. Cambium de Zambecchariis preconsulem societatis notariorum etc. sit firma et quod ad consilium populi proponatur (et) quod dñi preministrales tam XIIj quam VIj societatum armorum populi Bononie et ipsorum officium siue officia sint in totum cassi et cassa, quod amplius nullus possit esse in dicto officio seu aliquo alio per quod possit dici vel diceretur posse ad alia seu similia deuenire quocumque nomine nominarentur. Et quod ipsi officia seu aliqui qui ipsa officia vel equipollentia haberent seu dicerentur habere [non] possint aliquam iurisdictionem

potestatem notionem seu bayliam habere seu exercere et nulli eis obedire et eis in aliquo sint obstantes. Et quod in consilio populi cassetur et annulletur consilium partis et eius iurisdictio et baylia et pro casso habeatur et sit quod quidquid per consilium populi factum fuerit in predictis circa predicta et quodlibet predictorum auctoritate presentis consilij et reformationis debeat et teneat et habeat plenum robur. Fabe nigre in contrarium fuerunt numero sex numerate ut supra.

Consilium populi et masse populi etc.

In Reformatione cuius consilij et masse populi etc placuit ponentibus fabas albas qui fuerunt numero CCCXXXVj quod posta seu propositio que incipit Inprimis quid placet dicto consilio de infrascripta posta et reformatione proposita et reformata in consilio partis etc. sit firma et in ea procedatur hoc modo quod dñi preministrales tam XIIj societatum quam VIj armorum populi Bononie et eorum officium siue officia sint in totum cassi et cassa et quod amplius nullus possit in dicto officio preministralis vel aliquo alio equipollenti vel ex quo vel ex quibus dicerentur peruenire ad aliquod ipsorum eligi seu posse.

Et quod consilium partis Ecclesie et Ieremiensium ciuitatis Bononie et omnis eius iurisdictio et baylia sit cassum et pro casso habeatur auctoritate presentis consilij et reformationis. Fabe nigre in contrarium posite fuerunt numero LXj numerate ut supra.

XXXIII.

Elezione di Gregorio Bisanelli a bargello. (Provv: 23 luglio 1321).

Die vigesimo tertio mensis Iullij.

Item prouiderunt ordinauerunt firmauerunt et statuerunt et prouidendo ordinando firmando et statuendo priuauerunt chassauerunt et absoluerunt et priuant chassant et absoluunt d. Ramengum d. Iuliani de Ramenghis ba-

rixellum populi Bononie ab officio barixellarie et in fugandi et chappiendi Ghibellinos et Lambertaccios et ab omnibus et singulis ei quoquo modo actenus concessis et comissis et ad que ellectus fuerat occasione dicti officij et ab omni iurisdictione beneffìcio et sallario quem haberet vel quoquo modo ei(s) debetur pro officio supra dicto. Et considerantes d. Gregorium d. Iohannis Bixanelli esse personam fidelem et vere guelfam et de parte Ecclesie et Ieremiensium ciuitatis Bononie et boni et paciffici status predicte ciuitatis et populli zellatorem ac sufficientem et ydoneum officio supra dicto vigore et auctoritate arbitrij et baylie eis atributi et atribute et concessi et concesse et omni via iure et modo quibus melius potuerunt et possunt scruptinio prius inter eos celebrato, prouiderunt ordinauerunt statuerunt et firmauerunt et placuit ponentibus fabas albas qui fuerunt numero septuaginta sex quod dictus d. Gregorius ex nunc usque ad tres menses sit et esse debeat barixellus Comunis et populi Bononie et expellere omnes ghibellinos exbannitos pro parte Lambertacciorum et omnes et singulos bannitos et banniendos occasione presencium nouitatum que occurrerunt in ciuitate Bononie die decimo septimo mensis Iullij presentis et abinde cytra, et habeat et habere debeat omne officium bayliam iurisdictionem et arbitrium quod vel quam actenus habuit aliquis alius barixellus et ex nunc ipsum elligunt ad officium supra dictum cum officio iurisdictione et baylia supradictis usque ad tres menses ut dictum est. Saluo officio d. Capitanei populi Bononie et eius famillie contra confinatos et Lambertaccios. Illi vero quibus predicta displicuerunt et fabas nigras posuerunt fuerunt numero sedecim.

XXXIV.

Deliberazione del consiglio del bargello contro Romeo Pepoli (Provv: 7 ottobre 1321).

In Christi nomine amen — He sunt prouixiones facte per prouidum sapientem et discretum virum d. Gregorium

d. Iohannis de Bixanellis barixellum Comunis et populi ciuitatis Bononie et per consilium ipsius aprobate per dños capitaneum ancianos et consulles presentis mensis ottubris, quorum tenor talis est....

Die septimo ottubris.

Congregato et coadunato consilio sapientis et discreti viri d. Gregorij de Bixanellis honorabilis barixelli partis populi et Comunis Bononie super domo becchariorum ciuitatis Bononie de mandato et voluntate dicti d barixelli ut moris est, idem d. barixellus inter consiliarios dicti consilij proposuit infrascripta videlicet: Cum publice dicatur quod confinati quibus confinia fuerunt assignata occaxione nouitatum que occurrerunt in ciuitate Bononie in decimo septimo die mensis Iullij proxime ellapsi quo die d. Romeus de Pepolis fuit expulsus de dicta ciuitate ab inde citra non stant ad confinia eis ordinata immo cotidie tam in ciuitate Bononie quam alibi vadunt quo volunt et eciam cum ciuitas Bononie indigeat pecunia dicta de causa de mense augusti proxime ellapsi in consilio populi firmatum fuerit quod una prestantia viginti millium librarum esset imposita hominibus de ciuitate habentibus extimum a trecentis libris supra que prestantia postea per sapientes mensis septembris fuit reducta ad unam collectam medij denarij pro libra omnibus habentibus extimum tam in ciuitate quam in comitatu Bononie et etiam cum dicatur et publice murmuretur et etiam appareat tam per licteras quam per nuncios quod pro parte d. Romey et filiorum fiat et procuretur omne et quidquid potest in dampum et lexionem mortem et subiugationem Comunis Bononie; et super eis et quolibet eorum et alijs utillibus et necessarijs ad utillitatem honorem et statum Comodum partis Ecclesie et Ieremiensium ciuitatis eiusdem et exaltationem libertatis hominum artium populi Bononie volentium viuere in libertate et ad mortem et confusionem omnium volencium contrarium et generaliter et specialiter consilium postulauit.

Super quibus omnibus et singulis et eorum de causa

atentis et consideratis consilijs plurium virorum bonorum et fide dignorum sapientum placuit dicto consilio et consiliarijs primo facto partito per dictum d. barixellum de sedendo ad leuandum et postmodum ad scruptineum cum fabis albis et nigris datis et restitutis ut moris est quod omnes et singule infrascripte prouixiones ponantur ad consilium populi et quod per dictum d. barixellum procuretur cum effectu quod proponatur ad consilium populi et secundum voluntatem consilij populi procedatur et fiat.

XXXV.

Podestà accordata al gonfaloniere di convocare un consiglio di parte guelfa (Provv: 31 agosto 1322).

Consilium populi et masse populi etc.

Cum hoc sit quod plures persone ciuitatis Bononie loquantur et referant verba et noua propter que status bonus et pacificus Bononie possit turbari, igitur quid placet consilio et masse populi dicte ciuitatis prouidere ordinare et firmare quod d. Dominicus d. Bonangre de Plastellis vexillifer artium et iusticie populi Bononie habeat et habere debeat plenam auctoritatem et bayliam faciendi et congregandi consilium partis Ecclesie et Ieremiensium ciuitatis Bononie in parua et magna quantitate secundum quod eidem videbitur et placuerit ordinare et firmare omnia et singula que crediderit conuenire pro bono et pacifico statu ciuitatis comunis et hominum populi Bononie, et specialiter si aliqua noua orirent (*sic*) in ciuitate Bononie de mense septembris proxime venturi, saluo quod per dictum d. confalonerium et dictum suum consilium non possit prouideri ordinari et firmari aliquid contra officium honorem iurisdictionem et bayliam siue in preiudicium officij honoris iurisdictionis et baylie d. Potestatis dñorum ançianorum et consullum populi Bononie et consilij populi et dñorum preministralium illarum societatum que preerunt alijs sotietatibus pro conseruatione ordina-

mentorum sacratorum et sacratissimorum et saluo officiis d. barixelli et d. preconsulis societatis notariorum.

In Reformatione dicti consilij et masse populi etc. placuit ponentibus ſabas albas qui fuerunt numero trecenti quadraginta quinque quod suprascripta posta cum omnibus et singulis in ea contentis procedat et sit firma valleat et teneat et habeat plenum robur prout scripta est et letta fuit in pressenti consilio et in omnibus et per omnia in quallibet sui parte effectui et executioni debeat demandari non obstantibus aliquibus statutis etc. Saluo quod per dictum d. Confalonerium et dictum eius consilium non possit prouideri aliquid in fauorem aliquorum bannitorum vel interdictorum Comunis Bononie factorum per aliquod tempus vel in fauorem aliquorum Lambertatiorum vel ghibellinorum. Illi vero quibus predicta displicuerunt et fabas nigras in contrarium posuerunt fuerunt numero sexagintanouem date et restitute et numerate ut supra.

XXXVI.

Provvigioni del gonfaloniere e del suo consiglio (Provv: 25 settembre 1322).

Inprimis prouiderunt ordinauerunt et firmauerunt predicti dñi confalonerius ministralles syndici et sapientes scruptinio inter eos cum fabis albis et nigris legiptime celebrato, quod d. potestas Comunis Bononie habeat et habere debeat purum merum et generale arbitrium per totum presentem mensem tam in inquirendo quam in procedendo et condempnando et ipsius condempnationes executioni mandando contra omnes et singulos qui dominica proxime ellapsa XVIIj instantis mensis exclamassent per ciuitatem Bononie in campo fori in platea Comunis et allibi moriantur illi qui regunt vel moriantur illi de frumento vel moriantur guelfi vel etiam contra illos qui exclamauerunt ad domum d. confalonerii vel balistrauerunt vel lapides proiecerunt, contra omnes et singulos qui exclamauerunt mo-

riantur ançiani et contra omnes qui denumptiassent et notificassent vel accusassent aliquos non culpabiles de predictis vel testimonium falsum tulissent super predictis, et quod d. Dominichus de Plastellis presens confalonerius et ipsius pater et ipsius d. confalonerii fratres possint pro eorum defensione portare arma offensibilia et defensibilia per ciuitatem Bononie burgos et subburbia et eciam per comitatum ad ipsorum omnimodam voluntatem sine pena.

XXXVII.

Rinnovamento dell' ufficio del bargello (Provv: 28 giugno 1334).

Consilium populi et masse.

Cum propter ocurentes nouitates ciuitatis Bononie a tribus mensibus citra pars guelforum et Ieremiensium ciuitatis Bononie reasumpserit vires suas et propter ipsuis partis defensionem et augmentum multi et quasi infiniti magni et boni viri da parte predicta cum instancia requisiuerint massarum consulles et homines societatis becariorum ciuitatis Bononie quod deberent facere et elligere unum barixellum per quem pars predicta deffendatur et gubernetur et inimici totaliter discipentur, quod ipsi facere noluerunt nec intendunt nisi ad voluntatem consilij populi, igitur quid placet dicto consilio super predictis et circha predicta et super ellectione ipsius bariselli fienda de aliquo fideli et probo viro de parte et societate predicta et ipsius officio et iurisdictione generaliter prouidere, considerato quod bariselli qui pro tempore fuerunt qui vere defensores fuerunt dicte partis ellecti fuerunt de societate predicta et quod quidquid prouisum est et prouidetur per d. capitaneum ancianos et consulles populli Bononie et sapientes de arbitrio super officio arbitrio iurisdictione et bailia salario et familia ipsius dñi bariselli valeat et teneat et habeat plenum robur non obstantibus aliquibus statutis etc.

In reformatione cuius consilij facto partito per dictum

d. capitanem etc. placuit ponentibus fabas albas qui fuerunt numero ducenti octuaginta quod dicta posta sit firma valeat et teneat et habeat plenum robur et super ea etiam procedatur hoc modo et forma videlicet quod d. Iachobus de Ramenghis de societate becariorum ex nunc sit et esse intelligatur barisellus Comunis et populli Bononie hinc ad kallendas mensis ianuarij proxime secuturi, et quod Paulus de Buualellis sit et esse intelligatur notarius bariselli maxime nunci electi et eligendi. Illi vero quibus predicta displicuerunt et falbas nigras in contrarium posuerunt fuerunt numero sexaginta datis et restitutis et connumeratis ut supra.

XXXVIII.

Balia concessa dal consiglio della parte ad alcuni ufficiali (Provv; S. II vol. 33 c. 7, 3 febbraio 1335).

Consillium partis guelfe et Ieremiensium ciuitatis Bononie fecit sapiens et discretus vir d. Thomax quondam d. Angelelli de Manzolino honorabilis barixellus Comunis et populi Bononie in palatio nouo dicti Comunis et voce preconum more solito congreghari de consensu et voluntate nobilis militis d. Rizardi de Canzelleriis de Pistorio honorabilis capitanei populi Bononie et capitaneorum partis predicte presentis mentis februarii et dñi preconsullis honorate societatis notariorum in quo quidem consillio dictus d. barixellus de consensu et voluntate supradictorum dñorum capitanei anzianorum et consullum et capitaneorum partis predicte et d. preconsullis supradicti proposuit infrascriptam postam super qua peciit sibi consilium exiberi.

In primis quid placet dicto consilio generaliter prouidere ordinare et firmare super bono statu et quiete Comunis et populi ac partis guelforum et Ieremiensium ciuitatis predicte ad malum statum mortem prosecutionem dissipationem et perpetuam confuxionem ghibellinorum lamber-

tacciorum et maltraversorum bannitorum et confinatorum Comunis et populi ciuitatis predicte et sequacium eorumdem.

In reformatione cuius consilii facto partito per dictum d. barixellum de sedendo ad leuandum et postmodum ad scruptineum cum fabis albis et nigris legiptime celebrato placuit ponentibus fabas albas qui fuerunt numero centum decem octo quod omnes banniti Comunis Bononie pro nouitatibus que occurrerunt in ciuitate Bononie de mense marcii millesimi trecenteximi trigesimi quarti et abinde citra qui sunt et morantur in partibus Romandiole Mutine Ferrarie et castris et fortalliciis eorundem infra quindecim dies postquam fuerit reformatum in consillio populi se de dictis partibus dabeant absentare et disedere de dictis locis et amplius in dictis locis habitare non debeant et si non discederent doțes uxores eorum qui manent in solutioue in bonis dictorum bannitorum a tempore expulsione legati ex nunc sint et esse intelligantur incorporate et publicate in Comuni Bononie et quod ad brevia mitantur in consilio populi Bononie Illi vero quibus predicta displicuerunt et fabas nigras in contrarium poxuerunt fuerunt numero trigintaduo datis restitutis et numeratis ut supra.

INDICE-SOMMARIO

APPENDICE DI DOCUMENTI.

CORREZIONI DEGLI ERRORI PIU SALIENTI

				Errori	Correzioni
Pag.	9	linea	6	(8)	(3)
»	»	»	10	esse	essa
»	10		1	9 e	9c
»	15	»	16	da	di
»	60	nota	3	18 dicembre 1291	14 aprile 1292
»	62	linea	23	e	[illegible]
»	112	»	20	dobbano	debbano
»	114	»	22	maggiore, autorità	maggiore autorità,
»	157	nota	1	911	611